



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

Emanuele Corn

# IL FEMMINICIDIO COME FATTISPECIE PENALE

Storia, comparazione, prospettive

2017





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

**COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**15**

**2017**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

## PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2017 by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-8443-765-5 - ISSN 2421-7093

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea per i tipi di Editore Scientifica - Napoli, con ISBN 978-88-9391-219-8.

Alle spese per la pubblicazione dell'opera, realizzata nell'ambito dell'accordo di *fellowship* che lega le facoltà giuridiche delle Università degli Studi di Trento e Antofagasta (Cile), hanno altresì contribuito con una donazione realizzata grazie a una specifica campagna di *crowdfunding* tramite la piattaforma *Becrowdy.com* le signore e i signori: Chiara Costisella, Michele Merler, Silvia Bergamo, Pietro Soloni, Mauro Ventura, Roberta Micheletti, Michele Torresani, Serena Bruno, Alessio Ciresa, Anna Rita Irimias, Tomáš Němec, Irene Oliveri, Giorgia Oss, Fabio La Rosa, Piergiorgio Corn, Eleonora Fellin, Fabrizio Lunelli, Elisa Ambrosi, Serena Cristofori, Gianni Voltolini, Cesare Leonardelli, Simone Penasa, Elisa Tessaro, Martina dei Cas, Alezzio Zeni, Valeria Iseppi, Antonella Valer, Dario Pedrotti, Andrea Corn, Marta Fasan, Massimiliano Dova, Marta Tacchinardi, Juan Pablo Castillo Morales, Elena Poli, Marco Linardi, Gabriella Grimaz, Tiziana Tesolin, Stefano Fasan, Sara Pausco.

Un particolare ringraziamento per l'importante contributo offerto va all'Associazione "Il Seme" e ad Annamaria Corn, Giulia Bailoni, Paola Grimaz.

*Dicembre 2017*

Emanuele Corn

**IL FEMMINICIDIO  
COME FATTISPECIE PENALE**

Storia, comparazione, prospettive

Università degli Studi di Trento 2017



*Alle mie figlie Anna e Lucia  
e a mio figlio Bruno.*

*Senza i loro insegnamenti  
e senza il desiderio che la loro vita sia libera dalla violenza  
questo libro non sarebbe stato scritto.*





She lies and says she's in love with him,  
can't find a better man  
She dreams in colour, she dreams in red,  
can't find a better man.

*(Better man – Pearl Jam 1993)*

*Das Hinausgehen über das Gewohnte, das Öffnen der Augen für das Andere,  
das Aufspüren von Gemeinsamem, das Respektieren von individuellen Eigenarten,  
die damit wachsende Skepsis gegenüber dem Aberglauben an absolute Wahrheiten,  
wie insbesondere an die Richtigkeit des (meist eigenen) Rechts  
oder bestimmter Rechtüberzeugungen,  
die dadurch gleichermaßen geförderte Bereitschaft zu verständnisvoller Toleranz  
wie auch zu Wachsamkeit gegenüber inakzeptabler Abartigkeit,  
sowie nicht zuletzt davon zu erhoffende Fortschritte auf dem Weg  
zu einer weniger konfrontativen und ausgeglicheneren Rechtswelt:  
all das ist den Einsatz  
für eine zielbewusste und methodengerechte Strafrechtsvergleichung wert.*

*Albin Eser*



# INDICE

	Pag.
INTRODUZIONE.....	1
<b>CAPITOLO I</b> <b>FENOMENOLOGIA E CRIMINOLOGIA</b> <b>DELLA VIOLENZA ASSASSINA CONTRO LE DONNE</b>	
<i>1. Premessa.....</i>	9
<i>2. L'omicidio nel mondo: fonti e dati .....</i>	9
<i>3. La polarizzazione dell'omicidio in base al sesso .....</i>	12
<i>4. Le tipologie di omicidio e il loro andamento statistico .....</i>	15
<i>5. Asserzioni mediatiche e dati: conferme e smentite.....</i>	18
<i>6. Metodologie comuni di ricerca: necessità e carenze .....</i>	19
<i>7. È possibile contare i femminicidi? L'esperienza cilena.....</i>	22
<i>8. L'esperienza spagnola.....</i>	26
<i>9. La situazione italiana .....</i>	30
<i>10. Il quadro riassuntivo .....</i>	35
<b>CAPITOLO II</b> <b>LE ORIGINI TEORICHE DEL DIBATTITO</b> <b>SULLA VIOLENZA ASSASSINA CONTRO LE DONNE</b>	
<i>1. Introduzione.....</i>	37
<i>2. Le tappe iniziali dell'emersione del problema. Gli anni '70 e '80.....</i>	40
<i>3. Violenza contro le donne ed hate crimes.....</i>	44
<i>4. Gli anni '90: il dibattito anglosassone verso una definizione di femicide.....</i>	47
<i>5. Il "caso" di Ciudad Juárez come momento di svolta.....</i>	53

	Pag.
<i>6. Il dibattito latinoamericano e il concetto di femminicidio</i> .....	57
<i>7. Il punto di vista italiano</i> .....	64
<i>8. Le sotto-categorie del femminicidio</i> .....	66

CAPITOLO III  
IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO  
INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA ASSASSINA  
CONTRO LE DONNE

<i>1. Il ruolo del diritto internazionale convenzionale nel contrasto alla violenza contro le donne</i> .....	73
<i>2. Evoluzione del diritto interno nel contrasto alla violenza contro le donne</i> .....	75
<i>3. Il percorso verso la Convenzione di Belém do Pará</i> .....	80
<i>4. La Convenzione e gli sviluppi successivi</i> .....	85
<i>5. La Convenzione di Istanbul</i> .....	93
<i>6. La giurisprudenza sovranazionale</i> .....	106

CAPITOLO IV  
IL REATO DI FEMMINICIDIO.  
ANALISI DOGMATICA E GIURISPRUDENZIALE  
DEI PRINCIPALI MODELLI VIGENTI

<i>1. Introduzione</i> .....	113
<i>2. Modelli restrittivi di tipicizzazione</i> .....	116
<i>2.1. Il Costa Rica</i> .....	116
<i>2.2. Il Cile</i> .....	122
<i>3. Modelli estensivi all'interno di leggi ad hoc dedicate alle violenze contro le donne</i> .....	136
<i>4. Modelli estensivi introdotti nei codici penali</i> .....	145
<i>5. Modelli estensivi circostanziali: femminicidio come aggravante dell'omicidio</i> .....	155

INDICE

	Pag.
6. <i>La pena</i> .....	167
7. <i>Alcune considerazioni riassuntive</i> .....	169
 CAPITOLO V LE PROSPETTIVE ITALIANE  	
1. <i>Il contesto italiano</i> .....	171
2. <i>La risposta attuale dell'ordinamento penale alla violenza assassina contro le donne</i> .....	177
2.1. <i>Tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia: la giustapposizione delle varie forme di violenza contro le donne</i> .....	177
2.2. <i>Il parricidio</i> .....	190
2.3. <i>Le relazioni concluse</i> .....	195
2.4. <i>La violenza assassina tra omosessuali e la misoginia</i> .....	203
2.5. <i>La giurisprudenza relativa alle scusanti e alle attenuanti</i> .....	209
3. <i>Sintesi dei vuoti e degli squilibri di tutela. Un reato di femminicidio in Italia: no, ma</i> .....	222
BIBLIOGRAFIA .....	253



## INTRODUZIONE

I. «Parto da una apparente ovvietà: questo è un libro di diritto penale»<sup>1</sup>.

L'ovvietà è apparente perché il tema della violenza contro le donne, fino alle sue forme più estreme, si presta a molteplici letture. Dagli scritti di denuncia, di taglio più giornalistico, agli studi sociologici che includono analisi condotte in diversi Paesi, passando ai saggi di medicina, infermieristica e psicologia per arrivare ai manuali per assistenti sociali e concludere con i lavori letterari di taglio narrativo e poetico.

In Italia la violenza contro le donne è diventata oggetto degli studi di genere<sup>2</sup> nel corso degli anni '80, per guadagnare sempre maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica e conseguente spazio, non solo nelle librerie specializzate, ma anche in quelle generiche nelle sezioni di narrativa contemporanea e di poesia, oltre che di attualità.

Lo scaffale del diritto processuale penale, inizialmente sguarnito, si è andato via via riempiendo, vuoi grazie alle opere di commento al c.d. decreto legge sul femminicidio<sup>3</sup> (che, tuttavia, questa parola nemmeno conteneva), vuoi grazie all'abbondante letteratura fiorita attorno alla c.d. direttiva vittime e alla normativa nazionale che le ha dato attuazione in Italia<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> La prima citazione è anche un omaggio e un ringraziamento al mio maestro, prof. Gabriele Fornasari, che con queste parole ha aperto la sua ultima monografia, dedicata alla giustizia di transizione, anch'esso come la violenza contro le donne tema che si presta a molteplici letture, oltre ad essere di grande attualità; G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, 2013.

<sup>2</sup> Intendendo per essi un approccio multidisciplinare e interdisciplinare allo studio dei significati socio-culturali dell'identità di genere e della sessualità.

<sup>3</sup> D.l. 14 agosto 2013, n. 93, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>4</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata tramite d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212.

Quello del diritto penale, invece, resterebbe ancora desolatamente sguarnito, se non fosse per tre opere monografiche<sup>5</sup>. Presentando in generale le loro virtù e i loro vizi (riservando ai capitoli un esame sugli aspetti puntuali), darò conto ora del senso e dell'obiettivo di questo mio lavoro e delle limitazioni che ho inteso porre al campo della ricerca.

*II.* L'uso dei termini *femicidio* e *femminicidio* si è diffuso e imposto in America Latina a partire dai primi anni 2000, tanto a livello sociale come politico, mentre in Europa il loro utilizzo è ancora limitato all'ambito degli studi accademici e/o femministi salvo alcuni Paesi in cui è ormai piuttosto diffuso anche nella società civile, come Spagna ed Italia. Lungi dall'esser noto nel suo reale significato, almeno in Italia, il termine «femminicidio» nell'uso comune indica oggi, in modo generico e approssimativo, un omicidio con vittima femminile in cui l'autore (maschio) aveva o aveva avuto con lei una relazione sentimentale, oppure, anche in assenza della relazione, un'uccisione connotata da estrema violenza.

Risale, invece, al 1999 il primo disegno di legge (in Costa Rica) che propose l'introduzione di una fattispecie di reato rubricata come *femicidio*. Malgrado lo scetticismo iniziale, spesso scivolato persino nella ridicolizzazione, oggi esso è un reato in tutti i principali Paesi dell'America Latina, con la sola esclusione di Cuba, dimostrando di essere sicuramente la tendenza legislativa che ha caratterizzato maggiormente questa regione del mondo nel primo scorcio del XXI secolo.

Il libro di Barbara Spinelli fotografa molto bene la prima fase di sviluppo del concetto di femminicidio anche alla luce del diritto internazionale dei diritti umani. Purtroppo (o per fortuna, dal punto di vista delle conquiste giuridiche per le donne), esso oggi risulta datato poiché, nei dieci anni ormai trascorsi dalla sua edizione, in America Latina il numero degli Stati che hanno adottato una norma penale *ad hoc* è letteralmente esploso proponendo diversi modelli, l'Europa si è finalmente

---

<sup>5</sup> Si tratta di: B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Napoli, 2015 e P. COCO, *Il c.d. «femminicidio». Tra delitto passionale e ricerca di una identità perduta*, Napoli, 2016.



dotata di una convenzione internazionale (quella di Istanbul) e l'Italia ha conosciuto l'introduzione del reato di atti persecutori (c.d. *stalking*, art. 612 *bis* c.p.) e la riforma di quello di maltrattamenti in famiglia<sup>6</sup>.

Ciononostante, molte delle domande poste da Spinelli dieci anni fa si ripropongono oggi con la medesima forza e attualità.

Altrettanto forti ed attuali, sono però (purtroppo) le reazioni, tra la freddezza e l'ostilità manifesta, che un approccio di genere allo studio della violenza suscita ancora in molti professionisti del diritto di ambo i sessi. Così, in quest'opera mi propongo, con le limitate conoscenze e i mezzi a mia disposizione, di rendere comprensibile e favorire il riconoscimento della bontà e della necessità di questo tipo di approccio ad alcuni aspetti degli studi giuridici. Può apparire un compito presuntuoso e ne sono consapevole, ma è altrettanto vero che questo approccio ha ormai travalicato la dimensione della scelta individuale nel momento in cui la Convenzione di Istanbul l'ha trasformato in un obbligo giuridico per il nostro Paese.

Questa metodologia di indagine è diversa da quella utilizzata dai recenti lavori di Merli e di Coco. Quest'ultima ha dedicato la parte più ampia e interessante del suo libro a uno studio storico tutto interno all'ambito giuridico italiano con ampi riferimenti al diritto civile. Merli, per parte sua, ha diviso il suo saggio in due parti ben distinte: la seconda contiene un commento puntuale alle novità introdotte nel 2013 dal citato d.l. sul "femminicidio", la prima (assai più interessante rispetto al senso di questo mio lavoro) offre spazio e approfondimento alla dimensione sociologica della violenza contro le donne e propone riflessioni tecnico-penalistiche rispetto al problema e al concetto stesso di violenza di genere.

*III.* Il mio libro si apre con un capitolo dedicato alle statistiche: possiamo/dobbiamo parlare di una "strage di donne" e di una "crescita

---

<sup>6</sup> Soprattutto la prima delle due norme nazionali citate è stata oggetto di approfonditi studi da parte di penalisti di primo piano. Non si tratta però, di legislazione esclusivamente dedicata alla violenza contro le donne, poiché le vittime possono essere (e di fatto sono) di ambo i sessi, anche se quello femminile è decisamente sovraesposto. Per questo motivo, pur consapevole di questa abbondante bibliografia (e ne darò conto nel capitolo V), ho parlato poco fa di "scaffale penalistico" vuoto.

inarrestabile” del fenomeno? L’Italia è davvero il Paese con più femminicidi al mondo?

Nel secondo capitolo ripercorro sinteticamente le tappe del dibattito sociologico che ha portato, lentamente e in ritardo rispetto ad altri temi forti del femminismo della c.d. seconda ondata (su tutti l’aborto), all’emersione del problema della violenza contro le donne e alla nascita dei termini *femicide* e *femminicidio*.

L’architrave sulla quale è costruita la ricerca che ha mosso questo libro è un’analisi delle fonti internazionali dedicate al contrasto della violenza contro le donne (trasfusa nel capitolo III) e uno studio comparato della normativa dei Paesi in cui il femminicidio, comunque denominato, non è soltanto un fenomeno criminale, ma è anche una fattispecie di reato (capitolo IV).

Il femminicidio non è l’omicidio della donna *tout court*. Se così fosse si tratterebbe davvero di una bizzarria insensata e si farebbe fatica a capire perché un’intera regione del mondo abbia imboccato la strada della sua inclusione nella legislazione penale.

La comparazione per quest’opera e per questo tema non è stata, perciò, una scelta, ma una necessità.

Indagando sulle ragioni che hanno spinto tanti Paesi a compiere questa scelta, confido di fornire a chi mi leggerà qualche spiegazione rispetto al perché, adesso (e non prima), attraverso i *mass media* il termine “femminicidio” è entrato nel nostro linguaggio in Italia. Sarà forse una sorpresa riconoscere che questo dipende, contrariamente alle aspettative, più dai giuristi che dai giornalisti.

Con lo studio comparato del reato di femminicidio mi propongo di far emergere, senza alcun animo partigiano, virtù e vizi di queste nuove disposizioni. Nessuna di esse, come si vedrà, è identica all’altra (tanto che sarebbe probabilmente più corretto parlare di “reati” di femminicidio al plurale), sicché il proposito è stato quello di trovare ricorrenze e individuare modelli. L’indagine non si è fermata alle norme, ma ha cercato di far luce sull’applicazione delle stesse da parte della giurisprudenza, l’analisi della quale è stata fondamentale per confermare le critiche, rispetto soprattutto ad alcune formulazioni, che pure la migliore dottrina non ha fatto mancare.

Nel quinto capitolo cerco di trasfondere i risultati della comparazione nell'esperienza italiana. Nel compiere questa operazione, le parole che ho sempre tenuto a mente sono quelle, ancora così attuali, del maestro Marinucci, che negli anni '80 invitava i giovani penalisti (che sono i professori ordinari di oggi) a fare sì tesoro delle conoscenze apprese oltralpe, ma anche a fermarsi a Chiasso a "sdoganarle", prima di proporre, in preda all'entusiasmo, *sic et simpliciter* l'immediata circolazione in Italia<sup>7</sup>.

*IV.* Chiarito ciò che l'opera contiene, è necessario qualche avvertimento su quel che invece non vi si trova.

Innanzitutto non c'è uno studio d'impatto sull'eventuale effetto delle leggi sul femminicidio rispetto al numero di donne uccise in ciascun Paese. L'obiettivo dello studio, infatti, va nel senso di chiarire il livello di tutela dei diritti fondamentali alla vita e all'integrità fisica delle donne ed il rispetto degli obblighi assunti al riguardo dagli Stati.

D'altra parte è fondamentale mantenere distinti i piani. La norma sull'omicidio è posta nel codice penale principalmente per punire l'omicida e la riduzione del numero delle persone uccise (grazie alla minaccia della sanzione che frena l'istinto omicida) è solo un'eventualità (per quanto auspicabile). Lo stesso vale per le norme che puniscono il femminicidio. Certamente, la loro introduzione è stata caricata, anche da soggetti istituzionali, dell'aspirazione a una riduzione del fenomeno, ma si tratta di un'aspettativa grossolanamente mal riposta. Al di là delle auspicabili politiche pubbliche per ridurre la violenza contro le donne nel suo complesso – ribadisco – il reato di femminicidio è una norma che serve a punire.

Se questo può apparire un compito "semplice", o quantomeno scontato, e comunque già perseguibile con le norme dedicate all'omicidio *tout court*, con questa indagine confido di mostrare come la realtà dei fatti sia ben diversa, non solo in America, ma anche in parte nel nostro Paese.

---

<sup>7</sup> L'aneddoto, che più volte è stato oggetto di discussione con il diretto interessato, è riportato in: G. FORNASARI, *Conquiste e sfide della comparazione penalistica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 283.

Comprendere come alla base delle campagne contro il femminicidio vi sia una naturale e legittima domanda di uguaglianza e giustizia, spero possa rendere più comprensibile questo movimento a chi lo guarda oggi con una certa sufficienza e lo considera, in fondo, anacronistico rispetto all'inizio del XXI secolo.

Questo libro non si occupa nemmeno di quello che considero il lato oscuro della luna rispetto al femminicidio in senso stretto, vale a dire le varie ipotesi in cui la donna sottoposta a violenza reagisce ad essa uccidendo il suo aggressore. Le varie tipologie di reazione contro gli attacchi di quello che la dogmatica tedesca ci ha abituato a chiamare "tiranno domestico" sono da sempre e costantemente oggetto di studio del penalista di ogni latitudine. Il dibattito latinoamericano, tuttavia, ha recentemente introdotto un elemento di novità accostando questa lunga tradizione di studi al fenomeno della violenza contro le donne. Ove opportuno ne offrirò i riferimenti bibliografici fondamentali, ma l'ampiezza del tema necessiterebbe di una trattazione a parte.

V. Infine, due indispensabili chiarimenti terminologici.

Ogniqualevolta utilizzerò l'espressione «violenza contro le donne» essa andrà intesa nel senso fatto proprio dagli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, in particolare dall'art. 3 lett. a) della Convenzione di Istanbul<sup>8</sup>. La scelta ricade su questa definizione perché essa ingloba l'elemento del genere e non è quindi necessario far ricorso all'espressione «violenza di genere», il cui significato è meno preciso e meno condiviso. In diversi ambiti si possono considerare come sinonimi, ma è opportuno chiarire che la violenza di genere è nozione teoricamente più ampia rispetto a quella di violenza contro le donne, perché comprende anche la violenza diretta contro soggetti che donne non sono, ma che vengono colpiti per la loro scelta di allontanarsi da ciò che alcuni considerano normale rispetto al ruolo sociale assegnato a un ses-

---

<sup>8</sup> «Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

so. Estremamente importante è distinguere, poi, il concetto di violenza nei confronti delle donne da quello di «violenza domestica» (cfr. art. 3 lett. b Conv. Istanbul). Quest'ultima non è necessariamente diretta contro una donna – che ne potrebbe anche essere l'autrice – anche se, sovente, le due forme di violenza si sovrappongono.

Il secondo chiarimento terminologico riguarda l'uso dei termini «omicidio», «femminicidio» e «assassinio».

Ho trovato grande difficoltà ad utilizzare espressioni appropriate per tradurre concetti propri del mondo anglosassone come *murder* e *manslaughter* ed altri propri del diritto penale di matrice continentale, e spagnola in particolare, come *homicido* e *asesinato*. Ciò non tanto perché non vi siano buone traduzioni ormai piuttosto consolidate, ma perché, nella loro essenza tecnica, i concetti che stanno alle spalle di quei termini sono stati oggetto di pesanti critiche da parte della sociologia femminista tanto nordamericana come sudamericana.

Così, nella prima parte del libro spesso utilizzerò un'espressione indubbiamente farraginosa come «uccisione di donna», anziché «omicidio di una donna» per riferirmi alla condotta di un soggetto che cagiona la morte di una donna. Ho operato questa scelta per dare maggiore risalto, all'interno del secondo capitolo, ai percorsi argomentativi delle sociologhe che attraverso la contestazione del concetto di «omicidio» hanno formulato quello di «femminicidio». Una volta chiarito cosa ritengo sia corretto indicare come femminicidio, al termine del secondo capitolo, il lettore noterà come io stesso utilizzerò questa parola con maggiore frequenza.

Quanto alla parola assassinio, essa in molti Paesi indica un omicidio aggravato, mentre il codice penale italiano attualmente vigente non la contempla. Considerando il fatto che nella radice della parola non è presente il termine latino *homo* (inteso come maschio), assai contestato dalla citata letteratura femminista, ho deciso spesso di utilizzare la parola assassinio come termine neutro rispetto al sesso. Confido, con questo chiarimento, di non generare troppa confusione nella lettura.

VI. I Ringraziamenti: anche questa volta il primo va a mia moglie, alle mie figlie e a mio figlio. Si ostinano con pazienza, coraggio e un

pizzico di incoscienza a condividere la loro vita con me, trovando insieme, in ogni temporale della vita, la via verso l'arcobaleno.

Grazie ai miei familiari, alle mie amiche e ai miei amici.

Non troverò mai le parole adatte per ringraziare a sufficienza il mio maestro, professor Gabriele Fornasari: troppo gli devo sia sul piano scientifico, che su quello umano.

La vita mi ha regalato l'onore di avere come amico uno dei più grandi penalisti dell'America Latina, il professor José Luis Guzmán D'Albora. Il seme della lunga ricerca che è alla base di questo libro è stato gettato negli anni in cui ho avuto l'onore di lavorare al suo fianco come professore presso l'Università di Valparaiso, in Cile.

Alla crescita di quel seme, fino a trasformarlo nel frutto che è questo libro, hanno contribuito molte persone, vuoi con un costante supporto, vuoi con un singolo, ma decisivo scambio di opinioni. Tra esse spiccano la professoressa Marcela Aedo Rivera, dell'Università di Valparaiso, ed il dottor Juan Pablo Castillo, ma un ringraziamento particolare va ancora, al di là dell'oceano, all'avvocato Leopoldo Sanhueza e ai professori Soledad Moreno, Carlos Cabezas e Silvio Cuneo Nash. Su questo lato dell'Atlantico sono grato alle professoresse Lina Mariola Diaz Cortes e María Gorjón Barranco dell'Università di Salamanca ed in Italia in particolare al professor Sergio Vinciguerra e alla professoressa Claudia Pecorella.

Nella mia città, Trento, sono grato alle avvocate Elena Biaggioni e Giorgia Oss, alla professoressa Mariangela Franch, all'amico dottor Simone Penasa oltre a Elena Poli, Serena Cristofori e Anna Giacomoni.

Questo libro non esisterebbe senza il supporto finanziario garantito da tre diverse fonti: il contributo diretto del Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, che ospita questa mia opera nella sua prestigiosa collana; il progetto di *research fellowship* che mi lega ormai da tempo con il *Departamento de Derecho* dell'Università di Antofagasta; le donazioni di decine di amici, conoscenti e persone che non conosco ma che, credendo nella bontà di questo progetto, lo hanno finanziato attraverso una splendida campagna di *crowdfunding*.

# CAPITOLO I

## FENOMENOLOGIA E CRIMINOLOGIA DELLA VIOLENZA ASSASSINA CONTRO LE DONNE

SOMMARIO: *1. Premessa. 2. L'omicidio nel mondo: fonti e dati. 3. La polarizzazione dell'omicidio in base al sesso. 4. Le tipologie di omicidio e il loro andamento statistico. 5. Asserzioni mediatiche e dati: conferme e smentite. 6. Metodologie comuni di ricerca: necessità e carenze. 7. È possibile contare i femminicidi? L'esperienza cilena. 8. L'esperienza spagnola. 9. La situazione italiana. 10. Il quadro riassuntivo.*

### *1. Premessa*

I numeri sarebbero l'inizio della soluzione del problema, ma non ci sono o, meglio, ce ne sono troppi, ma non quelli che sarebbero utili. Inoltre, gli inviti ad usarli con cautela, formulati da chi con fatica li ha raccolti, sono quasi sempre disattesi da politici e giornalisti affamati di sensazionalismo e di protagonismo. L'opinione pubblica, di conseguenza, non ha gli strumenti per comprendere i termini della questione e si divide facilmente tra allarmisti e negazionisti, che, anziché discutere davvero, si rimpallano slogan basati su luoghi comuni.

### *2. L'omicidio nel mondo: fonti e dati*

La fonte statistica dalla quale mi pare più opportuno approcciare il tema è lo Studio mondiale sull'omicidio elaborato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) di Vienna.

La scelta cade su questo ampio studio statistico sia per l'indiscussa autorevolezza della fonte, sia per la sua ampiezza (raccolge dati da 207 Paesi), sia per il fatto che, nell'edizione 2011, dedica un intero capitolo agli «omicidi di donne vincolati alla relazione di coppia o alla fami-

glia», mentre in quella del 2013 fornisce approfondimenti sul sesso delle vittime<sup>1</sup>.

A livello globale, dai dati UNODC l'omicidio appare come un evento fortemente polarizzato. Vi sono zone del mondo in cui, in virtù di una diminuzione pressoché costante a partire dal 1995, esso può essere definito come un fatto «relativamente inusuale»<sup>2</sup>. Si tratta essenzialmente dell'Asia, dell'America del Nord (Canada e Stati Uniti), dell'Europa e dell'Oceania.

D'altro canto in Africa e in America Latina il tasso degli omicidi è considerevolmente più alto, al punto che lo Studio del 2011 per la regione dell'America Centrale e Caraibi sostiene che si è ormai prossimi a un punto di crisi.

Entrando nel dettaglio, dei 437000 omicidi conteggiati da UNODC nel 2012 e riportati nello studio dell'anno successivo, meno di un decimo (34300) avvennero in zone in cui era distribuita quasi metà della popolazione mondiale, vale a dire 2,9 miliardi di persone. L'altra metà, perciò, sopporta da sola più del 90% del peso sociale della violenza più estrema, ma anche in questo caso con delle importanti differenze, perché 200300 omicidi (poco meno della metà del totale) avvennero in Paesi dove risiedono soltanto 750 milioni di persone.

---

<sup>1</sup> Disponibili sul sito dell'organizzazione internazionale a questo link: [www.unodc.org/gsh/](http://www.unodc.org/gsh/).

I dati presenti nello studio 2011 sull'omicidio di UNODC provengono da diverse fonti nazionali e internazionali. Esse attingono o ai sistemi di giustizia penale o a quelli della salute pubblica che, come sottolinea la stessa organizzazione internazionale, hanno finalità e metodologie diverse anche all'interno dello stesso Paese. Infatti, mentre il sistema giudiziario genera i dati nel corso del procedimento che si apre per indagare su un fatto di reato, quello di salute pubblica certifica la causa del decesso di un individuo. Ne escono risultati differenti in quanto a validità, precisione, comparabilità internazionale e copertura. Malgrado ciò, lo studio UNODC cerca di far leva sulle virtù di ambedue le tipologie di fonti, promuovendone il miglioramento. Cfr. UNODC, *2011 Estudio mundial sobre el homicidio*, Vienna, 2012, 13, 83-90 e specialmente 91-102.

<sup>2</sup> UNODC, *op. cit.*, 10. Essendo lo spagnolo lingua ufficiale delle Nazioni Unite ed essendo in lingua spagnola la maggior parte delle fonti dottrinali utilizzate in questo lavoro, ho scelto, ove disponibile, di preferire sempre questa lingua all'inglese per la citazione di fonti normative o di autorità sovranazionali, in modo da dare allo scritto maggiore fluidità.



Lo studio del 2013 offre interessanti informazioni rispetto all'evoluzione del fenomeno dalla fine degli anni '50. Infatti, nei Paesi in cui il tasso di omicidi in rapporto alla popolazione è basso o molto basso, esso tende a diminuire progressivamente ancora di più. Al contrario, pur con un andamento più ondivago, laddove il tasso era già alto all'inizio del periodo considerato, esso è andato crescendo.

Osservando maggiormente le aree geografiche oggetto di questo libro, si osserva che nella stragrande maggioranza dell'Unione Europea (esclusi i Paesi Baltici, Romania e Bulgaria) il tasso di omicidi è considerato bassissimo<sup>3</sup> essendo inferiore o uguale a 1 su 100000 abitanti<sup>4</sup>.

Map 1.4: Homicide rates at the sub-national level, Europe (2012 or latest year)



Note: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries.

Source: UNODC Homicide Statistics (2013).

L'America Centrale (con un valore superiore a 26) e quella Meridionale (con 22,5), invece, nella classifica regionale delle aree con il più alto tasso di omicidi occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto, preceduti soltanto dall'Africa del Sud. Le differenze infraregion-

<sup>3</sup> Fanno eccezione zone specifiche come la Calabria, la Corsica, il sud del Portogallo, la Vallonia, la Costa Azzurra, la Scozia e l'Irlanda del Nord, oltre a vaste regioni dei Paesi scandinavi caratterizzate da densità abitative assai basse.

<sup>4</sup> D'ora in avanti, per non rendere pesante la lettura, il tasso di omicidi verrà indicato in numeri assoluti, senza ripetere «su 100000 abitanti».

nali tra i singoli Stati, tuttavia, sono davvero significative: in America Centrale si va dal 90,4 dell'Honduras all'8,5 del Costa Rica; in America del Sud gli estremi sono il 53,7 del Venezuela e il 3,1 del Cile.

### *3. La polarizzazione dell'omicidio in base al sesso*

La polarizzazione cui mi riferisco non si osserva solo in relazione ai luoghi in cui sono commessi gli omicidi, ma anche rispetto al sesso delle vittime e degli autori.

Nel suo complesso, l'omicidio è un reato prettamente “maschile” poiché 4 vittime su 5 sono uomini e addirittura il 95% degli autori è un maschio.

Quest'ultimo, è un dato costante nelle diverse regioni del mondo e indipendente rispetto alla tipologia di omicidio e di arma utilizzata. Lo stesso non può dirsi però rispetto alla percentuale delle vittime, che in Asia ed in Europa sono di sesso femminile rispettivamente nel 29 e nel 28 per cento dei casi, mentre nelle Americhe la percentuale crolla al 12%.

Ciò accade perché, mentre gli omicidi legati al crimine organizzato hanno una concentrazione globale disomogenea e colpiscono quasi esclusivamente i maschi, l'omicidio «interpersonale»<sup>5</sup> commesso dal partner o da un familiare è distribuito in un modo più uniforme nel mondo e, come vittime, vede ovunque le donne maggiormente rappresentate.

Così, l'Africa è il continente in cui si trova la maggiore concentrazione di questa tipologia di omicidi, con un tasso di 1,7. L'Asia, che ha il valore più basso, ha un tasso di 0,6 e l'Europa di 0,8.

---

<sup>5</sup> Rinviando per ulteriori specificazioni al paragrafo 4, qui basti dire che per omicidio «interpersonale» si intende quello che, non essendo funzionale al raggiungimento di un obiettivo secondario (come per esempio l'arricchimento connesso a una rapina), mira invece a risolvere un conflitto e/o a punire la vittima attraverso la violenza quando la relazione tra i soggetti è in tensione (anche per ragioni culturali o sociali); UNODC, *Global Study on Homicide 2013. Trends, contexts, Data*, Vienna, 2014, 40 e 49-58.

Si noti che la differenza tra il valore più alto e il più basso non raggiunge nemmeno il rapporto 1:3, mentre per il tasso generale di omicidi le differenze tra regioni del mondo arrivano fino a 1:25.

La combinazione dei dati appena citati fa sì che la tipologia interpersonale in Paesi in cui il tasso di omicidi è basso sfiori il 50% del totale – è il caso dell'India – anche considerando quelli che non si riescono a classificare<sup>6</sup>. In Svezia, tra il 2003 e il 2006, sono stati conteggiati come interpersonali il 54% degli omicidi e  $\frac{3}{4}$  di essi, cioè circa il 40% del totale furono omicidi del partner e/o intrafamiliari. Anche in Italia, ormai da diversi anni, gli omicidi interpersonali hanno superato la somma di quelli commessi dalle mafie<sup>7</sup>.

In tutto il mondo, negli omicidi interpersonali l'enorme differenza tra le vittime maschili e quelle femminili si riduce considerevolmente,

---

<sup>6</sup> Le altre tipologie individuate da UNODC sono l'omicidio connesso con altre attività criminali e quello socio-politico. La prima è collegata all'ottenimento diretto o indiretto di profitti e viene suddivisa e studiata separatamente quando è espressione di criminalità organizzata e quando non lo è. La seconda tipologia si origina nella sfera pubblica e si esprime come strumento per ottenere vantaggi sociali o politici; in questo caso sono coinvolte relazioni di potere (sociale, etnico, religioso, politico, ecc.) tra individui o gruppi e le vittime vengono uccise per ciò che rappresentano e/o per il messaggio che l'azione omicida può trasmettere alla collettività. È evidente che non è sempre possibile classificare un omicidio in una delle tre categorie indicate, specie quando il movente è ignoto e l'Autore non è stato individuato.

L'*International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS), alla cui pubblicazione, dopo lunga gestazione, si è giunti a marzo 2015 grazie al lavoro dell'UNODC, potrebbe offrire nel prossimo futuro strumenti utili alla affermazione di una valida categorizzazione dell'omicidio doloso. UNODC, *Global study*, cit., 39-40 e [www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html](http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html).

<sup>7</sup> I dati (pur non consolidati) pubblicati nella relazione annuale 2015 del Ministero dell'Interno ascrivono al crimine organizzato solamente 28 dei 449 omicidi commessi tra il 1 agosto 2014 e il 31 luglio 2015, a fronte di più di 180 morti avvenute nel contesto familiare. Se le organizzazioni di tipo mafioso sono state responsabili tra il 1992 e il 1998 di poco meno di 250 omicidi all'anno, dal 2005 questo numero è sempre stato inferiore a 140 e inferiore a 70 dal 2010. Cfr. <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/ferragosto-2015-viminale>. Queste tendenze sono sostanzialmente confermate anche nelle relazioni dell'agosto 2016 e 2017. Cfr. anche: UNODC, *Global study*, cit., 44-45; TRANSCRIME, *Progetto PON sicurezza 2007-2013. Gli Investimenti delle Mafie*, Milano, 2013 (<http://www.transcrime.it/publicazioni/progetto-pon-sicurezza-2007-2013/>).

cosicché, laddove l'incidenza degli omicidi riconducibili alla criminalità organizzata o a quella comune è particolarmente bassa, la percentuale di donne uccise sul totale è molto più alta.

La lista dei Paesi in cui le statistiche riportano un numero di donne uccise superiore a quello degli uomini è assai breve e, per le ragioni anzidette, sono tutti parte del c.d. "mondo sviluppato": Giappone (52,9%), Hong Kong (Cina) (52,9%), Corea del Sud (52,5%), Nuova Zelanda (51,2%), Lettonia (51%)<sup>8</sup>.

Estremamente significativo è il fatto che, nel continente americano (dove è nato e si è sviluppato il dibattito sul femminicidio prima di approdare in Europa) la percentuale di donne uccise sul totale degli omicidi sia particolarmente basso: 22,2 negli Stati Uniti, 12,3% in Costa Rica (percentuale più alta dell'America Centrale e primo Stato a introdurre nel proprio ordinamento il reato di *femicidio*) e 22,7 in Bolivia (percentuale più alta dell'America del Sud).

Avrò modo di soffermarmi più avanti sulle ragioni per cui il dibattito sul femminicidio è nato e si è sviluppato proprio in America e in un certo periodo storico, ma restando per ora ai numeri della violenza estrema vanno ora messi in risalto quelli che ribaltano, rispetto ad alcuni specifici punti di vista, il dato iniziale di un omicidio come reato in tutto e per tutto "maschile".

Le statistiche UNODC riferiscono che delle 93000 donne presumibilmente uccise nel 2012, ben 43600 (circa il 47%) hanno perso la vita per mano dei loro familiari o del partner, mentre i maschi uccisi sono circa 20000 – meno della metà – ma corrispondenti al solo 6% del loro totale (e tra questi vanno conteggiati anche molti minorenni maschi vittime della violenza dei loro stessi padri).

Le donne, dunque, non sono le vittime predestinate dell'omicidio nel suo complesso, anzi, si può affermare l'esatto contrario.

---

<sup>8</sup> Anche la lista dei Paesi in cui la percentuale femminile supera il 40% è breve: Svizzera (50%), Germania (47,3%), Norvegia (46,8%), Finlandia (46,1%), Repubblica Ceca (45,7%), Belgio (43,4%), Ungheria (41,7%), India (40,8%), Austria (40,2%), Macao (Cina) (40%), Guyana (40%). La Spagna, Paese europeo tra i più attenti al fenomeno della violenza contro le donne e molto attivo nel suo contrasto, ha una percentuale del 34,3%. In Italia, secondo i dati del Ministero dell'Interno, la percentuale nell'ultimo biennio si è attestata attorno al 32%, confermando un *trend* di crescita costante.

Esse sono uccise più frequentemente degli uomini solamente in una tipologia di omicidio, vale a dire quello commesso dal partner o comunque in un contesto familiare.

#### 4. Le tipologie di omicidio e il loro andamento statistico

Anche se nella maggior parte degli ordinamenti la fattispecie penale base che disciplina l'omicidio è unica a prescindere dalle forme in cui la condotta si manifesta<sup>9</sup>, dal punto di vista criminologico le sue forme sono assai variegate. Diverse sono le caratteristiche degli autori e delle vittime potenziali, diverse le armi o gli strumenti comunemente utilizzati per uccidere, diverse sono le cause del fenomeno.

Ciò non deve sorprendere: criminologia e diritto penale affrontano il problema sociale del crimine da punti di vista differenti che dipendono in buona misura dai diversi scopi delle due scienze<sup>10</sup>. Il diritto penale

---

<sup>9</sup> Non ci stiamo riferendo qui alla scelta se prevedere un'unica fattispecie di omicidio con diverse aggravanti (caso italiano) oppure due o tre fattispecie (rispettivamente caso francese e tedesco), in cui alla figura base di omicidio (*meurtre - Totschlag*) se ne accompagna una seconda e più grave (*assassinat - Mord*) ed eventualmente una terza per i casi meno gravi (*Minder schwerer Fall des Totschlags*) (su queste distinzioni, anche in altri sistemi giuridici: W. PERRON, *Rechtsvergleichende Analyse der Untersuchungsergebnisse*, in A. ESER, W. PERRON (a cura di), *Strukturvergleich strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Strafrechtsvergleichung*, Berlino, 2015, 773). Ciò che qui interessa è che vi sia una singola norma che affermi semplicemente che chi cagiona la morte di un uomo è punito con una certa pena e non vi sia invece una fattispecie a sé stante che sanzioni p.e. l'omicidio del crimine organizzato differenziandolo da quello commesso dalla criminalità comune.

<sup>10</sup> J.L. GUZMÁN D'ALBORA, *Elementi di filosofia giuridico penale*, ed. it. a cura di G. FORNASARI, A. MACILLO, Trento, 2015, 51-67. Decenni or sono Hermann Mannheim, criminologo, e Heinz Zipf, criminalista, hanno messo in guardia dalla tentazione di contaminare la neutralità politico-criminale della criminologia, affinché essa non sia sviluppata in modo unilaterale e sia diretta alla conferma di determinati punti di partenza ideologici, evitando così che questa disciplina costituisca un proprio concetto di reato. Cfr. H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, ed. it. a cura di F. FERRACUTI, II vol., Torino, 1975; H. ZIPF, *Politica criminale*, ed. it. a cura di A. BAZZONI, Milano, 1989.

seleziona eventi e condotte illecite per punire, mentre la criminologia si spinge a interrogarsi sulle forme e soprattutto sulle ragioni dei comportamenti devianti, offrendo strumenti e strategie alla politica anche a fini preventivi.

Le statistiche finora presentate sono di difficile lettura perché offrono una grande mole di dati di un fenomeno, come l'omicidio, che è allo stesso tempo unico se osservato dal punto di vista del diritto penale e – quantomeno – triplice se studiato dalla criminologia<sup>11</sup>.

Pur in assenza di un consenso internazionale sulle modalità di raccolta e classificazione dei dati, il rapporto UNODC 2013 raggruppa gli omicidi in tre macro-tipologie: gli omicidi a sfondo socio-politico, quelli interpersonali e quelli collegati con altre attività criminali connessi al crimine organizzato ovvero connessi alla criminalità comune.

Come già evidenziato nelle prime pagine di questo capitolo, la proporzione tra queste diverse tipologie varia molto da Paese a Paese e influenza in modo significativo la percentuale di vittime di sesso femminile. Ciò che però ora preme sottolineare è che ogni tipologia e sotto-tipologia di omicidio necessita di strategie di contrasto differenziate ciascuna delle quali ha tempi di reazione-risposta differenti.

Così, l'andamento statistico degli omicidi commessi dalla criminalità organizzata dipende dagli equilibri di potere imposti da un singolo gruppo criminale su un certo territorio, dal grado di conflittualità tra i diversi gruppi presenti e dall'azione di contrasto delle autorità<sup>12</sup>. La combinazione di questi tre elementi rende questa sotto-tipologia assai sensibile ai cambiamenti.

È un esempio lampante il dimezzamento degli omicidi nel Salvador tra febbraio ed aprile 2012, determinato da una tregua tra bande favorita dall'intervento della comunità internazionale e di *leaders* religiosi, ma lo è anche la diminuzione degli omicidi delle maggiori organizzazioni

---

<sup>11</sup> Ancora, in riferimento alla statistica criminale, J.L. GUZMÁN D'ALBORA, *op. cit.*, 52 e 55.

<sup>12</sup> Così UNODC, *Global study*, cit., 44-46; cfr. anche F. CALDERONI, *Where is the mafia in Italy? Measuring the presence of the mafia across Italian provinces*, in *Global Crime*, 1, 2011, 41-69.

criminali italiane, scesi lentamente ma costantemente dai quasi 350 del 1992 ai 70 del 2012 (-75%!)<sup>13</sup>.

Altre tipologie di omicidi mostrano un alto grado di stabilità: per esempio, gli omicidi ricollegabili a rapine, che sono una piccola ma purtroppo onnipresente percentuale sul totale in tutti i Paesi analizzati.

Altrettanto stabili nel tempo sono gli omicidi interpersonali e in particolare la (principale) sottocategoria degli omicidi commessi dal partner o comunque nel contesto familiare.

La causa di questa stabilità è speculare alla variabilità degli omicidi commessi dal crimine organizzato: in questo caso gli elementi ritenuti generalmente come fattori di rischio degli omicidi in famiglia tendono a non cambiare nel breve periodo.

Mantenendo, però, ancora l'attenzione sulle cifre, prima di proporre analisi, lo studio UNODC mostra in tutte le regioni del mondo un numero decisamente maggiore di donne vittime di questa tipologia di omicidi rispetto agli uomini, con una forbice tra i sessi che si mantiene costante ovunque, sia dove questi drammatici eventi sono leggermente in aumento (Americhe), sia dove scendono seppur di poco (Asia), sia dove sono stabili (Europa)<sup>14</sup>.

Maggiore chiarezza rispetto alla presenza di un *bias* di genere risulta scorporando gli omicidi commessi dal partner (ex o attuale) da quelli in cui l'autore del reato è un altro familiare. Nei 18 Paesi in cui è stato possibile scorporare questi dati<sup>15</sup> la proporzione è schiacciante: 79% a 21%.

---

<sup>13</sup> Ancora: UNODC, *Global study*, cit., 45 e *supra* nt. 7.

<sup>14</sup> La *enduring nature* dell'omicidio del partner è particolarmente visibile nel caso del Sudafrica, un Paese con un tasso di omicidi particolarmente alto, pari a 31 nel 2012. Ebbene: il *South Africa Medical Research Council* nel 1999 e nel 2009 condusse un'identica ricerca sugli omicidi con vittime femminili riscontrando fortunatamente un importante decremento generale, pari quasi al 50% (da un tasso di 24,7 a uno di 12,9). Anche il tasso di donne uccise dal partner scese significativamente, ma in misura decisamente minore poiché si passò da un tasso di 8,8 a uno di 5,6 con un decremento limitato al 36%. Cfr. N. ABRAHAMS ET ALII, *Every eight hours: intimate femicide in South Africa 10 years later!*, in *South African Medical Research Council Research Brief*, August, 2012 (<http://www.mrc.ac.za/policybriefs/everyeighthours.pdf>).

<sup>15</sup> Si è trattato per lo più di Paesi europei.

### 5. *Asserzioni mediatiche e dati: conferme e smentite*

Alla luce di quanto detto sinora è già possibile confermare o smentire alcune asserzioni diffuse dai media rispetto al fenomeno della violenza assassina contro le donne.

A livello globale non è vero che il numero di donne uccise stia crescendo.

È altrettanto vero, però, che esso non sta diminuendo, a differenza del numero di uomini uccisi, sicché è corretto dire che le donne non stanno beneficiando della diminuzione dei tassi di violenza a livello globale<sup>16</sup>.

Due terzi delle vittime di omicidio in contesto familiare sono donne e non vi sono differenze significative, rispetto a questa percentuale, tra un Paese e l'altro. Inoltre, in virtù dei livelli di violenza in diminuzione in ambito pubblico, corrisponde al vero «with bitter irony, women run

---

<sup>16</sup> In India, sebbene gli omicidi siano calati del 31% nel periodo 1995-2009, portando il tasso complessivo a un livello inferiore al valore 3,0, il tasso delle morti dovute a dote nello stesso periodo è aumentato del 40%. Malgrado la proibizione dei pagamenti di dote matrimoniale sia vietata sin dal 1961, in India è ancora una pratica comune. Ufficialmente, nel 2009, le «morti per dote» sarebbero state più di 1200 quindi circa il 15% del totale delle donne uccise. Tuttavia, questo calcolo comprende solo i fascicoli penali relativi alla sez. 304B del codice penale indiano in base al quale «Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called “dowry death”, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death» (cfr. [http://devgan.in/indian\\_penal\\_code/](http://devgan.in/indian_penal_code/)). Tuttavia, in base al calcolo della forze dell'ordine, il numero delle morti connesse a questioni di dote ammonterebbe a più di 9500 su un totale di 17000 donne uccise in India in quell'anno. È possibile che il numero sia in crescita per la maggiore solerzia e precisione della polizia e della magistratura nella contabilizzazione del fenomeno rispetto al passato, anche se permane certamente una cifra oscura assai grande. Infatti, sovente le morti dovute a dote (riconducibili a richieste di pagamento rivolte alla famiglia della moglie da parte di quella del marito, che, in caso di mancato pagamento, sottopone la donna a forme di violenza via via più intense che possono arrivare a provocarne la morte) sono considerate incidenti stradali o domestici. UNODC, *2011 Estudio global*, cit., 61.



the highest risk of being killed by those who are expected to care for even protect them»<sup>17</sup>.

Solo nel 30% dei casi l'autore dell'omicidio di una donna era una persona a lei sconosciuta.

L'omicidio del partner in 4 casi su 5 vede un uomo come autore e una donna come vittima.

## 6. Metodologie comuni di ricerca: necessità e carenze

Tutto qui. Guardando al fenomeno della violenza assassina contro le donne dal punto di vista globale non vi sono altre cifre disponibili.

Vanno perciò tenuti in scarsa considerazione messaggi allarmisti specie se si azzardano improvvide comparazioni planetarie<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> UNODC, *Global study*, cit., 49.

<sup>18</sup> Purtroppo queste considerazioni, prive di fondamento o comunque assolutamente indimostrate, abbondano sulle bocche dei politici italiani, a prescindere dal loro colore politico, ogni qual volta si parli di violenza contro le donne. Ne è un buon esempio il contenuto delle mozioni presentate alla Camera dei Deputati nella seduta del 3 giugno 2013, nel contesto della discussione della ratifica della Convenzione di Istanbul (<http://www.camera.it/leg17/187?slAnnoMese=201306>).

Si legge: «la violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte per le donne tra i 16 anni e i 44 anni in tutta Europa e nel mondo e, in Italia, più che altrove» (Mozione PD). Difficile da credere, visto che per l'Istat le principali cause di morte nelle donne tra i 25 e i 44 anni nel 2012 sono state: tumore al seno (526 casi), suicidio (201), incidenti d'auto (181) (cfr. ISTAT, *Le principali cause di morte in Italia nel 2012*, Roma, 2014, 7; <http://www.istat.it/it/archivio/140871>).

Nella mozione di Scelta civica: «rappresentano cifre da brivido quelle del femminicidio in Italia (il Paese è ai primi posti nel mondo, calcolando che viene uccisa una donna ogni tre giorni)». La fonte in base al quale l'Italia si troverebbe in una situazione peggiore della maggior parte dei Paesi del mondo non è citata.

Nella loro mozione diversi esponenti di Forza Italia scrivono: «se si esamina il fenomeno nel nostro Paese, il quadro è comunque allarmante: dal 2005 al 2012 sono stati 903 i casi di donne uccise da uomini. Nel 2012, in Italia sono state uccise più di 120 donne, una ogni due giorni». Nella foga di enfatizzare la drammaticità della situazione, questi parlamentari (compresa una ex ministra alle pari opportunità) non si sono accorti che 365:120 dà come risultato 3 e non 2 (intesi come giorni tra un omicidio e l'altro).

Secondo diversi deputati del Movimento 5 stelle: «si è passati da un omicidio ogni tre giorni registrato nel 2011 a uno ogni due giorni» (senza fonte) e l'Italia è, tra i paesi

Lo stesso studio UNODC esplicitamente dichiara che su scala mondiale i dati di buona qualità relativi alla violenza estrema contro le donne sono limitati ed i modelli utilizzati non sono necessariamente validi in tutti i contesti. Per esempio, in periodi immediatamente successivi a un conflitto armato i rischi per l'integrità fisica femminile fuori dallo spazio domestico crescono molto di più. Solo aumentando numero e qualità dei dati è possibile comprendere più a fondo la violenza contro le donne in tutte le sue forme<sup>19</sup>.

Anche gli studi più ampi, promossi da organizzazioni internazionali, come quello di Garita Vilchez<sup>20</sup>, sono assai deficitari nella quantificazione del fenomeno.

Così, seppur credibile, va presa con beneficio d'inventario la triste classifica dei Paesi con il maggior tasso di femminicidi (2004-2009) proposta da quest'Autrice: El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sud Africa e Russia.

In questo breve elenco troviamo la conferma che il fenomeno della violenza contro le donne è davvero 'globale' e 'interculturale', anche se sarebbe il caso di dire: 'a-culturale'.

Anche nei prossimi anni, purtroppo, è difficile immaginare che compaiano statistiche specifiche di buona qualità su scala planetaria. Fino al momento in cui non si raggiungerà un consenso giuridico inter-

---

europei, agli ultimi posti per contrasto al fenomeno della violenza di genere (in base a quale classifica? Stilata da chi?).

Per finire con la Lega Nord, i cui deputati hanno sottolineato: «l'entità drammaticamente allarmante del fenomeno del femminicidio» e affermato che: «nel nostro Paese, se da un lato negli ultimi 10 anni il numero complessivo degli omicidi è diminuito, il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato in maniera allarmante». I dati ufficiali che ho riportato finora dimostrano che la prima parte della frase è vera, mentre la seconda è falsa, poiché il numero delle donne uccise è rimasto costante.

<sup>19</sup> UNODC, *2011 Estudio global*, cit., 58.

<sup>20</sup> Promosso e finanziato nell'ambito della campagna del Segretariato Generale delle Nazioni Unite «ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres», questo ampio studio offre un valido panorama delle legislazioni americane sul tema, ma quanto alle cifre si limita, in apertura, a poche tabelle, le fonti delle quali, peraltro, non sono richiamate. Cfr. A.I. GARITA VILCHEZ, *La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe*, Ciudad de Panamá, 2013, 15.

nazionale sulla definizione di «femminicidio» – sul quale mi concentrerò nei prossimi due paragrafi – continuerà a mancare il presupposto principale all’elaborazione di indagini che possano considerarsi valide: come è possibile elaborare classifiche se non si sa che cosa contare?

D’altra parte, l’esigenza di una misurazione che possa definirsi davvero scientifica, seppur ribadita anche da importanti esponenti di organizzazioni internazionali<sup>21</sup>, pare non figurare tra le priorità. Queste, infatti, vanno nella direzione di predisporre strumenti con una dimensione ricognitiva del fenomeno piuttosto limitata, ma con una spendibilità

---

<sup>21</sup> Per esempio si veda il rapporto per il Consiglio per i Diritti Umani dell’Onu del 23 maggio 2012: R. MANJOO, *Homicidios de mujeres relacionados con el género. - Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias*, 2012 (<http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx>) del quale riporto tre punti assai importanti estrapolati dalle conclusioni e raccomandazioni:

«105. Las deficiencias de los sistemas de información y la mala calidad de los datos constituyen grandes obstáculos para investigar los femicidios, formular estrategias útiles de prevención y propiciar mejores políticas. Los marcos, las definiciones y las clasificaciones diferentes que se emplean para conceptualizar el femicidio suelen complicar la reunión de datos de distintas fuentes y pueden hacer que la documentación no sea comparable entre comunidades o entre regiones. Los estudios sobre el particular se han realizado primordialmente con datos tomados de bases de datos sobre homicidios. La información que reúnen fuentes estatales u oficiales con frecuencia no está armonizada ni coordinada. Suele haber incongruencias con los datos que recopilan los distintos servicios, como falta de compatibilidad en las categorías que se utilizan para documentar las circunstancias que rodean al crimen, la relación entre la víctima y el autor y la violencia preexistente. Para establecer una base de datos eficaz hay que mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos.

106. Al utilizarse categorías inexactas para clasificar los homicidios, como “otros”, se identifican mal los femicidios, y no queda constancia de ellos o ella no es suficiente, en particular cuando no tienen lugar en un contexto de familia. Otra práctica habitual es el empleo de categorías estereotípicas y que pueden entrañar prejuicios, como “crimen pasional” o “amante”.

107. La Comisión de Estadísticas, en atención a una solicitud de la Asamblea General [*si veda la Risoluzione dell’Assemblea Generale 61/143*] aprobó en febrero de 2009 una serie de indicadores que pueden documentar la prevalencia de la violencia contra la mujer. Los indicadores propuestos incluyen el grado de violencia, la frecuencia, la relación con el autor, la edad de la víctima y los registros de casos de homicidio. Según la información reunida hasta la fecha, ningún país tiene la información necesaria para calcular y establecer los indicadores propuestos».

pratica più immediata, tendente ad offrire alle vittime assistenza e risposte concrete assicurando i responsabili alle autorità giudiziarie<sup>22</sup>.

Si tratta di una scelta comprensibile, che privilegia le necessità della vittima come persona, ma che dovrebbe essere promossa assieme e non a scapito dell'elaborazione di strumenti di conoscenza indispensabili, nel medio periodo, per adottare politiche efficaci di contrasto alla violenza assassina contro le donne. Tanto più che, senza numeri 'veri', lo spazio del dibattito pubblico sarà sempre dominato da demagoghi, populisti o, peggio ancora, negazionisti.

### 7. È possibile contare i femminicidi? L'esperienza cilena

Passando dal livello planetario a quello nazionale la triste attività di monitoraggio numerico del femminicidio è oggettivamente più semplice, venendo meno un livello di coordinamento.

Ad oggi, tuttavia, anche all'interno di un singolo Paese risulta difficile reperire statistiche scientificamente affidabili.

A titolo di esempio proponiamo l'esperienza di due Paesi: il Cile, dove dal 2010 esiste una fattispecie penale specifica di *femicidio*, e la Spagna, che, pur non possedendo nel suo ordinamento una norma *ad*

---

<sup>22</sup> Un ottimo frutto di questi sforzi è: AA.Vv., *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminiicidio)*, Ciudad de Panamá, 2014 (pubblicato in lingua inglese nel 2015). Questa pubblicazione è stata elaborata dell'Ufficio Regionale per l'America Centrale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHCHR) con il sostegno dell'Ufficio Regionale per le Americhe e i Caraibi dell'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN Women) nel quadro della già citata campagna del Segretario Generale delle Nazioni Unite ÚNETE. Altrettanto utile e importante anche la pubblicazione: AA.Vv., *The Commitment of the States: Plans and policies to eradicate violence against women in Latin America and the Caribbean*, Ciudad de Panamá, 2015, sempre curata da UN Women. Si veda altresì, come esempio di concretizzazione in un contesto nazionale di questi protocolli di indagine: I. SEPÚLVEDA SÁNCHEZ, M. SOVINO MELÉNDEZ, *Violencia de género e investigación penal: deberes y desafíos para el Ministerio Público*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2017, LXIX, abril, 125-171.

*hoc*, tra i Paesi europei vanta una delle più significative esperienze di contrasto al fenomeno della violenza contro le donne.

Nel Paese sudamericano, proprio grazie alla presenza di una fattispecie di reato, dovrebbe essere relativamente agevole avere delle informazioni precise, quantomeno rispetto all'applicazione della nuova disposizione. Purtroppo non è così.

I canali di informazione afferenti all'amministrazione della giustizia non forniscono dati utilizzabili. Grazie al *Poder Judicial* è possibile conoscere il numero di procedimenti avviati rispetto a una data fattispecie di reato in ogni singolo tribunale mese per mese. Tuttavia, i dati non sono disponibili in forma aggregata e inoltre nulla si dice quanto al destino dei fascicoli<sup>23</sup>.

Le forze dell'ordine, tanto la *Policia de Investigación (PDI)* come i *Carabineros*, pubblicano statistiche riguardanti le rispettive attività dalle quali si può conoscere il numero di persone arrestate per ogni delitto, ma gli uni non prendono in considerazione i dati degli altri e i femminicidi sono conteggiati nella categoria omicidi (siano essi semplici, aggravati o *parricidios*)<sup>24</sup>.

Un vero e proprio conteggio dei 'femminicidi' viene effettuato dal gennaio del 2008 da SERNAM (*Servicio Nacional de la Mujer*) sulla propria pagina web<sup>25</sup>. Ad ogni evento mortale violento che coinvolga una donna, a meno che non si tratti palesemente di un incidente, SERNAM attribuisce un numero progressivo ed aggiunge alcune righe con nomi ed età delle persone coinvolte, una semplice descrizione 'giornalistica' della morte e, ove possibile, alcune informazioni sull'autore o

---

<sup>23</sup> È possibile sapere, in sostanza, che nel mese di marzo 2016, presso il II *Tribunal de Juicio Oral en lo Penal* di Santiago è iniziato un processo per femminicidio, ma nullo altro. Per conoscere il numero complessivo rispetto a un anno bisognerebbe chiedere al motore di ricerca il dato per ciascun mese in ognuno dei quaranta e più tribunali competenti per materia sparsi nel Paese. Cfr. <http://www.pjud.cl/cuadro-resumen-estadisticas-anuales-del-poder-judicial-ano-2007-a-2015>.

<sup>24</sup> Cfr. per quanto concerne la PDI: <http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/police/C3%ADa-de-investigaciones>; per i Carabineros: [www.carabineros.cl](http://www.carabineros.cl).

<sup>25</sup> <http://www.minmujeryeg.cl/sernameg/programas/violencia-contra-las-mujeres/feminicidios/>. Elevato al rango di Ministero autonomo (*Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género*) nei primi mesi del 2016, il SERNAM fin dal 1990 operava nell'alveo del Ministero delle Politiche Sociali.

presunto tale: l'età, la relazione con la vittima, la sua decisione di consegnarsi alle autorità o di fuggire, il suo eventuale suicidio.

Nella tabella qui di seguito ho riprodotto i dati pubblicati sul sito e ribadisco che lo stesso SERNAM non indica le proprie fonti relative a ciascun caso potendosi supporre che vengano incrociate le informazioni rilanciate dai mass media con dati provenienti da organismi governativi e non<sup>26</sup>. Si tenga presente che il Cile ha una popolazione di 17 milioni di abitanti.

Tabella 1: Numero di *femicidios* in Cile secondo SERNAM

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Fem</i>	59	55	49	40	34	40	40	45	34

Fonte: elaborazione propria su dati SERNAM

Questi, invece, sono i dati pubblicati in un articolo di Rodríguez Manríquez<sup>27</sup> (M) e quelli presenti sul sito del coordinamento femminista della *Red chilena contra la violencia hacia las mujeres* (R), molto nota e attiva nel Paese<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Si tratta delle stesse modalità utilizzate per le proprie ricerche da Roberto Rodríguez Manríquez, assistente sociale dell'unità specializzata in responsabilità penale degli adolescenti e reati di violenza intrafamiliare (fiscalía nacional - ministerio público), autore dello studio: R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Análisis estadístico descriptivo de los femicidios ocurridos durante el año 2007*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2008, XXXV, julio, 336. Nel 2011 L'Autore ripete lo stesso studio offrendo molti dati relativi agli anni precedenti. Per il conteggio, tuttavia, non si fa riferimento alla legge del 2010 che ha introdotto il reato in Cile, bensì, senza ulteriori specificazioni, al «homicidio en contra de mujer por el hecho de ser mujer». Sono incluse così nella statistica, per stessa ammissione di Rodríguez, morti di donne uccise da sconosciuti. La loro inclusione non ci sembra corretta poiché, se davvero gli autori non sono stati identificati, non è possibile conoscere il loro sesso e nemmeno se realmente la vittima morì «por el hecho de ser mujer». R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Informe sobre femicidio en Chile. Estadísticas relevantes 2011 y datos comparativos*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2012, L, marzo, 239.

<sup>27</sup> R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Informe...*, cit., 240. Il numero dopo la barra trasversale (/) corrisponde a quante morti, rispetto al totale, avvennero fuori dalla coppia.

<sup>28</sup> Per parte sua la *Red chilena contra la violencia hacia las mujeres* contesta l'opzione restrittiva della legge che ha introdotto in Cile la fattispecie di *femicidio*. Perciò, la *Red* include nel proprio conteggio anche le uccisioni di donne che avvengono in con-

Tabella 2: Numero di *femicidios* in Cile secondo fonti di conteggio non istituzionali

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	fonte
Fem	63/13	64/15	56/4	57/9	41/1						M
Fem				65	50	48	59	58	58	52	R

Fonte: elaborazione propria su dati di Rodríguez Manríquez (M) e Red chilena contra la violencia hacia las mujeres (R)

Purtroppo, non solo i numeri sono diversi, ma l'introduzione della fattispecie penale, finora, non è stata per SERNAM motivo sufficiente per modificare il proprio criterio di conteggio.

Come avremo modo di osservare nel prossimo capitolo, la scelta si deve certamente al fatto che la fattispecie introdotta in Cile è particolarmente restrittiva. Se SERNAM adeguasse i suoi calcoli alla fattispecie codicistica, ignorando una fetta consistente del fenomeno della violenza assassina contro le donne, finirebbe per tradire i propri obiettivi istituzionali che – e non è strano – sono diversi da quelli del ministero della giustizia<sup>29</sup>.

L'introduzione di una norma penale è, forse, uno strumento indispensabile per ottenere dei dati di buona qualità, come ha sottolineato la migliore dottrina<sup>30</sup>. L'esperienza cilena, finora, mostra però che questo

---

testi estranei alle relazioni familiari, ma dipendono dalle stesse cause: misoginia, oppressione, sottomissione, disprezzo per la vita della donna, controllo della sua sessualità e della sua capacità riproduttiva (p.e. l'uccisione di una prostituta da parte del cliente) <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/registro-de-femicidios/>.

<sup>29</sup> È pur vero che dal 2016 a questa parte, in apertura della lista delle donne uccise si trova la seguente indicazione: «Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de que en nuestras sociedades todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Las penas para quienes cometen femicidio en Chile van desde los quince años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua». Tuttavia, l'elenco proposto continua a non rispondere pienamente ai dettami della legge.

<sup>30</sup> Lo ha fatto presente, già alcuni anni fa: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *¿Tipificar el femicidio?*, in *Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile*, 2008, 216: «[...] al existir una disposición 'especial' se simplifica la generación de información estadística desagregada, junto con facilitarse el seguimiento de la acción del aparato de justicia y de la jurisprudencia frente a esta forma de violencia contra las mujeres».

può non bastare; se è tutta la violenza assassina contro le donne che si vuole osservare, contrastare e sanzionare, la normativa di contrasto la deve abbracciare completamente. La ‘confusione numerica’ attuale finisce per togliere legittimità agli importanti sforzi istituzionali che indubbiamente il Paese latinoamericano sta esprimendo per promuovere la parità di genere<sup>31</sup>.

### 8. L'esperienza spagnola

In Spagna la situazione è diametralmente opposta. Pur in assenza di una fattispecie di reato, tanto istituzioni pubbliche come enti della società civile sono impegnate da almeno tre lustri nella raccolta di una gran mole di dati.

Per quanto concerne il settore pubblico ben tre istituzioni raccolgono e pubblicano delle statistiche.

L'opera più ampia e ‘certosina’ è realizzata dalla *Delegación del Gobierno para la violencia de género* afferente al *Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad*, che da marzo 2012 pubblica un ampio *boletín estadístico*<sup>32</sup>.

Quest'istituzione non si limita ad offrire un conteggio delle vittime, ma a quest'informazione aggiunge dati sull'eventuale previa denuncia, sulle misure cautelari applicate, sulle caratteristiche della vittima e dell'aggressore e sull'ambito geografico, anche relative a condotte sì violente, ma non mortali.

In base a questo conteggio le donne uccise in contesto di violenza di genere in Spagna sarebbero (su una popolazione di 47 milioni di abitanti):

---

<sup>31</sup> Pur nell'incertezza statistica segnalata si può fortunatamente ipotizzare, guardando le tabelle, che nel periodo considerato i femminicidi in Cile non siano aumentati.

<sup>32</sup> <http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm>.



Tabella 3: *víctimas mortales de violencia de género* in Spagna secondo il MSSSI

Anno	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16
Fem	71	72	57	69	71	76	56	73	62	52	54	55	60	44

Fonte: Elaborazione propria su dati MSSSI

Per individuare tra le donne uccise le «*víctimas mortales de violencia de género*» (dacché le istituzioni spagnole evitano di utilizzare esplicitamente la parola *femicidio*) la *Delegación* rinvia all'art. 1 della *Ley Orgánica 1/2004*, «sulle misure di protezione integrale contro la violenza di genere» e alla definizione in esso contenuta di detta forma di violenza<sup>33</sup>.

Si tratta di una definizione abbastanza precisa ma piuttosto restrittiva, poiché abbraccia solo i casi in cui autore dell'aggressione assassina sia (o sia stato in passato) il coniuge o il fidanzato («colui che è stato legato alla vittima da relazioni di affetto simili al matrimonio anche senza convivenza»).

La scelta della *Delegación* ha l'indubbio vantaggio di appoggiarsi su una base legale, che le conferisce per ciò solo un buon grado di legittimità e di stabilità nel tempo. Tuttavia, va precisato, non si tratta di una

---

<sup>33</sup> «Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad».

La letteratura su questa importantissima legge è pressoché sconfinata. Per un inquadramento generale: M.D. CERVILLA GARZÓN, F. FUENTES RODRÍGUEZ (a cura di), *Mujer, Violencia y Derecho*, Cadice, 2006; J. MUERZA ESPARZA (a cura di), *Comentario a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género*, Cizur Menor (Navarra), 2005. Sull'art. 1 in particolare: M. ACALE SÁNCHEZ, *El artículo primero de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género*, in P. FARALDO CABANA (a cura di), *Política criminal y reformas penales*, Valencia, 2007, 55.

base anche ‘giuridicizzata’, poiché le morti non sono conteggiate al termine di un processo penale e dei molti dati pubblicati proprio quello delle morti è frutto di una elaborazione della stessa *Delegación*<sup>34</sup>.

Non sorprende, perciò, che altri enti – con altri criteri – raccolgano dati sui femminicidi che restituiscono esiti diversi. Mi riferisco in particolare al *Consejo General del Poder Judicial*<sup>35</sup> e alla *Fiscalía Nacional*<sup>36</sup>. Secondo quest’ultima, in particolare le donne morte a causa di violenza di genere sarebbero:

Tabella 4: Femminicidi in Spagna seconda la *Fiscalía Nacional*

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fem	75	74	59	74	68	52	55	58	62

Fonte: Elaborazione propria su dati della *Fiscalía Nacional*

Ai fini di un’indagine giuridica come questa è interessante anche il fatto che la *Fiscalía* dia conto anche delle sentenze per delitti contro la vita, consumati e tentati, che nel 2015 ammontarono a 77, 71 delle quali di condanna.

<sup>34</sup> Con rigore e trasparenza tutti i *boletines* si chiudono con l’indicazione delle fonti dei dati pubblicati. Cfr. <http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/home.htm>.

<sup>35</sup> Organo con funzioni in parte sovrapponibili al CSM italiano ha un ruolo di coordinamento all’interno del *Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género*, istituzione di secondo livello, creata nel 2002 che con regolarità pubblica *informes* e altri dati statistici relativi all’attività di contrasto alla violenza contro le donne. Cfr. [www.poderjudicial.es](http://www.poderjudicial.es) e [http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia\\_domestica\\_y\\_de\\_genero/El\\_Observatorio\\_contra\\_la\\_violencia\\_domestica\\_y\\_de\\_genero](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/El_Observatorio_contra_la_violencia_domestica_y_de_genero) (pagine istituzionali). Il rapporto sui dati 2016 al quale farò riferimento è disponibile al seguente link: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/>.

<sup>36</sup> In Spagna è stata istituita una procura specializzata: la *Fiscalía contra la violencia sobre la mujer* (art. 70 L.O. 1/2004). All’interno della Relazione annuale della Procura generale dello Stato, anche questa *Fiscalía* specializzata cura un capitolo contenente i dati sulle morti assieme a molti altri, in particolare relativi all’attività della procura stessa e dei tribunali, anch’essi specializzati (*Juzgados de Violencia sobre la Mujer*; art. 43 ss. L.O. 1/2004). Cfr. [www.fiscal.es](http://www.fiscal.es) (pagina istituzionale). I dati che riporterò sono contenuti nella *Memoria 2016* e fotografano la situazione al 31.12.2015 disponibile al link: <http://observatorioviolencia.org/estadisticas/>.

Per parte sua, l'Osservatorio del *Consejo General del Poder Judicial* riferisce il dato relativo ai procedimenti avviati per gli stessi reati, che nel 2015 sarebbero stati 77, corrispondenti allo 0,1% degli oltre 150.000 reati riguardanti la violenza contro le donne per i quali è stato aperto un fascicolo.

La contabilizzazione dell'entità del fenomeno a partire dai procedimenti giudiziari, per quanto importante, va trattata con cautela ancora maggiore dei dati raccolti da altre fonti. L'omicidio è un reato contraddistinto da una cifra oscura piuttosto bassa (o comunque inferiore ad alla maggior parte degli altri reati), tuttavia, prescindendo dal fatto che un procedimento per omicidio è solitamente avviato soltanto quando viene trovato un cadavere (evento che può avvenire anche molto tempo dopo la morte), nelle uccisioni in contesti di violenza di genere è significativa la presenza dei femminicidi-suicidi. In una percentuale che si aggira attorno al 30% dei casi<sup>37</sup>, l'autore di femminicidio entro poche ore o pochi giorni si uccide, sicché il procedimento penale eventualmente aperto nei suoi confronti è immediatamente chiuso.

Tornando ai dati sulle donne uccise e constatando purtroppo le discrepanze evidenti tra le tabelle, lascia perplessi la lettura della nota accompagnatoria dei dati della Delegación che afferma che «al fine di uniformare i criteri ed evitare la contabilizzazione di dati secondo differenti parametri, mantiene una stretta collaborazione con la *Fiscalía* ed il *Nacional Consejo General del Poder Judicial*»<sup>38</sup>.

Anche numerose entità non governative attive nell'ambito del contrasto alla violenza contro le donne in Spagna mantengono un conteggio delle vittime. A solo titolo di esempio citiamo l'associazione *Otro tiempo* che gestisce la pagina web: [www.feminicidio.net](http://www.feminicidio.net). In base a que-

---

<sup>37</sup> Lo segnala la miglior dottrina in materia: J.G. FERNÁNDEZ TERUELO, *Feminicidios de género: evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la incidencia del tratamiento mediático*, in *Revista española de investigación criminológica*, 9, 2011, 9-15. Anche questo dato è decisamente 'a-culturale', poiché valori simili si ritrovano anche in R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Informe...*, cit., 245.

<sup>38</sup> Il problema è noto tra gli specialisti, anche se forse non adeguatamente considerato nelle sue ripercussioni, secondo: C. ALONSO SALGADO, C. TORRADO TARRÍO, *Acerca de las cifras de la violencia de género en España: Historia de un despropósito con solución*, in R. CASTILLEJO MANZANARES (a cura di), *Violencia de género y Justicia*, Santiago de Compostela, 2013, 16.

sta associazione le vittime di femminicidio<sup>39</sup> negli ultimi sette anni in Spagna sarebbero le seguenti:

Tabella 5: Femminicidi in Spagna secondo l'associazione *Otro Tiempo*

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fem	126	115	110	114	104	112	105

Fonte: Elaborazione propria su dati pubblicati alla pagina: [www.feminicidio.net](http://www.feminicidio.net)

Quali cifre sono quelle corrette?

Scostamenti tanto evidenti tra un conteggio e l'altro su ordini di grandezza di questo tipo permettono di escludere degli errori di calcolo. Le ragioni della differenza sono altrove.

Esse radicano certamente nei differenti punti di vista assunti nella definizione del fenomeno. Non vi sono errori nel computo delle donne uccise: nessuna delle 126 donne uccise secondo [feminicidio.net](http://www.feminicidio.net) nel 2010 è viva, né tantomeno è morta di morte naturale o per qualche malattia o è stata conteggiata due volte. Tuttavia, parte di quello che per [feminicidio.net](http://www.feminicidio.net) era femminicidio non era violenza di genere secondo il Ministero della Sanità.

Questo cruciale problema è l'oggetto di analisi dei prossimi due capitoli.

## 9. La situazione italiana

La chiusura del primo capitolo corrisponde alla presentazione dei pochissimi dati disponibili relativamente al nostro Paese.

La migliore e più aggiornata analisi relativa alla violenza contro le donne è il rapporto «La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia» commissionato all'Istat dal Dipartimento per le Pari Opportunità

---

<sup>39</sup> L'interessante e documentato sistema di conteggio e di suddivisione delle diverse tipologie di femminicidio, oltre che sul sito internet, è presentato con dettaglio in: G. ATENCIO, *¿Por qué documentar el feminicidio desde la sociedad civil?*, in ID. (a cura di), *Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres*, Madrid, 2015, 215-238.

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2012<sup>40</sup>. Per realizzarlo, nel secondo semestre 2014 sono state realizzate quasi 25000 interviste (tasso di rifiuto del 16% è in linea con quello di altre indagini simili) e la pubblicazione del rapporto è del giugno 2015. Esso costituisce la seconda edizione del noto rapporto Istat del 2006 spesso citato dalle migliori indagini sul tema.

Purtroppo, malgrado l'obiettivo dichiarato nella convenzione tra l'Istituto e il Dipartimento fosse la realizzazione di una

indagine *ad hoc* [...] [diretta alla] conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti e delle conseguenze per la vittima<sup>41</sup>,

nulla si dice della violenza assassina.

Si tratta di una carenza grave. Non si può indagare un fenomeno come il femminicidio attraverso interviste alle vittime, si capisce, ma se le interviste sono lo strumento scelto (giustamente) per indagare le forme di violenza diverse da quella assassina, la preferenza per questa opzione non è motivo sufficiente per escludere dall'indagine una parte dell'oggetto dello studio tanto rilevante, se non dal punto di vista quantitativo certamente dal punto di vista qualitativo.

In Italia, pertanto, non ci sono dati ufficiali sul femminicidio.

A livello istituzionale il Ministero dell'Interno tramite la Polizia di Stato ha recentemente pubblicato alcuni dati nell'ambito del progetto «Camper. Questo non è amore». Così, gli omicidi commessi in un non meglio specificato «ambito familiare/affettivo», reati solo in parte sovrapponibili al femminicidio, sarebbero stati 178 nel 2013, 190 nel 2014 e 171 nel 2015<sup>42</sup>. Nulla si dice, però, del sesso delle vittime e della modalità di conteggio.

---

<sup>40</sup> Tanto il rapporto quanto la fondamentale nota metodologica sono disponibili sul sito dell'Istituto alla pagina: <http://www.istat.it/it/archivio/161716>.

<sup>41</sup> ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Nota metodologica*, 2015, 1.

<sup>42</sup> <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/slide-sul-progetto-camper-contro-violenza-genere>. Fonte: Dipartimento pubblica sicurezza, 1 luglio 2016.

In occasione dell'8 marzo 2015 lo stesso Ministero ha pubblicato la seguente tabella intitolata «omicidi volontari consumati in Italia»<sup>43</sup>:

Tabella 6: Omicidi volontari consumati in Italia dal 4 marzo 2012 al 3 marzo 2015

	4.3.12/3.3.13	4.3.13/3.3.14	Var. %	4.3.14/3.3.15	Var. %
Omicidi commessi	526	505	-4	427	-15,5
...di cui con vittime di sesso femminile	156	177	13,5	137	-22,6
...di cui in ambito familiare	172	177	2,9	163	-7,9
...di cui con vittime di sesso femminile	107	122	14	102	-16,4

Fonte: Ministero dell'Interno

Infine, sempre per quanto riguarda il Ministero dell'Interno, sono state pubblicate le *slides* con la relazione sull'attività annuale dell'istituzione, purtroppo con un diverso e autonomo periodo di riferimento (dal 1° di agosto 2014 al 31 luglio 2015)<sup>44</sup>. All'interno di un totale di 449 omicidi di diversa matrice commessi in Italia quelli riconducibili a una non meglio precisata «violenza di genere» sarebbero:

Tabella 7: Omicidi in contesti di violenza di genere dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015

Omicidi volontari	181	% di donne 61,9
Commessi dal partner	86	% di donne 83,7
Commessi dall'ex partner	12	% di donne 100
Commessi da altro familiare	73	% di donne 38,4
Altro	10	% di donne 0

Fonte: Ministero dell'Interno

<sup>43</sup> <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-dati-stalking-e-violenze-genere>. Per quale motivo la data di riferimento sia il 4 marzo di ogni anno piuttosto che il primo gennaio non è indicata (e certo non aiuta nella comparazione delle statistiche).

<sup>44</sup> La fonte dei dati è quella già indicata supra nt. 7.

A questo punto non è fuori luogo la citazione di Mao: «Grande è la confusione sotto il cielo». La seconda parte dell'aforisma («perciò la situazione è favorevole») si adatta forse alla situazione spagnola, connotata da grande fermento e una tensione positiva, anche se ancora troppo caotica e scoordinata, verso un importante obiettivo politico, com'è la riduzione della violenza contro le donne. Lo stesso non si può dire per l'Italia, dove i pochi dati raccolti sembrano trovar senso solo per riempire qualche articolo di giornale (sempre in senso allarmistico).

Non scorgo, in queste poche ricerche realizzate da articolazioni dello Stato italiano, alcun indirizzo politico-criminale. D'altra parte, come mostrerò nelle prossime pagine, la sovrapposizione dei concetti di omicidio familiare, di omicidio «affettivo»<sup>45</sup> e di omicidio in contesto di violenza di genere<sup>46</sup> proprio delle nostre istituzioni denota un livello di consapevolezza del fenomeno della violenza contro le donne decisamente arretrato rispetto alle conoscenze che si vanno consolidando in altri Paesi.

Per quanto riguarda le ricerche promosse da realtà non istituzionali in Italia le fonti più spesso citate sono due. L'«Indagine sui femminicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale» della onlus «Casa delle donne per non subire violenza» di Bologna<sup>47</sup> è quella che,

---

<sup>45</sup> Termine che ho tratto dalle *slides* citate supra nt. 42. La parola abitualmente utilizzate nelle cronache giornalistiche fino a qualche anno fa era «passionale», ma probabilmente il suo utilizzo non è stato ritenuto al passo con i tempi e l'aggettivo è stato sostituito con «affettivo», anche se, a voler ignorare la sottile ipocrisia del concetto di «omicidio affettivo», «omicidio» e «affetto» sono evidentemente due concetti antitetici. «Passionale» in abbinamento a «omicidio» oggi può definirsi senz'altro scorretto, ma certo non ipocrita, poiché l'espressione verbale si basava sull'idea, un tempo dominante e socialmente accettata, che vi fossero omicidi (come il delitto d'onore) mossi da istinti e passioni profonde dell'individuo (naturalmente maschio).

<sup>46</sup> Il numero 181 degli omicidi volontari in contesti di «violenza di genere» tratto dalle *slides* del Ministero dell'interno per il periodo agosto 2014-luglio 2015, sembra corrispondere a quello indicato per gli omicidi in «ambito familiare/affettivo» nel progetto Camper.

<sup>47</sup> S. BORTOLATO, E. DANNA, C. FABIANI ET ALII, *Indagine sui femminicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale - Anno 2014, 2015*, 6; [www.casa.donne.it](http://www.casa.donne.it). Questo triste lavoro di rendicontazione è recentemente confluito in un sito internet separato e specificamente dedicato a questo scopo, dal quale ho tratto i numeri riportati: [www.stopfemminicidio.it](http://www.stopfemminicidio.it).

anno dopo anno, ha acquistato maggiore visibilità e riconoscimento presso l'opinione pubblica. Le cifre sono le seguenti:

Tabella 8: Femminicidi in Italia secondo la *Casa delle donne per non subire violenza*

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fem	80	103	106	116	123	126	123	123	135	114	117	111

Fonte: Casa delle donne e [www.stopfemminicidio.it](http://www.stopfemminicidio.it)

La Casa delle Donne di Bologna raccoglie i dati dalla stampa nazionale e locale e punta l'attenzione precisamente sui motivi di genere. Il criterio adottato è dunque assai più selettivo tanto di quello – appena illustrato – della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno, quanto di quello del secondo ente privato di riferimento, l'Eures<sup>48</sup>, che analizzando i femminicidi tra il 2000 e il 2012, ha riscontrato una media di 171 casi.

È importante notare come la raccolta Eures sia stata fatta in collaborazione con l'Ansa, sicché almeno in parte anche quei dati hanno una, poco rassicurante, connotazione giornalistica<sup>49</sup> prima ancora che scientifica.

Inoltre, se la base di ricerca è la medesima, v'è da pensare che non di poco conto, anche in questo caso, sia la differenza nella definizione della base di conteggio, ovvero del concetto di femminicidio utilizzato dalla Casa delle Donne e dall'Eures, visto che lo scarto tra i due dati medi sul decennio (115vs171) si approssima al 50%!

Non c'è da stupirsi, allora, se il richiamo a un maggiore impegno istituzionale nella raccolta dei dati sul femminicidio da parte di Rashida

---

<sup>48</sup> «Eures: Ricerche economiche e sociali» è una realtà privata attiva dal 1998. Cfr. EURES, *Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio*, Roma, 2012. Cfr. <http://www.eures.it/il-femminicidio-in-italia-nellultimo-decennio/>.

<sup>49</sup> Che la tecnica di conteggio su base giornalistica abbia la tendenza a sottostimare il fenomeno sono le stesse ricercatrici bolognesi ad affermarlo. D'altra parte, per una ricerca diretta anche a misurare l'impatto sull'opinione pubblica di questa piaga sociale e a valutare l'atteggiamento dei *mass media*, il riferimento alla stampa è fondamentale. S. BORTOLATO, E. DANNA, C. FABIANI ET ALII, *op. cit.*, 6 e 23.



Manjoo non si limiti al livello globale<sup>50</sup>, ma sia entrato nel report sul nostro Paese che la delegata ONU ha presentato dopo la sua visita in Italia del gennaio 2012<sup>51</sup>.

### *10. Il quadro riassuntivo*

Tenendo presenti le considerazioni sopra esposte ed i grossi limiti dei dati disponibili, mi pare comunque opportuno proporre un'immagine che riassume l'evoluzione del fenomeno studiato.


Nel grafico di seguito vengono trasferiti i dati più significativi dei tre Paesi analizzati in dettaglio (Cile, Spagna ed Italia) rapportando il numero di femminicidi al numero di donne residenti.

---

<sup>50</sup> Il rapporto globale sugli omicidi legati al genere della relatrice speciale dell'ONU per la violenza contro le donne è già stato citato supra nt. 21.

<sup>51</sup> «85. The Special Rapporteur notes limitations in efforts of Government institutions and CSOs to collect disaggregated data and statistics related to violence against women, including femicides. The 2006 ISTAT survey Violence against women inside and outside family is the most recent official source of data and its limitation includes the fact that it does not accurately reflect the actual prevalence of violence against women and does not include data on women with disabilities, women from the Sinti, Roma or other minority communities. 86. Updated disaggregated data and statistics on violence against women is crucial for designing, implementing and monitoring laws, policies and programmes. The sharing of such data among concerned bodies including relevant ministries, law enforcement bodies, the judiciary and CSOs is necessary to assess the impact of such measures». Il report sull'Italia costituisce un Addendum alla Relazione annuale che la Relatrice speciale deve presentare al Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU. Cfr. [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add2\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add2_en.pdf).

Grafico 1: Femminicidi in Italia, Spagna e Cile per mln/donne residenti



Fonte: elaborazione personale tabelle 1, 3, 8.

Anche se l'arco temporale abbracciato copre più di un decennio, è interessante notare come soltanto in un'occasione le linee si tocchino: è il caso dell'Italia con il Cile nel 2012, in cui il numero di femminicidi nel Paese sudamericano toccò il proprio minimo assoluto, mentre nella Penisola si era vicini a un picco.

Ad esclusione della discesa iniziale del dato cileno, non si osservano grandi oscillazioni e va tenuto presente che, avendo circa un quarto della popolazione del nostro Paese, la linea corrispondente al Cile è quella più sensibile alle variazioni, anche nel caso di poche unità.

Il numero di donne uccise in contesti di violenza di genere, dunque, non cambia molto da un anno all'altro all'interno di uno stesso Paese e si presenta come un dato particolarmente "viscoso" (nel senso, proprio del linguaggio della fisica, di poco incline alla deformazione). Tale caratteristica, d'altra parte, si riscontra anche in quasi tutte le analisi statistiche relative alla violenza di genere con esiti non letali.

Tuttavia, la differenza tra un Paese e l'altro è netta e percepibile, anche a voler escludere la parte iniziale dei dati relativi al Cile. Ciò significa che il femminicidio è sì un fenomeno ovunque presente, ma nel lungo periodo è tutt'altro che insensibile al contesto sociale, culturale e politico.

In esso non vi è nulla di naturale. Al contrario ci sono senz'altro molte caratteristiche "umane" sulle quali oggi è necessario e doveroso far luce.

## CAPITOLO II

### LE ORIGINI TEORICHE DEL DIBATTITO SULLA VIOLENZA ASSASSINA CONTRO LE DONNE

SOMMARIO: 1. *Introduzione*. 2. *Le tappe iniziali dell'emersione del problema. Gli anni '70 e '80*. 3. *Violenza contro le donne ed hate crimes*. 4. *Gli anni '90: il dibattito anglosassone verso una definizione di femicide*. 5. *Il "caso" di Ciudad Juárez come momento di svolta*. 6. *Il dibattito latinoamericano e il concetto di femminicidio*. 7. *Il punto di vista italiano*. 8. *Le sotto-categorie del femminicidio*.

#### 1. *Introduzione*

Se è vero, come appare all'esito del primo capitolo, che il femminicidio non è un problema nuovo, né in Italia né nel resto del mondo, e se è vero che nemmeno la sua dimensione è cambiata in modo significativo (malgrado spesso si sostenga senza fondamento il contrario), perché solo da alcuni anni il tema si è imposto al dibattito pubblico?

Rispondere a quest'interrogativo non è importante solo per offrire alcuni cenni, pittoreschi ed esotici, sulla breve storia di questa nuova fattispecie. Un approfondimento è necessario, infatti, anche per scoprire le esigenze politico-criminali che ne hanno stimolato l'origine e promosso la rapida diffusione. Ignorandole o sottovalutandole, il penalista rischia, osservando questa nuova fattispecie, di saggiare la consistenza e la funzionalità dell'istituto solo con gli asettici strumenti della dogmatica, certo indispensabili per investigare 'l'anatomia' della *Tatbestand*, ma limitati se si guarda al penale in senso globale e se si riporta il diritto alla sua essenza di prodotto sociale e di espressione di una cultura in continua trasformazione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> J.L. GUZMÁN D'ALBORA, *Elementi di filosofia giuridico penale*, ed. it. a cura di G. FORNASARI, A. MACILLO, Trento, 2015, *passim*; anche: M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano,

Solo la somma di una ricerca politico-criminale e di un'analisi dogmatica possono restituire all'interprete degli elementi idonei a una comparazione funzionale non solo alla conoscenza<sup>2</sup>, ma anche alla formulazione di risposte plausibili rispetto agli interrogativi circa la necessità e l'utilità di una eventuale introduzione in Italia di una fattispecie di femminicidio<sup>3</sup>.

Tutto ciò premesso è bene tenere presente che negli studi sulla violenza di genere la dimensione sociologica e giuridica, oltre a quella dell'attivismo politico, spesso si intersecano e si sovrappongono. Molte delle Autrici di riferimento, specie nel contesto americano, hanno una formazione accademica e un'esperienza di attivismo sociale che poi sfocia nella militanza politica, sempre a servizio dell'interesse della promozione per le donne di una vita libera dalla violenza<sup>4</sup>.

---

2011, *passim* (in particolare 173-211). Poi, tra i classici, M.E. MAYER, *Rechtsnormen und Kulturnormen*, Breslavia, 1903 e ancora di J.L. GUZMÁN DALBORA, *Cultura y delito*, Bogotá, 2010. Più in generale R. SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007. In moltissimi scritti Domenico Pulitanò affronta il tema del rapporto tra dogmatica e politica criminale, che riesce ad accostare con acume e rigore ai temi oggetto di ciascuna pubblicazione. L'ultimo esempio in ordine di tempo sono le pagine iniziali di: D. PULITANÒ, *Legittima difesa tra retorica e problemi reali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017, 1-9; anche: D. PULITANÒ, *Etica e politica del diritto penale ad 80 anni dal Codice Rocco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 486-520.

<sup>2</sup> In linea con le Tesi di Trento, manifesto culturale sulla scienza della comparazione giuridica elaborato nel 1987 da un circolo di autorevoli comparatisti (F. Castro, P. Cendon, A. Frignani, A. Gambaro, M. Guadagni, A. Guarnieri, P.G. Monateri, R. Sacco). Disponibile alla pagina: <http://www.jus.unitn.it/faculty/guida/tesi.html>.

<sup>3</sup> Sulle funzioni della comparazione nel diritto penale: A. CADOPPI, *Introduzione allo studio del diritto penale comparato*, II ed., Padova, 2004, 41-58; G. FORNASARI, *Conquiste e sfide della comparazione penalistica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, I, 265-282; R. PARIZOT, *Utilità e metodo del diritto penale comparato*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 2, 2017, in stampa.

<sup>4</sup> Due soli esempi: Catharine MacKinnon, accademica dell'università del Michigan e promotrice di numerose riforme legislative negli Stati Uniti in materia di violenza sessuale, molestie, prostituzione e pornografia, nonché *special adviser* in materia di *gender crimes* della Procura della Corte penale internazionale (2008-2012); cfr. C. MACKINNON, *Are Women Human? And other international dialogues*, Cambridge (MA), 2006. Marcela Lagarde, accademica presso l'Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e deputata federale tra il 2003 e il 2006, figura centrale nel processo che ha portato il Messico all'approvazione della *Ley General de Acceso de las Mujeres a una*

Per offrire una presentazione chiara dell'oggetto di studio, tuttavia, la storia sociale del contrasto alla violenza contro le donne e la storia giuridica del susseguirsi dei documenti internazionali che la condannano devono essere separate, anche se lette il più possibile in parallelo.

Si tratta di una storia “breve”, che non ha ancora cinquant'anni, ma fortemente condizionata dalla globalizzazione delle idee e del diritto e dalla circolazione dei modelli giuridici<sup>5</sup>.

Si tratta, in ogni caso, di una storia complessa e di difficile lettura anche per alcuni dei suoi protagonisti. Scrive, infatti, Diana Russell – colei, ricordiamo, che ha coniato il termine *femicide* – che:

In contrast to the continuing failure of efforts to get U.S. feminists to adopt the term femicide, the concept is now widely used in many Latin American countries. Sometimes referred to as feminicide in these countries, feminists in Mexico, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Chile, El Salvador, Brazil, Uruguay, Peru, Nicaragua, and Honduras have adopted one or other of these terms. Anti-femicide organizations have also been formed, eight of which have so far succeeded in getting their governments to pass laws against femicide. What accounts for the differences in the responses of U.S. and Latin American feminists to the term femicide – and the activism that it has inspired – is a total mystery to me<sup>6</sup>.

---

*Vida libre de Violencia*. Tra i suoi scritti principali: M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*, IV ed., Ciudad de México, 2005; ID., *Para mis socias de la vida: claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, los liderazgos entrañables y las negociaciones en el amor*, Madrid, 2005; ID., *Identidad de género y derechos humanos*, in AA.VV. (L. GUZMÁN STEIN, G. PACHECO OREAMUNO dir.), *Estudios Básicos de Derechos Humanos IV*, San José de Costa Rica, 1996, 85 (<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1838/5.pdf>).

<sup>5</sup> Sulla globalizzazione del diritto si rinvia al già citato R. SACCO, *op. cit.*, ma altresì e più specificatamente a: M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000, I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012, 148-267.

<sup>6</sup> D. RUSSELL, “Femicide”. *The Power of a Name*, 2011 (5 ottobre 2011), [www.dianarussell.com/femicide\\_the\\_power\\_of\\_a\\_name.html](http://www.dianarussell.com/femicide_the_power_of_a_name.html).

## 2. Le tappe iniziali dell'emersione del problema. Gli anni '70 e '80

La storia, come detto, è “breve” perché la violenza assassina contro le donne, e più in generale la violenza contro le donne, non è stata immediato oggetto di attenzione da parte del femminismo della c.d. “seconda ondata”<sup>7</sup> negli anni '60.

Nel 1971, a Londra, fu aperta la prima casa-rifugio, in cui le donne maltrattate venivano ospitate assieme ai figli senza che l'indirizzo fosse reso pubblico<sup>8</sup>. Nel corso del decennio successivo ne furono aperte centinaia tanto nel Regno Unito come negli Stati Uniti e la violenza domestica emerse lentamente come problema sociale. Ciò avvenne grazie al lavoro di divulgazione delle attiviste<sup>9</sup>, ma anche grazie alla ricerca sociale<sup>10</sup> che, all'interno delle università, negli anni '80 iniziò a privilegiare una metodologia di indagine basata proprio sulla conoscenza delle esperienze delle donne maltrattate<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Nell'evoluzione della teoria femminista si indica solitamente come “prima ondata” del femminismo, il movimento suffragista inglese e nordamericano tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, mentre con “seconda ondata” quello che vede la luce negli anni '60 e prosegue, con alterne vicende, fino ad oggi. Vi sono Autrici, tuttavia, che considerando una “prima ondata” il pensiero femminista presente nell'Illuminismo, indicano il suffragismo come la “seconda ondata” e quello successivo agli anni '60 come la “terza ondata”. Cfr. R. MESTRE, *La Caixa de Pandora. Introducció a la teoria feminista del dret*, Valencia, 2006, 18.

<sup>8</sup> Fu la *Chiswick Women's Aid*, secondo quanto riferisce: K. TIERNEY, *The Battered Women Movement and the Creation of the Wife Beating Problem*, in *Social Problems*, XXIX, 3, 1982, 208. In America Latina il primo rifugio fu la *Casa protegida Julia Burgos* a Porto Rico, aperta nel 1979 (cfr. E. GUERRERO, *Informe sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe español (1990-2000)*, Santiago de Chile, 2002, 6 disponibile alla pagina: [www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/violencia01.pdf](http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/violencia01.pdf)). In Italia bisognerà attendere gli anni '90.

<sup>9</sup> K. TIERNEY, *op. cit.*, 207.

<sup>10</sup> Secondo quanto riferiscono: J. DUNN, M. POWELL-WILLIAMS, *'Everybody makes choices': Victim advocates and the social construction of battered women's victimization and agency*, in *Violence Against Women*, 10, 2007, 979.

<sup>11</sup> B. KOHEN, *El feminismo jurídico en los países anglosajones: el debate actual*, in H. BIRGIN (a cura di), *El derecho en el género y el género en el derecho*, Buenos Aires, 2000, 75.

In Italia, il periodo successivo al '68 è, forse, l'epoca d'oro del femminismo: il divorzio e l'aborto furono protagonisti del dibattito pubblico ed entrambi disciplinati da nuove leggi, furono confermati da referendum popolari. Il tema della violenza rimase però ai margini, anche nella nostra penisola. Non è un caso che il c.d. "delitto d'onore" venga espunto dal codice penale solo nel 1981.

Né nel nostro Paese né all'estero, dunque, erano diffuse informazioni e consapevolezza sulla violenza contro le donne. Tuttavia, anche quando le prime indagini cominciarono a circolare negli ambienti più sensibili, l'attenzione pubblica non si concentrò immediatamente su di esse. Ciò si spiega, probabilmente, con il fatto che le diverse correnti (liberale, radicale, culturale, socialista, ecc.) di un movimento enorme ma eterogeneo come il femminismo degli anni '60-'70<sup>12</sup> non considerarono la violenza come un tema centrale, condividendone le chiavi di lettura, e non riuscirono perciò a proporre, nel breve periodo, le strategie per contrastarla con la stessa comunione di intenti che dimostrarono su altri temi.

Questa lenta emersione del problema oggi può stupire, perché in questo momento storico consideriamo una vita libera dalla violenza un bisogno primario dell'individuo, a differenza di altre rivendicazioni del movimento femminista che, pur importanti, a confronto possono apparire secondarie (si pensi all'eguaglianza nella retribuzione p.e.).

Tuttavia, ribadendo il fatto che le informazioni sul tema hanno cominciato a circolare solo nella seconda metà degli anni '70, vanno considerati due elementi.

Il primo è che la violenza è un problema che riguarda moltissime donne, ma fortunatamente non riguarda tutte le donne, che invece sperimentano nella loro vita molte altre discriminazioni (pensiamo ancora al contesto lavorativo). Esemplicando con un ricorso a uno dei temi principe del dibattito degli anni '60 e '70 si osservi l'aborto dall'angolo prospettico della libertà sessuale e riproduttiva. Ebbene, il numero delle donne che abortiscono è decisamente inferiore a quello delle donne che

---

<sup>12</sup> Ci limitiamo a due citazioni strettamente funzionali al discorso proposto: R. MESTRE, *op. cit.*, 30; C. SÁNCHEZ, M. BELTRÁN, S. ÁLVAREZ, *Feminismo liberal, radical y socialista*, in E. BELTRÁN, V. MAQUEIRA, *Feminismos: debates teóricos contemporáneos*, Madrid, 2001, 76.

nel corso della loro vita subiscono una qualche forma di violenza fisica o psicologica da parte di un uomo. Ciononostante, tutte le donne nel corso della loro vita si pongono (quantomeno in astratto) la domanda se, date certe circostanze per ognuna diverse, abortirebbero o meno. Così, tutte le donne hanno una posizione (sovente frutto di un dialogo con altre donne e uomini) circa il fatto che lo Stato debba riconoscere, regolare, limitare o negare il loro diritto a disporre del proprio corpo interrompendo una gravidanza. Questo accade anche perché ogni donna ha la consapevolezza che prima o poi potrebbe essere nella situazione di dover decidere se interrompere una gravidanza e proprio questa comunanza, assieme ad altri fattori, ha reso la libertà riproduttiva tema principe di quel periodo di fermento sociale e politico.

Lo stesso discorso non vale per la violenza, perché questa, per un individuo, non è un evento prevedibile in astratto e non è una situazione in cui ci si può porre volontariamente (come accade invece quasi sempre per un rapporto sessuale). Il fatto che una relazione affettiva e familiare si trasformi in una relazione violenta, anche se più frequente dell'aborto, è una possibilità che le donne – almeno fino a pochi anni fa – non ritenevano che le potesse riguardare personalmente, probabilmente perché l'opinione corrente riteneva che attraverso la scelta del compagno “giusto” il “fattore di rischio” si annullasse completamente. Così la violenza nel contesto familiare non era avvertita come un problema di tutte le donne, ma solo di alcune (quelle che non sceglievano bene il loro compagno) e il tema, anche per questo, ha tardato a imporsi<sup>13</sup>.

Il secondo elemento concerne la già citata divisione in svariate correnti del femminismo della “seconda ondata” che per l'oggetto di studio di questo libro è sufficiente ricondurre a due tendenze contrapposte, la prima di stampo ‘liberale’ e la seconda definita come ‘radicale’<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> K. TIERNEY, *op. cit.*, *passim*.

<sup>14</sup> Sulla scia della descrizione offerta da Patsilí Toledo (P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 2014, 40) il riferimento alla tendenza radicale è proposto guardando più al femminismo radicale statunitense, che si sviluppa in contrapposizione a quello liberale e a quello marxista (cfr. S. JACKSON, J. JONES, *Thinking for Ourselves: An Introduction to Feminist Theorising*, in S. JACKSON, J. JONES (a cura di), *Contemporary Feminist Theories*, Edinburgh, 1998, 4) piuttosto che a quello che si indica con gli stessi termini nell'Europa continentale, dove si parla di femminismo radi-



Per la prima prospettiva, la consapevolezza della discriminazione delle donne è stata il motore che ha prodotto l'evoluzione dei diritti delle donne fino ad oggi, sia nell'ambito internazionale che in quello interno ai vari Paesi. Malgrado il concetto di "discriminazione delle donne" sia stato interpretato (e continui ad esserlo) in una molteplicità di prospettive dalle diverse teorie femministe nel corso degli anni, tutte le linee interpretative hanno guardato "all'uguaglianza" (di diritti, di trattamento, ecc.) come obiettivo principe<sup>15</sup>.

Per il femminismo di stampo liberale i diritti "dell'uomo" sono presi come paradigma – spesso il termine utilizzato in inglese è *sameness* ed in spagnolo *mismidad* –.

Per la prospettiva 'radicale', con estrema sintesi, i concetti cardine non sono quelli di uguaglianza e discriminazione, bensì quelli di dominazione e subordinazione<sup>16</sup>. Questa visione è stata assai criticata perché propone, a differenza di quella liberale, una lettura «totalizzante-naturalizzante» delle posizioni tra i sessi nella società<sup>17</sup>. Tuttavia, a essa va riconosciuto il merito di aver ampliato lo sguardo sui numerosi problemi sociali del rapporto uomo/donna che non possono limitarsi a una "semplice" estensione alle donne degli "stessi diritti" riconosciuti agli uomini (al voto, alla partecipazione politica, alla medesima retribuzione, ecc.).

L'aborto – non a caso ancora lui (!) – non ha un correlato diretto con un diritto "dell'uomo". Lo stesso dicasi per la violenza. Proprio per il fatto di considerare che la disuguaglianza è originata dal dominio sistematico di un sesso sull'altro, il femminismo 'radicale' – a differenza di quello 'liberale' – ha portato con più forza nel dibattito il tema della

---

cale per indicare la tendenza femminista culturale sviluppata principalmente in Francia ed in Italia (A. RUBIO, *El feminismo de la diferencia: los argumentos de una igualdad compleja*, in *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, LXX, 1990, 185-207).

<sup>15</sup> Per chi l'ha criticata, questa tendenza si concentra eccessivamente sull'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne dimenticando limiti e insufficienze di un'uguaglianza semplicemente «giuridico-formale». A. RUBIO, *op. cit.*, 185; R. COOK, *Los derechos humanos internacionales de la mujer: el camino a seguir*, in ID. (a cura di), *Derechos humanos de la mujer: perspectivas nacionales e internacionales*, Bogotá, 1997, 5.

<sup>16</sup> R. MESTRE, *op. cit.*, 134.

<sup>17</sup> J. SCOLAR, *Feminist Jurisprudence*, in S. JACKSON, J. JONES (a cura di), *Contemporary Feminist Theories*, Edinburgh, 1998, 66.

violenza contro le donne, che sarebbe il prodotto di una struttura sociale oppressiva e di natura patriarcale. Per il femminismo ‘radicale’ la violenza è strutturale e la violenza fisica e sessuale sarebbe lo strumento attraverso cui gli uomini mantengono il controllo sulle donne<sup>18</sup>.

Il contributo al diritto da parte del femminismo di stampo ‘radicale’ è stato ed è assai importante<sup>19</sup>, poiché proprio il diritto contribuirebbe a perpetuare il dominio maschile sulle donne<sup>20</sup>. Così, quantomeno in ambito americano (e insisto sull’America perché in questo continente nasce il concetto e il dibattito sul femminicidio), è stata la riflessione teorica radicale ad offrire nutrimento ideologico al movimento contro la violenza verso le donne, così come a promuovere molteplici riforme legislative in molti Paesi.

Una lettura tanto forte – che, ribadisco, propone una visione unitaria e oppressiva del diritto<sup>21</sup> – non poteva e non può essere una lettura condivisa da un movimento così ampio come il femminismo. È, dunque, per questo che l’effetto di una grande quantità di sforzi individuali ma scoordinati e a volte persino contrastanti fra loro, ha ridotto la velocità del cambiamento sociale che un’attenzione davvero condivisa al tema della violenza contro le donne avrebbe potuto produrre.

### 3. *Violenza contro le donne ed hate crimes*

Chiarite le tappe iniziali del percorso che ha portato l’opinione pubblica internazionale a dibattere della violenza contro le donne nel suo complesso, vanno fatte diverse precisazioni se ci si concentra sulla vio-

---

<sup>18</sup> Limitandoci ancora a citazioni di contributi giuridici: S. BROWNMILLER, *Against our will: men, women and rape*, XI ed., New York, 1990 (ed. orig. 1975); RE. DOBASH, RU. DOBASH, *Violence against wives: a case against the patriarchy*, New York, 1983; C. MACKINNON, *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law*, Cambridge (MA)-Londra, 1987, 121-123; J. RADFORD, E. STANKO, *Violence Against Women and Children: The Contradictions of Crime Control Under Patriarchy*, in M. HESTER, L. KELLY, J. RADFORD (a cura di), *Women, Violence and Male Power*, Buckingham, 1996, 142-157.

<sup>19</sup> R. MESTRE, *op. cit.*, 30.

<sup>20</sup> J. SCOLAR, *op. cit.*, 66.

<sup>21</sup> C. SMART, *Feminism and the Power of Law*, New York, 1989, 78.

lenza assassina, che è l'oggetto specifico di questo studio. In particolare, richiamando senza ripeterle le indicazioni sul lessico e l'etimologia di *femicide* e *femicidio* proposte nell'introduzione, è utile dar conto del brodo di cultura da cui emerse lo studio di Diana Russell e Jane Caputi, che fu pubblicato nel 1990.

Nella seconda metà degli anni '80, negli Stati Uniti era in corso un dibattito promosso dai movimenti per i diritti civili e da diversi gruppi discriminati tendente al riconoscimento come categoria degli *hate crimes*, per rendere in tal modo più visibile la violenza che colpiva specificamente i gruppi sociali più vulnerabili<sup>22</sup>.

Tra gli obiettivi prefissati da queste organizzazioni (in un primo momento formate da gruppi nazionali, razziali e religiosi ai quali si sommò in un secondo momento anche il movimento gay) c'era l'approvazione di una legislazione federale che permettesse di produrre statistiche sui reati di cui erano specialmente vittime questi gruppi.

Fu, così, oggetto di dibattito, sulla spinta di organizzazioni femministe, anche l'introduzione nei progetti di legge dei reati commessi con discriminazione di genere. L'idea non fu accolta per l'opposizione delle stesse realtà che per prime avevano avanzato la proposta, facendosi forza del fatto che il governo federale già raccoglieva statistiche sugli stupri e la violenza domestica<sup>23</sup>. L'*Hate Crimes Statistics Act*, del 1990, non include perciò riferimenti al sesso della vittima e limita la sua raccolta di dati ai crimini mossi dalla razza, dalla religione, dall'orientamento sessuale, dall'origine nazionale o etnica di chi lo subisce.

La ricerca di Russell e Caputi prese spunto, polemicamente, dalla strage all'università di Montreal del 6 dicembre 1989 (nota anche come caso Lépine), evento drammatico che ebbe delle donne come vittime, ma che secondo le ricercatrici avrebbe potuto – e dovuto – essere facilmente ricondotto alla categoria degli *hate crimes*.

Marc Lépine era un giovane studente che fu respinto all'esame di ammissione della facoltà di ingegneria dell'università di Montreal e che uccise, qualificandole come «femministe», quattordici studentesse

---

<sup>22</sup> P. DAVIES, *Lessons from the gender agenda*, in S. WALKLATE (a cura di), *Handbook of Victims and Victimology*, Cullompton (UK), 2007, 194.

<sup>23</sup> J.B. JACOBS, K. POTTER, *Hate Crimes, Criminal Law & Identity Politics*, New York-Oxford, 1998, 72.

“colpevoli” del fatto di aver sottratto posti che per tradizione erano riservati agli uomini.

Il ragazzo si uccise e la stampa immediatamente descrisse l’evento come il crimine di un pazzo e il gesto folle di un demente<sup>24</sup>. Difficilmente questa lettura dell’evento sarebbe stata proposta se le vittime fossero state p.e. tutte di colore, bianche od ebee, anche se l’assassino avesse effettivamente avuto dei problemi psichici. L’autore lasciò per iscritto le motivazioni del proprio gesto e ciononostante la motivazione “politica” fu lasciata da parte nel racconto massmediatico dell’accaduto, mentre in situazioni come queste la misoginia risulta evidentemente equiparabile al razzismo e all’omofobia caratteristici degli *hate crimes*<sup>25</sup>.

Caratteristico di questa tipologia di atti criminali è il proposito di utilizzare la violenza per conservare la supremazia di un gruppo su un altro. Tale movente può essere cosciente o non esserlo e il fatto che in moltissimi casi, quando si tratta di violenza assassina contro le donne, esso sia incosciente né all’epoca né oggi favorisce l’abbandono della teoria del raptus come spiegazione degli atti di violenza maschile contro le donne da parte di uomini apparentemente “normali”<sup>26</sup>.

Ciò detto, quel che qui interessa è sottolineare il legame originario tra femminicidio ed *hate crimes*, perché sarà parte anche del dibattito

---

<sup>24</sup> Siamo qui debitori della ricostruzione di Toledo: P. TOLEDO, *op. cit.*, 89.

<sup>25</sup> Scrivono Russell e Caputi: «Lépine’s murder were hate crimes targeting victims by gender, not race, religion, ethnicity or sexual orientation. When racist murders – lynchings and pogroms – occur, no one wonder whether individual perpetrators are crazy or have had bad personal experiences with African Americans or Jews. Most people understand that lynchings and pogroms are motivated by political objectives: preserving white and gentile supremacy. Similarly, the aim of violence against woman – conscious or not – is to preserve male supremacy». D. RUSSELL, J. CAPUTI, ‘Femicide’ *Speaking the unspeakable*, in *Ms. magazine*, september-october, 1990, 34. A dimostrazione di quanto affermato *supra* nel paragrafo 1, le Autrici non pubblicarono questo articolo – caratterizzato sì da una terminologia incisiva, ma altrettanto rigoroso nell’esposizione dei dati e dei casi presentati – in una rivista scientifica, ma in un *magazine*, sia pure con caratteristiche peculiari come *Ms*.

<sup>26</sup> Sulla teoria del raptus: CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA DI MODENA, *Le parole per (non) dirla. La parte che devono fare i media*, in *In Genere*, 20.11.2014, disponibile alla pagina: <http://www.ingenere.it/articoli/le-parole-non-dirla-la-parte-che-devono-fare-i-media>.

successivo che, in America Latina, porterà all'introduzione della fattispecie in diversi Paesi. Inoltre, guardando agli Stati Uniti e all'Europa, questo collegamento è importante per i successivi studi e le ricerche sulla violenza contro le donne<sup>27</sup>, tenendo sempre presente il grande fattore distintivo tra la violenza contro le donne e gli atti comunemente indicati come *hate crimes*: in questi ultimi le vittime fanno parte di un gruppo discriminato che è una minoranza nel contesto di riferimento, cosa che non accade mai per le donne.

#### 4. Gli anni '90: il dibattito anglosassone verso una definizione di femicide

Gli anni '90, e ancora di più il decennio successivo, segnarono la svolta nel passaggio dagli studi pionieristici a un vero dibattito sulle caratteristiche, le cause e le conseguenze della violenza assassina contro le donne.

Si tratta di studi estremamente utili a definire i contorni di questa piaga sociale che assume sfumature diverse, anche se egualmente drammatiche, in diversi Paesi del mondo. La disamina delle principali letture sociologiche è indispensabile per comprendere quali siano gli elementi strutturali del femminicidio come evento e capire, come avverrà nelle prossime pagine, se essi sono poi stati tenuti in considerazione sia nei documenti internazionali sia nelle norme penali che diversi Stati hanno emanato per sanzionare il femminicidio come reato.

Nell'articolo del 1990 di Russell e Caputi si definisce *femicide* come: «the murders of women by men motivated by hatred, contempt, pleasure, or a sense of ownership of women»<sup>28</sup>. In un secondo interven-

---

<sup>27</sup> Si veda, ancora, P. TOLEDO, *op. cit.*, 89.

<sup>28</sup> D. RUSSELL, J. CAPUTI, *op. cit.*, 34. La citazione prosegue: «Femicide includes mutilation murders, rape murders, battery that escalates into murder; historical immolation of witches in Europe, historical and contemporary of brides and widow in India; and "honor crimes" in some Latin and Middle Eastern countries, where women believed to have lost their virginity sometimes are killed by male relatives».

to, del 1992, la Russell lo definisce come l'assassinio misogino di donne perpetrato da uomini<sup>29</sup>.

Una lettura diversa e parallela, sempre agli inizi degli anni '90, è proposta da Karen Stout, in uno dei primi studi demografici sul tema, che conia il concetto di *intimate femicide* per riferirsi all'uccisione di donne da parte del partner. La Stout non fa alcun riferimento alle motivazioni del crimine e non prende in considerazione gli atti commessi vuoi da sconosciuti, vuoi da altri soggetti noti alla vittima ma diversi dal partner (familiari, colleghi di lavoro, amici...) <sup>30</sup>.

Una terza linea di ricerca e lettura del fenomeno è presentata nel 1998 da Jacquelyn Campbell e Carol Runyan<sup>31</sup> che ridefiniscono il concetto di *femicide* in cui ricomprendono tutte le uccisioni di donne a prescindere dal motivo o dallo status di colui che lo ha commesso.

Quest'ultima definizione, che ha raccolto un numero di proseliti assai inferiore alle altre<sup>32</sup>, è utile però per evidenziare, per differenza, le caratteristiche delle altre due. Infatti, nel vasto insieme tracciato da Campbell e Runyan, rientrano per intero sia la definizione di Stout, che seleziona gli eventi sulla base del vincolo autore-vittima, sia quella di Russell che utilizza come filtro principale la motivazione del reo (esplicita o implicita) caricata di una forte connotazione "politica".

Fin da ora è interessante interrogarsi se, alla prova dei fatti, l'insieme degli eventi compresi nella definizione di Stout, sia una sorta di sottoinsieme di quello individuato dalla definizione di Russell, oppure se i due insiemi semplicemente si intersechino.

Risale al 2001 ed è perciò frutto di una riflessione ancora più approfondita e dibattuta, la definizione di *femicide* di Diana Russell che con maggiore frequenza viene ripresa e rilanciata sia in ambito accademico

<sup>29</sup> D. RUSSELL, J. RADFORD (a cura di), *Femicidio. La politica del assassinio de mujeres*, Ciudad de México, 2006, 33, ed. originale inglese: *Femicide: the politics of women killing*, New York, 1992.

<sup>30</sup> K. STOUT, *Intimate femicide: a national demographic overview*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 4, 1991, 476-485.

<sup>31</sup> J. CAMPBELL, C. RUNYAN, *Femicide: Guest Editors Introduction*, in *Homicide Studies*, 4, 1998, 347-352.

<sup>32</sup> Nello stesso numero monografico di *Homicide Studies* dedicato al femicidio e aperto dall'editoriale di Campbell e Runyan, la maggior parte degli articoli concentra la propria attenzione sull'*intimate femicide*.

che dai mass media. In uno scritto edito con Roberta Harmes<sup>33</sup> la Russell lo ha definito come l'uccisione di persone di sesso femminile da parte di persone di sesso maschile a causa della loro condizione di persone di sesso femminile, reso spesso con la sintetica formula: «per il fatto di essere donna». Nelle edizioni originali inglesi dei suoi testi, va puntualizzato, la Russell usa semplicemente e direttamente la congiunzione causale *because*<sup>34</sup>. La ricercatrice, per parte sua, precisa che si riferisce in senso ampio alle persone di sesso femminile (*female*) e non strettamente alle donne per includere gli infanticidi delle bambine in contesti culturali in cui la nascita di figli maschi è vista con maggior favore. Inoltre, ribadisce l'esclusione di ogni riferimento al vincolo affettivo o di parentela che potrebbe intercorrere tra autore e vittima, disconoscendo esplicitamente la scelta selettiva operata da Stout.

Un aspetto controverso, emerso ben presto nelle definizioni proposte e che ha importanti ripercussioni sulla formulazione delle fattispecie penali, riguarda l'inclusione o meno delle donne tra i possibili autori di femminicidio<sup>35</sup>. Non si tratta soltanto dei casi relativi a coppie lesbiche, ma concerne anche altre situazioni: p.e. le uccisioni per dote in India, sovente commesse con la complicità della suocera, e, in varie parti del mondo, quelle commesse per tutelare il c.d. "onore" familiare, in cui gli autori uomini trovano appoggio e aiuto materiale da parte delle donne della famiglia. La Russell è tra coloro che, in questi casi, preferiscono non parlare di femminicidio, bensì di uccisioni di persone di sesso femminile perpetrate da persone di sesso femminile. La ricercatrice propone, invece, di classificare questi casi in base al ruolo rivestito da colei che ne è autrice, che agisce di volta in volta come "agente del pa-

---

<sup>33</sup> D. RUSSELL, *Definición de feminicidio y conceptos relacionados*, in D. RUSSELL, R. HARMES (a cura di), *Feminicidio: una perspectiva global*, Ciudad de México, 2006, 84, ed. originale inglese: *Femicide in global perspective*, New York, 2001.

<sup>34</sup> La citazione completa in inglese è assai sintetica: «the killing of females by males because they are female». D. RUSSELL, *The origin and importance of the term Femicide*, 2011, disponibile sul sito web della ricercatrice: [http://www.dianarussell.com/origin\\_of\\_femicide.html](http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html).

<sup>35</sup> M. CRAWFORD, R.M. GARTNER, *Women killing: intimate femicide in Ontario (1974-1990)*, Toronto, 1992; N. GLASS, J. KOZIOL-MCLAIN, J. CAMPBELL, C. BLOCK, *Female-perpetrated femicide and attempted femicide: a case study*, in *Violence Against Women*, 6, 2004, 606-625.

triarcato”, come autrice mediata di autori maschi (e include in questo insieme anche suicidi-femminicidi di cui si dirà di seguito), o ancora per motivi personali<sup>36</sup>.

Il suicidio-femminicidio è un altro degli aspetti del problema che ha ricadute sia sulla definizione sia sull'intervento repressivo dello Stato. Con quest'espressione<sup>37</sup> si indicano i casi in cui le donne sono portate al suicidio a causa della violenza fisica, psicologica o economica che subiscono. Lungi dal riguardare “solo” i casi in cui le donne si tolgono la vita giunte all'esasperazione dopo lunghi periodi di violenze fisiche perpetrate dal partner o da un familiare, questo aspetto del problema coinvolge situazioni diverse in più luoghi del mondo: dall'ostracismo che priva di ogni risorsa le donne dello Zimbabwe accusate di stregoneria; alle insopportabili violenze sessuali (“legittimate” dal matrimonio) sofferte da ragazzine sposate troppo precocemente a uomini adulti in Sudan; alla privazione dei diritti ereditari per le vedove e le donne che, in Nepal, sono perciò costrette all'indigenza più totale<sup>38</sup>.

È fin troppo evidente che quanto fin qui descritto non può entrare, così com'è, nelle asciutte maglie di una disposizione del tipo: «chiunque cagiona la morte di un uomo (o di una donna)», anche se si tratta di un reato a forma libera. Va tenuto presente, però, che il primo interesse delle ricercatrici che ho citato non era coniare una fattispecie penale,

---

<sup>36</sup> D. RUSSELL, *Definición de feminicidio*, cit., 82.

<sup>37</sup> Il suicidio-femminicidio non va confuso con il femminicidio-suicidio, espressione con cui si indica il femminicidio cui segue a poca distanza il suicidio dell'autore del crimine.

<sup>38</sup> «Suicides by women were reported to have become a “pan-South Asian trend”, with suicide due to domestic abuse, forced marriages, the casting out of widows and lack of inheritance rights emerging as the leading cause of death among Nepalese women in the prime reproductive age group (in 2008/2009)» CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELL'ONU, *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias*, Rashida Manjoo. Adición: *Informe resumido de la reunión del grupo de expertos sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género*, 16 maggio 2012, A/HRC/20/16/Add.4, 5 (<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.16.ADD4.SPA.pdf>). Sulla situazione in Nepal, si veda: G. SHARMA, *La prima presidente del Nepal e la sua lotta per i diritti delle donne*, in *Internazionale on-line*, 12.11.2015, disponibile alla pagina: <http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/12/nepal-presidente-donne>.



bensì descrivere un fenomeno, come le forme più estreme e drammatiche di discriminazione delle donne, cui danno un nome (*femicide*), cercando di portarlo al centro di un dibattito pubblico esterno alle accademie. Non deve sorprendere, perciò, che sia un dibattito con basi negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone<sup>39</sup>, ma che guarda al mondo e si spinge ad analizzare la condizione femminile anche in Africa e nel Sud-Est asiatico.

Vi sono ancora due importanti concetti da tenere in considerazione per l'analisi del femminicidio rispetto al quale il dibattito internazionale è debitore dell'esperienza di studio statunitense.

Il primo di essi è il «*continuum* di violenza». Espressione coniata dalla sociologa statunitense Liz Kelly nel 1987<sup>40</sup> è entrata nel bagaglio di conoscenze, anche implicite, di tutti coloro che operano, nella pratica e a livello teorico, a contatto con donne vittime di violenza. La ricerca di Kelly aveva il proposito di mostrare la natura non episodica delle violenze sofferte da molte donne. L'Autrice ha cercato di mostrare la connessione esistente tra le diverse tipologie di violenza che soffrono le donne, dalle più comuni e socialmente ignorate (ciò che è "tipico") fino alle più gravi e socialmente rifiutate (ciò che è "aberrante") e ha espresso il suo punto di vista enfatizzando che questa violenza è usata dagli uomini per controllare le donne, proposito soggiacente a ogni espressione di violenza contro le donne.

Russell, per parte sua, e fin dal lavoro del 1990 con Caputi, include nel proprio concetto di *femicide* gli stimoli dell'articolo di Kelly, poiché lo descrive come l'estremo di un *continuum* di violenza. Questo collegamento stretto con le forme di violenza contro le donne non letali (ma propedeutiche all'azione omicida) è fondamentale nello sviluppo del dibattito soprattutto in Messico e nel resto dell'America Centrale.

Il secondo elemento di riflessione riguarda lo spazio, o meglio la sfera, nella quale si esprime la violenza che, nell'impostazione di Rus-

---

<sup>39</sup> La stessa, pluricitata, Diana Russell è una ricercatrice di origini sudafricane, formatasi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove vive e opera dal 1963.

<sup>40</sup> L. KELLY, *The continuum of sexual violence*, in J. HANMER, M. MAYNARD (a cura di), *Women, violence and social control*, New Jersey, 1987, 46-60.

sell, può essere tanto quella pubblica o come quella privata<sup>41</sup>. La distinzione delle sfere è stata criticata da diverse correnti femministe che ne hanno denunciato il carattere etnocentrico (ciò che è pubblico in una società può essere privato in un'altra e viceversa). Non se ne può qui prescindere, tuttavia, per il suo carattere consustanziale allo sviluppo del diritto occidentale nel suo insieme e per i numerosi riferimenti che a essa fanno sia il diritto internazionale dei diritti umani e sia le norme interne riguardanti la violenza contro le donne e i minori. Il giurista italiano può pensare, come esempio, alla condizione obiettiva di punibilità del pubblico scandalo necessaria per punire gli autori del reato di incesto (art. 564 c.p.)<sup>42</sup>. Ebbene, proprio la trasmigrazione di ciò che è socialmente ritenuto come appartenente a una sfera verso l'altra è stata ed è storicamente fondamentale nell'evoluzione dei costumi e della condizione della donna e delle relazioni familiari<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Ve ne sarebbe un terzo, dacché Russell e Caputi sottolineano in vari passaggi il carattere "terrorista" (D. RUSSELL, J. CAPUTI, *op. cit.*, 35) della violenza contro le donne. Concordiamo con Toledo (P. TOLEDO, *op. cit.*, 87) nel considerare questo riferimento un interessante esempio della forma in cui la teoria femminista utilizza il linguaggio dotandolo di contenuto per portare l'attenzione pubblica su fenomeni specifici come la violenza contro le donne (in Spagna ha parlato di terrorismo alludendo alla violenza contro le donne anche Celia Amorós: C. AMORÓS, *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres*, Madrid, 2004, 25). Insistere su questo aspetto, però, viste le diverse caratteristiche assunte dal terrorismo politico, oggi a mio giudizio sarebbe fuorviante.

<sup>42</sup> Così nell'opinione tradizionale del Manzini, messa in discussione da letture più recenti e costituzionalmente orientate. Cfr. L. MONTICELLI, *Dei delitti contro la morale familiare*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza*, Piacenza, 2011, 1861.

<sup>43</sup> Vi sono più norme, anche all'interno del codice penale italiano, la cui *ratio* si sostanzia nel fatto che, per preservare una migliore pace sociale, il diritto pubblico non debba occuparsi di dinamiche interne alla famiglia. Non è necessario ricordare la sostanziale disapplicazione, per decenni interi, del reato di maltrattamenti in famiglia, poiché, senza guardare al passato, ancora oggi è oggetto di attenzione dei tribunali superiori la causa di non punibilità dell'art. 649 c.p. (G. LEO, *Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare*, nota a Corte cost., 5 novembre 2015, n. 223, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015).

### 5. Il “caso” di Ciudad Juárez come momento di svolta

Fino a questo punto ho descritto un dibattito scientifico che, se pur basato su studi condotti sul campo, si è sviluppato sulle colonne di riviste nel migliore dei casi di media tiratura. Un dibattito, poi, interno a un solo Paese, gli Stati Uniti, e aperto ai contributi solo di realtà affini come Canada e Regno Unito.

Il fenomeno della violenza sulle donne, specie quella estrema che porta al femminicidio, non sarebbe però emerso nel dibattito dell'opinione pubblica internazionale nel modo e con i tempi con cui oggi lo conosciamo senza la forza costruttiva del movimentismo femminile sudamericano e senza la capacità di sensibilizzazione e di comunicazione di alcune donne venute a contatto con l'esperienza drammatica di Ciudad Juárez.

Del primo aspetto mi occuperò nel prossimo capitolo perché è strettamente legato alla genesi dei documenti giuridici internazionali di denuncia e condanna della violenza contro le donne.

È questo, invece, il momento di descrivere i fatti di Ciudad Juárez perché quanto avvenuto in quella città messicana a partire dalla metà degli anni '90 – e ancora di più il modo in cui quegli avvenimenti sono stati raccontati (dai giornalisti di tutto il mondo), studiati (da sociologi, politologi e giuristi) e giudicati (da tribunali nazionali e internazionali) – ha determinato l'ingresso del problema della violenza sulle donne tra gli oggetti di interesse dei *mass media* e dell'opinione pubblica in moltissimi Paesi, compresa l'Italia. Forse, se quegli eventi non fossero accaduti e soprattutto se figure importanti del femminismo americano non avessero speso le loro energie per studiarli, farli conoscere e farli perseguire dai tribunali, oggi il problema della violenza sulle donne sarebbe ancora avvolto, in molti Paesi, da un velo di omertà che qualche simposio accademico certo non potrebbe immaginare di squarciare.

Ho già descritto nel primo paragrafo come l'America Centrale sia una delle aree più violente del mondo. Le ragioni sono molteplici e le principali organizzazioni internazionali<sup>44</sup> non hanno mancato di denun-

---

<sup>44</sup> COMMISSIONE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos*, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 57 31.12.2009, 10; UNODC, *2011 Estudio mundial sobre homicidio*, Vienna, 2012, 49.

ciarle, anche se la principale è unanimemente riconosciuta nella presenza di diverse organizzazioni criminali che traggono i loro proventi dal traffico di droga che, dalle zone di produzione, si dirige verso Stati Uniti e Canada.

Ciudad Juárez, nello stato di Chihuahua, è uno dei più importanti valichi di frontiera tra Messico e Stati Uniti. Centro manifatturiero e commerciale sulle sponde del fiume Rio Grande deve, tristemente, la sua fama a livello globale all'alto numero di sparizioni ed omicidi seriali di giovani donne che lì hanno avuto luogo con intensità crescente dai primi anni '90 per esplodere letteralmente verso la fine degli anni 2000<sup>45</sup>.

Appoggiandoci alla lettura del fenomeno proposta da Segato<sup>46</sup>, ciò che avvenne a Ciudad Juárez non fu semplicemente un grande aumento di femminicidi in un arco di tempo ristretto, poiché a crescere fu una tipologia assai più ristretta di reati.

Come ho mostrato nel primo capitolo, il maggior numero di uccisioni di donne avviene in tutto il mondo in contesti familiari o comunque da parte di persone note alla vittima. Il numero di questi crimini, all'interno di un singolo Paese, si modifica lentamente con oscillazioni modeste se si ha cura di non raggruppare i dati anni per anno ma osservandoli per decenni. Ciudad Juárez, da questo punto di vista, non faceva – e continua a non fare – eccezione.

---

<sup>45</sup> È in questa città messicana che, nel 2009, l'artista visiva Elina Chauvet ha proposto per la prima volta la sua installazione d'arte pubblica *Zapatos Rojos* portata in Italia nel 2012 dalla curatrice d'arte Francesca Guerisoli. Composto da una marcia silenziosa di scarpe rosse femminili, raccolte attraverso il passaparola e i *social network*, il progetto reclama giustizia per le vittime di Ciudad Juárez diventando un simbolo di denuncia della violenza contro le donne tanto condiviso da aver perso il collegamento con la sua origine storica e con la sua ideatrice ([www.elinachauvet.com](http://www.elinachauvet.com)).

Sulla vicenda di Ciudad Juárez, in spagnolo: J.E. MONÁRREZ FRAGOSO, *Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*, México D.F., 2009; in traduzione italiana, segnale: S. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *Ossa nel deserto*, Milano, 2006.

<sup>46</sup> R. SEGATO, *Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente*, in *Mora - Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género*, 12, 2006, disponibile anche alla pagina: [http://192.64.74.193/~genera/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/que\\_es\\_un\\_feminicidio.pdf](http://192.64.74.193/~genera/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/que_es_un_feminicidio.pdf), 9.

Infatti, ciò che avvenne nella città messicana fu un aumento clamoroso delle uccisioni di donne che non avevano avuto precedenti contatti con gli assassini, vale a dire di quella tipologia di femmicidi che solitamente rappresentano la minoranza dei casi.

Le morti, inoltre, avvenivano con uno schema ricorrente, che non a caso è stato definito «quasi burocratico»<sup>47</sup>. Giovani donne, studentesse o operaie delle numerose imprese locali che fabbricano prodotti per il mercato nordamericano, venivano sequestrate per alcuni giorni e ripetutamente violentate. I corpi delle ragazze, uccise dopo sevizie e torture e trattate come oggetti, venivano seppelliti nelle vicinanze della città o semplicemente abbandonati alla mercé degli animali selvatici. A questi drammatici eventi si aggiunse il disinteresse alle indagini da parte delle forze dell'ordine locali e nazionali che, di fronte a familiari, giornalisti ed avvocati troppo insistenti nella loro vana richiesta di intervento, arrivarono in più occasioni a nascondere prove, sviare le indagini della magistratura, intimidire e perfino, in numerose occasioni, a incolpare dei crimini capri espiatori chiaramente innocenti.

A determinare una svolta fu un caso – fra i molti simili – avvenuto nel novembre 2001, che presentava però le caratteristiche necessarie per essere portato innanzi ad autorità internazionali. Si trattò del ritrovamento dei corpi di otto giovani donne in un vecchio campo di cotone, con segni di violenza e tortura. Il caso, noto appunto come: *Campo Algodonero* fu presentato direttamente all'attenzione della Commissione Interamericana dei Diritti Umani nel marzo 2002<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> R. SEGATO, *op. cit.*, 9.

<sup>48</sup> In virtù della sistematica impunità dei crimini che avvenivano a Ciudad Juárez la Commissione considerò non necessario il previo esaurimento dei ricorsi interni in quanto palesemente inefficaci. Cfr. Informe No. 17/05, Caso 12.497, Esmeralda Herrera Montreal, México, 24 de febrero de 2005, <http://www.cidh.oas.org/women/Mexico.282.02sp.htm>.

Per visionare tutti i documenti pubblici relativi al caso segnalo la pagina: <http://www.campoalgodonero.org.mx/>.

È d'uopo ricordare che il sistema di tutela dei diritti umani promosso all'interno dell'Organizzazione degli Stati Americani, con la sua Commissione e la Corte (con sede a San José de Costa Rica) ha un funzionamento simile a quello che aveva il sistema Consiglio d'Europa - Corte europea dei diritti dell'uomo prima dell'entrata in vigore del Protocollo nr. 11. Cfr. C. ARROYO LANDA, L. CASSETTI, A. DI STASI (a cura di),

L'impatto del caso fu tale da favorire una reazione delle autorità centrali messicane, che istituirono immediatamente una commissione parlamentare *ad hoc* per far luce sui fatti avvenuti a Ciudad Juárez a partire dal 1993.

La Commissione, non ritenendo sufficienti gli sforzi dello Stato messicano, presentò il caso alla Corte Interamericana nel 2007. Il processo si svolse nel 2009 e si concluse con la condanna del Messico per non aver garantito il diritto alla vita, all'integrità fisica e alla libertà delle vittime, così come per l'impunità dei responsabili e la discriminazione sofferta dalle vittime e dai loro familiari<sup>49</sup>.

Riservando per la seconda parte di questa ricerca i dovuti approfondimenti giuridici di questa importante sentenza<sup>50</sup> (e del diritto messicano che verrà emanato per darne esecuzione), qui basti dire che l'incremento degli omicidi di donne a partire dal 1993 fu indissolubilmente contrassegnato dal contesto discriminatorio in cui ebbero luogo. Ciò dipese essenzialmente dall'atteggiamento statale, sia per quel che riguarda il trattamento riservato ai familiari delle vittime, sia per quel che concerne le mancate indagini.

La lentezza del procedimento davanti alla Commissione – e poi innanzi la Corte di San José – determinò una coincidenza di eventi particolare. Infatti, dopo un breve periodo di riduzione del numero di donne uccise nello stato di Chihuahua, attorno all'anno 2007, il governo, all'interno di una strategia di contrasto al narcotraffico, militarizzò di fatto tutta la zona di frontiera con gli Stati Uniti, con particolari ripercussioni proprio a Ciudad Juárez. La città, dal 2008, divenne una delle più violente del mondo, con l'impressionante numero di più di 1500 morti violente in quell'anno (su un totale di meno di un milione e mez-

---

*Diritti e giurisprudenza. La corte interamericana dei diritti umani e la corte europea di Strasburgo*, Napoli, 2014; A. DI STASI, *Diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani*, Torino, 2012, 75-95.

<sup>49</sup> Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza *González y otras vs México (Campo Algodonero)*, 16 novembre 2009.

<sup>50</sup> Mi limito qui a una singola citazione: S.J. VÁZQUEZ CAMACHO, *El caso "Campo Algodonero" ante la Corte interamericana de Derechos Humanos*, in *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 2011, 515-561 (<http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a18.pdf>).

zo di abitanti), che divennero più di 2600 nel 2009 proprio mentre, a Santiago del Cile, si svolgevano le udienze del processo *Campo Algodonero*. Per quel che concerne le uccisioni di donne, nel 2009 furono 163 e nel 2010 addirittura 306<sup>51</sup>. Ciò significa che, nel solo anno successivo alla pronuncia della Corte, i femminicidi a Ciudad Juárez furono di più di quelli registrati nell'intero arco temporale tra il 1993 e il 2002!

La coincidenza di questi eventi fu determinante per far uscire la violenza assassina contro le donne dal cono d'ombra in cui si trovava e portarla all'attenzione dei *mass media* internazionali. La grande forza di mobilitazione dei movimenti femminili in molte parti del mondo ha fatto sì che, malgrado la grave situazione di Ciudad Juárez avesse fortunatamente pochi eguali nel mondo e la tipologia di femminicidi li commessi fosse diversa da quelli che accadono con maggiore frequenza, da allora l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne non sia mai venuto meno.

## 6. Il dibattito latinoamericano e il concetto di femminicidio

Allargando lo sguardo, pur nella sua specificità, Ciudad Juárez non è un caso isolato, né all'interno del Messico<sup>52</sup>, né fuori dai suoi confini. I Paesi centroamericani situati sulle rotte del traffico di droga hanno tutti sofferto un significativo aumento dei tassi di violenza negli ultimi anni e ciò ha avuto pesanti ripercussioni sulla condizione femminile in particolare in tre Stati: El Salvador, Guatemala e Honduras<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Lo riporta P. TOLEDO, *op. cit.*, 102 basandosi sui dati della *Procuraduría General de la República*, della *Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres* e la *Fiscalía general del estado de Chihuahua*.

<sup>52</sup> COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, *Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, Adición: Misión a México*, 13.01.2006, E/CN.4/2006/61/Add.4, 4 disponibile alla pagina: <http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/mujer.pdf>.

<sup>53</sup> L'alto tasso di omicidi in questi tre Paesi era già stato segnalato nel primo capitolo, citando come fonte principale: UNODC, *2011 Estudio mundial*, cit., 49-50. L'importante studio di Ana Carcedo (A. CARCEDO (a cura di), *No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006*, San José de Costa Rica, 2010, 40-41) segnala

I collettivi femministi presenti nella regione, fin dagli anni '90, non si sono limitati alla denuncia, ma hanno prodotto, grazie al lavoro di importanti sociologhe e politologhe, un'elaborazione concettuale del fenomeno di importanza almeno eguale a quella di matrice anglofona.

Non si è trattato – e non si tratta – di un confronto “lessicale” che vede il *femicide* di Diana Russell di fronte al *feminicidio* della messicana Marcela Lagarde.

Il contributo di eccellenti ricercatrici, con una formazione accademica e socio-culturale differente dalla anglosassone, infatti, ha arricchito il dibattito assai più di quanto non dica la proposta di un termine che può apparire una “variazione sul tema”.

Mentre gli studi sulla violenza contro le donne nel mondo anglofono nascono da una ricerca empirica condotta a partire dai racconti delle donne vittime di violenza ospitate nelle case rifugio<sup>54</sup>, in America Latina la ricerca accademica si fonda su altro. La sua base è la presa di coscienza collettiva della condizione di inferiorità in cui vive la donna, che vuol dire sia che colei che è stata uccisa, come fosse una cosa, può essere abbandonata in pasto agli animali, ma vuol dire anche che per le autorità dello Stato non è necessario svolgere delle indagini per cercare i responsabili<sup>55</sup>.

Questo riempie di contenuto la considerazione, già espressa nell'introduzione, che *femicide*, *femicidio* e *feminicidio* non siano affatto dei sinonimi<sup>56</sup>.

come, nel periodo da lei studiato l'aumento abbia colpito in maniera differente uomini e donne offrendo queste cifre: El Salvador (anni 2000-2006): +40% di omicidi di uomini vs +111% di omicidi di donne; Guatemala (1995-2004): +68% vs +144%; Honduras (2003-2007): +40% vs +166%.

<sup>54</sup> J. DUNN, M. POWELL-WILLIAMS, *op. cit.*, 979.

<sup>55</sup> Una cosa non esclude l'altra perché le case rifugio sono un *hito histórico* (A. CARCEDO, G. MOLINA, *Mujeres contra la violencia: una rebelión radical*, San José de Costa Rica, 2001, 102) anche in America Latina e la dimensione della rivendicazione politica è fondamentale, senza bisogno di citazioni, anche nella storia del femminismo statunitense. Più che percorsi diversi sto descrivendo realtà con baricentri ed equilibri diversi.

<sup>56</sup> Anche se Lagarde ha sempre dichiarato di aver trovato ispirazione nei testi di Russell e che *feminicidio* sarebbe la traduzione corretta ed autorizzata dalla stessa Russell del lemma *femicide* (M. LAGARDE, *Segundo informe de trabajo. Por la vida y la*



Per quel che qui interessa ora – altro sarà soffermarsi sulle fattispecie penali così rubricate in vari Paesi – questi termini non sono altro che etichette linguistiche che ciascuna studiosa utilizza riferendosi a insiemi di significati solo in parte sovrapponibili.

Così, nella concettualizzazione latinoamericana, si parli di femicidio o di femminicidio, l'enfasi è sullo Stato, sia per quel che riguarda la sua responsabilità nei crimini sofferti dalle donne, sia per quel che concerne l'obbligo di adottare una legislazione che le tuteli.

Come giustamente osserva Toledo, quest'enfasi è in stretto collegamento con l'approccio latinoamericano ai diritti umani, come si è venuto sviluppando a seguito dei gravi crimini commessi dalle dittature che hanno governato molti Paesi della regione tra gli anni '60 e '80. «Questa prospettiva [...] impregna di sé anche il movimentismo femminile presente nella regione e si rafforza con lo sviluppo dei diritti umani della donna nella decade del '90»<sup>57</sup>.

Effettivamente<sup>58</sup>:

a partire da quel contesto storico, il passaggio dai crimini commessi da agenti dello Stato – durante le dittature – a crimini commessi da soggetti privati che agiscono grazie all'inefficienza o alla connivenza dello Stato, è stato un processo non solo giuridico, per quel che concerne la responsabilità statale<sup>59</sup>, ma anche una realtà constatabile direttamente nella pratica<sup>60</sup>.

---

*libertad de las mujeres*, Grupo parlamentario del PRD, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 2006, 13), è la stessa antropologa messicana in più occasioni a dar conto della maggiore ampiezza semantica del "suo" *femicidio*.

<sup>57</sup> P. TOLEDO, *op. cit.*, 109.

<sup>58</sup> Anche secondo Laurenzo si tratta di uno dei migliori spunti offerti dal lavoro di Patsili Toledo; P. LAURENZO COPELLO, *Prologo*, in P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 20-21.

<sup>59</sup> Il riferimento, offerto anche dall'Autrice, è alla fondamentale sentenza relativa alle sparizioni forzate in Honduras: Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza *Velázquez Rodríguez vs Honduras*, 29 luglio 1988, in particolare punto 182 e ss. (cfr. [www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha\\_tecnica.cfm?lang=es&nId\\_Ficha=189](http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha=189)).

<sup>60</sup> P. TOLEDO, *op. cit.*, 109.

È in questo contesto che va letta e scomposta nei suoi elementi la definizione offerta dalla *Declaración sobre el femicidio* del Comitato di esperti in tema di violenza istituito per monitorare l'implementazione della Convenzione di Belém do Pará (CEVI). Vi si afferma, infatti, che il *femicidio* è

la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión<sup>61</sup>.

Come appena accennato, le istituzioni statali non sono chiamate in causa solo in negativo quando tollerano la violenza sulle donne, ma anche in positivo, in virtù dell'obbligo di garantire la piena vigenza dei diritti umani per tutti coloro che vivono sul territorio, adottando leggi o altri strumenti per promuoverli.

Per questa ragione ci sono Autrici che adottano una concezione assai ampia di femminicidio includendovi condotte che non possono essere imputate a un soggetto determinato e non sono sorrette dall'elemento soggettivo normalmente richiesto dai reati contro la vita. Così, se Diana Russell, come detto, esclude che le morti per cancro all'utero possano considerarsi *femicide*, per Ana Carcedo<sup>62</sup>, invece, possono esserlo in quanto si tratta di una malattia che colpisce solo le donne e, proprio per questo, vi sono diversi Paesi che rifiutano di destinare anche minime risorse dei loro sistemi sanitari per adottare misure di monitoraggio e prevenzione che altrove sono ormai prassi. Ed effettivamente, se è vero che si tratta di eventi estranei al diritto penale, è altrettanto vero che queste situazioni si potrebbero costituire violazioni dei diritti umani e

---

<sup>61</sup> COMITATO DI ESPERTI IN VIOLENZA DEL MECCANISMO DI CONTROLLO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONVENZIONE DI BELÉM DO PARÁ (CEVI), *Declaración sobre Femicidio*, 15 agosto 2008, OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/DEC. 1/08 ([www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf](http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf)).

<sup>62</sup> A. CARCEDO, *No olvidamos*, cit., 4. *Femicidio* è «toda muerte derivada de la subordinación femenina» e include altresì i suicidi determinati da contesti di violenza o di discriminazione, le morti per denutrizione selettiva, o la carenza selettiva di cure mediche, specialmente per quel che concerne gravidanze, parti e aborti.

portare uno Stato al riconoscimento della propria responsabilità internazionale innanzi alle corti competenti<sup>63</sup>.

La maggioranza delle Autrici in ogni caso è concorde sul fatto che, come propone la definizione del CEVI, per avere femminicidio, si deve trattare di una morte violenta.

Quanto alla scelta tra il lemma *femicidio* e *feminicidio* la forma preferita dalle Autrici è sovente giustificata da ragioni lessicali e solo nel secondo caso l'aggiunta della sillaba *ni* servirebbe per sottolineare la differenza con *femicide* ed introdurre altri elementi.

Nel 2014 la *Real Academia de la Lengua Española* ha incluso il vocabolo all'interno della XXIII edizione del suo dizionario, preferendo la versione *feminicidio*, proposta dal linguista messicano Carlos Montemayor<sup>64</sup> e mettendo così il sigillo dell'autorità su una discussione aperta da più di un decennio.

Già da diversi anni l'antropologa Julia Monárrez insisteva linguisticamente per la correttezza dell'espressione *feminicidio*, giungendo all'estremo di rifiutare l'uso di *homicidio* per riferirsi all'uccisione di donne. Nell'etimologia di omicidio v'è infatti il riferimento alla morte dell'uomo (e non della donna), dimostrando così ancora il carattere androcentrico del linguaggio. La Monárrez propone *asesinato* come voce neutra, anche se dal punto di vista tecnico-penalistico si tratta di una proposta non praticabile poiché con quella parola, in molti Paesi latinoamericani, si indica l'omicidio aggravato<sup>65</sup>.

La riconosciuta Autrice del termine *feminicidio* è, tuttavia, l'antropologa e politica messicana Marcela Lagarde, che conia il concetto nel momento in cui non ritiene *femicidio* una traduzione adeguata di *femicide*. Infatti, scrive Lagarde:

---

<sup>63</sup> Dello stesso avviso anche: P. TOLEDO, *op. cit.*, 112.

<sup>64</sup> La definizione è «asesinato de una mujer por razón de su sexo». Cfr. G. ATENCIO, *Lo que no se nombra no existe*, in ID. (a cura di), *Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres*, Madrid, 2015, 21.

<sup>65</sup> J.E. MONÁRREZ FRAGOSO, *Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez - 1993/2005*, in AA.VV., *Sistema socioeconómico y geo-referencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Propuestas para su prevención, emicidio, justicia y derecho*, vol. II, México D.F., 2006, 353.

en castellano *femicidio* es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de mujeres. Nuestras autoras definen al *femicidio* como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios de mujeres. Identifico algo más para que crímenes de este tipo se extiendan en el tiempo: es la inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo, la impunidad. Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz *femicidio* [...]»<sup>66</sup>.

Si tratta di una concettualizzazione che guarda in special modo al diritto internazionale dei diritti umani ed enfatizza la responsabilità statale. Non è un caso che il passaggio citato appartenga agli atti della Commissione speciale incaricata di studiare il fenomeno, istituita dal parlamento messicano e presieduta dalla stessa Lagarde.

L'altro aspetto che rende peculiare la concettualizzazione di Lagarde è l'inclusione al suo interno di forme di violenza che non provocano necessariamente la morte della vittima. Come si vedrà in dettaglio nella parte dedicata al diritto comparato la *Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*, approvata nel 2007 a seguito del fondamentale impulso della Lagarde, statuisce che:

Por violencia feminicida se entiende la forma extrema de violencia de género contra niñas y mujeres que de manera sistemática lesiona los derechos humanos de estas en el ámbito público y privado, cuya escala puede llegar al homicidio.

L'inclusione di ambedue questi aspetti – l'impunità dei responsabili e la violenza non assassina – è stata oggetto di critiche. Per quanto riguarda la violenza che non provoca la morte immediata, la critica riguarda il rischio di una possibile sovrapposizione con il generale concetto di violenza contro le donne, dal quale deriverebbe una certa confusione. Quanto, poi, al problema dell'impunità dei reati, a sollevare perplessità è proprio la Russell secondo la quale l'inclusione di quest'ele-

---

<sup>66</sup> M. LAGARDE, *El feminicidio, delito contra la humanidad*, in AA.VV., *Feminicidio, justicia y derecho*, CEFROM, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión - LIX Legislatura México, 2005, 155 (<http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Especiales/Femicidios/docts/FJyD-interiores-web.pdf>).

mento nella definizione impedirebbe di comprendere fra i femminicidi i crimini in cui i responsabili sono individuati e puniti, cosa che avviene, fortunatamente, in moltissimi casi<sup>67</sup>.

Non sono mancate le Autrici che hanno rintracciato tra i vari concetti, non una incompatibilità, ma al contrario una complementarità. Ana Carcedo, individuando nell'impunità l'elemento differenziatore, sostiene che il *femicidio* possa essere il concetto più ampio, in cui ricadono gli omicidi che costituiscono una forma estrema di violenza contro le donne. Dovrebbero chiamarsi, invece, *feminicidios* quei casi in cui, inoltre, lo Stato non faccia fronte al suo obbligo di garantire i diritti delle donne<sup>68</sup>.

A far propria la lettura di Carcedo, anche nella sentenza del caso *Campo Algodonero* (dove pure non è usata questa terminologia) sarebbe possibile individuare due piani: quello nazionale tramite la penalizzazione del *femicidio* – come atto di persone concrete che utilizzano questa forma estrema di violenza – e, a livello internazionale, il *feminicidio*, come crimine dello Stato che viola l'obbligo di garantire sicurezza e giustizia alle donne<sup>69</sup>.

Malgrado si tratti di una lettura condivisibile, e a mio giudizio l'unica che tenga conto della specificità regionale senza mettere in discussione il bisogno di una terminologia unica a livello globale, essa non ha avuto grande eco nella dottrina.

Nella prassi, infatti, in ogni Paese dell'America Latina ha prevalso ed è stato adottato nel linguaggio comune l'uno o l'altro termine. L'opzione risulta ora rafforzata da disposizioni penali che per la scelta della rubrica si sono disinteressate dell'etimologia, basandosi semplicemente sulla parola più comunemente utilizzata e sancendone conseguentemente la consacrazione, con il sigillo dato dal voto parlamentare.

---

<sup>67</sup> D.E. RUSSELL, "Femicide". *The Power of a Name*, cit.

<sup>68</sup> A. CARCEDO, *No olvidamos*, cit., 481-484.

<sup>69</sup> Che l'impunità sia di stimolo al perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani e sia allo stesso tempo causa e conseguenza dei crimini è un concetto che la Corte Interamericana non ha espresso solo nella sentenza *Campo Algodonero*, ma in diverse altre pronunce; per esempio: Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza *Anzualdo Castro vs Perú*, 22 settembre 2009; Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza *Garibaldi vs Brasil*, 23 settembre 2009.

Non sono infrequenti, come si vedrà, i casi in cui norme molto simili sono rubricate vuoi *femicidio*, vuoi *femminicidio*.

### 7. Il punto di vista italiano

In Italia, la già citata Casa delle donne per non subire violenza non si è limitata al meritorio lavoro di sostegno delle vittime e di raccolta dei dati di cui abbiamo dato conto nel capitolo precedente. Essa è stata, infatti, negli ultimi trent'anni, pressoché l'unico luogo di stimolo del dibattito teorico intorno a questo problema sociale<sup>70</sup>.

L'opera teorico-ricostruttiva più ampia finora realizzata nel nostro Paese è quella dell'avvocata Barbara Spinelli, che, come le colleghe americane, ha sommato all'impegno professionale un forte attivismo sul piano politico<sup>71</sup>.

Sulla falsariga del pensiero della Lagarde, per la Spinelli il femminicidio è una categoria generale che raccoglie tutte le pratiche sociali fisicamente o psicologicamente violente, che attentano contro l'integrità e lo sviluppo mentale e fisico, la salute, la libertà o la vita delle donne, con l'obiettivo di stroncarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico. Il femmicidio sarebbe, invece, una sorta di sottoinsieme nel quale sono inclusi solo i casi in cui le donne sono uccise<sup>72</sup>.

Si tratta di una ricostruzione, però, tutt'altro che condivisa e la disomogeneità delle visioni sull'uso dei termini «femminicidio», «femicidio» e «femicidio» operata dalle diverse Autrici che ruotano intorno al centro bolognese ne è la dimostrazione<sup>73</sup>.

Il dizionario online Treccani riporta come neologismi tanto «femicidio» come «femminicidio», ma con due significati diversi. Il secondo

---

<sup>70</sup> Cfr. [www.casadonne.it/wordpress/chi-siamo/storia/](http://www.casadonne.it/wordpress/chi-siamo/storia/).

<sup>71</sup> La sua opera più importante, ristampata più volte, è: B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.

<sup>72</sup> Per un commento: L. ADOLFI ET ALII (a cura di), *Il costo di essere donna. Indagini sul femicidio in Italia. Dati 2010*, Bologna, 2011, 6.

<sup>73</sup> Disomogeneità evidente e non mascherata in: C. KARADOLE, A. PRAMSTRAHLER (a cura di), *Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Bologna, 2011.

è stato inserito come neologismo già nel 2008 con la definizione: «Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale», mentre il primo è apparso nel 2012 (ammesso anche nella versione con una sola «m») per indicare: «Omicidio di donne da parte di uomini, in particolare come conseguenza di mentalità e comportamenti di stampo sessista; femminicidio»<sup>74</sup>.

Queste definizioni sembrano rispettare abbastanza fedelmente la ricostruzione della Spinelli, ma il riferimento finale al «femminicidio» contenuto nella seconda definizione lascia intendere che anche la redazione del dizionario, nel licenziare, fosse consapevole della sovrapposizione potenziale dei due termini nel linguaggio comune.

D'altra parte, l'accurata indagine di Matilde Paoli, consulente dell'Accademia della Crusca, ha evidenziato che la distinzione nei significati di «femicidio» e «femminicidio» abbia dei riscontri solo all'interno del dibattito scientifico. Nel nostro Paese circola e si utilizza correntemente solo la parola «femminicidio», mentre «femicidio» appare anche negli scritti assai raramente e comunque sempre con il medesimo significato del lemma suo gemello<sup>75</sup>. Nel linguaggio comune entrambe le parole si riferiscono all'uccisione di una donna, senza considerare le forme di violenza non letali.

A mio avviso, la ricostruzione più corretta resta quella di Ana Carcedo riportata al punto precedente, poiché dà conto della complementa-

---

<sup>74</sup> <http://www.treccani.it/vocabolario/>. Sono presenti delle definizioni di femminicidio anche nei dizionari Devoto-Oli dal 2009 e Zingarelli, dal 2010.

<sup>75</sup> Secondo la Paoli il rilancio giornalistico del termine femminicidio è avvenuto tra la fine del secolo scorso e l'inizio dell'attuale con riferimento a culture altre, per poi abbracciare sempre più spesso casi italiani. Così nell'archivio del quotidiano 'La Repubblica' l'esempio meno recente di femminicidio risale al 7 ottobre 2001 in un articolo dedicato all'Afghanistan. «Nel 2006 nello stesso archivio il termine, giunto alla quarta occorrenza, era ancora virgolettato; fino al 2010 non erano state raggiunte 10 occorrenze, ma da quell'anno è un crescendo continuo (22 nel 2010, 31 nel 2011) che esplose nelle 276 del 2012». Nei primi sei mesi del 2013 sono state registrate più di 400 occorrenze. Nello stesso archivio «femicidio» appare dal 2005, ma fino all'aprile del 2013 non arrivava a venti occorrenze. Cfr. M. PAOLI, *Femminicidio: i perché di una parola*, 2013, disponibile alla pagina: <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/con-sulenza-linguistica/domande-risposte/femminicidio-perch-parola>.

rietà dei due lemmi e della loro duplice rilevanza sul piano interno e su quello internazionale.

Tuttavia, non dare centralità all'uso comune del termine che si è diffuso in Italia appare insensato, tanto più che il dibattito accademico nazionale è assai limitato e non è ancora emersa né una linea comune né, almeno, una posizione maggioritaria su altre.

Per questo ritengo che il lemma da utilizzare per non creare confusione sia «femminicidio» e che il suo significato, lasciando al più ampio concetto di violenza contro le donne le forme di manifestazione non letali, dovrebbe abbracciare solamente le uccisioni. Essendo, fortunatamente, estranea al contesto italiano la sistematica impunità segnalata in molti Paesi latinoamericani, una definizione adatta al nostro Paese dovrebbe selezionare le azioni omicide considerando rilevanti quelle che si originano direttamente o indirettamente da una situazione di discriminazione della donna, esplicita o implicita.

Non intendo con ciò prendere una posizione sull'opportunità dell'introduzione di una fattispecie di femminicidio *ad hoc* nel nostro ordinamento, cosa che farò nell'ultimo capitolo, ma dar conto della lettura a mio giudizio più corretta, oggi, del fenomeno della violenza estrema contro le donne.

Il femminicidio è, infatti, un fenomeno sociale deplorabile, sulla cui definizione si può (e si deve ancora) discutere, ma sulla cui esistenza e consistenza sia gli studi scientifici sia l'esperienza della militanza femminista hanno definitivamente squarciato il velo<sup>76</sup>.

### 8. Le sotto-categorie del femminicidio

Dato conto del dibattito terminologico sul femminicidio, il discorso risulterebbe incompleto senza riferire della concettualizzazione relativa alle sottocategorie che diverse Autrici hanno individuato vista l'impos-

---

<sup>76</sup> Altri dati sull'origine delle parole *femicide*, *feminicidio* e «femminicidio» sono riportati in: E. CORN, *Il reato di "femminicidio". Note da un'analisi comparata con i Paesi latino-americani*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere*, II ed., Padova, 2016, 295-299. Interessanti spunti linguistici in: M. PAOLI, *op. cit.*, *passim*.



sibilità di raccogliere sotto un'unica espressione crimini sovente assai diversi tra loro.

Lungi dall'averne un'importanza solamente teorica, la partizione del concetto generale in tipologie ha, potenzialmente, ricadute pratiche rilevanti.

Es evidente [...] – scrive Rita Segato – que solamente una caracterización precisa del modus operandi de cada tipo particular de crimen y la elaboración de una tipología lo más precisa posible de las diversas modalidades de asesinatos de mujeres podría llevar a la resolución de los casos, a la identificación de los agresores, y al tan anhelado fin de la impunidad<sup>77</sup>.

Una caratterizzazione e una partizione del femminicidio ad uso del diritto penale potrebbe avere delle ricadute soltanto (anche se non sarebbe poco) sulle circostanze, aggravando o diminuendo la pena.

Tuttavia, ben maggiori possono essere i benefici di una buona concettualizzazione di questi eventi, che faciliterebbe il lavoro delle forze dell'ordine nella risoluzione dei casi e nell'individuazione dei responsabili e permetterebbe di realizzare campagne di comunicazione e prevenzione della violenza più consapevoli e mirate a tutto vantaggio dei soggetti più a rischio.

In effetti, se per molti versi è utile raggruppare sotto l'etichetta comune di femminicidio condotte diversissime tra loro come lo stupro e la successiva uccisione di una prostituta e una prolungata violenza domestica che sfocia dopo diverso tempo nell'uccisione della donna, esaltandone la comune radice (sub)culturale, per altri versi isolare diverse tipologie è una necessità investigativa non solo poliziale, ma a ben vedere anche scientifica.

La tripartizione cui più spesso si fa riferimento, per la sua semplicità e tendenziale onnicomprensività, è quella proposta da Carcedo e Sagot, che suddividono i femminicidi in “intimi”, “non intimi” e “per connessione”.

Nel primo gruppo rientrano le uccisioni commesse da uomini con i quali la vittima aveva avuto una relazione intima, familiare, di convi-

---

<sup>77</sup> R. SEGATO, *op. cit.*, 8-9.

venza o affine. Nel secondo quelle perpetrate da uomini con i quali la vittima non aveva alcuna relazione tra quelle citate. Nel terzo rientrano le uccisioni di donne che volontariamente o meno si sono frapposte o si sono trovate tra un uomo e una donna mentre il primo cercava di uccidere la seconda<sup>78</sup>.

Soprattutto la distinzione fra le prime due tipologie va tenuta in particolare considerazione dal penalista perché – come emergerà ampiamente nel quarto capitolo – indirettamente vi fanno riferimento numerose fattispecie penali di femminicidio approvate nei Paesi latinoamericani negli ultimi anni.

Dar conto però di tutte le suddivisioni proposte dalle Autrici è difficile e, rispetto ai fini di questo lavoro, anche fuorviante<sup>79</sup>. Oltre all'opera di Carcedo e Sagot, merita comunque un riferimento anche la tripartizione di Monárrez elaborata all'interno del suo studio sui crimini di Ciudad Juárez.

Al femminicidio intimo, la studiosa messicana accompagna il femminicidio da lavori stigmatizzati e il femminicidio sessuale sistematico. Tralasciando il primo tipo, il cui contenuto non varia rispetto al pensiero di Carcedo e Sagot, nel secondo sono incluse cameriere, ballerine e prostitute che, sempre e comunque aggredite in quanto donne, svolgono lavori che le espongono più delle altre al rischio di una aggressione sia

---

<sup>78</sup> A. CARCEDO, M. SAGOT, *Femicidio en Costa Rica. 1990-1999*, San José de Costa Rica, 2000, 11-16. Le Autrici si basano sul lavoro previo di Diana Russell.

<sup>79</sup> Graciela Atencio, per esempio, suddivide le morti violente delle donne addirittura in tredici diversi tipologie di femminicidio e in cinque tipi di assassinii, intendendo per essi le morti derivanti da condotte volontarie, ma in cui la componente di genere non era presente (G. ATENCIO, *¿Por qué documentar el femicidio desde la sociedad civil?*, in ID. (a cura di), *Femicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres*, Madrid, 2015, 226-228). Segato, per parte sua, separa i femminicidi commessi in contesti interpersonali e con moventi di ordine personale, che devono essere giudicati al livello del diritto interno, da quelli che lei chiama «femi-geno-cidi» che sono crimini caratterizzati dalla sistematicità e dalla dimensione impersonale, non essendovi state in passato relazioni di alcun tipo tra autore e vittima, e che devono essere considerati crimini internazionali alla stregua del genocidio e dei crimini contro l'umanità (R. SEGATO, *Femi-geno-cidio como crimen en fuero internacional de los derechos humanos: el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho*, in R. FREGOSO, C. BEJARANO, *Femicidio en América Latina*, Città del Messico, 2011, 256-257).

per le caratteristiche oggettive del lavoro, sia perché coloro che li svolgono sono socialmente disprezzate in quanto persone. Quanto, invece, al femminicidio sessuale sistematico Monárrez lo definisce come:

El asesinato de una niña/mujer cometido por un hombre, donde se encuentran presentes todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un Estado masculinizado<sup>80</sup>.

Purtroppo, queste concettualizzazioni, a prescindere dal loro oggettivo valore descrittivo, risultano assai difficili da tipicizzare penalmente (ammesso che le Autrici abbiano avuto la pretesa che ciò avvenisse), ma soprattutto da utilizzare nella ricerca empirica di suo così bisognosa di concetti precisi e standardizzabili.

Proprio laddove le indagini su questi crimini sono più carenti, nell'America Centrale, per la maggior parte delle uccisioni di donne è impossibile stabilire persino se si sia trattato di un femminicidio con i dati disponibili negli archivi delle forze dell'ordine<sup>81</sup>.

Una proposta alternativa alla creazione di sottotipi di femminicidio è offerta da Carcedo, che anziché parlare di tipologie presenta dei «contesti» di femminicidio. Si tratta di cornici in cui collocare potenzialmente ciascuna situazione specifica.

---

<sup>80</sup> J.E. MONÁRREZ FRAGOSO, *Trama de una injusticia*, cit., 86. Pensata per i crimini di Ciudad Juárez, la categoria del femminicidio sessuale sistematico potrebbe probabilmente fotografare la realtà sociale di molti Paesi europei prima che, proprio grazie ai terribili fatti messicani, si sollevasse la cortina di fumo che nascondeva all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale la violenza assassina contro le donne fino a qualche anno fa. Basta pensare alle risorse umane e materiali che, fino a poco fa, anche nel nostro Paese, venivano dedicate alle indagini per individuare il responsabile dell'omicidio di una prostituta straniera e all'attenzione riservata dai *media* a un caso simile.

<sup>81</sup> Lo segnalano, per il Messico: OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO (OCNF), *Una mirada al feminicidio en México 2009-2010*, Città del Messico, 2010, 16; per il Guatemala: G. LEMUS (a cura di), *Monitoreo Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer*, Città del Guatemala, 2010, 12.

L'Autrice li definisce come:

Contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se producen o proporcionan relaciones de poder entre hombres y mujeres particularmente desiguales y que generan dinámicas de control, violencia contra las mujeres y femicidio que adoptan o incluyen características propias<sup>82</sup>.

Tra questi contesti (anche definiti come: «scenari») ve ne sarebbero alcuni che si potrebbero definire “storici” o “tradizionali”<sup>83</sup>, cioè presenti in molte società del mondo e comprendenti: la famiglia, la coppia, l'aggressione a sfondo sessuale e il commercio sessuale.

Altri, invece, sarebbero “nuovi” e specialmente presenti nella regione centroamericana. Si tratta degli scenari del crimine organizzato che gestisce la tratta di donne verso l'America del Nord, di quelli delle bande che si dividono il controllo del territorio nelle città grandi e medie e delle vendette, così come gli scenari della misoginia e delle sevizie.

La modalità di lettura dei fatti proposta da Carcedo è utile al penalista (anche italiano) in tanto in quanto gli permette di focalizzare l'attenzione sul movente e sulle circostanze. Si tratta, invero, di elementi affatto rilevanti al momento di individuare e soppesare l'antigiuridicità materiale del fatto, e rispetto ai quali – come vedremo nell'ultimo capitolo – appare opportuno, oggi, testare l'adeguatezza rispetto alla scala di valori della nostra società a quasi novanta anni dall'entrata in vigore del Codice Rocco.

Carcedo, inoltre, ha il merito di evidenziare con la sua concettualizzazione il processo sempre più spinto di “cosificazione” pubblica della

---

<sup>82</sup> A. CARCEDO, *No olvidamos*, cit., 15 e (per la citazione che segue) 6. «La gama de posibilidades del feminicidio es inacabable incluso si se limita a aquellos vinculados a homicidios, al igual que lo es la de las formas de expresarse la discriminación femenina y la violencia contra las mujeres. Por eso no puede agotarse con una enumeración taxativa y universal de tipos de femicidios. Por el contrario, se requiere examinar las estructuras y dinámicas sociales que alimentan las relaciones desiguales de poder entre género que están detrás de cada femicidio para identificarlo como tal, y este es un análisis que solo puede realizarse en forma concreta, en sociedades y momentos históricos determinados».

<sup>83</sup> Così li definisce anche: P. TOLEDO, *op. cit.*, 134.

donna uccisa. La fidanzata o la compagna del leader della gang rivale è “oggetto” di vendetta e di minaccia trasversale. Quanto più forte e chiaro vuole essere il messaggio tra maschi, quanto più il corpo della femmina, prima della morte, è oggetto di mutilazioni e sevizie. Esso, poi, non viene restituito privatamente o fatto ritrovare volontariamente perché vi si dia sepoltura (come al nemico cui si porta rispetto) ma al contrario è esposto e lasciato all’evidenza del pubblico come monito e per vanto.

L’uscita progressiva del femminicidio dallo spazio privato della tragedia familiare a quello pubblico è un processo certamente più evidente in America Latina, ma purtroppo non esclusivo di quella regione. La violenza contro le donne, anche in Italia, diversamente che in passato, può manifestarsi negli spazi pubblici<sup>84</sup> siano essi reali<sup>85</sup> o virtuali<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Come ricorda anche lo studio sull’omicidio di UNODC nell’edizione 2013: UNODC, *Global Study on Homicide 2013. Trends, contexts, Data*, Vienna, 2014, 54-55.

<sup>85</sup> Un esempio è il ferimento di Marisa Putorti, nell’estate 2016, gambizzata dal fratello nel bar di Nicotera (Vibo Valentia) dove costei lavorava, perché rea di avere amici dell’altro sesso, indossare minigonne, truccarsi e fumare senza il suo consenso; [http://27esimaora.corriere.it/16\\_agosto\\_21/mio-fratello-mi-ha-sparato-perche-portavo-minigonna-8c74b692-67d9-11e6-b2ea-2981f37a7723.shtml](http://27esimaora.corriere.it/16_agosto_21/mio-fratello-mi-ha-sparato-perche-portavo-minigonna-8c74b692-67d9-11e6-b2ea-2981f37a7723.shtml).

<sup>86</sup> Nel novembre del 2014, subito dopo aver ucciso l’ex moglie, Maria D’Antonio, il suo assassino Cosimo Pagnani ne ha dato la notizia attraverso il suo profilo facebook, aggiungendo pesanti insulti alla donna; <http://27esimaora.corriere.it/la-strage-delle-donne/>.



## CAPITOLO III

### IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA ASSASSINA CONTRO LE DONNE

SOMMARIO: 1. *Il ruolo del diritto internazionale convenzionale nel contrasto alla violenza contro le donne.* 2. *Evoluzione del diritto interno nel contrasto alla violenza contro le donne.* 3. *Il percorso verso la Convenzione di Belém do Pará.* 4. *La Convenzione e gli sviluppi successivi.* 5. *La Convenzione di Istanbul.* 6. *La giurisprudenza sovranazionale.*

#### *1. Il ruolo del diritto internazionale convenzionale nel contrasto alla violenza contro le donne*

L'esistenza di numerose convenzioni internazionali che riconoscono e garantiscono i diritti delle donne è un fatto noto non solo agli "addetti ai lavori", ma anche al cittadino comune.

Il loro contenuto, tuttavia, raramente è analizzato in modo adeguato anche da studi specialistici e solo in pochissimi casi si trovano pubblicati approfondimenti sui lavori preparatori, volti a spiegare le ragioni politiche e sociali che hanno spinto i soggetti del diritto internazionale a promuovere la loro approvazione.

Il tecnicismo giuridico, a più di un secolo dagli scritti sassaresi di Arturo Rocco<sup>1</sup>, continua infatti a contraddistinguere l'approccio di mol-

---

<sup>1</sup> Il riferimento è, evidentemente, a: A. ROCCO, *Il problema e il metodo nella scienza del diritto penale, Prelezione al corso di diritto e procedura penale, letta nella R. Università di Sassari il 15 gennaio 1910*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1910, 497-521 e 560-582. Su quella lezione, la penalistica italiana si interroga ancora oggi, cfr. il dibattito ospitato sul volume del 2010 dell'annuario di scienze penalistiche *Criminalia* dal titolo: *Legittimazione e metodo della scienza penale: a cento anni dalla prolusione sassarese di Arturo Rocco*, 127-252. Si vedano in particolare i contributi di: M. DONINI, *Tecnicismo giuridico e scienza penale cent'anni dopo. La prolusione di Arturo Rocco (1910) nell'età dell'europeismo giudiziario*, 127-178; G. FIANDACA, *Rocco: è plausibile una*

ti studiosi ai testi convenzionali internazionali (non solo quelli dedicati alle donne), che vengono sovente semplicemente indicati in lunghe note con pretese di esaustività. L'unica funzione della citazione, però, pare essere quella di legittimare l'Autore a trattare, da un punto di vista spesso quasi solo nazionale, il tema oggetto del suo studio, con una legittimità che paradossalmente deriverebbe proprio dal fatto che questo aveva ricevuto, in un passato prossimo o remoto, l'attenzione di un consesso internazionale. In questo modo, gli atti di diritto internazionale vengono trattati come un presupposto su cui l'indagine non si concentra, dacché tutta l'analisi ruota intorno all'esegesi delle norme nazionali.

La scelta, inconsapevole o deliberata che sia, di ignorare il percorso che ha portato all'adozione di una convenzione o di un altro atto di diritto internazionale oggi appare decisamente anacronistica. Se, poi, è operata rispetto a un tema come quello oggetto di questo libro, essa è decisamente scorretta perché, realmente, molte convenzioni che hanno riconosciuto i diritti delle donne non sono state delle "semplici" conquiste ideali, ma autentici grimaldelli per aprire e svuotare i molti spazi degli ordinamenti giuridici ancora contrassegnati da disuguaglianza strutturale tra uomini e donne.

Studiare il cammino di avvicinamento, assieme agli obiettivi e ai contenuti, di questi documenti è indispensabile. Sarebbe altrimenti difficile comprendere perché molte donne hanno proposto l'adozione di questi atti di diritto internazionale, ritenendo insufficienti gli strumenti adottati indistintamente per uomini e donne<sup>2</sup>.

---

*de-specializzazione della scienza penalistica?*, 179-206; T. PADOVANI, *Lezione introduttiva sul metodo nella scienza del diritto penale*, 227-238; D. PULITANÒ, *La scienza penale tra fatti e valori*, 239-252.

<sup>2</sup> A. DI STEFANO, *Prospettive di genere e diritti umani. Il contributo delle teorie femministe sui diritti umani*, Firenze, 2014, 34-42.



## 2. *Evoluzione del diritto interno nel contrasto alla violenza contro le donne*

Punto iniziale del percorso è la constatazione del fatto che il diritto nazionale – penale ma non solo – anche dei Paesi occidentali, spesso fino agli anni '80 del secolo scorso, è stato uno strumento di discriminazione per le donne in diversi ambiti.

Un dato di fatto incontrovertibile è che molti comportamenti che oggi sono considerati violenza contro le donne, in passato, nel mondo occidentale, erano tollerati, quando non direttamente approvati, tanto socialmente come giuridicamente<sup>3</sup>.

Guardando al diritto civile, in tutti i Paesi occidentali per millenni esso ha certificato la disuguaglianza tra i coniugi stabilendo che il marito fosse il capo della famiglia, attribuendogli uno *ius corrigendi* tanto sui figli come sulla moglie<sup>4</sup>.

Con accelerazione crescente, il quadro ha iniziato a modificarsi poco più di cent'anni orsono, ma i passi più significativi (si pensi, in Italia, alla l. n. 151/1975) risalgono a pochi decenni fa, che non sono nulla se messi a confronto con la millenaria oppressione subita dal sesso femminile. Non v'è da stupirsi, perciò, se in diversi contesti atteggiamenti culturali discriminatori permangono malgrado i cambiamenti nel frattempo intervenuti sulle norme giuridiche che li legittimavano.

Il diritto è stato – e in parte continua ad essere – al contempo causa e conseguenza della discriminazione della donna nella nostra società,

---

<sup>3</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 2014, 139. Sul lungo processo di penalizzazione dello stupro commesso dal coniuge nel mondo anglosassone: cfr. A. SZEGÖ, *Addio, marital exemption*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 2013, 107. Sul tema anche: A. CADOPPI, *Introduzione allo studio del Diritto penale comparato*, II ed., Padova, 2004, 410 e 422.

<sup>4</sup> Limitandoci al diritto anglosassone, i tribunali statunitensi hanno smesso di riconoscere questa prerogativa al marito sulla moglie solo nella decade del 1870 (lo riferisce R.J. GELLES, *Intimate violence in families*, III ed., London, 1997, 22), mentre nella *common law* inglese il diritto del marito di infliggere un castigo fisico “moderato” alla propria moglie fu cancellato solo nel 1891 (caso *R. vs Jackson*, secondo quanto riportato da F. POLLOCK, A.E. RANDALL, A. LEHMAN GOODHART, *R. vs Jackson*, in *The Law Quarterly Review*, vol. 51, 1935, 47).

oltre che strumento indispensabile per assicurare la subordinazione delle donne all'autorità maschile<sup>5</sup>.

Così, le norme che disciplinano in alcuni Paesi il femminicidio come reato non sono manifestazioni di istanze femministe radicali che in modo estemporaneo e imprevedibile hanno trovato appoggi in diversi parlamenti nazionali, ma sono la tappa più recente di un percorso di affrancamento del diritto dall'impronta maschilista che per secoli lo ha contraddistinto<sup>6</sup>.

Tutti i diritti nazionali occidentali, ciascuno con tempistiche e durate differenti, hanno attraversato tre fasi di questo percorso normativo<sup>7</sup>.

Una prima tappa si può individuare nell'introduzione di riforme che mirano alla neutralità delle fattispecie penali, cioè a una più marcata applicazione del principio di uguaglianza formale fra uomini e donne.

Queste riforme legislative, promosse nella seconda metà del XX secolo nella maggior parte dei Paesi<sup>8</sup>, hanno contribuito a «desessualizzare»<sup>9</sup> il diritto penale sotto la forte spinta del femminismo liberale ed egualitario.

<sup>5</sup> Tanto secondo il femminismo radicale come per quello di matrice liberale; cfr. C. MACKINNON, *Toward a feminist theory of the State*, Cambridge (MA)-Londra, 1995 e A. FACIO MONTEJO, *Cuando el género suena cambios trae. Una metodología para la análisis de género del fenómeno legal*, San José de Costa Rica, 1992. Essendo uno dei meccanismi sociali che più intensamente stabilisce e regola le condotte degli uomini e delle donne, Teresa De Lauretis ha definito il diritto come una delle più chiare «tecnologie del genere»; cfr. T. DE LAURETIS, *Technologies of gender*, Indianapolis, 1987.

<sup>6</sup> In letteratura, gli albori di questo cammino sono magistralmente espressi nelle opere del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen. Per tutte: H. IBSEN, *Casa di bambola*, Milano, 2002, ed. originale norvegese bokmål, 1879.

<sup>7</sup> Anche se non sono sistematizzate in questo modo, esse si possono distinguere anche nella ricostruzione offerta, per l'ordinamento italiano, da Manna; cfr. A. MANNA, *La donna nel diritto penale*, in *Indice pen.*, 2005, 851.

<sup>8</sup> Come detto, non vi è una coincidenza temporale in tutti i Paesi ed è possibile individuare soltanto delle tendenze. In Spagna, l'*uxoricidio*, fattispecie omologa all'ipotesi italiana del delitto d'onore, scompare dal codice penale nel 1961, mentre nella nostra penisola bisogna attendere il 1981 e persino il 2005 ad Haiti!

<sup>9</sup> M. MAQUEDA ABREU, *¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres?*, in *InDret*, 4, 2007; si veda anche, in Italia: T. PITCH, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, 1998.

Diverse voci ben presto hanno constatato i limiti di queste fattispecie neutre, nelle quali andavano sussunte diverse condotte di violenza contro le donne, dovuti tanto alla formulazione delle norme come alle caratteristiche delle pene previste e inflitte<sup>10</sup>.

Queste difficoltà erano – e continuano ad essere – figlie di una caratteristica centrale del diritto penale dei Paesi occidentali, vale a dire la separazione della sfera pubblica, in cui si presume che l'individuo abbia bisogno della protezione del diritto, da quella privata, in cui opera(va) la presunzione contraria. In essa il diritto penale assume(va) di non dover entrare e pertanto non solo non aveva strumenti per farlo, ma si dotava di meccanismi e norme *ad hoc* per non doverlo fare<sup>11</sup>.

La “neutralizzazione” delle fattispecie di reato contenute nei codici dell'epoca non era sufficiente, perché il diritto penale in esse contenuto presumeva che tra autore del reato e vittima non vi fossero relazioni o legami di alcun tipo, né prima né dopo il fatto. Se, però, tra questi soggetti c'erano relazioni di parentela o affettive (come del resto nella maggior parte dei casi di violenza sulle donne) lo strumento penale non offriva risposte soddisfacenti né dal punto di vista della dimensione retributiva della pena, né da quello della prevenzione di future aggressioni.

Questa constatazione è stata, tra altri fattori, assai di stimolo perché si passasse a una seconda tappa, contraddistinta da riforme civili e penali che hanno aperto una breccia nella sfera privata, portando all'attenzione delle istituzioni la violenza che a volte essa nascondeva. Lo strumento utilizzato in diversi Paesi, in questa nuova fase<sup>12</sup>, è stato spesso quello della legge speciale che ha stabilito norme *ad hoc* di volta in vol-

---

<sup>10</sup> Nel 1994, Elena Larrauri, riferendosi alla situazione in Spagna, parlava di una protezione per le donne vittime di violenza *deficiente e insuficiente*; cfr. E. LARRAURI, *Control formal y el Derecho penal de las mujeres*, in ID. (a cura di), *Mujeres, Derecho penal y Criminología*, Madrid, 1994, 93.

<sup>11</sup> Il riferimento è a quanto già scritto in chiusura del paragrafo 4 del capitolo 2.

<sup>12</sup> In diversi Paesi latinoamericani questa stagione coincide con la decade del '90, (E. GUERRERO, *Informe sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe español (1990-2000)*, Santiago de Chile, 2002, 7 e 20) mentre in Italia la grande riforma dei reati contro l'integrità sessuale – che ha caratteristiche tali da collocarla a cavallo della prima e della seconda delle tappe qui descritte – avvenne nel 1996. Su di essa, diffusamente: A. MANNA, *op. cit.*, 862-872.

ta per la violenza sessuale o domestica o altrimenti familiare. Non necessariamente focalizzate su aspetti soltanto sanzionatori queste leggi per la prima volta si sono interessate agli aspetti di prevenzione, cura e protezione delle vittime della violenza.

Esse, tuttavia, mantengono la neutralità rispetto al genere che aveva contraddistinto la tappa precedente, in linea con i postulati del femminismo liberale classico. La violenza di cui si occupano queste leggi, infatti, è quella che si esprime in ambito familiare o in ambiti a essa prossimi, abbracciando un insieme di fenomeni che interseca quello della violenza contro le donne, ma è ben lontano dalla coincidenza con esso.

Si tratta di un'eterogenesi dei fini, in cui le rivendicazioni femministe sono state mutilate e deformate da queste leggi<sup>13</sup>, che non hanno raccolto la specificità di genere che le avrebbe dovute contraddistinguere. Più che la sicurezza e l'integrità personale, il bene giuridico protetto ha finito per essere proprio la famiglia come istituzione<sup>14</sup>, cioè il luogo in cui si genera la violenza che quelle norme dovevano contrastare.

Dal punto di vista tecnico, le disposizioni introdotte in questa fase hanno prodotto la progressiva penalizzazione di fattispecie che prima di allora erano contravvenzioni, quando non addirittura illeciti non penali. Molti ordinamenti accolsero per la prima volta fattispecie di maltrattamenti e di violenza domestica, destando così l'attenzione della dottrina penalistica che già allora si divise tra voci sensibili agli obiettivi delle riforme e voci contrarie<sup>15</sup>, particolarmente critiche rispetto alla penaliz-

---

<sup>13</sup> È l'osservazione di una delle voci più importanti della dottrina spagnola sul tema: E. BODELÓN ET ALII, *La limitada perspectiva de género en la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008*, in G. NICOLÁS, E. BODELÓN (a cura di), *Género y dominación. Críticas feministas del derecho y del poder*, Barcelona, 2009, 247-262.

<sup>14</sup> E. GUERRERO, *op. cit.*, 21.

<sup>15</sup> In Spagna, si può ascrivere a questa tappa la *Ley Orgánica 3/89* che introdusse la fattispecie penale di violenza in ambito familiare con una modifica dell'art. 425 del codice penale. Cfr. J. TAMARIT SUMALLA, *La reforma de los delitos de lesiones: análisis y valoración de la reforma del Código Penal de 21 de junio de 1989*, Barcelona, 1990; B. DEL ROSAL, *El tipo de violencia en el ámbito familiar o tutelar (art. 425)*, in *Revista de Derecho Público*, XIV, 1, 1992, XX, J. BUSTOS, *Manual de Derecho penal, Parte especial*, II ed., Barcelona, 1991, 64-65. Anche Larrauri si mostrò scettica: E. LARRAURI, *op. cit.*, *passim*.

zazione di condotte violente esercitate nella sfera privata<sup>16</sup>.

La terza tappa, che si sta manifestando in questi anni, è contraddistinta da riforme che sanzionano specificatamente alcune forme di violenza contro le donne, soprattutto nella sfera privata, abbandonando la neutralità rispetto al genere tipica delle fattispecie penali<sup>17</sup>. In questa fase, in riferimento alla quale si è parlato anche di «sessualizzazione» della risposta punitiva<sup>18</sup> o di leggi di «seconda generazione» sulla violenza contro le donne<sup>19</sup>, si inseriscono anche le leggi che hanno introdotto il reato di femminicidio in diversi Paesi latinoamericani, alle quali dedicherò l'approfondimento dovuto nel prossimo capitolo.

Questa rapida sintesi ha lo scopo di far presente che i percorsi interni di riconoscimento di una vita libera dalla violenza per le donne non sono stati delle evoluzioni autonome dei singoli ordinamenti ma, pur a fronte di diverse specificità nazionali, hanno seguito linee comuni.

Il loro tracciato è stato disegnato dal diritto internazionale pattizio che va analizzato come premessa indispensabile allo studio delle norme nazionali, per coglierne le origini e i tratti comuni.

---

<sup>16</sup> Silva Sánchez, nella sua opera più nota, indicò quest'insieme di fattispecie come un esempio dell'ingiustificato espansionismo penale contemporaneo. J.M. SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en la sociedades postindustriales*, Madrid, 1999, 47-49.

<sup>17</sup> Ribadisco quanto scritto poco sopra: questa suddivisione in tappe mostra delle tendenze e delle fasi di evoluzione, ma la realtà è più fluida. Nel sistema federale messicano vi sono Stati che sanzionano penalmente il femminicidio da diversi anni (terza tappa), quando ancora nel 2011 nel codice penale di sei Stati è prevista una norma *ad hoc* per il reato di omicidio per causa d'onore (lo riferiscono: T. INCHÁUSTEGUI, M. LÓPEZ, *Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios*, Ciudad de México, 2011, 25).

<sup>18</sup> M. ACALE SÁNCHEZ, *La discriminación hacia la mujer por razón de género Código penal*, Madrid, 2006, 11.

<sup>19</sup> H. MORALES, *Tipificación del femicidio en Guatemala*, 2011 citato da: P. TOLEDO, *op. cit.*, 147.

### 3. Il percorso verso la Convenzione di Belém do Pará

Il diritto internazionale dei diritti umani, così come si è sviluppato a partire dal secondo dopoguerra è uno dei principali strumenti che i movimenti per la rivendicazione di una vita libera dalla violenza per le donne hanno utilizzato a livello globale per perseguire il loro scopo. Fondamentali, assieme alla dimensione affermativa dei diritti enunciata nei documenti, sono stati i meccanismi di monitoraggio e controllo (comitati, relatori speciali, visite *in loco*, ecc.) che sono stati implementati e hanno favorito un maggior livello di effettività delle norme contenute nelle diverse convenzioni<sup>20</sup>.

Nei primi trent'anni di attività le Nazioni Unite hanno sempre promosso il miglioramento dei diritti delle donne in stretto collegamento con quelli "generalisti" dell'uomo, in accordo a un'interpretazione formale del divieto di discriminazione sulla base del sesso contenuto nella sua Carta costitutiva<sup>21</sup>.

Una svolta si ebbe, dietro il forte stimolo delle organizzazioni non governative, con la risoluzione dell'Assemblea Generale con cui il 1975 fu dichiarato Anno internazionale della donna e con la prima Conferenza Mondiale sulla Donna, tenutasi a Città del Messico in quello stesso anno.

Nella decade successiva, il movimento femminile acquistò un peso sempre maggiore all'interno dell'ONU e i suoi equilibri geopolitici fuoruscirono dal ristretto ambito europeo e statunitense divenendo sempre più globali<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> M. MOLYNEUX, *Movimientos de mujeres en América Latina. Estudio teórico y comparado*, Madrid-Valencia, 2003, 222.

<sup>21</sup> Anche quando si sono occupate di temi in cui le donne erano le sole a subire la discriminazione: cfr. Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, adottata in sede Onu il 2 dicembre 1949. Cfr. M. CHEN, *Engendering World Conferences: The International Women's Movement and the U.N.*, in T. WEISS, L. GORDENKER (a cura di), *NGOs, the UN & Global Governance*, Boulder (CO-USA), 1996, 154.

<sup>22</sup> Boulding riferisce che, delle 47 organizzazioni internazionali di donne riconosciute dall'ONU nei primi tre decenni di attività, solo cinque avevano la loro sede al di fuori di queste due regioni; E. BOULDING, *Women in the Twentieth Century World*, New York, 1977, 187. Cfr. anche M. CHEN, *op. cit.*, 140.

Il primo frutto giuridico di questo cambiamento è la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata in sede ONU nel 1979 e nota con l'acronimo inglese CEDAW<sup>23</sup>.

Questa convenzione è focalizzata sulla concettualizzazione del fenomeno discriminatorio e si inserisce, per struttura e nozioni, nel solco tracciato dalla Convenzione contro le discriminazioni razziali del 1965 (CEDR). La prospettiva adottata dalla CEDAW è quella del femminismo liberale e la discriminazione è ritenuta la causa della situazione di inferiorità sociale cui sono costrette le donne in molte società. Non vi sono, tuttavia, riferimenti espliciti alla violenza contro le donne perché, come detto nel capitolo precedente, negli anni '70 non vi era ancora una consapevolezza globale del fenomeno, che si manifesterà solo nel decennio successivo<sup>24</sup>.

Senza arrivare ad affermare che la CEDAW, sui temi specifici di questa ricerca, sia nata già vecchia, va tenuto presente comunque che i tempi di gestazione dei trattati internazionali multilaterali sono piuttosto

---

<sup>23</sup> Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979. Entrata in vigore internazionale il 3 settembre 1981. Stati Parti al 1° gennaio 2013: 187. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge 14 marzo 1985, n. 132. Ratifica: 10 giugno 1985. Entrata in vigore per l'Italia: 10 luglio 1985.

In generale, nella letteratura in lingua italiana, il riferimento per la ricostruzione storica dell'emersione dei diritti delle donne rispetto alla violenza è: B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.

<sup>24</sup> Ciò non significa che negli anni '70 non vi siano stati momenti giuridici di denuncia della violenza contro le donne molto importanti a livello internazionale. Estremamente significative furono le sessioni di lavoro del Tribunale internazionale per i crimini contro le donne, una grande iniziativa simbolica realizzata a Bruxelles nel 1976. Parteciparono ai lavori più di duemila donne provenienti da quaranta Paesi (soprattutto europei e nordamericani) che utilizzarono questa forma di manifestazione ispirate dalla forza simbolica del Tribunale di Norimberga. Furono ascoltate, nella forma della testimonianza, donne che avevano subito violenza domestica, sfruttamento economico e gravidanze forzate e di fronte a una giuria internazionale furono analizzate e discusse le interazioni tra razzismo, sessismo, imperialismo ed ingiustizia economica. Cfr. D. RUSSELL, N. VAN DE VEN, *Crimes against women. Proceedings of international tribunal*, Millbrae (CA-USA), 1976 e M. HAWKESWORTH, *Globalization and feminist activism*, Lanham (MD-USA), 2006, 76.

sto lunghi e l'interesse a promuovere un numero di ratifiche alto costituisce una forte spinta a escludere dai testi elementi avanguardistici preferendo disposizioni che cristallizzano posizioni di mediazione.

Per questo è sufficiente attendere un solo anno perché, in seno alla seconda Conferenza Mondiale sulla Donna (Copenaghen, 1980) uno strumento di *soft law*, più agile ma giuridicamente non vincolante come una risoluzione, si occupi per la prima volta dei maltrattamenti sofferti dalle donne e della violenza in famiglia<sup>25</sup>.

È necessario attendere altri cinque anni perché, in occasione della terza Conferenza, la violenza contro le donne, sia pure sempre accompagnata dal riferimento alla violenza familiare, sia elevata al livello di priorità nel documento finale redatto dai delegati (cosa che verrà ribadita anche nelle successive Conferenze, nel 1995 e nel 2000). Il 1985 è altresì l'anno della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla violenza domestica (A/RES/40/36).

Anche negli anni '80, l'atto giuridico più significativo è adottato al termine del decennio. Si tratta della Raccomandazione Generale nr. 12 (1989) del Comitato CEDAW<sup>26</sup>, in cui si afferma che la violenza contro le donne deve ritenersi compresa all'interno della Convenzione. Nel 1992, una nuova Raccomandazione (la n. 19) dello stesso Comitato amplierà il contenuto della n. 12. All'interno di quest'ultimo atto i passaggi particolarmente significativi sono due: «La violenza contro le donne è una forma di discriminazione che impedisce gravemente ad esse di godere di diritti e libertà al pari degli uomini» (par. 1) e «[...] la definizione [di discriminazione contro le donne contenuta nel par. 1] include la violenza basata sul genere, che è la violenza che si dirige

---

<sup>25</sup> M. CHEN, *op. cit.*, 140-142.

<sup>26</sup> Composto da 23 esperti nella materia oggetto della Convenzione, il Comitato si riunisce due volte all'anno per esaminare le relazioni sul rispetto delle disposizioni della Convenzione che gli Stati parte sono tenuti a presentare ogni quattro anni. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea Generale ONU e durano in carica 4 anni. L'ultima italiana a far parte del Comitato è stata Bianca Maria Pomeranzi, che ha terminato il suo mandato il 31 dicembre 2016.



verso la donna perché è una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato rispetto agli uomini» (par. 6)<sup>27</sup>.

L'influsso del pensiero femminista radicale su questa interpretazione del testo CEDAW è evidente e l'inizio degli anni '90 segnerà l'ingresso in una lunga serie di testi giuridici di questo approccio in cui la subordinazione sofferta dalle donne è collocata al centro dell'analisi.

Approfondendo il testo, così rilevante, della Raccomandazione nr. 19 è fondamentale non semplificare la citazione limitandosi all'icastico passaggio: «la violenza che si dirige verso la donna perché è una donna». Essa, infatti, non è una frase a sé, ma è la definizione di una forma di discriminazione contro le donne e come tale andrebbe sempre citata. Come afferma Toledo, l'omissione di un riferimento espresso al fatto che questa violenza si produce a causa della subordinazione o discriminazione verso le donne nella società (proprio in virtù del loro genere) ha come conseguenza sul piano del linguaggio una traslazione della causa del problema verso le vittime stesse<sup>28</sup>.

All'interno del dibattito politico questa semplificazione, a volte per ignoranza a volte per mala fede, ha dato spazio a ragionamenti in base ai quali, se il problema è «essere donna»<sup>29</sup>, esso non ha soluzione e delle due l'una: o si accetta una forma di violenza coesistenziale rispetto alla società o si invitano le donne a modificare certi loro comportamenti essendo loro stesse la causa del problema che soffrono. La Raccomandazione (e tutti i testi che direttamente o meno ne ribadiranno i contenuti), però, dice ben altro! Essa afferma, infatti, che la causa del pro-

---

<sup>27</sup> Il testo del par. 6 così prosegue (in lingua ufficiale): «Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia»: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx>.

<sup>28</sup> P. TOLEDO, *op. cit.*, 48-49 e 60-61.

<sup>29</sup> Nel solco di un linguaggio enfatico, fortemente evocativo, si colloca anche la citazione della ricercatrice Lori Heise secondo cui: «nella violenza contro le donne il fattore di rischio è l'essere donne». Riportata spesso senza riferimenti alla sua Autrice, anche questa frase ha prestato il fianco a equivoci ed atteggiamenti pilateschi da parte dei decisori politici. Cfr. L. HEISE, *International dimension of violence against women*, in *Response to the Victimization of Women and Children*, XII, 1, 1989, 3-11.

blema è la società, che discrimina la donna rispetto all'uomo sotto molteplici forme.

La Raccomandazione nr. 19 fu il precedente formale dei lavori della Seconda Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenutasi a Vienna nel 1993, che trasse grande ispirazione, sui temi oggetto di questo scritto, anche dalla Convenzione di Belém, pur approvata qualche mese dopo, ma la cui bozza fu elaborata e circolò a partire dal 1991<sup>30</sup>.

La Dichiarazione di Vienna, approvata in quell'occasione, è un testo giuridico fondamentale nel percorso di affermazione dei diritti delle donne perché finalmente si affermò che: «The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights» (paragrafo I.18).

Oltre ad aver posto le basi per l'ingresso del *gender mainstreaming*<sup>31</sup> nel sistema delle Nazioni Unite, la Dichiarazione pose grande enfasi sul problema della violenza contro le donne, al punto che esso fu direttamente utilizzato come argomento forte per l'incorporazione formale dei diritti delle donne all'interno dei diritti umani<sup>32</sup>.

Nella Dichiarazione di Vienna è contenuto un paragrafo specificamente dedicato alla violenza contro le donne<sup>33</sup> e vi è stato chi all'inter-

<sup>30</sup> Come segnala: M.K. MEYER, *Negotiating International Norms: The Inter-American Commission of Women and the Convention on Violence against Women*, in M.K. MEYER, E. PRÜGL (a cura di), *Gender Politics in Global Governance*, New York, 1999, 66.

<sup>31</sup> «Treaty monitoring bodies should include the status of women and the human rights of women in their deliberations and findings, making use of gender-specific data. States should be encouraged to supply information on the situation of women de jure and de facto in their reports to treaty monitoring bodies» (paragrafo II.42, cfr. anche il paragrafo II.37).

<sup>32</sup> Lo afferma C. BUNCH, *Organizing for women's human rights globally*, in J. KERR (a cura di), *Ours by Right: Women's rights as human rights*, Londra, 1993, 146 (141-149).

<sup>33</sup> «In particular, the World Conference on Human Rights stresses the importance of working towards the elimination of violence against women in public and private life, the elimination of all forms of sexual harassment, exploitation and trafficking in women, the elimination of gender bias in the administration of justice and the eradication of any conflicts which may arise between the rights of women and the harmful effects of certain traditional or customary practices, cultural prejudices and religious extremism. The World Conference on Human Rights calls upon the General Assembly to adopt the

no di quel testo ha letto un primo riconoscimento della responsabilità degli Stati come garanti anche per gli atti di violenza contro le donne degli agenti non statali, che sarà così importante nel dibattito sul femminicidio<sup>34</sup>.

#### 4. *La Convenzione e gli sviluppi successivi*

Per quasi vent'anni, sino all'approvazione della Convenzione di Istanbul, la «Convenzione Interamericana per prevenire, sanzionare ed estirpare la violenza contro le donne» – nota come Convenzione di Belém<sup>35</sup> – è stata a livello globale l'unico strumento internazionale vincolante dedicato esclusivamente alla violenza contro le donne<sup>36</sup>.

---

draft declaration on violence against women and urges States to combat violence against women in accordance with its provisions. Violations of the human rights of women in situations of armed conflict are violations of the fundamental principles of international human rights and humanitarian law. All violations of this kind, including in particular murder, systematic rape, sexual slavery, and forced pregnancy, require a particularly effective response» (paragrafo II.42, cfr. anche il paragrafo II.37).

<sup>34</sup> P. TOLEDO, *op. cit.*, 63.

<sup>35</sup> Adottata ed aperta a firma, ratifica ed adesione dall'Assemblea dell'Organizzazione degli Stati Americani, il 9 giugno 1994 a Belém do Pará (Brasile) ed entrata in vigore il 5 marzo 1995. Tutti gli Stati del continente americano l'hanno ratificata ad esclusione del Canada, di Cuba e degli Stati Uniti. L'Italia, nel 2013, è stata il primo Paese non americano a firmare la Convenzione.

<sup>36</sup> A rigore, la Convenzione di Istanbul del 2011 non ha come oggetto esclusivo la violenza contro le donne, riguardando anche la violenza domestica, che solo in parte vi si può sovrapporre. Quanto alla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, nel protocollo relativo ai diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo - 2003) sovente si fa riferimento alla violenza contro le donne, ma l'oggetto preponderante del documento sono i diritti delle donne nel loro complesso. Cfr. anche con riferimento al contesto arabo e asiatico: A. DEL VECCHIO, *La tutela dei diritti delle donne nelle convenzioni internazionali*, in T. VASSALLI (a cura di), *Atti del Convegno in Memoria di Luigi Sico*, Napoli, 2011, 322-329.

La sua importanza e l'influenza che ha esercitato è tale che la Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne ne ha ripreso pedissequamente molti dei contenuti<sup>37</sup>.

Il tema della violenza contro le donne entrò ufficialmente nel programma di attività della Commissione Interamericana della Donna (nell'ambito dell'Organizzazione degli Stati Americani) nel 1988, ma furono necessari sei anni per arrivare alla firma di un atto vincolante<sup>38</sup>.

Nel testo della Convenzione, il primo elemento di assoluta rilevanza è la definizione di violenza contro le donne, poiché è la prima volta che uno strumento di *hard law* ne tratteggia i contorni<sup>39</sup>:

Art. 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne è stata adottata senza voto da parte dell'Assemblea generale dell'ONU con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 (si veda *supra* la nt. 33 e l'invito alla sua adozione contenuto già nella Dichiarazione di Vienna). Come affermato rispetto alla Dichiarazione di Vienna le date non debbono indurre in confusione poiché dal 1991 era già in circolazione la bozza della Convenzione di Belém.

<sup>38</sup> M.K. MEYER, *op. cit.*, 66; anche P. GOLDBERG, N. KELLY, *Recent Developments: International Human Rights and Violence Against Women*, in *The Harvard Human Rights Journal*, 6, 1993, 201.

<sup>39</sup> Cfr. CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELL'ONU, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk. Addendum: 15 years of the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences (1994-2009) A critical review*, 27 maggio 2009, A/HRC/11/6/Add.5, 6-7.

<sup>40</sup> Di estrema importanza anche il successivo articolo 2: «Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de

Si tratta di una definizione molto simile a quella contenuta nella Dichiarazione ONU del 1993 (che per prima aveva chiarito i termini del concetto in un atto giuridico internazionale), ma che se ne differenzia per l'assenza di riferimenti espliciti alla morte della vittima, presenti invece nel documento del 1994 e assai rilevanti per il tema oggetto di questo libro. Infatti, anche se l'uccisione di una donna rientra indubbiamente in quella di «danno fisico» utilizzata dalla Dichiarazione ONU, il riconoscimento di un'autonomia specifica alle situazioni da cui deriva la morte ha senz'altro favorito, nel contesto latinoamericano, la maggiore visibilità simbolica, politica e (infine) giuridica del femminicidio come manifestazione estrema della violenza contro le donne<sup>41</sup>.

Un secondo elemento relevantissimo è l'art. 3 della Convenzione. Esso riconosce il diritto delle donne «a una vita libera dalla violenza» sia nello spazio pubblico che in quello privato e per darvi concretezza agli Stati parte sono imposti degli obblighi, alcuni dei quali da rispettare immediatamente (art. 7), mentre ad altri era concesso dare applicazione progressivamente. Tra i primi rientrano il dovere di agire con diligenza per prevenire la violenza contro le donne e nei casi in cui si manifesti essa sia investigata e sanzionata. Gli Stati devono inoltre introdurre le riforme giuridiche necessarie allo scopo di prevenire, sanzionare ed estirpare la violenza contro le donne (art. 7 lett. b) e c)). Tra gli obblighi ad applicazione progressiva rientrano, tra gli altri, quelli relativi alla sfera educativa e ai *mass media*, così come quelli riguardanti l'indagine statistica e scientifica del fenomeno.

Il contesto politico all'interno del quale è stata adottata la Convenzione di Belém non soltanto ha promosso la redazione di questo importante atto, ma ha fatto sì che nel breve volgere di pochi anni quasi tutti gli Stati latinoamericani si dotassero di nuove leggi in materia di violenza domestica<sup>42</sup>. La fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 hanno coinciso in molti Paesi della regione con la fine di un periodo di dittatura e l'inizio di un processo di transizione verso la democrazia, cosa che

---

salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra».

<sup>41</sup> In questo senso anche: P. TOLEDO, *op. cit.*, 73.

<sup>42</sup> E. FRIEDMAN, *Re(gion)alizing Women's Human Rights in Latin America*, in *Politics & Gender*, 5, 2009, 349.

ha dato ampio spazio di sviluppo, nelle agende politiche, alla promozione dei diritti umani. I movimenti femminili e femministi, tanto quelli che non avevano lasciato i Paesi d'origine, come quelli creati da persone che avevano vissuto l'esperienza dell'esilio, trovarono così terreno fertile<sup>43</sup> e, in diversi casi, molto spazio nelle stesse formazioni di governo.

La violenza contro le donne, d'altro canto, oltre ad essere già in quel periodo "il tema del momento", come abbiamo visto nel secondo capitolo, tanto in Nord America come in alcuni Paesi d'Europa – dai quali tornavano molti esiliati –, ha sempre avuto il vantaggio di essere un oggetto poco divisivo sia dal punto di vista dello studio che da quello della politica. Lo stesso, non poteva e non può dirsi per altri temi dell'agenda femminista, come i diritti sessuali e riproduttivi, primo fra tutti l'aborto, che infatti ancora oggi è un nodo drammaticamente insoluto in buona parte dell'America Latina<sup>44</sup>.

Terzo ed ultimo elemento che giustifica il ruolo di primo piano riconosciuto alla Convenzione di Belém è il riconoscimento della connessione tra la violenza contro le donne perpetrata da agenti dello Stato e quella realizzata da soggetti privati in riferimento alla responsabilità dello Stato stesso<sup>45</sup>. In sostanza la Convenzione enfatizza l'obbligo degli Stati parte di garantire i diritti umani delle donne e conseguentemente la loro responsabilità nel momento in cui essi sono lesi o comunque minacciati anche da individui non inquadrabili come agenti dello Stato.

---

<sup>43</sup> M. MOLYNEUX, S. LAZAR, *Doing the Rights Thing. Rights-based Development and Latin American NGOs*, Londra, 2003; S.E. ÁLVAREZ, *Advocating feminism: The Latin American Feminist NGO 'Boom'*, in *International Feminist journal of politics*, 1, 2, 1999, 181; L. FRIES, *Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos*, in *El Otro Derecho*, 36, 2007, 41-42.

<sup>44</sup> In Nicaragua ed El Salvador l'aborto oggi non è ammesso in nessuna circostanza ed è sanzionato con il carcere anche per la donna che vi si sottopone. Tale era la situazione anche in Cile sino alla recentissima riforma del codice penale promulgata il 14 settembre 2017. In diversi altri Stati ci sono grandi limitazioni (di estremo interesse l'intricato percorso tramite il quale la Colombia depenalizzò l'aborto, nel 2006, in tre specifiche circostanze). Cfr. S. RAMOS (a cura di), *Investigación sobre aborto en América Latina y Caribe*, Buenos Aires-Città del Messico-Lima, 2015.

<sup>45</sup> E. FRIEDMAN, *op. cit.*, 360.

In proposito, già alla fine degli anni '70, giurisprudenza internazionale europea aveva riconosciuto la responsabilità statale rispetto a condotte di soggetti privati, come nel caso *Airey vs Irlanda*, in cui la repubblica dell'isola di smeraldo era stata condannata in sede CEDU per non aver messo nelle condizioni di accedere alla giustizia una donna che desiderava la separazione dal marito alcolista che la maltrattava<sup>46</sup>.

La pronuncia che segnò una svolta a livello globale fu però il caso *Velásquez Rodríguez* discusso nel 1988 dinanzi alla Corte di San José<sup>47</sup>. In quella sentenza la Corte Interamericana indicò esplicitamente che sussisteva in capo agli Stati l'obbligo di prevenire, indagare e punire le violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani commesse da soggetti privati. Questo fondamentale stimolo fu raccolto dalla bozza della Convenzione di Belém, transitando così, oltre che nel testo definitivo, anche nella Dichiarazione della Conferenza di Vienna e nella Dichiarazione ONU del 1993.

Sempre nel 1994 venne nominata, nella persona dell'avvocata cingalese Radhika Coomaraswamy, la prima Relatrice speciale per la violenza contro le donne. Da allora, ad ogni scadenza di mandato, una risoluzione della Commissione ONU per i Diritti umani (dal 2006 del Consiglio) ha sempre rinnovato l'istituzione dell'ufficio della *Rapporteur* e, nel 2003, ne ha aumentato i compiti. La relatrice<sup>48</sup> ha un ruolo di osservazione e di consulenza per il Consiglio stesso e grazie alle frequenti visite in numerosi Paesi<sup>49</sup> ha offerto sostegno alle campagne di promozione dei diritti delle donne ivi organizzate.

---

<sup>46</sup> Sentenza CEDU, 9 ottobre 1979, caso *Airey vs Ireland*. Di rilievo anche la Sentenza CEDU, 26 marzo 1985, caso *X e Y vs Paesi Bassi*, in cui lo Stato fu condannato per non aver adottato una legislazione penale appropriata per tutelare i diritti di una minore disabile mentale che era stata vittima di violenza sessuale.

<sup>47</sup> Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza *Velásquez Rodríguez vs Honduras*, 29 luglio 1988, già citata *supra*, cap. 2 nt. 59.

<sup>48</sup> Dopo la Coomaraswamy hanno ricoperto questo importante incarico la sociologa turca Yakin Erturk tra l'agosto del 2003 e il luglio del 2009, Rashida Manjoo, giurista sudafricana, da agosto 2009 a luglio 2015 e, da allora, la diplomatica croata Dubravka Šimonović.

<sup>49</sup> Questi, nel dettaglio, i suoi compiti: «the Special Rapporteur is requested to: (a) Seek and receive information on violence against women, its causes and consequences from Governments, treaty bodies, specialized agencies, other special rappor-

Nel settembre del 1995, a dieci anni di distanza dal precedente appuntamento (Nairobi, 1985), si tenne a Pechino la quarta Conferenza Mondiale sulla Donna, probabilmente il più grande e partecipato incontro su questo tema sinora mai organizzato<sup>50</sup>. L'appuntamento cinese chiuse un lustro in cui, come abbiamo avuto modo di vedere, il ricorso a strumenti giuridici per l'affermazione dei diritti delle donne fu davvero esteso ed intenso ed i documenti redatti a Pechino (la Dichiarazione e la Piattaforma di azione) ne rappresentano il condensato<sup>51</sup>.

Autentiche *keywords* del consesso asiatico furono *empowerment* (nel senso di attribuzione di autorità e potere alle donne nella famiglia, nella società e nella politica) e *mainstreaming* (nel senso di promozione di una prospettiva di genere nelle pratiche istituzionali e di governo, riconoscendo alle donne una piena partecipazione alla vita economica, sociale, politica e culturale). Dal punto di vista delle affermazioni di principi (specie in tema di violenza contro le donne), Pechino non propose delle novità rispetto al recente passato, quanto piuttosto un consolidamento. L'importanza storica di quell'incontro è ancora oggi legata alla sua dimensione operativa: poiché si poteva registrare finalmente

---

teurs responsible for various human rights questions and intergovernmental and non-governmental organizations, including women's organizations, and to respond effectively to such information; (b) Recommend measures, ways and means at the local, national, regional and international levels to eliminate all forms of violence against women and its causes, and to remedy its consequences; (c) Work closely with all special procedures and other human rights mechanisms of the Human Rights Council and with the treaty bodies, taking into account the request of the Council that they regularly and systematically integrate the human rights of women and a gender perspective into their work, and cooperate closely with the Commission on the Status of Women in the discharge of its functions; (d) Continue to adopt a comprehensive and universal approach to the elimination of violence against women, its causes and consequences, including causes of violence against women relating to the civil, cultural, economic, political and social spheres». Cfr. le Risoluzioni della Commissione per i Diritti Umani 1994/45 adottata il 4 marzo 1994 e 2003/45 del 23 aprile 2003.

<sup>50</sup> Pechino, 4-15 settembre 1995. Le delegate e i delegati governativi furono 5307, mentre 3824 persone parteciparono in rappresentanza di ONG.

<sup>51</sup> A mio giudizio non si tratta, infatti, «del principale testo giuridicamente vincolante sui diritti delle donne» – come lo ha definito Merli (A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, Napoli, 2015, 15) – che a mio giudizio è ancora a tutt'oggi la CEDAW del 1979 e, rispetto al tema oggetto di questo libro, la Dichiarazione ONU del 1993.



una concordanza universale autentica sul principio di uguaglianza tra gli uomini e le donne, da quel momento in avanti divenne ineludibile per tutti gli Stati farsi carico di rimuovere gli ostacoli alle pari opportunità.

Con Pechino termina un periodo di eccezionale attivismo internazionale teso all'affermazione dei diritti delle donne e in particolare di quello a una vita libera dalla violenza. Non è evidentemente un caso se la grande riforma dei reati contro la libertà sessuale nel nostro Paese fu varata nel 1996, approfittando della grande spinta internazionale qui tratteggiata.

Pechino, al contempo, segna un punto di svolta: da un lato perché, con il riconoscimento nei più alti consessi internazionali, l'obiettivo dell'affermazione dei principi poteva dirsi raggiunto, da un altro perché coloro (penso in particolare alle ONG) che tanto si erano spesi per questo scopo da quel momento in avanti diressero i loro sforzi verso l'utilizzo dei nuovi documenti internazionali per affermare la parità di genere nella pratica locale e quotidiana.

Si tratta, evidentemente, di un percorso lungo e tortuoso, ancora oggi in corso. Una spinta ideale molto forte, come quella che ha unito il movimento femminile nel momento in cui, nella prima metà degli anni '90, ha raggiunto il traguardo di una legittimazione giuridica oltre che politica, da Pechino fino a oggi si confronta con una concretizzazione degli ideali assai difficoltosa e spesso invisibile<sup>52</sup>. Nel suo esercizio, inevitabilmente, riemergono le fazioni e le diversità di punti di vista che il desiderio comune di autoaffermazione nei documenti internazionali aveva, per breve tempo, sbiadito.

Per questo la c.d. quinta Conferenza Mondiale sulla Donna, tenutasi a New York nel 2000, fu in realtà "semplicemente" una sessione straordinaria delle Nazioni Unite, intitolata: «Donne 2000: uguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per il XXI secolo», e fra gli esperti del settore è indicata icasticamente come: «Pechino + 5», poiché il suo obiettivo era la verifica dei progressi negli ambiti già individuati in Cina. Tanto la violenza contro le donne era nell'agenda di Pechino, come si trova in quella, di poco più breve, uscita dai lavori di New York.

---

<sup>52</sup> Dà conto con precisione di quest'attività: B. SPINELLI, *op. cit.*, 146-152.

I diciassette anni che separano la Convenzione di Belém da quella di Istanbul, pur privi di documenti internazionali di primo livello<sup>53</sup>, furono anni di fervente attività nell'ambito della promozione dei diritti delle donne, specie sui temi oggetto di questo studio. Semplicemente in quel periodo l'attività operativa prevalse su quella dichiarativa<sup>54</sup> e la dimensione locale e regionale, di conseguenza, emerse maggiormente su quella globale.

Non si spiegherebbe altrimenti la grande diversità contenutistica tra il testo sudamericano e quello europeo. La Convenzione di Istanbul non è la copia europea dell'accordo firmato in Brasile, ma un documento assai diverso, che fa tesoro tanto delle affermazioni di principio proclamate nella "primavera delle Dichiarazioni" dell'inizio anni '90,

---

<sup>53</sup> Certo non si possono considerare atti secondari, per esempio, il Trattato di Lisbona e la Carta di Nizza, che riaffermano con forza la protezione dei diritti delle donne, ma si tratta di strumenti di natura generale e non innovativi sulla materia oggetto di questo studio. Offre una ampia visione d'insieme, in questo senso: A. DEL VECCHIO, *op. cit.*, 317-319. Tra gli atti "minori", merita comunque quantomeno una citazione la Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa, sulla protezione delle donne dalla violenza.

<sup>54</sup> Strumento di *soft law* senz'altro meritevole di citazione, proprio per la sua propensione a trovare una spendibilità operativa, è la *Declaración sobre el Femicidio*, approvata il 15 agosto 2008 nella quarta riunione del Comitato di esperte/í in seno al meccanismo di monitoraggio della Convenzione di Belém. Il punto 2 della dichiarazione contiene una definizione: «los femicidios son la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión». Nel breve testo, il femminicidio è definito come la manifestazione più estrema della discriminazione e della violenza cui sono sottoposte molte donne nella regione. Si punta l'attenzione sulla grande diversità delle vittime del fenomeno, sia dal punto di vista dell'età che delle condizioni di vita, nonché sulle diseguali relazioni di potere tra i sessi che ne sarebbero la causa. Infine, nella parte dedicata alle raccomandazioni agli Stati, il Comitato chiede, tra l'altro, che l'attenuante di *emoción violenta* non venga utilizzata per diminuire la responsabilità di chi commette questo reato (particolare sul quale mi soffermerò diffusamente nel prossimo capitolo) e che sia rafforzata la legislazione esistente «respecto a la autonomía de las mujeres, sus derechos y libertades, de manera que las mujeres que viven situaciones de violencia o son amenazadas, puedan encontrar formas efectivas y eficaces para salir de dichas relaciones y proteger sus vidas».

quanto delle nuove esigenze manifestate nella prassi degli anni successivi.

### 5. *La Convenzione di Istanbul*

La Convenzione di Istanbul è un documento tanto spesso chiamato in causa, ogniqualevolta si dibatte il tema della violenza contro le donne, quanto poco conosciuto nei suoi importanti contenuti.

La sua gestazione è stata relativamente breve, visto che tra l'inizio delle riunioni del comitato che ha redatto il testo e la cerimonia della firma, avvenuta l'11 maggio 2011, trascorsero due anni e mezzo<sup>55</sup>.

La Convenzione di Istanbul è un testo complesso e ambizioso<sup>56</sup>, i cui contenuti non si limitano alla definizione dei problemi e di obiettivi programmatici di difficile concretizzazione, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Belém.

Il testo approvato in Turchia, infatti, è ricco di prescrizioni penalistiche che i suoi redattori, sin dall'inizio, hanno voluto *precise and foreseeable* e sottoposte al vaglio, per la loro attuazione, di un'autonoma commissione con compiti di monitoraggio, nota con la sigla: GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*).

---

<sup>55</sup> Molte informazioni e documenti relativi al processo di stesura sono disponibili al sito della convenzione stessa: <http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>.

<sup>56</sup> Nella letteratura internazionale si segnala: D. ŠIMONVIĆ, *Global and Regional Standards on Violence Against Women: The Evolution and Synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions*, in *Human Rights Quarterly*, 36, 3, 2014, 590-606.

Dedica alcune pagine alle parti di convenzione dedicate alle politiche integrate, alla raccolta dei dati, all'educazione, alla prevenzione, alla protezione delle vittime e al loro sostegno: G. BATTARINO, *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2013, 6-8. Anche, con riferimento all'attuazione data a questa parte della Convenzione in Italia: A. MERLI, *op. cit.*, 92-93.

Nei suoi 81 articoli, la Convenzione di Istanbul non utilizza mai il termine «femminicidio»<sup>57</sup>, ma questo non diminuisce la grande importanza del trattato sul tema oggetto di questo studio.

Ad uno sguardo attento, quest'assenza appare tutt'altro che sorprendente.

Infatti, anche se l'opinione pubblica italiana è venuta a conoscenza della Convenzione, di fatto, soltanto in concomitanza con l'approvazione della legge di ratifica, nella primavera-estate del 2013<sup>58</sup>, quando il termine «femminicidio» era ormai entrato nel linguaggio comune, i lavori preparatori iniziarono, come appena accennato, alla fine del 2008. All'epoca non era stata ancora pubblicata la sentenza della Corte Interamericana sul caso *Campo Algodonero* che fu pronunciata quasi un anno dopo. Ribadendo quanto espresso già nel secondo capitolo, l'importanza capitale di quell'arresto giurisprudenziale della Corte di San José, ancora più che per la soluzione del caso concreto, risiede nel fatto di aver conferito la definitiva legittimazione nell'ambito giuridico alla problematica del femminicidio. Sino ad allora solo la sociologia e le altre scienze sociali erano riuscite a cogliere nella sua interezza la specificità della violenza estrema contro le donne.

---

<sup>57</sup> Anche: M. DEI CAS, *Spunti dall'America Latina per un dibattito europeo su femminicidio e «reati satellite»*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 1, 2016, 98.

<sup>58</sup> Nemmeno la dottrina specialistica si è mostrata particolarmente solerte dacché anche i pochi scritti specificatamente dedicati alla Convenzione pubblicati nel nostro Paese risalgono, con poche eccezioni, all'estate e all'autunno 2013. Cfr. A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11.10.2012; G. BATTARINO, *op. cit.*; E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione "a caldo" sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di "femminicidio"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12.12.2013; L. TARASCO, *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di "ulteriore" riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2015, 78-94.

L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 ed ha depositato la ratifica il 10 settembre 2013. In tal modo, il nostro Paese è parte del primo gruppo di Paesi all'interno dei quali la Convenzione è entrata in vigore, il 1° agosto 2014. La ratifica è avvenuta con la legge 2 luglio 2013, n. 77, da non confondersi con il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (c.d. "decreto femminicidio") convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119. Cfr. A. DI TULLIO D'ELISIIS, *Il nuovo reato di femminicidio*, Santarcangelo di Romagna, 2013.

Non è un caso, come vedremo nel prossimo capitolo, che anche in Spagna, che pure possiede da più di un decennio una legislazione penale (discussa e discutibile ma certamente) coraggiosa dedicata al problema della violenza contro le donne, il tema del femminicidio si sia ritagliato uno spazio specifico solo negli ultimi anni<sup>59</sup>.

Certo non intendo qui affermare che le esperte e gli esperti che sedevano nella commissione che redasse il *draft* per la futura convenzione non conoscessero il tema, anzi. Essi semplicemente non ritennero che esso fosse sufficientemente maturo per entrare *expressis verbis* nel testo dell'accordo. In seguito, anche quando, già prima del maggio 2011, la tematica del femminicidio aveva ormai fatto pienamente ingresso nel dibattito internazionale, non ci fu la convinzione politica sufficiente per inserire una modifica che sarebbe stata tutto fuorché di dettaglio.

Anche nei lavori preparatori alla Convenzione non emerge una attenzione specifica per il femminicidio e va comunque ricordato che l'oggetto del trattato è particolarmente ampio, abbracciando, assieme alla violenza contro le donne, anche quella domestica. Richiamando alcuni concetti esplicitati nell'introduzione, torno a far presente come si tratti di due fenomeni diversi, specie nei presupposti, ma le cui manifestazioni possono intersecarsi e sovrapporsi<sup>60</sup>.

Tutto ciò considerando, sbaglierebbe però chi ritenesse la Convenzione di Istanbul poco rilevante per il contrasto giuridico del femminicidio in senso stretto.

Nel testo del trattato vi sono, infatti, molte norme di primaria importanza per il tema oggetto di questo studio<sup>61</sup>, tanto nella parte dedicata agli obiettivi e agli obblighi generali degli Stati, come in quella dedicata alla prevenzione, come – soprattutto – in quella dedicata al diritto sostanziale.

---

<sup>59</sup> Senza anticipare qui tutta la bibliografia di cui si darà conto nel prossimo capitolo, basta ora far presente come una delle studiosi degli aspetti penali della violenza di genere più note e preparate in Spagna, Patricia Lorenzo, abbia dedicato un primo scritto al femminicidio solo nel 2012; cfr. P. LAURENZO COPELLO, *Apuntes sobre el feminicidio*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 8, 2012, 119-143.

<sup>60</sup> A. MERLI, *op. cit.*, 30.

<sup>61</sup> A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul*, cit.

Nel disegno di questo libro, è d'uopo proporre ora un'analisi generale di queste norme, mentre particolare attenzione alla loro applicazione presente, futura o futuribile nell'ordinamento italiano verrà dedicata nel quinto capitolo.

Il principale elemento da tenere in considerazione per il penalista che si avvicina alla Convenzione di Istanbul è la combinazione della scelta di proporre, nella parte del testo dedicata al diritto penale sostanziale, norme neutre dal punto di vista del genere<sup>62</sup> con l'impegno, che le Parti si assumono ratificando il trattato, di inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle sue disposizioni (art. 6).

Anche ammesso che il tema oggetto di questo studio fosse stato sufficientemente maturo per essere discusso in sede di elaborazione della Convenzione, la scelta delle norme *gender-neutral*, avrebbe perciò chiuso ogni spazio a un articolo dedicato al femminicidio come reato, da inserire nella parte di diritto penale sostanziale (artt. da 33 a 43). La Convenzione di Istanbul, da questo punto di vista, si colloca in una posizione tutt'altro che avanguardista rispetto all'opzione di proporre/imporre norme connotate dal punto di vista del genere, già vigenti in alcuni Paesi, come per esempio la Spagna<sup>63</sup>, che pure ha ratificato il trattato.

Allo stesso tempo però la Convenzione di Istanbul è il primo Trattato internazionale vincolate ad aver proposto una definizione di «genere»<sup>64</sup>, che «shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women

---

<sup>62</sup> Cfr. punto 18 del report del primo meeting del CAHVIO (*Ad hoc committee on preventing and combating violence against women and domestic violence* - il Comitato che redasse il testo della futura Convenzione di Istanbul) avvenuto a Strasburgo tra il 6 e l'8 aprile 2009, nonché la *main decision* nr. 4, dalla cui lettura si evince che il punto è stato oggetto di una approfondita discussione e la decisione assunta è stata frutto di una mediazione fra punti di vista inizialmente diversi.

<sup>63</sup> In chiusura del capitolo 2 avevo parlato in proposito di leggi di «seconda generazione» sulla violenza contro le donne. Cfr. E. MARÍN DE ESPINOSA, *España. Ley Orgánica 1/2004*, in ID. (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 167.

<sup>64</sup> Lo segnala Gemma Gallego, rappresentante spagnola al Grevio: G. GALLEGO, *El Convenio de Estambul. Su incidencia en el sistema español de lucha frente a la violencia contra la mujer*, in *Revista de Jurisprudencia*, 2, settembre, 2015.

and men» (art. 3). L'enunciazione è funzionale al suo utilizzo, tra l'altro, all'interno del già citato articolo 6 come strumento di interpretazione del trattato. La portata applicativa di questa scelta è potenzialmente enorme ed ha ricadute sistematiche ben maggiori di quelle che potrebbe avere l'introduzione di una singola fattispecie penale, come potrebbe essere appunto, quella di femminicidio.

L'uso della prospettiva di genere nell'analisi giuridica è tutt'altro che una novità<sup>65</sup>, ma in Italia è tutt'ora confinato in ambiti molto settoriali e in scritti che, avventurandosi in territori inesplorati, ben possono definirsi pionieristici<sup>66</sup>. Ciò è tanto più vero guardando all'ambito del diritto penale, all'interno del quale, anche tra gli specialisti della materia, in pochi contesti è stata presa in considerazione questa possibile chiave di lettura del dato giuridico<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Anche in questo caso si possono trovare degli scritti di interesse già negli anni '70: R. DAHRENDORF, *Citizenship and Beyond: the social Dynamics of an Idea*, in *Social Research*, 1974, 673 ss. e D. ORGAN, *The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behaviour*, in *Research in Organizational Behaviour*, 1990, 43 ss.

<sup>66</sup> L'Autrice italiana di riferimento è indubbiamente Tamar Pitch; tra le sue opere segnalo: T. PITCH, *Un diritto per due*, cit., *passim*; nonché, recentemente ID., *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Roma-Bari, 2012. Molto chiaro nell'indicare la dimensione metodologica di un approccio di genere al diritto: A. SIMONATI, *La cittadinanza di genere: un nuovo concetto giuridico "inclusivo"? Riflessioni alla luce del diritto positivo*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, II ed., Padova, 2016, 115.

<sup>67</sup> Il giurista italiano può trovare degli spunti interessanti nel contributo di C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016.

Guardando alle pubblicazioni su riviste internazionali, un esempio molto chiaro di utilizzo di prospettiva di genere nell'analisi giuridico penale è: I. RADAČIĆ, *Rape Myths and Gender Stereotypes in Croatian Rape Laws and Judicial Practice*, in *Feminist legal studies*, 1, 2014, 67 (67-87). Cfr. anche: L. WATTIS, *Revisiting the Yorkshire Ripper Murders. Interrogating Gender Violence, Sex Work, and Justice*, in *Feminist Criminology*, 1, 2017, 3 (3-21).

In senso critico rispetto a questo tipo di ricostruzioni: H. REECE, *Rape Myths: Is Elite Opinion Right and Popular Opinion Wrong?*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 3, 2013, 445 (445-473). Un'interessante replica a questa lettura critica: J. CONAGHAN, Y. RUSSELL, *Rape Myths, Law, and Feminist Research: 'Myths About Myths'?*, in *Feminist legal studies*, 1, 2014, 25 (25-48).

Il ricorso alla prospettiva di genere appare così come un obbligo assunto dal nostro Paese, senza che ve ne sia una particolare consapevolezza non solo da parte della collettività alla quale si dovrebbe applicare, ma persino da parte dei teorici e dei pratici del diritto che sono chiamati a offrire valide interpretazioni ed applicare questo trattato.

Per iniziare a colmare questo vuoto è indispensabile richiamarsi al testo della Convenzione e ancora di più agli utili spunti contenuti nel *Explanatory Report*, dove al punto 61 si legge che l'obbligo contenuto nell'articolo 6:

requires Parties to ensure a gender perspective is applied not only when designing measures in the implementation of the Convention, but also when evaluating their impact. This means that a gender impact assessment needs to be carried out in the planning stage of any measure which a Party takes in the implementation of this Convention. It further means that during the evaluation stage, Parties are required to determine whether there is a gender differential in the impact of the provisions.

Ciò significa che, allorquando il legislatore di uno Stato parte intervenga in materia, non potrà limitarsi a valutare se le nuove norme introdotte avranno un differente impatto sui due generi solo in astratto, leggendo le disposizioni in modo isolato. Gli organi dello Stato parte dovranno, invece, svolgere preliminarmente uno studio sulle ricadute nell'ordinamento nel suo complesso delle novità normative e in una seconda fase, ancora più in concreto, dovranno monitorare la fase applicativa per verificare se i propositi riformatori abbiano trovato positivo riscontro nella realtà del diritto applicato alla vita delle cittadine e dei cittadini.

Passando dalla parafrasi del trattato alla sua applicazione, rispetto al femminicidio, va preso in esame l'articolo 35, rubricato *Physical violence*: «Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of committing acts of physical violence against another person is criminalised»<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> A una prima lettura della norma, immediatamente dopo il voto di ratifica della Convenzione di Istanbul da parte del Parlamento, mi ero espresso sostanzialmente nel senso di escludere che, nell'alveo dell'art. 35, potessero *tout court* essere comprese le



Una lettura di questa norma slegata dal suo contesto e soprattutto dall'articolo 6 potrebbe farla apparire come superflua o, al più, scontata<sup>69</sup>.

Quale Paese europeo (ma potremmo dire quale Paese in generale) non possiede delle norme per punire i comportamenti di violenza fisica intenzionale di un individuo nei confronti di un altro? È chiaro a chiunque che si tratta delle norme indispensabili perché una società possa definirsi minimamente civile.

Quale Paese europeo, però, anche semplicemente rispetto a queste minime norme di civiltà, sino ad oggi ha realizzato una ricerca istituzionale per verificare se esse abbiano un diverso impatto sugli uomini e sulle donne? La risposta a questa domanda è sconcertante: nessuno.

D'altra parte, alcune ricerche condotte già diversi anni fa proprio in merito alla fattispecie di omicidio, che è indubbiamente la condotta più grave tra quelle di violenza fisica ex art. 35, sembrano mostrare quantomeno la necessità di ulteriori approfondimenti. In esse si registra, infatti, una differenza percepibile, collegata al genere dell'autore del reato, nell'applicazione anche di questa fondamentale fattispecie penale.

Negli Stati Uniti, studi pubblicati negli anni '90 mostravano che la media di anni di condanna di uomini che uccisero le loro compagne o ex-compagne era compresa tra i 2 e i 6 anni, mentre quella delle donne che uccisero i loro compagni o ex-compagni era nella forbice 12-16 anni<sup>70</sup>.

---

norme relative all'assassinio di donne. Non riniego quanto scritto, poiché è pur vero che la violenza fisica non è strumento indispensabile per cagionare la morte di un'altra persona (si pensi agli omicidi commessi «con mezzi insidiosi» ex art. 577 c. 1 nr. 2 c.p.). Tuttavia, nella maggior parte dei casi oggetto di questo studio essa lo è; da qui la decisione di accostare, ora, la fattispecie di femminicidio nelle sue più comuni manifestazioni all'art. 35. Cfr. E. CORN, *Il "femminicidio" come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), settembre 2013, 17.

<sup>69</sup> Un breve cenno al *gender-sensitive approach* proprio del trattato si trova in: A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul*, cit..

<sup>70</sup> I riferimenti sono reperibili in: M. ANGEL, *Why Judy Norman Acted in Reasonable Self-Defense: An Abused Woman and a Sleeping Man*, in *Buffalo women's Law Journal*, 2008, 16, 15 (nota 61) – versione on line –.

Più di recente, in uno studio di Aurora Genovés García, si afferma che in 11 di 116 sentenze, per omicidi di donne commessi in Spagna tra il 1999 e il 2004 per mano dei loro compagni o ex-compagni, è stata applicata al condannato la circostanza attenuante prevista dall'articolo 21.3 del *Código* spagnolo, ovvero: agire per cause o stimoli tanto potenti da provocare escandescenza, ira o un altro impulso passionale di uguale entità<sup>71</sup>.

Per completare l'analisi generale delle norme della Convenzione di Istanbul maggiormente attinenti all'oggetto di questo libro, occorre accennare agli articoli 12 c. 5, 42, 43 oltre che agli art. 12 c. 3 e al 48.

La prima terna di disposizioni è aperta da una norma che fa riferimento a un obbligo generale: «Parties shall ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be considered as justification for any acts of violence covered by the scope of this Convention».

Gli articoli 42 e 43 offrono al contempo una specificazione e un complemento alla norma appena citata che, per esplicita ammissione degli stessi redattori, è pensata:

for societies where distinct ethnic and religious communities live together and in which the prevailing attitudes towards the acceptability of gender based violence differ depending on the cultural or religious background (*Explanatory Report*, punto 89).

---

<sup>71</sup> Non è certo questa la sede per contestare di per sé la previsione di una circostanza attenuante relativa a queste situazioni (se ne discuterà, rispetto all'Italia, nell'ultimo capitolo). L'obiettivo è portare l'attenzione sull'applicazione che di quella norma fecero diversi tribunali; essi, stando alle citazioni selezionate e riproposte dalla Genovés, ritennero rilevanti ai fini dell'attenuazione della pena elementi che, invece, avrebbero dovuto essere utilizzati per aggravarla. A. GENOVÉS GARCÍA, *El delito de homicidio en el ámbito de la pareja*, Barcelona, 2009, 350 e ss. e 133 e ss. José Antonio Ramos, conseguentemente, non dimentica di porre una parte della responsabilità di questi squilibri in capo al potere giudiziario: «que no fue formado para cuestionar sus propios prejuicios de género»; J.A. RAMOS VÁZQUEZ, *Provocación femenina, violencia masculina y mitología del femicidio pasional*, in *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, XXVII, 2012, 316-322.

D'altra parte, specie quando sono chiamati in causa tradizione ed "onore", le norme citate non vanno applicate soltanto a membri di gruppi etnici o religiosi minoritari.

Il primo comma dell'articolo 42<sup>72</sup> prende una posizione politica molto netta: applicando la legge penale negli Stati parte non potranno essere presi in considerazione elementi culturali, religione e usi.

Oltre che un importante effetto pratico, questo articolo ha un contenuto simbolico assai rilevante, ma lo paga a caro prezzo. Nei fatti, esso introduce una discriminazione all'interno di una Convenzione redatta per essere strumento contro la discriminazione delle donne<sup>73</sup>!

Entrando nel dettaglio, in primo luogo, bisogna senz'altro escludere che il passaggio «shall not be regarded as justification» possa essere interpretato come un limite alla piena libertà dell'esercizio del diritto di difesa. Così, se la legge ben può imporre a un giudice di non considera-

---

<sup>72</sup> Art. 42 (Unacceptable justifications for crimes, including crimes committed in the name of so-called "honour") 1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in criminal proceedings initiated following the commission of any of the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition or so-called "honour" shall not be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour. 2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that incitement by any person of a child to commit any of the acts referred to in paragraph 1 shall not diminish the criminal liability of that person for the acts committed.

Art. 43 (Application of criminal offences) The offences established in accordance with this Convention shall apply irrespective of the nature of the relationship between victim and perpetrator.

<sup>73</sup> Consapevole del difficile bilanciamento tra diverse libertà e diritti degli individui, ma senza arretrare nella posizione politica assunta e senza riuscire – a mio giudizio – a non cancellare una discriminazione (di genere) con un'altra (culturale e religiosa), la commissione redattrice ha specificato nell'*Explanatory Report* (punto 89) che: «the prohibition of any of the acts of violence set out in the Convention can never be invoked as a restriction of the perpetrator's cultural or religious rights and freedoms». Per queste ragioni, già in un precedente scritto, avevo indicato questa disposizione come: «la più "triste" perché è una norma sfacciatamente discriminatoria»; cfr. E. CORN, *Il reato di "femminicidio". Note da un'analisi comparata con Paesi Latino-americani*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, II ed., Padova, 2016, 315.

re un fatto o un elemento di prova, mai si potrà impedire a un avvocato di dire ciò che ritiene opportuno per difendere il proprio assistito.

In secondo luogo, va considerato il caso dell'errore. Per quanto ciò possa apparire sgradevole, non si può presumere legalmente che, se una persona ha commesso un reato mossa da una convinzione culturale o religiosa, ciò non abbia, in alcun caso, inciso sul grado di rimproverabilità della condotta. Infatti, trattandosi di un elemento attinente alla colpevolezza vige il principio in base al quale il giudice, caso per caso, deve valutare se vi sono delle scusanti o delle circostanze altrimenti attenuanti. Una legge, nemmeno se derivata da un trattato internazionale, può «far di tuttata l'erba un fascio».

Nella teoria del reato generalmente accettata in Italia<sup>74</sup>, è l'elemento dell'antigiuridicità a decidere della liceità o dell'illiceità di una categoria di comportamenti rispetto all'ordinamento nel suo insieme.

Per questo, l'ambigua norma contenuta nell'articolo 42 della Convenzione deve essere interpretata nel restrittivo senso che l'Italia si impegna ad eliminare cause di giustificazione che rendano leciti penalmente tutta una categoria di comportamenti, per esempio, di violenza fisica di un uomo verso una donna o un bambino.

Per fare un esempio, se inteso in questo senso, l'art. 42 della Convenzione porrebbe una pietra tombale sulla possibilità di considerare la violenza fisica anche lieve di un genitore nei confronti del figlio minore nell'ambito del cosiddetto *ius corrigendi*, vale a dire sotto il grande ombrello della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto.

Ribadendo, infine, quanto espresso poco sopra, il citato articolo 42 non può essere interpretato come divieto per il giudice di riconoscere una scusante<sup>75</sup> o una circostanza attenuante, soprattutto se nel caso con-

---

<sup>74</sup> I riferimenti nella manualistica sono a: F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, 2016, 351-361; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, VI ed., Torino, 2015, 229-234; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova, 2015, 269-273; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, 2015, 253-260.

<sup>75</sup> Si tenga presente che la Convenzione ha come lingue ufficiali l'inglese e il francese, ma non l'italiano. Personalmente ritengo che il termine *regarded* non debba tradursi e interpretarsi come «adotti come scusa», secondo quanto riportato dal testo italiano non ufficiale diffuso su diversi siti internet (a partire dalla versione presente sulle

creto si rinvergono gli estremi di un errore sul precetto. Sarebbe una palese violazione del principio di colpevolezza<sup>76</sup>.

Personalmente ritengo che tanto una certa cultura come una qualsiasi religione, nei rispettivi aspetti discriminanti, non possano essere cambiate per legge con un'espressione di volontà parlamentare, per quanto ampia essa possa essere. Una cultura si sostituisce solo con altra cultura. Nei fatti, da una cultura che concede spazio alla discriminazione, con pazienza, si deve passare ad un'altra cultura che privilegi il rispetto dei diritti individuali. Pretendere cambi improvvisi, in questi casi può provocare solo due cose: o la non applicazione della legge o l'imposizione, attraverso l'adozione di un modello iperassimilazionista<sup>77</sup>, di una norma che si converte in puro atto d'imperio. Nessuna di queste prospettive mi sembra desiderabile.

Un riferimento, in chiusura, spetta all'art. 12 c. 3 e all'art. 48. Per comprenderne la portata va tenuto presente l'art. 5 che indica la natura e il contenuto degli obblighi internazionali degli Stati contraenti. Questa disposizione, al primo comma, stabilisce un obbligo generale di astensione da condotte integrative di violenze contro le donne direttamente o indirettamente imputabili agli organi statali, mentre al secondo comma prescrive l'adozione di uno standard di *due diligence* nel prevenire, indagare, punire i responsabili e riconoscere alle vittime misure di

---

stesse pagine internet del Consiglio d'Europa: [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp)).

<sup>76</sup> Nell'*Explanatory Report* (punto 217) in riferimento all'art. 42 si afferma che: «this provision requires Parties to ensure that personal convictions and individual beliefs of judicial actors do not lead to interpretations of the law that amount to a justification on any of the above-mentioned grounds». Ritengo che questa indicazione debba essere intesa nel senso di una promozione di percorsi di formazione e consapevolezza di genere per gli operatori del diritto (in linea con i suggerimenti di J.A. RAMOS VÁZQUEZ, *op. cit.*, 316-322), senza giungere a una limitazione diretta degli spazi interpretativi assegnati al potere giudiziario per lo svolgimento della sua funzione. Mi permetto di precisare che questo non contraddice, ma valorizza quanto ho scritto in E. CORN, *Il "Femminicidio"*, cit., par. 4.III.

<sup>77</sup> Cfr. quanto scritto su un tema parallelo da: G. FORNASARI, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali nel diritto penale*, in S. CANESTRARI ET ALII (a cura di), *Il governo del corpo - Trattato di Biodiritto*, Milano, 2011, 717-718.

riparazione adeguate per i casi di violenza imputabili a soggetti privati<sup>78</sup>.

Ebbene, proprio guardando a questa seconda prescrizione della Convenzione, il c. 3 dell'art. 12 pone i bisogni specifici delle persone in condizione di particolare vulnerabilità ed il rispetto dei loro diritti umani al centro dell'azione dell'amministrazione statale nello svolgimento dei suoi compiti.

Anche questo elemento impone al penalista un importantissimo cambio di prospettiva rispetto all'approccio al reato che si è imposto nei Paesi occidentali nel periodo post illuminista. L'autorità statale non può semplicemente fraporsi tra reo e vittima, considerando la seconda soddisfatta per il solo fatto che l'istituzione si fa carico direttamente di perseguire e punire il primo. Norme come questa mostrano l'evoluzione che sta affrontando, in questo inizio di XXI secolo, il concetto generale di *ius puniendi*<sup>79</sup>, che da estrinsecazione di un potere sovrano sta lentamente<sup>80</sup> assumendo le forme di un servizio pubblico per il cittadino, bisognoso, per esprimere appieno le sue libertà e i suoi diritti, di una società in cui i fondamentali valori necessari alla convivenza siano rispettati e le violazioni perseguite.

Una lettura corretta degli articoli sopra citati è indispensabile per un'adeguata comprensione del successivo art. 48 c. 1, che impone alle parti di adottare le misure necessarie per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie (*alternative dispute resolution processes - ADRs processes*), incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

Infatti, nella quasi totalità dei casi quando nella relazione di coppia c'è violenza, l'utilizzo di un percorso di mediazione o di conciliazione

---

<sup>78</sup> A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul*, cit.

<sup>79</sup> Imprescindibile il riferimento a: J.L. GUZMÁN D'ALBORA, *Elementi di filosofia giuridico penale*, ed. it. a cura di G. FORNASARI e A. MACILLO, Trento, 2015.

<sup>80</sup> Cfr. L. LUPARIA (a cura di), *Lo Statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2016; con particolare riferimento all'introduzione del curatore e al contributo: S. MARTELLI, *Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul. Un quadro d'insieme*, 31-44.

può essere controproducente<sup>81</sup> o persino pericoloso<sup>82</sup> per l'incolumità della donna anche se potrebbe essere lei stessa a suggerirlo o a promuoverlo, trovandosi in una fase del ciclo della violenza in cui è psicologicamente spinta alla riconciliazione con il partner<sup>83</sup>.

La scarsa consapevolezza, fino a pochi anni fa, della diffusione e dell'entità del fenomeno della violenza intra-familiare in Europa, cui si sommava la spinta socio-culturale a privilegiare su tutto l'unità familiare in base a una visione distorta per cui questa sarebbe stata in ogni caso benefica per i figli, ha spinto diversi legislatori a considerare tutte le liti nel contesto familiare un terreno privilegiato per le c.d. ADRs. Si tratta di strumenti molto utili (pressoché indispensabili per alleviare il sovraccarico dei tribunali nel nostro Paese) e bisognosi ancora di studio e approfondimento<sup>84</sup>, anche nei contesti familiari e di coppia, ma, purtroppo, essi sono totalmente inefficaci quando tra i problemi da affrontare vi è la condotta violenta di una delle parti.

Per questo, pur non giungendo a proibirle, proprio con l'intento di mettere al centro i bisogni della vittima e di non favorire il perpetuarsi di relazioni violente che, invece, vanno immediatamente interrotte prima che degenerino, la Convenzione impone agli Stati di rivedere le le-

---

<sup>81</sup> Il messaggio implicito connesso alla proposta di un percorso di coppia e di mediazione familiare è che entrambi i soggetti sono parte in causa rispetto al problema e hanno la stessa responsabilità e capacità di azione per raggiungere il cambiamento (P. ROMITO, *Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori*, Milano, 2005, 90-93). Nei casi di violenza intra-familiare il messaggio da veicolare però è l'opposto: la responsabilità della violenza di A verso B non può mai essere attenuata o giustificata dal comportamento di B.

<sup>82</sup> Il percorso di mediazione richiede come premessa (ove non giuridica, comunque quantomeno logica) l'interruzione dei contenziosi giudiziari. Ciò può impedire alla vittima di presentare una regolare denuncia ed ottenere le tutele giuridiche necessarie. Cfr. G. CASAS VILA, *Mediazione familiare e violenza domestica: prospettive internazionali*, in P. ROMITO, M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Roma, 2013.

<sup>83</sup> Cfr. sul ciclo della violenza e altri importanti spunti sulle dinamiche della violenza di genere nella coppia: M.L. BONURA, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Trento, 2016, 69-100.

<sup>84</sup> Di recentissima pubblicazione l'importante lavoro di E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, Trento, 2017.

gislezioni interne eliminando quegli automatismi che sarebbero decisamente inopportuni.

### 6. La giurisprudenza sovranazionale

L'analisi delle fonti internazionali sin qui condotta sarebbe incompleta senza un riferimento, pur in forma sinottica, alla giurisprudenza delle corti sovranazionali, recuperando e sistematizzando gli accenni offerti in alcuni punti di questo capitolo e del precedente.

La Corte penale internazionale ha ripreso e sviluppato importanti passaggi della giurisprudenza tanto del Tribunale *ad hoc* per la ex-Yugoslavia<sup>85</sup>, così come del Tribunale *ad hoc* per il Ruanda<sup>86</sup>, ma non mi soffermerò su di essi poiché il tema della violenza contro le donne all'interno dei conflitti armati esula dai temi oggetto di questo studio<sup>87</sup>.

La giurisprudenza di riferimento è perciò quella della Corte Interamericana per i diritti dell'uomo e della Corte Europea di Strasburgo.

Quanto alla prima, malgrado già in precedenza la Corte di San José si fosse occupata di casi di violenza di genere<sup>88</sup>, è la sentenza del 2009 sul caso c.d. *Campo Algodonero* a portare il femminicidio al centro del dibattito giuridico. Il passaggio della pronuncia in cui si dà riconoscimento al termine è il seguente:

---

<sup>85</sup> Sentenza 16 novembre 1998, n. IT-96-21-T, Zejnil Delalić et al. (Čelebići); Sentenza 10 dicembre 1998, n. IT-95-17/1-T, Anto Furundžija; Sentenza 22 febbraio 2001, n. IT-96-23-T e IT-96-23/1-T, Kunarac (Foča).

<sup>86</sup> Sentenza 2 settembre 1998, n. ICTR-96-4-T, Akayesu; Sentenza 15 maggio 2003, n. ICTR-97-20-T, Semanza; Sentenza 28 aprile 2005, n. ICTR-95-1B-T, Muhimana.

<sup>87</sup> Per tutti: R. MANJOO, C. MCRAITH, *Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas*, in *Cornell International Law Journal*, 44, 1, 2011, 11.

<sup>88</sup> Ad esempio, in materia di violenza sessuale, stupro come strumento di tortura e trattamenti degradanti, nonché come conferma della possibilità di vedere riconosciuti in giudizio i diritti sanciti dall'art. 7 della Convenzione di Belém, si veda la Sentenza CIDH, 25 novembre 2006, caso *Penal Miguel Castro Castro vs Perù*, relativa a un caso di violenza estrema e deliberata nei confronti di un grande gruppo di detenute e detenuti per reati politici avvenuto nel 1992. Cfr. CEJIL (a cura di), *Sumarios de Jurisprudencia. Violencia de género*, II ed., Buenos Aires, 2011.



143. En el presente caso, la Corte [...] utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, también conocido como feminicidio.

144. Para efectos de este caso, la Corte considera que, teniendo en cuenta la prueba y argumentación sobre prueba obrante en el expediente, no es necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer.

145. En cuanto a las muertes producidas en el presente caso, la Corte analizará en secciones posteriores, conforme a la prueba aportada por las partes, si constituyen homicidios de mujeres por razones de género.

Nel prosieguo della sentenza la Corte non solo riconosce che la morte delle tre giovani donne costituisce un femminicidio, stigmatizzando la terribile situazione di violenza sofferta dalle donne di Ciudad Juárez in forma discriminatoria rispetto agli uomini, ma motiva ampiamente la sua scelta di attribuire allo stato messicano una responsabilità nell'evento. Per quanto concerne la discriminazione, al fine di dare concretezza al concetto, propongo come citazione il passaggio in cui la Corte dà credito ad alcune testimonianze:

202. De otra parte, el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, respecto al desempeño de las autoridades en el presente caso, indica que “[s]e determina[ba] la responsabilidad o no de la víctima, de acuerdo al rol social que a juicio del investigador tenía en la sociedad. Esto quiere decir que si la mujer asesinada le gustaba divertirse, salir a bailar, tenía amigos y una vida social, es considerada en parte, como responsable por lo que sucedió”. Según la testigo “[e]n ese entonces la autoridad estigmatizaba a las víctimas de desaparición por el hecho de ser mujeres”, siendo el pretexto que “andaban con el novio” o “andaban de locas”, “[s]e llegó también a culpar a las madres por permitir que sus hijas anduvieran solas o que salieran por la noche”

203. La Corte resalta que el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, así como las declaraciones de las madres y familiares de las víctimas, concuerdan con el contexto descrito por diversas instancias nacionales e internacionales, en el cual funcionarios y autoridades “minimizaban el problema” y denotaban “ausencia de interés y vocación por atender y remediar una problemática social grave”.

In riferimento alla responsabilità statale è decisivo il punto 388, nel quale la Corte:

acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones [*quella relativa alla mancata ricerca delle ragazze rapite, cui fa riferimento la citazione precedente n.d.r.*]. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han subsanado totalmente dichas fallencias. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desarrollaron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas<sup>89</sup>.

L'argomentazione principale della Corte si chiude con la considerazione – esposta chiaramente nei paragrafi precedenti di questo capitolo – della violenza come forma di discriminazione e della conseguente violazione istituzionalizzata dell'obbligo di non discriminare in base al genere assunto dallo Stato messicano. Sono argomenti che la Corte di San José raccoglie direttamente dalla giurisprudenza della CEDU, citata

---

<sup>89</sup> Il passo si chiude così: «Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir».

In riferimento alla *due diligence* nelle indagini delle autorità statali relative a casi di violenza di genere, nella giurisprudenza della medesima corte si vedano anche le sentenze: *Rosedo Cantú et al. vs Messico*, 31 agosto 2010; *Fernández Ortega vs Messico*, 25 novembre 2010 e *Masacre de las Dos Erres vs Guatemala*, 24 novembre 2009.

nel punto 396 in merito al caso *Opuz vs Turchia*, deciso soltanto pochi mesi prima.

La Corte di Strasburgo, invero, si era già pronunciata su una vicenda di violenza assassina contro le donne, con conseguente violazione dell'art. 2 della Convenzione, nel caso *Branko Tomašić*. I giudici, in quella circostanza, condannarono le autorità della Croazia per non aver adottato tutte le misure precauzionali necessarie ad impedire ad un individuo dalla ridotta capacità di intendere e di volere e a rischio di recidiva, come documentato da perizie mediche specialistiche, di uccidere la compagna e la figlia, già minacciate in precedenza di morte<sup>90</sup>.

Con un notevole irrobustimento delle tutele rispetto alla propria giurisprudenza degli anni '70 e '80<sup>91</sup>, la CEDU non solo ha ora posto in capo agli Stati l'onere di adottare una legislazione che funga da deterrente alla commissione di reati e che consenta la punizione dei colpevoli di atti criminosi, ma si è spinta ad esigere l'adozione di misure operative precauzionali. Certo, non viene imposta agli Stati una prestazione impossibile e sproporzionata, ma questi sono tenuti a tutelare la vita degli individui rientranti nella propria giurisdizione qualora siano (o dovrebbero essere) a conoscenza dell'esistenza di un pericolo per la vita di un individuo a causa delle azioni di un terzo.

Si tratta di concetti successivamente ripresi e ribaditi dalla più nota e già citata sentenza *Opuz*<sup>92</sup>, che si distingue dal caso croato per un'effettività della condotta assassina ancora più evidente nonché per il trattamento discriminatorio che, in ragione del sesso, hanno subito da parte delle autorità nazionali tanto la ricorrente come la vittima. Come nel caso croato, la vicenda riguardò un caso di violenza domestica commessa da un uomo ai danni della ex compagna, poi uccisa, e della figlia. Nell'assumere la loro decisione i giudici individuarono, in capo allo Stato, la violazione dell'obbligo di proteggere le donne dalla violenza domestica che discenderebbe dal diritto delle donne a una uguale protezione legale rispetto agli uomini.

Malgrado l'atteggiamento passivo da parte delle autorità turche non fosse intenzionale, il fatto che la violenza domestica colpisca maggior-

<sup>90</sup> Sentenza CEDU, 15 gennaio 2009, caso *Branko Tomašić vs Croazia*.

<sup>91</sup> Cfr. *supra* nt. 46.

<sup>92</sup> Sentenza CEDU, 9 giugno 2009, caso *Opuz vs Turchia*.

mente le donne ha permesso alla Corte di concludere che la violenza sofferta dall'attrice e da sua madre poteva considerarsi violenza basata sul genere, che costituirebbe una forma di discriminazione contro le donne<sup>93</sup>. Per affermarlo, i giudici applicarono il principio in base al quale una volta dimostrato che una regola produce degli effetti differenti su donne e uomini, tocca allo Stato dar prova che ciò dipende da fattori oggettivi non connessi con una discriminazione.

La violenza domestica, sofferta dalle donne, anche quando veniva denunciata non veniva presa in considerazione dalla polizia e considerata una questione “familiare”, non di propria competenza<sup>94</sup>.

La recente decisione della Corte di Strasburgo sul caso *Talpis vs Italia* non presenta elementi di particolare innovatività rispetto alle pronunce già citate. Essa, tuttavia, è rilevante in quanto certifica come anche il nostro Paese offra alle donne vittime di violenza un livello di protezione della vita e dell'integrità fisica assolutamente inadeguato rispetto agli standard internazionali<sup>95</sup>.

Oltre alle violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la presenza di una discriminazione di genere ai sensi dell'art. 14. Le istituzioni italiane non sono state condannate in virtù di una mera svista o ritardo nello svolgimento del procedimento diretto alla tutela dei soggetti lesi, bensì a fronte di una reiterata tolleranza nei riguardi di fatti che riflettono un'attitudine discriminatoria verso la vittima in quanto donna. Sulla falsariga della sentenza *Opuz*, nel caso *Talpis* la Corte ha ritenuto che, sottostimando, con la

---

<sup>93</sup> Cfr. i capoversi della sentenza nr. 180, 191 e 200. In dottrina segnalò: R.A. ALJIA FERNÁNDEZ, *La violencia doméstica contra las mujeres y el desarrollo de los estándares normativos de derechos humanos en el marco del Consejo de Europa*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 24, 2011, 1-49.

<sup>94</sup> Appena un anno prima, la stessa corte di Strasburgo aveva condannato la Bulgaria censurando l'atteggiamento delle autorità mandate ad indagare un caso di violenza domestica, che esse avevano trascurato considerandolo una specie di “affare privato”. Cfr. sentenza CEDU, 12 giugno 2008, caso *Bevacqua vs Bulgaria*.

<sup>95</sup> Sentenza CEDU, Sez. I, 2 marzo 2017, caso *Talpis vs Italia*, annotata da M.F. CUCCHIARA, *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l'Italia*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2017 e da R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017.

loro inerzia, la gravità delle violenze subite dalla ricorrente, le autorità nazionali le abbiano di fatto approvate. Come sottolineato da Casiraghi,

Per di più la Corte di Strasburgo non manca di sottolineare, al di là dell'episodio singolo, la gravità del problema delle violenze domestiche in Italia e la discriminazione che le donne subiscono a tal riguardo, come risulta da una serie di rapporti stilati da organismi sia nazionali che internazionali<sup>96</sup>.

Tutto ciò dimostra come il riconoscimento della violenza assassina contro le donne non sia un percorso soltanto politico, giocato in diritto unicamente sul piano delle Convenzioni e delle Dichiarazioni.

Esso si dimostra, invece, un tema giuridico a tutto tondo che è entrato a pieno titolo non solo nella giurisprudenza dei tribunali nazionali, come si vedrà nei prossimi capitoli, ma anche in quello delle corti sovranazionali. Le loro pronunce hanno segnato delle tappe importanti e imprescindibili<sup>97</sup> nel tortuoso e lungo cammino che porta alla realizzazione nella prassi dell'uguaglianza di genere e continueranno a farlo nel prossimo futuro.

---

<sup>96</sup> R. CASIRAGHI, *op. cit.*

<sup>97</sup> Ribadisco che quella qui offerta è una personale e limitata selezione di un insieme assai vasto, che ho filtrato sulla base della tutela del diritto alla vita (sulla violenza di genere non letale, si veda per esempio la più recente: Sentenza CEDU, 26 marzo 2013, caso *Valiuliene vs Lituania* con nota di: C. PARODI, *La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2013) e del foro (limitandomi alle Corti di Strasburgo e San José ho escluso, ad esempio, le interessanti pronunce del Comitato CEDAW in sede para giurisdizionale, assunte in base al protocollo addizionale. Fra tutte, segnalo la Decisione del 16 luglio 2014 sul caso *Angela González Carreño vs Spagna*, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dell'attrice nei confronti dello Stato in un caso in cui le autorità giudiziarie nazionali avevano permesso che la figlia minore della ricorrente vedesse il padre senza la presenza dei servizi sociali, malgrado questi avesse mostrato segni di squilibrio. Nel corso di una di queste visite l'uomo aveva ucciso la figlia e si era tolto la vita. Cfr. J.F. LOUSADA AROCHENA, *El caso González Carreño contra España*, in *Aequalitas*, 37, 2015, 7).



## CAPITOLO IV

### IL REATO DI FEMMINICIDIO. ANALISI DOGMATICA E GIURISPRUDENZIALE DEI PRINCIPALI MODELLI VIGENTI

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Modelli restrittivi di tipicizzazione. 2.1. Il Costa Rica. 2.2. Il Cile. 3. Modelli estensivi all'interno di leggi ad hoc dedicate alle violenze contro le donne. 4. Modelli estensivi introdotti nei codici penali. 5. Modelli estensivi circostanziali: femminicidio come aggravante dell'omicidio. 6. La pena. 7. Alcune considerazioni riassuntive.

#### *1. Introduzione*

Il reato di femminicidio è parte dell'ordinamento penale della maggior parte degli Stati dell'America Latina<sup>1</sup>. Tra i principali Paesi, all'inizio del 2017, non possiedono una norma *ad hoc* soltanto Uruguay<sup>2</sup> e Cuba.

L'introduzione di queste norme costituisce l'ultima manifestazione, in ordine di tempo, del grandissimo processo sociale, accademico e giuridico che ho presentato nei capitoli precedenti. In diversi Paesi, ma non

---

<sup>1</sup> Una presentazione dettagliata delle principali legislazioni è offerta da: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 2014, 203-272; con uno sguardo più ampio al fenomeno della violenza di genere: E. MARÍN DE ESPINOSA (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015. Ci sia concesso inoltre un riferimento a: E. CORN, *La revolución tímida. El tipo de femicidio introducido en Chile por la Ley N° 20.480 desde una perspectiva comparada*, in *Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte*, 21, 2, 2014, 103.

<sup>2</sup> Nel corso del 2017 entrambe le camere del Parlamento uruguayano hanno approvato una modifica al codice penale tramite la quale, sotto la rubrica «femicidio», è stata introdotta una nuova tipologia «especialmente agravada» di omicidio. La legge è ora in attesa della promulgazione presidenziale.

in tutti<sup>3</sup>, le nuove norme rappresentavano, infatti, un obiettivo importante per una lunga lista di organizzazioni femminili e per la difesa dei diritti umani.

Ancora più grande si presenta ora la sfida per un'interpretazione e un'applicazione di queste leggi che, pur non potendo aspirare realisticamente a una rapida riduzione del fenomeno del femminicidio, quantomeno non tradiscano completamente le legittime e condivisibili aspirazioni di chi le ha promosse e fatte approvare<sup>4</sup>.

L'analisi di una selezione dei primi arresti giurisprudenziali in alcuni Paesi, assieme a dei cenni sul contesto sociale e sul processo politico che ha portato all'introduzione della nuova norma, è indispensabile per dare concretezza e fruibilità comparatistica<sup>5</sup> allo studio dogmatico che proporrò nelle prossime pagine.

---

<sup>3</sup> Toledo giustamente osserva che, per esempio, nel 2003 lo stato messicano di Chihuahua (dove si trova Ciudad Juárez) approvò per primo delle norme che prevedevano una differenza nella sanzione in caso di omicidio di donne. In quel caso il legislatore non rispose a richieste di organizzazioni femminili, ma direttamente a stimoli provenienti dalla comunità internazionale (cfr. il documento: COMMISSIONE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Informe de la Relatora especial para los derechos de las mujeres*, OEA/Ser.L/V/II.117 del 7 marzo 2003) che era intervenuta a deplorare non solo la situazione di sostanziale impunità degli omicidi di donne nel Paese, ma anche lo scandaloso comportamento del Parlamento stesso che, appena due anni prima, aveva introdotto norme che attenuavano la pena per la violenza sessuale se vi era stata «provocazione» della vittima, potendo essere tale anche la prostituzione di una minorenne, rafforzando l'odioso pregiudizio della co-responsabilità della vittima nei reati sessuali. Cfr. P. TOLEDO, *op. cit.*, 204-205.

<sup>4</sup> La diffidenza, quando non addirittura la resistenza, alle leggi sul femminicidio da parte di molti accademici, avvocati e magistrati (di ambo i sessi) è un dato di fatto con importanti conseguenze. Cfr. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, in *Sistema Penal & Violencia (Revista Eletrônica da Faculdade de Direito - PUC Rio Grande do Sul)*, 8, 1, 2016, 83.

<sup>5</sup> Uno spiacevole e, ahimè, grossolano esempio delle conseguenze di uno studio di questo tema che ignori la comparazione giuridica (oltre al dibattito sociologico) è dato da chi ha trattato con sufficienza il concetto di femminicidio finendo per confondere l'omicidio della donna «in quanto donna» con la misoginia. Cfr. P. COCO, *Il c.d. «Femminicidio». Tra delitto passionale e ricerca di una identità perduta*, Napoli, 2016, 82-83 e 257.



Anche se in nessun Paese la o le norme che sanzionano penalmente il femminicidio sono identiche a quelle di un altro, il loro numero ormai è tale da rendere difficile, oltre che per certi aspetti ridondante, darne conto in modo esauriente. Ho preferito perciò selezionare e dare un adeguato spazio espositivo alle esperienze nazionali che a mio giudizio sono maggiormente significative, vuoi perché costituiscono delle prese di posizione ben caratterizzate rispetto al fenomeno (come il Cile), vuoi perché sono state prese a modello successivamente in altri Stati (come il Guatemala), vuoi ancora perché si innestano su un'importante tradizione giuridica che ha riservato a questa novità uno studio già piuttosto accurato (come nel caso dell'Argentina).

Un'ultima avvertenza riguarda il lessico. Richiamando quanto accennato in precedenza, parlando di fattispecie penali non va dato alcun peso al fatto che in certi Paesi il nuovo reato sia rubricato come *femicidio* e in altri *feminicidio*. La scelta di un lemma piuttosto che dell'altro dipese dall'esito in ciascun Paese di dibattiti basati su considerazioni tanto linguistiche come politiche<sup>6</sup>. Calza perfettamente a questa situazione la locuzione latina: «rubrica legis non est lex» e si dà sia il caso di disposizioni molto diverse tra loro rubricate allo stesso modo (Cile e Guatemala p.e.), sia il caso opposto di disposizioni molto simili rubricate diversamente (Guatemala e codice federale del Messico). Nella presentazione che proporrò, per non creare confusione, mi rifarò di preferenza alla scelta del legislatore dell'ordinamento di volta in volta considerato utilizzando lo spagnolo in carattere corsivo. Solo per non cadere in eccessive ripetizioni ricorrerò a volte all'italiano «femminicidio».

---

<sup>6</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, cit., 81; M. LAGARDE, *El feminicidio, delito contra la humanidad*, in AA.VV., *Feminicidio, justicia y derecho*, CEFIRM, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión - LIX Legislatura México, 2005, 155.

## 2. Modelli restrittivi di tipicizzazione

Punto di partenza dell'esposizione non può che essere la legislazione costaricana, tanto perché è giunta per prima in ordine di tempo<sup>7</sup>, quanto perché ha una struttura relativamente semplice.

In Costa Rica ed in Cile (Paese su cui mi soffermerò nel paragrafo successivo) la scelta dei legislatori, pur nell'innovazione, è stata estremamente prudente. Le nuove norme, infatti, hanno attinto ben poco dal fecondo dibattito sociologico e giuridico cui ho fatto riferimento nei capitoli precedenti. La quasi totalità delle condotte sanzionate era già prevista dalla legge come reato e la pena non è stata aumentata.

### 2.1. Il Costa Rica

Il primato della piccola repubblica centroamericana è tutt'altro che casuale, perché in diversi ambiti sociali il Costa Rica è *leader* regionale. Il diritto internazionale dei diritti umani ha un peso rilevante nel dibattito politico<sup>8</sup> anche in virtù della neutralità e dell'assenza di un esercito nel Paese. Il femminismo inoltre ha un ruolo importante non solo nell'ambito sociale, ma anche in quello giuridico, specialmente nell'accademia e nel potere giudiziario<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Ciò non contraddice quanto scritto *supra* nt. 3 rispetto alla legislazione dello Stato messicano di Chihuahua degli anni 2000. In quel caso non solo non si utilizzò mai il termine *femicidio*, ma quel che più conta è che non si fece alcun riferimento al problema del genere. Si trattò comunque di un importante precursore. Cfr. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 204.

<sup>8</sup> Nel corso del capitolo precedente ho dato conto abbondantemente di quanto il diritto internazionale dei diritti umani in America latina sia strettamente collegato all'emersione nel dibattito dei diritti delle donne. In Costa Rica non è raro che iniziative provenienti dalla società civile diventino disegni di legge. Solo in quest'ambito segnalo la *Ley de Igualdad Real* del 1990 e la *Ley contra la Violencia Doméstica* del 1996 (cfr. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 206-207). Nella capitale del Paese, ha sede la Corte interamericana per i Diritti Umani.

<sup>9</sup> Sono costaricane tanto Elizabeth Odio Benito, una delle principali artefici – con il suo lavoro di giudice del Tribunale *ad hoc* per la ex Jugoslavia – del riconoscimento dello stupro e di altre forme di violenza sessuale come forme di tortura, quanto Alda Facio, una delle redattrici della bozza della Convenzione di Belém nonché autrice di

Il disegno di legge che introdusse il reato nel 2007 fu presentato ben sette anni prima, il 25 novembre 1999<sup>10</sup>, e costituisce una tappa importantissima di un lavoro comunque ancora più ampio per il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne<sup>11</sup>.

La ragione di un *iter* tanto complesso e travagliato si deve ai molteplici pareri<sup>12</sup> espressi dalla *Sala Constitucional* su diversi passaggi del disegno di legge che non solo prevedeva il reato oggetto di questo studio, ma contemplava anche molte altre fattispecie. La *Ley N° 8589* del 2007 (*Ley para la penalización de la violencia contra las mujeres*) ha visto perciò la luce solo dopo che il progetto iniziale è stato progressivamente modificato sino a soddisfare pienamente le pretese concernenti il principio di tipicità espresse dai giudici costituzionali<sup>13</sup>.

A. FACIO MONTEJO, *Cuando el Género suena Cambios trae. Una Metodología de Análisis de Género del Fenómeno Legal*, San José de Costa Rica, 1992.

<sup>10</sup> Tutta la legislazione costaricana, assieme alle principali pronunce dei tribunali, è disponibile sul sito: [www.pgrweb.go.cr/Scij/](http://www.pgrweb.go.cr/Scij/).

<sup>11</sup> Dal 2002 esiste una Commissione sul genere all'interno del potere giudiziario dotata successivamente anche di una segreteria tecnica. Nel Paese vi è una grande attenzione verso la raccolta e l'elaborazione di statistiche giudiziarie che tengano in considerazione il genere non solo della vittima, ma anche di tutti i soggetti coinvolti nel caso, a partire dai giudici chiamati a pronunciarsi. Questo, oltre a quanto indicato da: A. CHIRINO SÁNCHEZ, *Costa Rica. Ley N° 8589*, in E. MARÍN DE ESPINOSA (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 145.

<sup>12</sup> *Ibidem*, 137. L'Autore indica gli estremi di ben cinque pronunce.

<sup>13</sup> Carcedo e Carvajal (in interviste concesse a P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 206) sostengono che non vi fosse un vero consenso politico rispetto a quest'iniziativa e che la sua approvazione fu dovuta, in realtà, alla contingente presenza di altri fattori sociali e politici. Tra i primi sono indicati la casuale concentrazione di un alto numero di femminicidi in un arco di tempo limitato mentre tra i secondi c'è la coincidenza dell'approvazione, nella settimana precedente il voto sulla *Ley N. 8589*, di un trattato di libero scambio con gli Stati Uniti che aveva attratto sul Parlamento molteplici critiche da parte dell'opinione pubblica. Si capisce che, per questa ragione, anche giuristi esperti come Alfredo Chirino, abbiano avvertito in queste iniziative legislative un'espressione di «simbolismo penale» (A. CHIRINO SÁNCHEZ, *La penalización de la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Análisis a propósito de un Proyecto de Ley*, disponibile alla pagina: [www.generoy sociedad.com/geso/wp-content/uploads/2011/Articulos%20sobre%20violencia/01-CHIRINO-Comentarios%20sobre%20pry.%20penalizacion.pdf](http://www.generoy sociedad.com/geso/wp-content/uploads/2011/Articulos%20sobre%20violencia/01-CHIRINO-Comentarios%20sobre%20pry.%20penalizacion.pdf), 1, sito web della fondazione *Género y sociedad*), quando non addirittura di

In base all'art. 21 della *Ley* N° 8589, rubricato *Femicidio*:

Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no<sup>14</sup>.

La struttura della fattispecie è piuttosto semplice essendo modellata in modo estremamente aderente all'omicidio, come reato di evento a forma libera.

L'unico vero elemento distintivo è il sesso della vittima, che deve essere femminile, anche se il legislatore, in linea con quanto previsto per tutti i reati inseriti in questa legge, ha ristretto ulteriormente il campo di azione poiché esige che tra autore e vittima sussista una relazione di matrimonio o convivenza *more uxorio*.

Il sesso dell'autore, al contrario, deve essere necessariamente maschile, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge, che individuano l'obiettivo della normativa nel fine di proteggere i diritti delle vittime della violenza come pratica discriminatoria sul genere, in particolare nelle relazioni di potere o di fiducia. Per questo non v'è dubbio che la violenza tra due lesbiche risulti esclusa.

La fattispecie sulla quale è modellato il reato di *femicidio* è il *parricidio* (la figura classica di omicidio dei familiari consanguinei in linea retta) così come regolato dall'art. 112 N° 1 del Codice penale costaricano. Nel Paese, alla norma sull'omicidio (art. 111 c.p.co.) si accompagna, infatti, una seconda disposizione (art. 112) dedicata a una lista

---

«populismo penale» (è un interrogativo posto da: L. GARCÍA VARGAS, *La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. La accidentada realidad de su ser*, in R. CHINCHILLA CALDERÓN (a cura di), *Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica. Análisis de los recientes cambios normativos*, San José de Costa Rica, 2012, 555). Tuttavia, qui non va confuso l'opportunismo politico, che purtroppo non conosce confini ed è diffuso ad ogni latitudine, con l'emersione di istanze legittime di tutela, come lo stesso Chirino finisce per ammettere: «No cabe la menor duda que las lesiones a los derechos de las mujeres son verdaderas afrentas a sus derechos fundamentales»; A. CHIRINO SÁNCHEZ, *Costa Rica*, cit., 136.

<sup>14</sup> «Si impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a chi cagioni la morte di una donna con cui intratteneva una relazione matrimoniale o un'unione di fatto, sia o meno civilmente dichiarata».

piuttosto corposa di ipotesi qualificate. Pertanto, mentre l'omicidio semplice è punito con il carcere da 12 a 18 anni, l'autore di una delle ipotesi contenute nell'art. 112 deve scontare una sanzione detentiva compresa tra i 20 e i 35 anni, cioè lo stesso numero di anni previsto dal 2007 in avanti per il *femicida*. Inoltre, si consideri che la fattispecie di *parricidio*, malgrado il *nomen* fuorviante, anche anteriormente al 2007 puniva l'omicidio del coniuge (con indipendenza del suo sesso)<sup>15</sup>.

In assenza, dunque, di una pena più grave, l'unica differenza tecnica tra il nuovo *femicidio* e il vecchio *parricidio* si rinviene in un modesto ampliamento del numero dei possibili soggetti passivi.

Infatti, quando l'art. 112 N° 1 c.p.co. si riferisce a persone non sposate, riserva ad esse la tutela rafforzata solo se c'è stata procreazione e se vittima ed autore hanno convissuto per almeno due anni prima del drammatico epilogo della relazione.

In base alla nuova fattispecie, invece, non si fa alcun riferimento alla presenza di figli anche se, comunque, ad imporsi è stata un'interpretazione decisamente restrittiva. Le parole «en unión de hecho declarada o no» sono state intese<sup>16</sup>, infatti, pretendendo conformità rispetto ai contenuti del Codice della Famiglia, secondo il quale l'unione deve avere carattere pubblico, unico e stabile, da almeno tre anni, riguardare individui di sesso diverso tra i quali non devono sussistere impedimenti se volessero contrarre matrimonio<sup>17</sup>.

Restano così esclusi moltissimi casi. Basta, per esempio, che uno solo dei due partner conviventi risulti ancora unito da un precedente matrimonio perché il reato di *femicidio* non si possa applicare. Ancora più carico di conseguenze negative è il fatto di aver escluso l'applicabilità alle relazioni interrotte, anche da breve tempo. Nei capitoli precedenti

---

<sup>15</sup> Art. 112 N° 1 CPCo.: «Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate: 1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o concubinario, si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital, por lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración del hecho». Si presti attenzione al fatto che, a differenza di quanto si vedrà per il Cile, non c'è alcun riferimento agli *ex* coniugi o conviventi.

<sup>16</sup> Così riferisce: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 210.

<sup>17</sup> In giurisprudenza, tra le altre, Cass. Pen. n. 2009-1218, 2° *circuito judicial* di San José, 4 novembre 2009.

ho già segnalato, infatti, che i dati statistici evidenziano indiscutibilmente che il maggior numero di uccisioni non avviene in costanza di relazione ma nei mesi immediatamente successivi e proprio in virtù del venir meno del vincolo<sup>18</sup>.

La magistratura, o una parte di essa, non si sente tuttavia responsabile diretta di questa stretta interpretativa rispetto al concetto di unione di fatto. In un cinico gioco di rimpallo di responsabilità alcuni giudici hanno esplicitamente passato la palla al legislatore, a loro giudizio responsabile di aver approvato un testo in cui non sarebbe possibile, rispetto al problema delle unioni di fatto, guardare – per esempio – agli strumenti di diritto internazionale. In questi ultimi, infatti, si trovano – come noto – chiare definizioni di ciò che deve intendersi per violenza contro le donne, ma non vi sarebbero riferimenti adeguati e univoci ai concetti di matrimonio, famiglia o unione di fatto<sup>19</sup>.

L'opzione costaricana ben può definirsi come “timida”. Pur nell'assenza di altri modelli vigenti nei primi anni 2000, l'*Asemblea legislativa* del Paese centroamericano esaminò previamente delle formulazioni alternative per l'art. 21 decisamente più incisive<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> J.G. FERNÁNDEZ TERUELO, *Análisis de feminicidios de género en España en el período 2000-2015*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 80 e ss.

Sent. 2010-017 Tribunal de juicio de Cartago, 13 gennaio 2010. In questa pronuncia i giudici non condannarono l'imputato per *femicidio*, malgrado la relazione con la vittima durasse da dieci anni e la coppia avesse un figlio, perché il rapporto sentimentale fu giudicato instabile, con frequenti separazioni e ricongiungimenti. Inoltre, l'interpretazione tendente a non riconoscere l'unione di fatto tra i due individui doveva preferirsi in base al principio del *favor rei*.

<sup>19</sup> Cass. Pen. n. 2009-1395, 2° *circuito judicial* di San José, 17 dicembre 2009.

Per non parlare di chi ha puntato il dito contro l'assenza di giuriste penaliste nel comitato promotore della legge, come Chinchilla, citata da P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 211.

<sup>20</sup> In un rapporto del 2002 della *Comisión permanente especial de la Mujer*, in seno al Parlamento costaricano (*penalización de la violencia contra las mujeres*; *Expediente 13.874*; *dictamen afirmativo de mayoría* - 3 ottobre 2002) la fattispecie di *femicidio* era così proposta: «Será reprimido con prisión de veinte a treinta y cinco años quien dé muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación de poder o de confianza». Al riguardo, Chirino ha però commentato: «somos del criterio de que no es indispensable una figura de “femicidio” para contemplar los casos de agravación donde la muerte de la víctima haya sido provocada dentro de una circunstancia de poder o de

Alcuni di questi *input* più “coraggiosi” trovarono terreno fertile nel dibattito politico di Paesi limitrofi entrando nei disegni di legge che poi sarebbero stati approvati.

Il parlamento della piccola repubblica centroamericana non trovò il consenso necessario per approvare una norma veramente innovativa, confidando soltanto nell’effetto annuncio dell’introduzione del nuovo reato (che pure, stando alle statistiche, non mancò)<sup>21</sup> per provare a contrastare il fenomeno. I parlamentari in sostanza, facendosi forza – o scudo, a seconda del punto di vista – dei citati pareri preventivi del giudice delle leggi, non misero minimamente in discussione il principio di uguaglianza formale tra uomo e donna. Lungi dall’essere necessariamente un punto debole, questo caposaldo giuridico non fu però valorizzato come in altre esperienze successive, quale ad esempio il Cile.

Pur nella sua semplicità e nonostante i molti limiti, il giudizio complessivo non può essere troppo severo. Bisogna riconoscere che la fattispecie di *femicidio* al momento della sua promulgazione in Costa Rica rappresentava un *unicum* a livello mondiale e già solo questo le conferiva un enorme peso innovativo<sup>22</sup>.

confianza. Tal y como puede observarse del tipo penal del artículo 23, el legislador agrava por la circunstancia de la relación de poder y no por la particular forma de ejecución del homicidio. En este y otros casos, resulta más consecuente, o crear una agravante específica del homicidio calificado o incluir en las agravantes genéricas la circunstancia de poder o confianza y con ello se resuelve más técnicamente el problema de la punición de la muerte de mujeres en las mencionadas circunstancias» (A. CHIRINO SÁNCHEZ, *La penalización*, cit., 16).

<sup>21</sup> Nel 2007 ci furono la metà dei femminicidi rispetto all’anno precedente (17 vs 35), mentre nel 2008 il numero tornò ai livelli consueti per il Paese (37). La causa della diminuzione è stata individuata, in assenza di altre tesi plausibili, nella grande attenzione mediatica che si registrò nei mesi immediatamente precedenti e successivi alla promulgazione della Ley N° 8589. Cfr. A. CARCEDO (a cura di), *No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006*, San José de Costa Rica, 2010, 34. In Spagna un importante studio ha dimostrato l’esistenza di una relazione tra la violenza e la narrazione di essa che offrono i mezzi di comunicazione. Cfr. C. VIVES CASES, J. TORRUBIANO DOMÍNGUEZ, C. ÁLVAREZ-DARDET, *The effect of television news items on intimate partner violence murders*, in *European Journal of Public Health*, 19, 6, 2009, 592.

<sup>22</sup> «La Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer es un esfuerzo importante en la dirección correcta, a pesar de sus evidentes problemas de técnica legislativa

L'indicazione di una fattispecie *ad hoc* ha l'indiscutibile vantaggio di rendere visibile il fenomeno, conferendo ad esso il sigillo della legalità che nemmeno il più accurato studio scientifico potrebbe mai dare a nessun fenomeno e aprendo le porte alla compilazione di statistiche giudiziarie ufficiali<sup>23</sup>.

Al di là della dimensione culturale, che sui temi inerenti al genere ha sempre un ruolo molto importante, va comunque tenuto presente anche il "problema" di un uso simbolico del diritto penale che proprio l'assenza di aumenti di pena per il *femicidio* rispetto alla situazione precedente fa emergere con ancora più chiarezza. In chiave *de iure condito*, dopo dieci anni dall'introduzione del reato, il tema perde in parte rilevanza, ma lo riaffronterò con puntualità nel prossimo capitolo, esaminando la situazione *de iure condendo* in Italia<sup>24</sup>.

## 2.2. Il Cile

Il Cile arriva alla tipicizzazione del femminicidio dopo un lungo percorso che ha inizio nel 1994, pochi anni dopo la fine del governo militare e in concomitanza con l'approvazione della Convenzione di Belém, con la promulgazione della Ley N° 19.325 che stabilisce «normas sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar»<sup>25</sup>. Senza entrare nei dettagli tanto della Ley N° 19.968,

---

y la pésima construcción de los tipos penales que contempla». A. CHIRINO SÁNCHEZ, *Costa Rica*, cit., 155.

<sup>23</sup> *Supra* (nt. 11) ho già fatto cenno all'uso pionieristico delle statistiche giudiziarie in Costa Rica. È certo che una fattispecie di femminicidio a spettro tanto ridotto come quella introdotta nel 2007 potrebbe perfino contribuire a nascondere parte del fenomeno, ma a quanto riferisce Toledo la *Sección de estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial* pare aver introdotto gli opportuni correttivi. Cfr. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 213.

<sup>24</sup> Basti per ora il riferimento al dibattito sviluppato tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 sul simbolismo penale in seno all'Associazione dei Professori di Diritto Penale e pubblicato successivamente su [www.penalcontemporaneo.it](http://www.penalcontemporaneo.it); cfr. C. SOTIS, D. PULITANO, S. BONINI ET ALII, *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in [www.penalcontemporaneo.it](http://www.penalcontemporaneo.it), 2016.

<sup>25</sup> Tutta la legislazione cilena è disponibile sul sito: [www.leychile.cl](http://www.leychile.cl). Il codice penale è disponibile in traduzione italiana con un'ampia introduzione di José Luis Guzmán



del 2004, che istituì i tribunali della famiglia, così come dell'importantissima *Ley* N° 20.066, del 2005 (la *nuova Ley de Violencia Intrafamiliar*)<sup>26</sup>, che introdusse il reato di *maltrato habitual*, concentrerà l'attenzione della *Ley* N° 20.480 che, modificando il codice penale e l'appena citata *Ley* N° 20.066, ha riformato la fattispecie di *parricidio* e ha introdotto il *femicidio*.

In particolare, la *Ley* N° 20.480 modificò la precedente formulazione della fattispecie sostituendo nel primo comma le parole «a su cónyuge o conviviente» con «a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente» ed aggiungendo *ex novo* il comma secondo.

Nel suo complesso l'articolo 390 c.p. risulta ora del seguente tenore:

El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio<sup>27</sup>.

La derivazione da una fattispecie vigente e la collocazione all'interno del codice hanno spinto la dottrina ad esprimere una valutazione del nuovo reato nel senso di una «declaración más bien simbólica»<sup>28</sup>. Tut-

D'Albora: G. FORNASARI, E. CORN (a cura di), *Codice penale della Repubblica del Cile*, Padova, 2013.

<sup>26</sup> Ricostruisce attentamente il quadro della legislazione cilena dedicata alla violenza contro le donne: P. TAPIA BALLESTEROS, *Chile. Ley N° 20.066 Establece ley de violencia intrafamiliar y de la Ley N° 20.480 Modifica el Código Penal*, in E. MARÍN DE ESPINOSA (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 79-105.

<sup>27</sup> «I. Chi, essendo a conoscenza delle relazioni che li legano, uccide il padre, la madre o il figlio, qualunque altro dei suoi discendenti o ascendenti o chi è o è stato il suo coniuge o il suo convivente, sarà punito, come parricida, con la pena dal presidio maggiore in grado massimo al presidio perpetuo qualificato. II. Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è o è stata la coniuge o la convivente dell'autore, il reato prenderà il nome di femminicidio».

<sup>28</sup> Così riferisce: J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, in RED CHILENA CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL (a cura di), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*,

tavia, l'analisi comparata mostra, invece, come entrambi questi elementi siano carichi di conseguenze anche dal punto di vista del diritto applicato, malgrado anche il *femicidio* introdotto in Cile abbia ricevuto una formulazione decisamente prudente.

Dal punto di vista tecnico, infatti, il *femicidio* in Cile, pur essendo una fattispecie autonoma rispetto al *parricidio*, è completamente assorbito da esso per quanto concerne tutti i suoi elementi tipici.

Il *parricidio* è una fattispecie di reato antichissima, ma per diverse ragioni molti codici penali occidentali, dopo la seconda guerra mondiale l'hanno espunta dal catalogo della parte speciale<sup>29</sup> (Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna<sup>30</sup>, Svizzera, tra gli altri).

Il carico sanzionatorio di questa fattispecie in Cile è particolarmente pesante in virtù del fatto che non sono previste circostanze speciali di attenuazione della pena, come per esempio l'ultimo comma dell'art. 80 del codice penale argentino (su cui mi soffermerò in seguito) o l'art. 109 del codice peruviano dedicato all'omicidio in situazione di emozione violenta. Così, come esemplifica Jorge Mera<sup>31</sup>, in Cile può essere punita come parricida la coniuge o la convivente che, fuori dal-

Santiago de Chile, 2009, 56 (<http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Tipificar-el-femicidio-un-debate-abierto.pdf>); in questo senso D. GONZÁLEZ LILLO, *El delito de parricidio: consideraciones críticas sobre sus últimas reformas*, in *Política criminal*, 10, 19, 2015, 222-223 ([www.politicacriminal.cl](http://www.politicacriminal.cl)).

<sup>29</sup> J. MERA FIGUEROA, *op. cit.*, 54. Come noto, in Italia, la parentela stretta è invece circostanza aggravante dell'omicidio in base agli articoli 576 e 577 con importanti differenze sanzionatorie tra quanto stabilito per ascendenti e discendenti in linea retta e quanto previsto per il coniuge. Una scelta simile è stata fatta anche dal legislatore argentino.

<sup>30</sup> D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 196. Rispetto alla Spagna l'Autore ricorda che il codice del 1995 accompagnò l'abrogazione del *parricidio* all'introduzione di una circostanza dedicata alla parentela, cui però non fu dato lo status di aggravante, preferendogli invece quello speciale di circostanza mista. Cfr. J. GOYENA HUERTA, *De la circunstancia mixta de parentesco*, in M. GÓMEZ TOMILLO (a cura di), *Comentarios al Código penal*, II ed., Valladolid, 2011, 222-225.

<sup>31</sup> J. MERA FIGUEROA, *op. cit.*, 54. La ricostruzione non cambia nemmeno sulla base delle modifiche alle norme sullo stato di necessità (art. 10 n. 11) così come modificato sempre dalla *Ley* N° 20.480. Cfr. J.P. CASTILLO MORALES, *El estado de necesidad del artículo 10 n° 11 del Código penal chileno: ¿Una norma bifronte? Elementos para una respuesta negativa*, in *Política criminal*, 11, 22, 2016, 340 ([www.politicacriminal.cl](http://www.politicacriminal.cl)).

l'ambito della legittima difesa, uccide il marito o compagno esasperata da maltrattamenti di ogni tipo, cosa che, proprio sulla base delle norme citate, non accade in Perù e in Argentina.

Continuano, poi, a chiamarsi *parricidio*, anziché *femicidio*, non solo la condotta assassina di colui che uccide la propria madre, ma anche quella di colui che uccide la propria figlia.

Per contro, l'uccisione della fidanzata non convivente continua ad essere punita come omicidio semplice, che in Cile, in base all'art. 391, ha una pena decisamente più bassa e compresa tra i 5 e i 15 anni.

“L'innesto” della nuova disposizione sul femminicidio su un ramo già vecchio – e che avrebbe meritato di esser “tagliato”<sup>32</sup> anziché valorizzato – ha prodotto così questi ed altri problemi.

Come è avvenuto in Costa Rica, la disposizione del secondo comma dell'art. 390 del codice penale cileno è stata redatta con l'obiettivo di preservare al massimo le garanzie costituzionali di uguaglianza formale innanzi alla legge<sup>33</sup>, in un contesto, peraltro, decisamente diverso, caratterizzato da un *Tribunal Constitucional* molto meno incline a censurare le scelte del legislatore<sup>34</sup>.

Il secondo comma dell'art. 390 si limita perciò a punire le condotte femminicide che in chiusura del capitolo 2, sulla base della suddivisione proposta da Ana Carcedo e Montserrat Sagot, sono comunemente definite come “intime”. Si tratta, in sostanza, di delitti che avvengono

---

<sup>32</sup> «El parricidio debe derogarse» scrive senza mezzi termini: D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 226.

<sup>33</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes sobre femicidio y violencia contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes*, in RED CHILENA CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL (a cura di), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*, Santiago de Chile, 2009, 45 (<http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Tipificar-el-femicidio-un-debate-abierto.pdf>).

<sup>34</sup> Le valutazioni della dottrina sull'atteggiamento dell'alto collegio, vanno dal *judicial restraint* a una vera e propria *judicial abdication*. A solo titolo di esempio, basti considerare che malgrado un intervento legislativo nel 1999 ne abbia ridotto la portata, in Cile l'omosessualità maschile è ancora un reato. In base all'art. 365 c.p., in un contesto di rapporto sessuale tra soggetti consenzienti, è punito col carcere colui che accede carnalmente un giovane minorenne. Questa norma, sottoposta al vaglio del *Tribunal Constitucional*, è stata considerata costituzionalmente legittima con sentenza 4 gennaio 2011 Rol 1683-10.

in un contesto familiare, essendo proprio il vincolo familiare, anziché la donna, a godere del *surplus* di protezione rispetto alla sanzione base prevista per l'omicidio<sup>35</sup>.

L'assunto non sarebbe contraddetto nemmeno dall'inclusione nel novero dei soggetti passivi dei conviventi. Questa scelta del legislatore ha certo ampliato grandemente l'ambito di applicazione della legge<sup>36</sup>, ma ciò altro non produce se non un adeguamento del concetto di famiglia alla realtà cilena (che è poi simile a quella di molti altri Paesi)<sup>37</sup>. Una scelta diversa sarebbe stata sfacciatamente anacronistica.

In realtà, un'analisi a 360 gradi del codice cileno (che sarà utile compiere, poi, anche rispetto al codice italiano) mostra che sono ben altre le norme che proteggono la donna "per il fatto di essere donna". Esse hanno ricadute potenziali che vanno ben al di là del femminicidio in senso stretto, sia dal punto di vista del raggio applicativo come da quello delle conseguenze sanzionatorie.

In primo luogo vanno considerate le due circostanze aggravanti stabilite nel codice penale, in parte generale, nell'articolo 12. Si tratta della sesta – «Abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa»<sup>38</sup> – e della diciottesima – «Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autori-

---

<sup>35</sup> M. CORCOY BIDASOLO, *Problemática jurídico-penal y político-criminal de la regulación de la violencia de género y doméstica*, in *Revista de Derecho (Valparaíso)*, XXXIV, 1, 2010, 327-329, rispetto al Cile è una tesi sostenuta anche da N. RIED S., *Un delito propio. Análisis de los fundamentos de la ley de femicidio*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 16, 2012, 172.

<sup>36</sup> Amplificando di conseguenza i problemi di interpretazione indicati già in un primo momento da M.M. OSSANDÓN WIDOW, *La faz subjetiva del tipo de parricidio*, in *Revista de Derecho (Valparaíso)*, XXXIV, 1, 2010, 415, e analizzati con grande dettaglio e abbondante giurisprudenza da D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 202-205 e 208-211. Entrambi chiariscono come, in assenza delle basi normative utilizzate in Costa Rica, stabilire chi sia davvero un convivente può essere molto complesso.

<sup>37</sup> In questo senso: C. SCHEECHLER CORONA, *El cónyuge y el conviviente en el Código penal chileno: perspectivas de un tratamiento (dispar) desde la Ley de violencia intrafamiliar*, in *Doctrina y Jurisprudencia Penal*, 11, 2012, 43.

<sup>38</sup> «Il fatto che il delinquente abusi della superiorità del suo sesso o delle sue forze, nel senso che l'offeso non abbia la possibilità di difendersi respingendo l'offesa».

dad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso»<sup>39-40</sup>.

Se è vero che quest'ultima, nel corso del tempo, è caduta in disuso e in discredito<sup>41</sup>, lo stesso non si può dire della prima, che viene invece applicata nei tribunali, sebbene se ne rifiuti l'estensibilità proprio ai casi di stupro e abuso sessuale in genere<sup>42</sup>. La giurisprudenza, tuttavia, ben dovrebbe rivedere questo atteggiamento che si era consolidato decenni or sono, in un'epoca in cui effettivamente la formulazione delle fattispecie a sfondo sessuale assorbiva sempre nell'atto tipico un elemento di violenza, cosa che invece non accade oggi, sia per via delle riforme legislative nel frattempo intervenute, sia per il modificarsi della casistica più frequente.

Proprio per questo è paradossale (e giuridicamente fallace) la pronuncia del T.O.P. di Villarica<sup>43</sup> che ha ritenuto la circostanza sesta dell'art. 12 del codice penale già assorbita all'interno della fattispecie di *femicidio* e per tanto non applicabile nel caso oggetto del suo giudizio. Stante la previgente formulazione dell'art. 390, qualificando il fatto

<sup>39</sup> «Realizzare il fatto con offesa o disprezzo nei confronti della dignità, autorità, età o del sesso della persona offesa o nella sua dimora, quando non sia quest'ultima ad aver provocato il fatto».

<sup>40</sup> Colgono le potenzialità di questo argomento senza tuttavia trovare spazio per motivare l'opinione espressa: M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES, T. VARGAS PINTO, *Reflexiones en torno a las modificaciones para sancionar el femicidio y otras reformas relacionadas (Ley N° 20.480)*, in *Revista chilena de Derecho*, XXXVIII, 1, 2011, 205. Si vedano anche: J. MERA FIGUEROA, J. COUSO, H. HERNÁNDEZ BASUALTO ET ALII, *Código penal comentado - Parte general*, Santiago de Chile, 2011.

<sup>41</sup> Secondo quanto sostiene: M.C. RAMÍREZ GUZMÁN, *Anteproyecto de Código Penal: hacia una racionalización de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. El caso de las agravantes*, in *Política criminal*, 4, A2, 2007, 4. Estremamente critica rispetto ad entrambe le circostanze, giudicate espressione di un diritto penale paternalista che non dovrebbe trovare spazio nella concezione attuale della materia: P. TAPIA BALLESTEROS, *op. cit.*, 97-98.

<sup>42</sup> L. RODRÍGUEZ COLLAO, *Delitos sexuales*, Santiago de Chile, ristampa della prima edizione, 2012, 285; come esempio giurisprudenziale segnalò: *Sentencia Corte Suprema* del 17 gennaio 2001.

<sup>43</sup> Tribunal de Juicio Oral en lo Penal di Villarica, 19 dicembre 2011; citata da A.I. GARITA VÍLCHEZ, *La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe*, Ciudad de Panamá, 2013, 36.

come parricidio e seguendo la giurisprudenza consolidata sul punto, l'aggravante avrebbe dovuto invece essere calcolata.

In secondo luogo, va menzionata anche la circostanza aggravante di discriminazione, introdotta in chiusura dell'art. 12 (come 21<sup>a</sup>), nel 2012. Tra i fattori di discriminazione che possono modificare la pena è inserito, infatti, anche il sesso della vittima<sup>44</sup>.

Stante la formulazione dell'art. 390 è tutt'altro che peregrino chiedersi, inoltre, se possano essere puniti, vuoi come *parricidios* vuoi come *femicidios*, le uccisioni all'interno di coppie omosessuali<sup>45</sup>. Lungi dal comprendere che il problema della violenza contro le donne non dipende certo dal sesso, ma dal genere<sup>46</sup>, il legislatore cileno ha approvato così una norma che presta il fianco a possibili "differenziazioni nella discriminazione", comunque non infrequenti anche in altri ordinamenti.

Poco utile a chiarire il quadro è anche la recente *Ley* N° 20.830 del 21 aprile 2015 che ha istituito l'accordo di unione civile, cioè – stando alle parole dell'art. 1 – il contratto stipulato tra due persone che condividono una dimora con il proposito di regolare le conseguenze giuridiche derivanti dalla loro vita affettiva in comune, di carattere stabile e permanente. I contraenti, sempre in base alla norma, vengono denomi-

---

<sup>44</sup> Sia concesso il rinvio a E. CORN, *Apuntes acerca del problema de la discriminación y de su tratamiento penal*, in *Revista chilena de derecho y ciencias penales*, 2, 3, 2013, 139-156; anche H. HERNÁNDEZ BASUALTO, *Discriminación y Derecho Penal*, in *Revista chilena de derecho y ciencias penales*, 2, 3, 2013, 157-175, oltre a: P. TAPIA BALLESTEROS, *op. cit.*, 94-96; si pronuncia per l'incompatibilità tra l'art. 12 N° 21 e l'art. 390 c. 2 c.p., ma non certo per l'inapplicabilità della circostanza ai femmicidi che la legislazione cilena considera semplici omicidi ex art. 391 c.p.: D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 200 (nt. 36).

<sup>45</sup> Il requisito richiesto dalla norma, infatti, è la semplice convivenza. Propendono per la sussistenza del *femicidio* nell'ambito della coppia lesbica: M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES, T. VARGAS PINTO, *op. cit.*, 205; contra: M.J. TALADRIZ EGUILUZ, R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *El delito de femicidio en Chile*, in *Revista jurídica del ministerio público*, XLVI, marzo, 2011, 220 (213 ss.).

<sup>46</sup> Non ha a che fare, cioè, con la mera differenza biologica, ma ruota attorno ai rapporti con i modelli culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il ruolo e il comportamento. Cfr. la definizione di «genere» contenuta nell'art. 3 lett. c) della Convenzione di Istanbul.

nati «convivientes civiles» e sono tra loro parenti agli effetti della legislazione civile.

Ebbene, l'articolo 39 della nuova legge stabilisce sì numerose modifiche al codice penale, ma lascia inalterato l'art. 390. *Quid iuris?* I conviventi civili potrebbero forse intendersi come un sottoinsieme dei conviventi *tout court*, ma nei primi, per espressa previsione legale, sono inclusi anche gli omosessuali (pensando essenzialmente a loro è stata approvata la *Ley* N° 20.830), cosa che è tutt'altro che pacifica per i secondi. A mio avviso è possibile sostenere ed argomentare diverse ricostruzioni di segno anche contrapposto e bisognerà attendere un arresto giurisprudenziale per tracciare quantomeno una linea<sup>47</sup>.

Ancorché di grande importanza, c'è un elemento cui non ho ancora accennato: l'inclusione nel novero dei soggetti attivi (e di conseguenza passivi) degli ex coniugi o ex conviventi.

Anche questa scelta legislativa (come quella già analizzata dell'inclusione dei conviventi) finisce per rafforzare anziché sminuire l'idea che la protezione offerta dall'art 390 c.p. sia di maggior beneficio per il vincolo familiare piuttosto che per la donna, perché mette in luce il fatto che detto vincolo si mantiene nel tempo anche successivamente al termine stabilito dal diritto civile, tanto a livello sociale così come da parte del diritto penale.

D'altra parte, oggi, la tutela di un ex vincolo – formale o informale che sia stato – non può bastare a giustificare un *surplus* sanzionatorio, tanto più che, come detto, diversi ordinamenti occidentali hanno negato

---

<sup>47</sup> Al momento, l'unica presa di posizione è quella di D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 213, secondo il quale l'espressione *convivientes* dell'art. 390 c.p. dovrebbe ora intendersi come *convivientes civiles*, con l'estromissione dall'ambito della norma dei semplici conviventi “di fatto”, ma al contempo certificando l'inclusione delle coppie omosessuali.

La frequenza statistica del fenomeno degli omicidi tra lesbiche in Cile è nell'ordine di 1-2 ogni anno. Dal 2010 non risulta che alcuno di essi sia stato istruito come *femicidio*. La prassi potrebbe cambiare a partire dall'indagine riguardante la morte, nel giugno 2016, di Vanesa Gamboa, dacché l'autrice è indagata proprio per *femicidio* e, si noti, il Ministero della Donna ha conteggiato per la prima volta l'episodio nella sua lista di femminicidi (cui ho fatto riferimento nel capitolo 1); <http://www.t13.cl/noticia/political/gobierno-incluye-pareja-lesbiana-casos-femicidio>.

questa tutela privilegiata abrogando il parricidio anche per le situazioni in cui il legame coniugale sussisteva al momento del fatto.

Dal punto di vista dogmatico, infatti, ha ragione chi afferma che in questo caso si fatica a rintracciare un bene giuridico protetto. Se, scrive correttamente Diego González<sup>48</sup>, al termine di un rapporto di matrimonio o convivenza i doveri di rispetto, aiuto reciproco per il diritto civile vengono meno, perché lo stesso non deve valere per il diritto penale<sup>49</sup>?

Il fondamento di questa criticata<sup>50</sup> modifica risiede in realtà nel dato criminologico (capace di generare grande allarme sociale) cui ho già fatto riferimento nel corso di questo lavoro: uno dei principali fattori scatenanti la violenza assassina è proprio la rottura del vincolo<sup>51</sup>. Se questo dato è messo giustamente in risalto dai servizi sociali e dalle forze dell'ordine nel momento in cui cercano di prevenire il fenomeno, esso non è sufficiente da solo a giustificare un aggravio sanzionatorio.

L'entità delle sanzioni penali non può essere calibrata sulla base delle frequenze statistiche degli eventi, perché il bene giuridico della vita delle persone ha lo stesso valore per il diritto penale in qualsiasi momento dell'esistenza.

D'altra parte, se si scoprisse che la maggior parte dei furti nei supermercati avviene in prossimità dell'orario di chiusura, approfittando della confusione, questo non basterebbe a giustificare una norma che

<sup>48</sup> *Ibidem*, 220.

<sup>49</sup> *Contra*: G.A. AROCENA, J.D. CESANO, *El delito de femicidio. Aspectos político-criminales y análisis dogmático-jurídico*, Montevideo-Buenos Aires, 2013, 74, secondo i quali il fondamento dell'aggravamento risiederebbe nel: «menosprecio del respeto que se deben mutuamente los ex esposos o las personas que han mantenido una relación afectiva».

<sup>50</sup> Critiche espresse fin dai lavori preparatori della *Ley N° 20.480* nelle audizioni dei professori Raúl Carnevali Rodríguez, José Luis Guzmán D'Albora e Juan Domingo Acosta. Cfr. *Historia de la Ley N° 20.480*, pp. 69, 164 e 359 disponibile sul sito: [www.leychile.cl](http://www.leychile.cl).

<sup>51</sup> Poco conta che nel dibattito parlamentare si sia insistito maggiormente sulla volontà di inserire una discriminazione positiva nei confronti della donna (*Historia de la Ley N° 20.480*, 289) o sulla plurioffensività del reato determinata dalla violazione del divieto di condotte discriminatorie nelle relazioni intime (P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio. Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, Messico D.F., 2009, 72) perché all'atto pratico la fattispecie approvata non riflette minimamente questi intenti.



aggravasse la pena per le condotte realizzate nell'ultima mezz'ora di apertura.

L'elemento sul quale in dottrina inizia a condensarsi consenso è, invece, la rottura del vincolo di fiducia tra soggetti che hanno condiviso una vita in comune<sup>52</sup>.

Si tratta di un elemento interessante perché ha le caratteristiche per legittimare dogmaticamente l'aggravio sanzionatorio ed asseconda, al contempo, il dato criminologico sopra ricordato, anche se, per quel che qui conta, esso non combacia con il dato normativo cileno. Ciò non dipende tanto dal fatto che la fiducia e l'affetto tra due ex coniugi o conviventi possano mancare (ché se ci fossero, ben si può credere, non staremmo parlando di rapporti interrotti), ma dal fatto che la norma ne prescinde completamente.

Sbaglia, perciò, il già citato Diego González<sup>53</sup> quando utilizza questo argomento per criticare la ricostruzione basata sulla fiducia interpersonale. Infatti, il dato empirico offerto dalla psicologia ci mostra una realtà non lineare. Se astrattamente potremmo pensare che non abbia senso parlare di fiducia tra persone quando una donna denuncia il compagno violento e lo lascia, decenni di studi psicologici<sup>54</sup> sul ciclo della violenza intrafamiliare spiegano, di contro, che le dinamiche dei rapporti basati sull'abuso impediscono spesso alle vittime di staccarsi dai carnefici e determinano un susseguirsi di allontanamenti e riavvicinamenti tra i soggetti coinvolti.

Nella prassi, poi, oltre ai vincoli psicologici possono esserci anche molti vincoli materiali<sup>55</sup> (il più grande dei quali è senz'altro l'eventuale presenza di figli) ad impedire a due persone che interrompono una relazione sentimentale di evitare contatti ricorrenti. Ecco perché anche la

---

<sup>52</sup> In questo senso: M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES, T. VARGAS PINTO, *op. cit.*, 205 e G. BALMACEDA HOYOS, *Manual de Derecho penal: parte especial*, Santiago de Chile, 2014 46.

<sup>53</sup> D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 221.

<sup>54</sup> Prendo qui come sicuro punto di partenza il famoso studio: L.E. WALKER, *The battered woman*, New York, 1979.

<sup>55</sup> Fanno parte di questo lungo elenco: la dipendenza economica, le difficoltà nell'accesso ai servizi e alle istituzioni, il timore delle ritorsioni e dell'aumento della violenza, il progressivo isolamento sociale. Cfr. M.L. BONURA, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Trento, 2016, 101-121.

seconda critica di González<sup>56</sup> non coglie nel segno quando suggerisce, per queste situazioni, di non chiamare in causa nuove fattispecie, ma di ricorrere a quella che, negli ordinamenti di matrice spagnola, è una classica aggravante dell'omicidio, la *alevosia*, ovvero l' approfittarsi della relazione con la vittima, per creare una modalità di esecuzione o una circostanza di fatto tali da agevolare la consumazione del fatto.

Se, per almeno due secoli, i tribunali non hanno utilizzato questa circostanza pur avendola a disposizione, è difficile credere che inizieranno a farlo. Di fatto, il mancato ricorso alla *alevosia* non si deve allo scarso intuito dei giudici del mondo ispanofono, ma al fatto che si tratta di una circostanza ideata per situazioni diverse.

Per contro, nella nuova edizione del loro manuale Matus e Ramírez<sup>57</sup> intuiscono che, malgrado la violenza contro le donne sia un fenomeno antico e che le norme penali per sanzionarlo in realtà non siano mai mancate nel codice, il fondamento per le nuove punizioni si deve trovare in qualcosa di altrettanto nuovo e ispirato ai valori sociali propri del nostro tempo.

Non è possibile, in sostanza, trovare una via di uscita che dia una diversa giustificazione rispetto al bene giuridico protetto dal nuovo reato oltre al bene vita. Esso è il vincolo di convivenza, formalmente o informalmente costituito (ma comunque giuridico), che unisce (o ha unito) due soggetti. Questo era vero quando l'art. 390 c.p. prevedeva la sola punizione del *parricidio* e continua ad esserlo oggi nel momento in cui il secondo comma parla di *femicidio*. Non può che essere altrimenti se si tiene presente che nessun elemento tipico della fattispecie è cambiato.

---

<sup>56</sup> D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 221.

<sup>57</sup> J.P. MATUS, M.C. RAMÍREZ, *Lecciones de Derecho penal chileno: Parte especial*, t. I, III ed., Santiago, 2014, 81. Gli Autori scrivono che con l'uccisione della ex coniuge o della ex convivente si rinviene una manifestazione di violenza di genere che di per sé può e deve essere oggetto di sanzione penale autonoma, cosa che impedisce di qualificare il fatto come un omicidio semplice. Anche questa tesi, comunque, si scontra con il dato normativo e non spiega per quale motivo l'aggravamento di pena riguardi allo stesso modo anche l'eventuale autrice di sesso femminile.

Il discorso potrebbe essere diverso, aprendo la strada a un ragionamento che coinvolga, invece, il tradimento del vincolo di fiducia se, per esempio, si fosse introdotto un limite temporale rispetto agli ex.

In effetti, nella proposta originale, almeno rispetto ai conviventi, era previsto che la tutela rafforzata fosse assicurata solo nel caso in cui la convivenza fosse terminata da meno di tre anni<sup>58</sup>. Come detto, dal punto di vista psicologico e materiale, i vincoli tra due soggetti che hanno condiviso strettamente una parte della loro vita si sciolgono con il passare del tempo<sup>59</sup> e di conseguenza il rischio di reazioni violente da parte del partner che non accetta il termine della relazione scema progressivamente.

In sede parlamentare fu però impossibile trovare un accordo sul punto in cui collocare il termine. Da una parte c'era il desiderio di evitare sovrapposizioni con termini del diritto civile (tre anni sono il termine per proporre la domanda unilaterale di divorzio), giudicate inopportune, e dall'altra c'era il timore che inserendo ulteriori condizioni si offrisse ai giudici la possibilità di interpretare la norma in modo tanto restrittivo da non applicarla mai<sup>60</sup>.

Nel complesso, la sensazione è che il legislatore cileno volesse intervenire a tutti i costi, per mandare all'opinione pubblica un segnale di attenzione rispetto al fenomeno, ma al contempo agisse con l'intento di modificare lo *status quo* il meno possibile, senza ampliamenti o restrizioni dell'ambito di tutela.

---

<sup>58</sup> Così riferisce: D. GONZÁLEZ LILLO, *op. cit.*, 222 (nt. 130).

<sup>59</sup> Anche in Spagna l'assenza di un limite temporale per gli "ex" è un elemento di forte criticità della legislazione di contrasto alla violenza contro le donne. Tuttavia, almeno per quel che riguarda la circostanza mista di parentela (art. 23 c.p.esp.), la sua configurazione come aggravante da tempo è ammessa dal *Tribunal Supremo* solo fin quando non ha «perdido su significado de vinculación entre los parientes» (così riferisce: S. MIR PUIG, *Derecho Penal. Parte General*, VIII ed., Barcelona, 2008, 635-636). È il testo stesso della norma spagnola (modificato per l'ultima volta nel 2003) a favorire questa interpretazione: «ser o haber sido el agraviado cónyuge o persone que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad».

<sup>60</sup> *Historia de la Ley N° 20.480*, 457.

Un atteggiamento quantomeno gattopardesco<sup>61</sup>.

La *Ley* 20.480 è stata approvata all'unanimità<sup>62</sup>, ma come ben descrive Toledo, l'atteggiamento generale dei giuristi, tanto accademici come pratici era di segno decisamente contrario. Claudia Castelletti<sup>63</sup> ha affermato, a pochi giorni dall'approvazione della legge, che il suo merito principale risiede proprio nel suo puro valore simbolico: «la ley no es tan mala, porque es inocua desde un punto de vista penal»<sup>64</sup>.

L'esposizione fin qui realizzata ha mostrato che la valutazione di Castelletti fosse, se non proprio scorretta, quantomeno affrettata.

Ciononostante, forse, l'unico merito reale dell'introduzione del reato di *femicidio* in Cile è stato quello di aver promosso ulteriormente il dibattito sul tema. Tuttavia, senza contare i segnalati difetti della fattispecie dal punto di vista della tecnica legislativa e della dogmatica, per raggiungere quest'unico risultato è stato pagato un prezzo decisamente elevato.

---

<sup>61</sup> In un articolo che ho recentemente dedicato al femminicidio in Cile e alla *Ley* 20.480 ho parlato, non a caso, di «rivoluzione timida»; cfr. E. CORN, *La revolución tímida*, cit., 103.

<sup>62</sup> Come ricorda P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes sobre femicidio*, cit., 42 «Se trata, efectivamente, de normas que cuentan con un apoyo transversal: no existe facción o grupo político que – al menos públicamente – se oponga a estas nuevas legislaciones. En Chile, resulta muy claro en este sentido que los proyectos de ley relativos a la tipificación del femicidio se presentan a tramitación legislativa a partir de la gran movilización social que el movimiento de mujeres ha generado desde que hace no más de cinco años [...]. La magnitud de esta movilización social es la que hace que políticamente la oposición a estas iniciativas tenga muy elevados costos políticos».

<sup>63</sup> Vice capo del *Departamento de Estudios y Proyectos (DEP)* della *Defensoría Nacional*, cioè l'istituzione pubblica che sostiene le difese d'ufficio per i soggetti meno abbienti in Cile.

<sup>64</sup> Intervista rilasciata a Patsili Toledo a pochi giorni dall'approvazione definitiva della legge il 3 gennaio 2011: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 216.

Scrive ancora Toledo: «¿Quiénes se oponen, entonces, a la tipificación de delitos relativos a la violencia contra las mujeres? No es la derecha, no es la izquierda. No es el mundo político. La oposición o el cuestionamiento viene, principalmente, de espacios como el que hoy nos acoge: del mundo académico jurídico, por una parte, y también de parte de quienes conforman el sistema de justicia penal (jueces, juezas, fiscales, defensores, etc.). Esta oposición, en cualquier caso, no es un fenómeno nuevo, ni en Latinoamérica ni en otros países del mundo, especialmente en aquellos en que se sigue el modelo jurídico europeo-continental». ID., *Leyes sobre femicidio*, cit., 42.

La *Ley* 20.480 ha un'enfasi unicamente penale, seguendo così la linea tracciata dalla *Ley* 20.066, cosa che le impedisce di affrontare il problema della violenza contro le donne nel suo complesso<sup>65</sup> e con qualche speranza di successo.

La dimensione repressiva certamente trasmette all'opinione pubblica un segnale di allarme e di attenzione, ma nel medio periodo, a fronte di risultati che non possono che essere insoddisfacenti, genera sfiducia nelle capacità delle istituzioni di affrontare i problemi più gravi.

C'è da chiedersi, in generale, se la classe dirigente politica, giuridica e culturale del Paese, che malgrado le dimensioni del Cile non è tanto ampia come si potrebbe immaginare, abbia colto la gravità di un problema che affligge quotidianamente vasti strati della popolazione, daché anche le iniziative più positive appaiono sovente come il frutto del lavoro di gruppi sensibili ristretti.

L'introduzione del reato di *femicidio* restituisce l'immagine di un *establishment* che, quando può, resiste e rallenta le riforme mentre, quando è costretto a intervenire per non apparire politicamente scorretto, si adopera per limitare i contenuti innovativi, conservando la facciata<sup>66</sup>.

Ecco perché, in definitiva, una volta che politicamente è apparso chiaro che la legge sul femminicidio sarebbe stata approvata, il confronto tecnico si è paradossalmente rovesciato nel senso di contenere le modifiche per non ricadere nel paradosso, che in alcuni frangenti è apparso probabile, di ridurre anziché ampliare la tutela per le donne vittime di violenza.

---

<sup>65</sup> Secondo Gloria Requena, direttrice della ONG Activa, l'introduzione del reato di *femicidio* «tiene un impacto más mediático que real, puesto que la protección de las mujeres no se incrementa por esta vía». Intervista rilasciata a Patsili Toledo il 6 maggio 2012. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Femnicidio*, cit., 216.

<sup>66</sup> Pur in assenza di uno studio giurisprudenziale completo Toledo sostiene che nella prassi semplicemente parte di ciò che in precedenza veniva giudicato e condannato come parricidio ora è qualificato come *femicidio*; P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, cit., 84. Un'interessante riflessione sul populismo punitivo in Cile, come risultato di un discorso politico demagogico-vendicativo è proposta da: S. CUNEO NASH, *Carcerazione di massa. L'innalzamento dei tassi di detenzione e la percezione di insicurezza nelle società occidentali. Un'analisi del caso cileno*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2, 2017, in stampa.

### 3. Modelli estensivi all'interno di leggi ad hoc dedicate alle violenze contro le donne

L'esempio più interessante e strutturato di adozione di un modello estensivo è quello utilizzato dal Guatemala nel 2008, che è stato poi seguito da El Salvador nel 2010 e Nicaragua nel 2012, oltre ad altre realtà centroamericane come Honduras e Panama<sup>67</sup>.

In Guatemala il reato di *femicidio* è stato introdotto nell'ordinamento giuridico attraverso la *Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer*, nel maggio 2008<sup>68</sup>.

Affrontando l'analisi della fattispecie, va tenuto presente che il Guatemala soffre ancora i segni del conflitto che lo ha tormentato per più di trent'anni. Malgrado ne siano trascorsi più di venti dagli accordi di pace del 1996, il Paese paga ancora un alto costo in termini umani, materiali, istituzionali e morali a quella sua triste pagina di storia<sup>69</sup>.

In linea con quanto accade a molti suoi vicini – con l'esclusione non casuale proprio di Costa Rica, Belize e Panama – il Guatemala dopo aver sofferto un conflitto armato nel recente passato vive un presente fatto di bassissimo livello negli indici di sviluppo umano, alto tasso di violenza con facile accesso alle armi e forte presenza di bande giovanili (le c.d. *maras*), oltre a un tasso altissimo di disuguaglianza di genere<sup>70</sup>.

Le istituzioni guatemalteche sono estremamente fragili, al punto da non riuscire ad assicurare nemmeno gli standard di servizio minimi nel settore della giustizia. La *Comisión internacional contra la impunidad*

<sup>67</sup> Ricca di informazioni rispetto alla legislazione dei Paesi Centroamericani, altrimenti non disponibili per il lettore italiano, è la tesi di laurea: M. DEI CAS, *Le fattispecie penali in tema di femminicidio nei Paesi dell'America Latina*, 2014/201, inedita ma consultabile sul sito: <http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Tesi>.

<sup>68</sup> Contrariamente a quanto accaduto in Cile e Costa Rica, l'iter parlamentare è stato brevissimo (pochi mesi). Il testo, approvato tramite il Decreto n. 22-2008 del *Congreso de la República de Guatemala*, è disponibile al link: [http://www.oas.org/dil/esp/Ley\\_contra\\_el\\_Femicidio\\_y\\_otras\\_Formas\\_de\\_Violencia\\_Contra\\_la\\_Mujer\\_Guatemala.pdf](http://www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf).

<sup>69</sup> La Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza *Masacre de la villa Plan de Sánchez vs Guatemala*, 29 aprile 2004 ha riconosciuto che la popolazione maya fu oggetto di genocidio.

<sup>70</sup> Come costantemente confermano i dati del *world economic forum*: [www.weforum.org/es/agenda/2015/11/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2015/](http://www.weforum.org/es/agenda/2015/11/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2015/).

en Guatemala – creata nel 2006/2007 grazie a un accordo tra le autorità locali e l’ONU – ha certificato che, ancora nel 2010, il tasso di impunità degli omicidi nel Paese superava il 99%! Anche se da allora si è registrato un certo miglioramento il tasso sarebbe oggi ancora superiore al 70% e la riduzione non coinvolgerebbe le vittime femminili<sup>71</sup>.

È un inutile esercizio di stile chiedersi perciò se, in uno Stato che sopravvive da anni sull’orlo del collasso istituzionale, la normativa contro il femminicidio di per sé abbia modificato la situazione sul terreno<sup>72</sup>.

Essa, tuttavia, ha un importante valore comparatistico poiché le deputate che presentarono il progetto, non solo lavorarono in stretto contatto con la società civile nazionale, ma, negli anni precedenti alla presentazione del progetto, parteciparono con colleghe messicane e spagnole a diversi forum internazionali in seno ai quali nacque la proposta di legiferare<sup>73</sup>.

L’art. 6 della *Ley contra el Femicidio* così dispone:

Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
- b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad o compañerismo o relación laboral.
- c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.

---

<sup>71</sup> Mi rifaccio qui a diverse fonti indipendenti citate da: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 229 e 238-239.

<sup>72</sup> Che la situazione sul “terreno” dell’amministrazione della giustizia sia complessa in molti luoghi dell’America Latina è testimoniato anche da questo dettagliato studio dedicato al grado di comprensibilità e di effettiva comprensione delle pronunce dei giudici di famiglia nelle zone più svantaggiate di Lima: F. ARIAS SCHREIBER BARBA, I. ORTIZ SÁNCHEZ, A. PEÑA JUMPA, *El lenguaje de los jueces en el Distrito Judicial de Lima Sur: una investigación exploratoria sobre el lenguaje en procesos judiciales de familia*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 26, 2017, 1-74.

<sup>73</sup> M. LAGARDE, *Segundo informe de trabajo. Por la vida y la libertad de las mujeres*, Grupo parlamentario del PRD, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 2006, 39-40.

- d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
- e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
- f. Por misoginia.
- g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
- h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código penal.

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva<sup>74</sup>.

Anche nel caso guatemalteco la pena privativa della libertà stabilita per il *femicidio* è la medesima del *parricidio* e del *asesinato* (artt. 131 e 132 c.p.gua.). Ciononostante, nel caso della repubblica centroamericana, il collegamento con queste due fattispecie è più debole rispetto a quanto visto per Costa Rica e Cile, dacché la condotta femminicida evidenzia elementi propri di un certo spessore, che vanno ben al di là del sesso della vittima.

---

<sup>74</sup> «*Femicidio*: I. Commette il reato di *femicidio* chi, nel contesto delle diseguali relazioni di potere tra uomini e donne, uccide una donna, a causa della sua condizione di donna, avvalendosi di qualsiasi delle seguenti circostanze: *a.* Aver preteso, infruttuosamente, stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di intimità con la vittima. *b.* Avere, all'epoca in cui si perpetra il fatto, o aver avuto con la vittima relazioni familiari, coniugali, di convivenza, di intimità o di fidanzamento, amicizia o fraternità o relazioni di lavoro. *c.* Come risultato della reiterata azione di violenza ai danni della vittima. *d.* Come risultato di riti collettivi usando o no armi di qualsiasi tipo. *e.* Con disprezzo del corpo della vittima, per soddisfare istinti sessuali o commettendo atti di mutilazione genitale o qualsiasi altro tipo di mutilazione. *f.* Per misoginia. *g.* Quando il fatto si realizzi in presenza delle figlie o dei figli della vittima. *h.* In presenza di qualsiasi circostanza qualificativa tra quelle indicate nell'articolo 132 del Codice penale. II. La persona responsabile di questo reato sarà punita con pena di prigione da venticinque a cinquanta anni e non le si potrà concedere riduzione di pena per nessun motivo. Le persone processate per la commissione di questo reato non potranno godere di nessuna misura sostitutiva».



L'impressione è che, in effetti, siano stati utilizzati gli stessi limiti edittali in ossequio a un'idea di uguaglianza formale nella protezione del bene "vita" per l'uccisione dell'uomo e della donna.

Ciononostante, più di un elemento rompe la neutralità rispetto al genere.

In primo luogo, i condannati per *femicidio* hanno limitazioni nelle possibilità di accesso ai benefici penitenziari e, in secondo luogo – sebbene molte delle lettere in cui è suddiviso l'articolo 6 coincidano con tipologie di *asesinato* in base all'art 132 c.p.gua. –, è pur vero, per esempio, che la misandria non è un'aggravante dell'omicidio.

In terzo luogo, sul piano comparatistico la disposizione guatemalteca è quella che con maggiore spregiudicatezza si propone di trasferire in una norma giuridica con effetti penali la formula sociologica di Diana Russell.

Affermare esplicitamente che la fattispecie di femminicidio punisce omicidi la cui vittima è una donna "per il fatto di essere tale" è qualcosa che non ha un risvolto tecnico-giuridico immediato. La parola "per", in questo contesto, potrebbe suggerire al penalista di rifarsi al concetto di movente del delitto<sup>75</sup>.

L'analisi effettuata sulla disciplina costaricana e cilena permette di scartare senza dubbio quest'ipotesi, poiché in quelle legislazioni ciò che emerge è il dato puramente oggettivo della relazione di matrimonio o convivenza (presente o passata) tra autore e vittima, oltre al sesso di quest'ultima, non certo il movente del gesto criminale.

D'altro canto, in alcune circostanze, come nella lettera f) la norma guatemalteca prende, invece, in debita considerazione il movente<sup>76</sup>.

Ma c'è dell'altro. Tutto l'art. 6 è imperniato su una reale presa di coscienza del fenomeno che si pretende contrastare. Per questo, le paro-

---

<sup>75</sup> E questa è la falsa pista che, purtroppo, ha percorso in alcuni passaggi il già citato lavoro: P. COCO, *op. cit.*, 82-83 e 257, ben costruito invece per quanto concerne la parte storica nel contesto italiano.

<sup>76</sup> Tema sovente negletto dalla penalistica, non solo italiana e lasciato allo studio della criminologia. Di riferimento, ancora oggi, l'opera di: A. MALINVERNI, *Scopo e movente nel diritto penale*, Torino, 1955; la cui eredità ben è stata raccolta da un lavoro che, comunque, risale anch'esso a più di quindici anni fa: P. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000.

le «per la sua condizione di donna», utilizzate nel primo comma non possono avere una corretta interpretazione se decontestualizzate rispetto all'*incipit* della norma. Questa pretende, nel suo complesso, che la condotta si manifesti all'interno di relazioni disuguali di potere tra uomo e donna<sup>77</sup>, non essendo di per sé sufficiente che si verifichi una o più circostanze tra quelle indicate nelle lettere da a) a f).

Così, in Guatemala, non sarebbe *femicidio* l'uccisione di una donna in presenza dei suoi figli (lettera g)) se l'azione non avesse luogo nel contesto di una relazione di potere diseguale tra uomo e donna.

Approfondendo e concretizzando l'esempio, si pensi al caso di due rapinatori che da una motocicletta minacciano con una pistola una famiglia che viaggia in un taxi. Di fronte alla resistenza della donna, che non vuole lasciare la borsa, uno dei malviventi spara uccidendola innanzi ai suoi figli. Non manifestandosi, in questo caso, una disuguale relazione di potere basata sul genere, l'azione criminale non sarà ritenuta *femicidio*. Lo stesso accadrebbe, invero, anche in Cile, dove la condotta sarebbe punita come *robo con homicidio* (ex art. 433 N° 1 c.p.ch.)<sup>78</sup>.

D'altro canto, si possono offrire degli esempi in base ai quali si punirebbe per *femicidio* in Cile e non in Guatemala. È il caso della coppia di lesbiche conviventi<sup>79</sup>. Riferendosi a diseguali relazioni di potere tra uomini e donne, l'art. 6 del Decreto 22/2008 esclude esplicitamente la possibilità che, se vittima ed autore/autrice sono dello stesso sesso, quest'ultimo/a possa rispondere del reato in questione.

Un terzo esempio offre indicazioni, all'inverso, circa le situazioni punite in base alla legislazione guatemalteca ed escluse dallo spazio punitivo del *femicidio* in Cile. Si tratta del fidanzamento, vale a dire il

---

<sup>77</sup> Anche se va segnalata la tautologia in cui cade, in certa misura, il legislatore, quando all'art. 3 lett. g) della stessa legge propone questa definizione: «Relaciones de poder: Manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y la discriminación en su contra». Critica al riguardo anche: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 232.

<sup>78</sup> Cfr. G. OLIVER CALDERÓN, *Delitos contra la propiedad*, Santiago, 2013, 303-320; e L. RODRÍGUEZ COLLAO, *Robo con homicidio*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 11, 2009, 131-151.

<sup>79</sup> Rinvio, per il Cile, a quanto indicato *supra* nt. 45 e 47.

caso in cui tra uomo e donna sussisteva una relazione sentimentale, ma non c'era e non c'era mai stata convivenza<sup>80</sup>.

L'applicazione della norma da parte dei tribunali va tenuta in considerazione, ma senza dimenticare che alla segnalata inefficienza del sistema giudiziario guatemalteco si sommano da un lato la scarsa formazione specifica del personale (cui si è cercato di far fronte istituendo tribunali specializzati dedicati alla violenza contro le donne) e dall'altro, come si è segnalato per gli altri Paesi, le resistenze di ampi settori del potere giudiziario.

Non sorprende allora che non si sia formata sinora una giurisprudenza<sup>81</sup> chiara nell'interpretazione del primo comma dell'art. 6.

Infatti, la quasi totalità delle pronunce riguarda femminicidi intimi, cosa che tende a produrre confusione tra la definizione generale di tutta la fattispecie (le «diseguali relazioni di potere») e quanto previsto dalla lettera c)<sup>82</sup>. D'altro canto, anche sussistendo le circostanze richieste dalla legge, in presenza di femminicidi non intimi vengono sovente contestate le norme contenute nel codice penale per l'omicidio semplice e per l'assassinio<sup>83</sup>.

La tendenza generale è nel senso di considerare accreditato il femminicidio quando, nel caso di uccisione di una donna, concorre una delle circostanze previste dalle lettere da a) ad h) dell'art. 6 e null'altro.

---

<sup>80</sup> L'importante silenzio normativo, già segnalato nel paragrafo dedicato al Cile, non si deve a una dimenticanza, ma a una precisa volontà politica, come segnala la senatrice (allora deputata): A. MUÑOZ D'ALBORA, *El proyecto de ley para la tipificación del femicidio en Chile y estado actual del debate parlamentario*, in RED CHILENA CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL (a cura di), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*, Santiago de Chile, 2009, 36 e 39 (<http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Tipificar-el-femicidio-un-debate-abierto.pdf>).

<sup>81</sup> Informazioni ufficiali sulla normativa e la giurisprudenza guatemalteche sono disponibili al link: <http://www.oj.gob.gt/index.php/publicaciones-oj/leyes-y-resoluciones>.

<sup>82</sup> Lo segnala anche: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 233-235.

<sup>83</sup> Cfr. ad esempio Sentenza C-295-2009 Of. III Tribunal de Sentencia Penal, San Benito, Departamento de Peten, 4 giugno 2010. Cfr. F. ORTIZ, *Femicidio. Vacíos y deficiencias para una aplicación efectiva de la legislación*, in AA.VV., *Atti del Congreso: Políticas públicas y estrategias para la prevención de la violencia contra la mujer*, Lima 10 dicembre 2010, 5 ([http://www.mimp.gob.pe/files/programas\\_nacionales/pncvys/logros/femicidio\\_vacios\\_deficiencias\\_aplicacion\\_efectiva\\_legislacion.pdf](http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvys/logros/femicidio_vacios_deficiencias_aplicacion_efectiva_legislacion.pdf)).

Ciò ha spinto Toledo ad affermare che l’inserimento di questi elementi di contesto all’interno della fattispecie penale non era necessario, malgrado essi descrivano il fenomeno in senso ampio e siano i fattori che hanno motivato la decisione legislativa di sanzionare questi reati in modo speciale e separato<sup>84</sup>.

Il lavoro dei giudici è reso complesso anche dalla norma stessa, che abbonda di imperfezioni. Alcune delle circostanze previste nell’art. 6, per esempio, non hanno una relazione stretta con fattori di genere – come il fatto che l’illecito sia commesso in presenza di una qualsiasi delle circostanze di *asesinato* (lett. h)) – cosa che rende assai difficile qualificare la condotta come *femicidio* o come *asesinato*<sup>85</sup>.

In generale, al di là delle imperfezioni e del difficile contesto, la legislazione guatemalteca si caratterizza comunque, a differenza della cilena e della costaricana, per una maggiore capacità di tutelare il bene giuridico “vita” della donna nella sua dimensione di individuo, senza prendere necessariamente in considerazione un vincolo giuridico o fattuale che la unisce all’autore del reato.

Il Decreto 22 del 2008, inoltre, asseconda le istanze sociologiche e antropologiche che hanno promosso il dibattito sul femminicidio, giungendo ad attraversare il Rubicone e rompere il vincolo – sacro a tutti i penalisti occidentali dall’Illuminismo ai giorni nostri – del principio di uguaglianza formale della legge tra gli individui.

La situazione sociale e politica del Guatemala è talmente grave che un’obiezione che faccia leva sull’incomparabilità con il contesto italiano ed europeo avrebbe gioco fin troppo facile. Ciò, tuttavia, non rende meno significativa la scelta, diretta a fronteggiare i seri problemi di disuguaglianza materiale fra i sessi, che spinse quel legislatore a rompere il principio di uguaglianza formale tra uomini e donne anche nel settore del diritto penale, che, in Italia, si considera ancora sottratto ai venti

---

<sup>84</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 235.

<sup>85</sup> Non è stata (a mio giudizio erroneamente) qualificata come *asesinato*, ma come *femicidio*, l’uccisione di una donna da parte di uno sconosciuto che le sparò alle spalle su un autobus, poiché dalle modalità dell’azione il giudice ha dedotto la misoginia dell’autore e il suo operare in contesto di diseguali relazioni di potere; Sentenza C-305-2008 Of. IV Juzgado Segundo de Adolescentes en conflicto con la ley penal, Guatemala, 21 gennaio 2009.

che, da decenni ormai, spirano dal diritto del lavoro e dal diritto costituzionale.

D'altra parte, non si potrà continuare ancora a lungo di dare scarso credito alle correnti del femminismo radicale che ho descritto nel secondo capitolo<sup>86</sup>. Affermare che per secoli vi è stato un monopolio del genere maschile nella produzione delle leggi, e che queste sovente vedono e trattano le donne come se fossero uomini<sup>87</sup>, senza considerare adeguatamente il superiore concetto di persona, può offrire davvero un punto di vista differente su alcune conquiste dell'Illuminismo.

Per quanto, però, questi siano fatti e non opinioni, il diverso punto di vista cui mi riferisco si aprirà soltanto a coloro che siano disposti a mettere in discussione i propri pregiudizi di genere. Molti infatti, oggi, considerano il femminismo un movimento ormai defunto e lo collegano semplicemente al fermento sociale degli anni '70 oppure, peggio ancora, si adeguano a quella sorta di negazionismo strisciante, secondo cui nel XXI secolo non solo le donne avrebbero ormai raggiunto l'uguaglianza, ma avrebbero ridotto ed annichilito il "giusto" ruolo degli uomini nella società occidentale.

Ebbene, costoro, arroccandosi – nella maggior parte dei casi probabilmente in modo inconsapevole – su posizioni antistoriche rischiano di non essere in grado di leggere le dinamiche del cambiamento sociale e politico in atto.

Ribadisco: non considero quello guatemalteco un modello da seguire, ma l'esperienza di questo come di altri Paesi centroamericani, può essere per la dottrina penale non solo italiana un'occasione (tra altre possibili) per prendere coscienza dei propri errori e della ristretta prospettiva con cui finora ha considerato il tema del genere. Essa potrebbe

---

<sup>86</sup> Tra le opere che in quelle pagine non ho citato, ma che meritano comunque grande considerazione: C. MACKINNON, *Hacia una teoría feminista del Estado* (trad. allo spagnolo di E. Martín), Madrid, 1995, in particolare 391-423.

<sup>87</sup> Quando non le trattano peggio, come accade tuttora non solo in America Latina, ma anche in varie parti d'Europa: la Sentenza CEDU, 26 marzo 2013, caso *Valiuliene vs Lituania* (con nota di: C. PARODI, *La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2013) ha riconosciuto una responsabilità statale molto grave nella sottoprotezione delle donne di fronte alla violenza maschile.

così offrire il proprio apporto per facilitare ed indirizzare adeguatamente il progresso sociale<sup>88</sup>, invece di porsi, nei fatti, come postazione per la difesa dello *status quo*.

La penalistica italiana ha, come noto, stretti contatti con quella spagnola e non c'è accademico che non ricordi, tornando con la mente a dieci anni or sono, le perplessità con cui numerosi colleghi iberici<sup>89</sup> avevano accolto l'adozione della *Ley Orgánica 1/2004 (Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)*. Malgrado non contenesse una fattispecie *ad hoc* per il femminicidio, la legge introdusse delle modifiche al codice penale rendendo possibili differenze sanzionatorie tra donne e uomini per i reati di lesioni, maltrattamenti, minacce o violenza privata in forma lieve se tra i soggetti, all'epoca dei fatti o anteriormente, era intercorsa una relazione sentimentale (artt. 148 c. 5, 153 c. 1, 171 c. 4 e 172 c. 2 c.p.)<sup>90</sup>.

Cercando, per l'appunto, di riflettere senza pregiudizi, ritengo che quelle perplessità fossero per lo più mosse dal nobile e condivisibile intento di difendere i valori del liberalismo penale dalla sempre più presente minaccia dell'espansionismo penale (e si giunse ad utilizzare an-

---

<sup>88</sup> Passando dalla teoria alla pratica di queste idee la rivista telematica *www.penale contemporaneo.it* dall'autunno del 2016 dedica una rubrica specifica alle «Questioni di Genere» con il coordinamento della professoressa Claudia Pecorella; (<http://www.penalcontemporaneo.it/aree/11-questioni-di-genere>).

<sup>89</sup> La dottrina spagnola ha approfondito questi temi come nessun'altra e l'attenzione si potrebbe paragonare a quella che nel nostro Paese si dedica al crimine organizzato. Ciononostante, va ricordato come il grande dibattito sia iniziato solo dopo l'approvazione della L.O. 1/2004, seguendo anziché anticipando il lavoro del legislatore preparando il terreno. Le perplessità inizialmente furono senza dubbio maggioritarie e, con toni diversi, assunsero a volte le forme della contestazione delle misure adottate tramite scritti scientifici. Meno noti all'estero, salvo tra gli esperti del settore, sono i lavori dei gruppi di ricerca che anche in precedenza studiavano il tema: cfr. M. BONET ESTAVA, *Derecho penal y mujer: ¿debe ser redefinida la neutralidad de la ley penal ante el género?*, in E. BODELÓN GONZÁLEZ, D. HEIM (a cura di), *Derecho, género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas*, vol. I, Barcelona, 2009 (<http://antigona.uab.cat/>).

<sup>90</sup> Per tutti: M. GÓMEZ TOMILLO (a cura di), *Comentarios prácticos al Código penal. Los delitos contra las personas (Artículos 138-233)*, T. II, Cizur Menor (Navarra), 2015, in particolare 181 ss., 209 ss., 337 ss., 361 ss.

che in questo ambito l'etichetta infamante del *derecho penal del enemigo*)<sup>91</sup>.

Molti, tuttavia, non si resero conto del fatto che, sulle questioni di genere, la struttura del liberalismo penale del XIX secolo non poteva assolutamente essere considerata quel prezioso punto di riferimento, che è, ancora oggi, in tanti altri ambiti di questo settore dell'ordinamento.

A conferma della plausibilità e della consistenza di questa mia lettura, mi rifaccio alla giurisprudenza dal *Tribunal Constitucional* spagnolo che, chiamato nel 2008 a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'impianto della *Ley Orgánica* 1/2004, ne confermò il valore, riconoscendo come l'uguaglianza formale nascondesse profonde disuguaglianze di fatto<sup>92</sup>.

#### 4. Modelli estensivi introdotti nei codici penali

La scelta di introdurre la fattispecie *ad hoc* per il femminicidio direttamente all'interno del codice penale è stata fatta propria dalla maggior parte degli Stati che compongono il Messico, oltre, per esempio, all'Honduras<sup>93</sup>, al Perù<sup>94</sup> e all'Ecuador<sup>95</sup>.

---

<sup>91</sup> M. POLAINO-ORTS, *La legitimación constitucional de un Derecho penal sui generis del enemigo frente a la agresión a la mujer*, in *InDret: Revista para el análisis del Derecho*, 3, 2008, 1-39 (<http://www.indret.com/>); in Italia, con toni altrettanto critici: F. MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, 59-72.

<sup>92</sup> Sentenza Trib. Cost. Spa. 59/2008, del 14 maggio (<http://www.tribunalconstitucional.es/>). Un commento: E. LARRAURI, *Igualdad y violencia de género. Comentario a la STC 59/2008*, in *InDret*, 1, 2009; C. DE MIRANDA AVENA, G. MARTOS MARTÍNEZ, *La violencia de género y el principio de igualdad ante la Ley (Comentario a la STC 59/2008, de 14 de mayo)*, in *La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario*, 2010, 77, 92-103; più critica l'opinione di: M. POLAINO-ORTS, *op. cit.*, *passim*.

<sup>93</sup> Per l'Honduras, rinvio a: M. DEI CAS, *op. cit.*, 89-91.

<sup>94</sup> Per il Perù: J. ARMAZA GALDOS, N. BATISTA, *Homicidio simple y homicidio calificado*, Arequipa, 2015.

Per ragioni di sintesi mi limiterò a presentare le più significative esperienze in tre Stati della Federazione messicana<sup>96</sup>.

L'esperienza messicana è segnata da un lato dai tragici fatti ai quali ho fatto riferimento nel secondo capitolo, ma al contempo dal grande attivismo politico di movimenti sociali e singole persone. La sociologa Lagarde, che ho già segnalato come una delle figure teoriche di riferimento, è stata parlamentare nell'assemblea federale messicana e alla sua iniziativa (assieme al lavoro di Angélica de la Peña e Diva Hadamira Gastélum) si deve l'approvazione all'inizio del 2007 della *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia*<sup>97</sup> (d'ora innanzi *Ley General*).

Pur tenendo presenti le limitate competenze in ambito penale della federazione<sup>98</sup>, questa importantissima fonte normativa, nell'ordinamento messicano, riveste il ruolo di legge-quadro sulla materia. La *Ley General*, inoltre, va tenuta presente perché non si crei l'impressione che, come avvenne in Cile, l'introduzione del femminicidio nel Codice penale in Messico sia avvenuta all'interno di una riforma che riguardava soltanto alcuni ambiti del diritto penale. Al contrario, come accaduto in

---

<sup>95</sup> Rispetto all'Ecuador: L.B. SALAZAR GÓMEZ, *Reconociendo el feminicidio. La exigencia en sociedad y la legislación ecuatoriana*, in *Persona y Sociedad (Universidad Alberto Hurtado)*, XXVIII, 2, 2014, 109.

<sup>96</sup> Gli Stati Uniti del Messico sono suddivisi dal punto di vista amministrativo in 31 Stati cui si aggiunge il Distretto Federale con la capitale Città del Messico. In ciascuno di essi il potere politico è diviso tra un parlamento monocamerale, il governo (guidato da un governatore eletto a suffragio universale) e il potere giudiziario al cui vertice si trova un *Tribunal Superior de Justicia*.

<sup>97</sup> <https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf>.

Offre una sintetica descrizione dei suoi aspetti principali, in particolare della «alerta de violencia de género»: L. MELGAR, *Feminicidio en México: insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017, 4-6.

<sup>98</sup> Il codice penale federale è sovente base per le legislazioni statali, ma non sussistono veri e propri obblighi di adeguamento in capo alle singole entità federate. Dal punto di vista pratico le norme di quel codice hanno la valenza di *delitos de carácter federal*, vale a dire, in sostanza, quelli commessi all'estero da agenti diplomatici, personale ufficiale delle ambasciate e dei consolati del Messico. Se si possono, perciò, immaginare dei casi di corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, ipotizzare un femminicidio da parte di un console rasenta l'impossibile.



Costa Rica e in Guatemala, l'introduzione della fattispecie penale è stata l'occasione per un intervento più ampio per il contrasto alla violenza contro le donne che ha abbracciato anche altri rami dell'ordinamento.

La *Ley General* non ha introdotto il reato di femminicidio nel codice federale (cosa che avvenne grazie a una riforma *ad hoc* solo nel 2012 - art. 325 c.p.f.mex.), ma ha offerto una definizione unitaria di violenza femminicida ed ha stabilito che gli Stati avrebbero dovuto introdurre riforme per aggravare il trattamento sanzionatorio degli autori di reati contro la vita e l'integrità commessi «contra mujeres por su condición de género»<sup>99</sup>.

Fattori giuridici e politici<sup>100</sup> hanno portato all'introduzione del nuovo reato, nel breve volgere di pochi anni tra il 2010 e il 2013, nella maggior parte degli Stati a prescindere anche in questo caso dal colore politico delle maggioranze e dei governi.

Prima di entrare nel dettaglio degli Stati esaminati, va detto che non tutte le disposizioni hanno coinciso con gli obiettivi che le organizzazioni femminili proponevano ed in alcuni casi sono state fortemente contestate. Si tratta di casi, cioè, in cui i testi delle norme introdotte contengono una serie di requisiti che ne rende assai difficile l'applicazione. Non è mancato chi ha sostenuto che dietro questa opzione legislativa ci fosse l'obiettivo politico di trovare uno strumento giuridico per sostenere che in un determinato Stato non vi fossero femminicidi, bensì "semplici" omicidi di donne<sup>101</sup>.

Lo Stato di Guerrero, collocato sulla costa pacifica del centro-sud del Paese fu la prima entità federata a introdurre il reato nel dicembre 2010.

---

<sup>99</sup> Così stabilisce l'art. 8 transitorio della *Ley General*. La definizione di violenza femminicida, in base all'art. 21 è la seguente: «Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres».

<sup>100</sup> In un contesto condizionato politicamente da importanti elezioni presidenziali nel 2012, va tenuto presente, dal punto di vista giuridico, che nel 2011 una riforma costituzionale ha elevato i trattati per la tutela dei diritti umani ratificati dal Messico al rango di leggi costituzionali.

<sup>101</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Femminicidio*, cit., 250.

In base all'art. 108 *bis* del codice penale di Guerrero allora vigente<sup>102</sup>:

Comete el delito de feminicidio y se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión, al que prive de la vida a una mujer, cuando concorra cualquiera de las circunstancias siguientes:

- I. Para ocultar una violación;
- II. Por desprecio u odio a la víctima;
- III. Por tortura o tratos crueles o degradantes;
- IV. Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor;
- V. Se haya realizado por violencia familiar;
- VI. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.

La struttura della fattispecie era quella dell'omicidio semplice, al quale doveva però aggiungersi una delle circostanze indicate, la formulazione delle quali, purtroppo, appare assai imprecisa.

Ad esempio, la prima circostanza indicata riguardava le situazioni in cui l'uccisione era preceduta da un attacco sessuale. Tuttavia, poiché la disposizione specificava che l'autore doveva avere come obiettivo «ocultar una violación», da una parte restavano escluse tutte le violenze di tipo sessuale, per quanto aggressive, che non si risolvevano in una penetrazione (cfr. art. 139 c.p.gro.) e da un'altra non rientravano nel-

---

<sup>102</sup> «Commete il reato di *feminicidio* e sarà punito con la prigione da 30 a 50 anni chi toglie la vita a una donna in presenza di una qualsiasi tra queste circostanze: I. per occultare una violenza sessuale; II. con disprezzo od odio nei confronti della vittima; III. con la tortura o attraverso trattamenti crudeli o degradanti; IV. esiste o esisteva una relazione affettiva tra vittima ed aggressore; V. è avvenuto in un contesto di violenza familiare; VI. la vittima si trovava in una situazione di vulnerabilità».

Diversi passaggi della disposizione qui presentata ed analizzata sono stati modificati nel breve volgere di un paio di anni con la legge 7 settembre 2012. Successivamente, nel 2014, è entrato in vigore un nuovo codice penale per lo stato di Guerrero (<http://congresogro.gob.mx/index.php/codigos>). Purtroppo, nessuno dei problemi che saranno evidenziati è stato risolto dalle nuove formulazioni del *feminicidio* (ora art. 135) e *homicidio calificado* (art. 147). Per questo, oltre al fatto che quella del 2010 è la prima norma vigente in Messico per il *feminicidio*, ho preferito commentare le norme introdotte nella loro prima versione.

l'ambito di tutela nemmeno le situazioni in cui, pur essendovi stato uno stupro, l'uccisione non era stata compiuta per nascondere.

Toledo<sup>103</sup> aveva espresso critiche anche rispetto alla circostanza VI, poiché rafforzava simbolicamente l'idea stereotipata circa la sussistenza di un vincolo tra la violenza contro le donne e la loro debolezza o vulnerabilità, così come quella secondo cui le vittime sono – o debbono essere – incapaci di difendersi.

I problemi maggiori non riguardavano però la fattispecie dell'art. 108 *bis* in senso stretto, bensì la relazione tra essa e la nuova ipotesi di omicidio circostanziato prevista nell'art. 108, così come riformulato dalla stessa legge del 2010 che introdusse il femminicidio nello Stato di Guerrero.

In base a questa norma, infatti, all'autore di *homicidio calificado* era imposta una pena da 30 a 50 anni di reclusione (tanto quanto il *feminicidio*), ma per integrare gli estremi del reato era sufficiente che il soggetto attivo fosse un uomo ed il passivo una donna<sup>104</sup>.

In questo modo, era pressoché eliminata qualsiasi possibilità di applicazione della fattispecie di femminicidio. Infatti, visto che l'art. 108 *bis* richiedeva per la sua integrazione una pluralità di elementi, molti dei quali di difficile interpretazione, per un semplice ragionamento di economia processuale i pubblici ministeri di Guerrero ricorrevano alla fattispecie di *homicidio calificado* anche di fronte a casi di uccisioni di donne palesemente collegate a motivi di genere.

Altro aspetto assai problematico della riforma che nel 2010 introdusse il *feminicidio*, concerneva il mantenimento, con pene inferiori rispetto a *homicidio calificado* e *feminicidio*, della fattispecie di omicidio aggravato dal vincolo. Anche nel nuovo codice del 2014, d'altronde, è presente una norma (art. 146 c.p.gro.) che riduce addirittura della metà l'entità della pena per l'omicidio commesso in uno stato di «emoción violenta». Come meglio avrò modo di esporre nel prossimo paragrafo, dedicato al caso argentino, dal punto di vista pratico questa pale-

<sup>103</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 254.

<sup>104</sup> «Al autor – stabiliva l'art. 108 – de un homicidio calificado se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando se demuestre la premeditación, ventaja, alevosía o traición. [...] II. Hay ventaja: [...] e) cuando el activo sea un hombre y el pasivo una mujer o [...]».

se incoerenza normativa non solo annulla ogni portata pratica per la fattispecie di *feminicidio*, ma la rende ridicola.

Lo Stato di México<sup>105</sup> fu la seconda entità federale a introdurre il femminicidio nel marzo 2011, tramite il Decreto n. 272 del 18 marzo 2011, che vide la luce dopo un *iter* legislativo di appena un mese in un contesto fortemente segnato dalla contingenza politica.

In base all'art. 242 *bis* del codice penale di México allora vigente<sup>106</sup>:

El homicidio doloso de una mujer se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Por razón de violencia de género; entendiéndose por esta la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo;
- b) Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o instrucción educativa, o por razones de carácter técnico o profesional y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo;
- c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo;

---

<sup>105</sup> Questo Stato del Centro Sud è il più popoloso degli Stati messicani e contiene gran parte dell'immensa periferia della capitale federale, Città del Messico, che costituisce però un ente a sé stante (denominato Distrito federal).

<sup>106</sup> «I. L'omicidio doloso di una donna sarà considerato *feminicidio* in presenza di una delle seguenti circostanze: *a*) per ragioni di violenza di genere, intendendosi per essa la privazione della vita accompagnata dall'esclusione, subordinazione, discriminazione o sfruttamento del soggetto passivo; *b*) sia commesso ai danni di una persona con la quale si intratteneva una relazione sentimentale, affettiva o di fiducia, oppure era unita al soggetto attivo da una relazione di fatto sul luogo di lavoro o di studio, o per ragioni di carattere tecnico o professionale ed risultino condotte previe che hanno leso o annullato i diritti od attentato contro la libertà del soggetto passivo; *c*) il soggetto attivo ha realizzato condotte sessuali, crudeli o degradanti, o ha mutilato il soggetto passivo o il suo cadavere. II. Nei casi indicati la pena sarà la prigione da 40 a 60 anni e la multa da 700 a 5000 giorni».

Articolo oggi soppresso e sostituito dal nuovo art. 281 tramite Decreto n. 69 del 14 marzo 2016 (<http://legislacion.edomex.gob.mx/codigos/vigentes>). Anche in questo caso, nessuno dei problemi che saranno evidenziati è stato risolto dalle nuove formulazioni del *feminicidio*.

En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa.

Anche in questo caso la struttura della fattispecie era quella dell'omicidio semplice, al quale doveva aggiungersi una delle circostanze indicate e, anche per quanto concerne México, potevano avanzarsi molte critiche rispetto alla loro formulazione.

In estrema sintesi, le rimostranze maggiori si potevano indirizzare all'assenza di precisi riferimenti definitivi rispetto ai concetti espressi nella lettera a). I concetti di «violencia de género» e di «exclusión, subordinación, discriminación o explotación» sono stati così affidati alla libera interpretazione dei giudici, in assenza di qualsiasi appiglio legale che ne chiarisse il significato e la portata.

Inoltre, come segnalato per lo Stato di Guerrero, anche la legislazione dello Stato di México ha introdotto il femminicidio senza curare a sufficienza l'integrazione con le altre fattispecie già presenti. Ciò poteva e può tuttora spingere l'accusa, stante la presenza di identici limiti edittali, a preferire la contestazione del *homicidio calificado* a quella del *feminicidio*, poiché nel primo sono richiesti meno elementi e l'applicazione che ne danno i tribunali è più consolidata e quindi prevedibile (per esempio rispetto all'elemento della *confianza* ex art. 245 c.p.méx.).

Le conseguenze a cascata sono molteplici. Così, se nello Stato di México a differenza di ciò che accade in Guerrero, esiste una norma che impedisce l'applicazione dell'attenuante di «emoción violenta» ai casi di *feminicidio* (art. 243 c.p.méx.), la sua portata pratica dipenderà dalle strategie dei pubblici ministeri, visto che, in casi di contestazione di *homicidio calificado* e *homicidio agravado por el vínculo*, la circostanza che abbassa la pena si può continuare ad applicare.

Nel caso di México emergono alcuni elementi interessanti anche dalle prime sentenze pronunciate<sup>107</sup>. Quasi tutte riguardano casi in cui l'autore del femminicidio era persona nota alla vittima, quando non il

---

<sup>107</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 260.

compagno o comunque un familiare e la pena si è assestata sul minimo edittale<sup>108</sup>.

L'unica pena che si è avvicinata al massimo edittale riguarda una giovane che uccise la fidanzata, malgrado nei casi puniti con il minimo ve ne fossero anche due in cui la vittima aveva meno di cinque anni e altri in cui c'era stata anche violenza sessuale. Così, pur alla luce dei ragionamenti proposti in chiusura del paragrafo dedicato al Guatemala relativamente al principio di uguaglianza sostanziale, la discutibile formulazione del *femicidio* nello stato di México introduce nuovamente una disuguaglianza formale<sup>109</sup> tra uomini e donne a detrimento di queste ultime: l'omicidio tra omosessuali maschi non può essere punito per *femicidio* perché il soggetto passivo doveva e deve essere una donna (art. 242 c.p.méx. abr. e art. 281 c.p.méx)<sup>110</sup>.

Concludo questa presentazione riferendomi all'esempio più positivo di introduzione di un modello espansivo di femminicidio all'interno di un codice penale. Si tratta del caso di Città del Messico<sup>111</sup>, che, a diffe-

---

<sup>108</sup> In uno dei suoi libri, dedicato alla violenza di genere nel suo Paese, uno dei più noti giornalisti messicani, Sergio González Rodríguez, ha coniato l'espressione: «política de simulación». La politica della simulazione si manifesta quando i soggetti che ricoprono ruoli istituzionali deliberatamente non agiscono per cercare di risolvere i problemi ma, con un atteggiamento che mostra pubblicamente seria preoccupazione salvo risolversi in un sostanziale disinteresse, si limitano ad amministrarli senza compiere vere azioni di contrasto. S. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *The Femicide Machine*, Cambridge (MA), 2012.

<sup>109</sup> Nemmeno questa, pur dopo l'emersione di un caso come quello segnalato, è stata corretta nella nuova formulazione del *femicidio* in base all'art. 281 c.p.méx.

<sup>110</sup> La severità del sistema penale nei confronti delle lesbiche è stata oggetto di studi già da diversi anni. In base ad essi, similmente a ciò che accade per l'appartenenza razziale e socioeconomica, l'omosessualità femminile è un fattore che rende più probabile che una donna sia giudicata, che sia condannata a una pena privativa di libertà e che questa sia di lunga durata, rispetto alle donne eterosessuali. Cfr. R. ROBSON, *Lesbian (Out)Law: Survival under the rule of law*, Ann Arbor (MI-USA), 1992; ID., *Lesbianism and the death penalty: a 'Hard Core' case*, in *Women Studies Quarterly*, 32, 3-4, 2004, 181-191; V. STREIB, *Death penalty for lesbians*, in *The National Journal of Sexual Orientation Law*, 1, 1, 1995, 105-127.

<sup>111</sup> Vale a dire l'entità federata, ove hanno sede gli edifici federali, con statuto differenziato rispetto ai 31 Stati che compongono la Federazione messicana. Fino al 30 gennaio 2016 la sua denominazione ufficiale era: «Distrito federal de México».

renza degli altri, vide la partecipazione attiva di molte organizzazioni femminili (riunite nel *Observatorio ciudadano nacional del feminicidio*) essendo poi utilizzato come modello da diversi Stati messicani e per la stessa legislazione federale. Base di partenza fu la proposta di fattispecie contenuta nella versione originale della *Ley General* avanzata da Marcela Lagarde nel 2006.

Anche in questo caso, comunque, l'*iter* fu breve e si concluse nell'estate del 2011 con l'introduzione dell'art. 148 *bis* nel codice penale dell'allora *Distrito Federal*<sup>112</sup>:

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

- I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;
- III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o
- V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.

Si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> La legislazione vigente nella Città del Messico è disponibile sul sito dell'Assemblea legislativa: <http://www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.html>. A differenza di quanto avvenuto a Guerrero e nello Stato di México, questo articolo è tutt'ora vigente nella forma in cui è entrato in vigore.

<sup>113</sup> «Commette il reato di *feminicidio* colui che, per ragioni di genere, priva della vita una donna. Sussistono ragioni di genere quando si presenta una qualsiasi tra le seguenti circostanze: I. La vittima presenti segni di violenza sessuale di qualsiasi tipologia; II. Alla vittima sono state inflitte lesioni infamanti, degradanti o mutilazioni, previe o successive alla privazione della vita; III. Emergano prove che sono state commesse

Il primo dato rilevante di questo articolo è che la semplice sussistenza di certi vincoli tra vittima ed autore non è sufficiente alla configurazione del reato. Non basta, cioè, che a commettere il reato sia il marito o il compagno della donna perché, se non v'è riscontro di una delle circostanze indicate nei numeri da I a V, la fattispecie da applicare sarà l'omicidio aggravato dal vincolo (art. 125 c.p.df.) per il quale è prevista una pena sensibilmente più bassa: da dieci a trent'anni di reclusione.

In linea con quanto si poteva sostenere anche rispetto alla legislazione degli altri Stati messicani, sussistono serie perplessità rispetto alla scelta politica di limiti edittali tanto ampi, soprattutto considerando che la fattispecie base di omicidio (art. 123 c.p.df.) è punita da un minimo di soli otto anni di reclusione a un massimo di venti. Se si considera che la vita umana è il bene supremo dell'ordinamento e il suo valore in una società democratica è identico in tutti gli individui, le circostanze in cui si manifesta un omicidio comunque doloso a mio avviso non possono giustificare una forbice che va da pochi anni di carcere (in certi casi magari ulteriormente ridotti da attenuanti) fino a una specie di ergastolo *de facto*, che può essere inflitto al femminicida.

Tuttavia, la differenziazione delle pene aiuta a rendere visibile la diversità delle fattispecie (art. 123, 125 e 148 *bis*) e dei fenomeni che esse regolano. A prescindere, ribadisco, da una valutazione sulle scelte sanzionatorie operate da un legislatore straniero, questa articolazione è assai interessante perché aiuta a distinguere le manifestazioni di violenza contro le donne in generale, da quelle della violenza intrafamiliare e da quelle ancora diverse della violenza nelle relazioni di coppia. Come ho esposto nell'introduzione e in vari passaggi del secondo capitolo, queste sono espressioni di violenza che sovente si sovrappongono, ma sono diverse.

---

minacce, molestie, violenze o lesioni del soggetto attivo nei confronti della vittima; IV. Il corpo della vittima sia esposto, depresso o abbandonato in un luogo pubblico; V. La vittima è stata previamente sequestrata, qualsiasi sia il lasso di tempo trascorso prima della sua morte. Colui che commette *feminicidio* è punito con la prigione da 20 a 50 anni. Se tra il soggetto attivo e la vittima sussisteva una relazione sentimentale, affettiva o di fiducia, di parentela, lavorativa, docente o qualsiasi purché implichi subordinazione o superiorità e si dà prova di uno qualsiasi dei casi stabiliti nei punti precedenti, la pena sarà la prigione da 30 a 60 anni».



La legislazione di Città del Messico, come evidenziato anche rispetto allo Stato di México, al di là delle etichette nei fatti guarda più alla tutela delle donne, che non del genere (che coinvolge potenzialmente anche l'orientamento sessuale al di là del dato biologico). Spingendo la soluzione al paradosso, così, anche nella capitale federale, in virtù della formulazione testuale del reato, è stato punito come *femicidio* l'uccisione di una donna per mano di un'altra<sup>114</sup>.

Molti elementi della fattispecie, similmente a quanto visto per il Guatemala, propongono modalità di esecuzione del reato particolarmente macabre, ma che nel contesto locale purtroppo si verificano e pertanto fu opportuno prevederle.

In questo senso, però, è necessario fare grande attenzione per evitare che ciò che appare una conquista sociale non si risolva in un arretramento o comunque in una conferma di pregiudizi storici. Così, quando nel punto II si parla di lesioni infamanti procurate alla vittima prima o dopo l'uccisione, si allude a concetti – di fama e di onore – che, associati alla donna, per secoli hanno significato la sua ghettizzazione sociale<sup>115</sup>. Lungi dall'essere davvero una lesione all'onore di una vittima che è già morta, valorizzando questi elementi si rischia di porsi su un piano scivoloso proteggendo, più che la vita della persona, la sensibilità sociale verso il macabro.

### *5. Modelli estensivi circostanziali: femminicidio come aggravante dell'omicidio*

In Colombia<sup>116</sup>, Argentina e Brasile<sup>117</sup>, Paesi di consolidata tradizione giuridica (oltre ad essere tra i più grandi e popolati del continente

---

<sup>114</sup> Si trattò di una figlia che uccise la madre che aveva dichiarato di odiare; cfr. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Femnicidio*, cit., 264.

<sup>115</sup> *Ibidem*, 263.

<sup>116</sup> Tramite la *Ley* N° 1.257 del 4 dicembre 2008, *por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones*. La normativa colombiana ha finora suscitato scarso interesse nella dottrina e la sua applicazione pratica, in virtù della sua formulazione,

sudamericano) la scelta del legislatore è caduta sull'introduzione di una aggravante per la fattispecie di omicidio.

Preferendo dedicare spazio all'esperienza di un solo ordinamento, mi concentrerò sull'Argentina, Paese in cui il dibattito sul tema è intenso da anni<sup>118</sup>, e che può vantare una lunga tradizione di relazioni giuridiche con l'Italia<sup>119</sup>.

Le circostanze aggravanti dedicate alla violenza assassina contro le donne in Argentina furono introdotte nel codice penale dalla *Ley* 26.791 dell'11 dicembre 2012. Tuttavia, per meglio inquadrare l'opzione accolta, anche nel caso argentino bisogna tenere in considerazione due leggi anteriori, vale a dire la 24.417 del 28 dicembre 1994 (*Ley de protección contra la violencia familiar*) e la 26.485 dell'11 marzo 2009 (*Ley de protección integral a las mujeres*)<sup>120</sup>.

Con riferimento a quest'ultima va detto che si tratta di una normativa assai dettagliata che impone alle istituzioni nazionali e locali l'adozione di politiche pubbliche antidiscriminatorie specifiche ed offre alle

è stata finora assai limitata. Cfr. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, cit., 219-223.

<sup>117</sup> Tramite la *Lei* 13.104 del 9 marzo 2015, *Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos*. Un commento: G. MENDES DE CARVALHO, G. FAUSTINO ROSA, *Feminicidio pra quê? Uma análise dogmática e político-criminal da nova qualificadora do homicídio introduzida pela Lei 13.104/2015*, in *Revista pensamento penal*, 17 marzo 2017 (<http://www.pensamientopeanal.com.ar/system/files/2017/03/doctrina45047.pdf>).

<sup>118</sup> Basti osservare il materiale citato in: BIBLIOTECA DEL CONGRESO, *Dossier legislativo. Violencia de género* (V, 118), Buenos Aires, 2017 (<http://www.pensamientopeanal.com.ar/system/files/2017/03/doctrina44944.pdf>).

<sup>119</sup> Ne dà conto ampiamente: D.R. PASTOR, *Presentazione*, in G. FORNASARI, E. CORN, E. FRONZA, A. MENGHINI (a cura di), *Il Codice penale della Nazione Argentina - Traduzione italiana*, Padova, 2008, XI-XIX.

<sup>120</sup> Il sito costantemente aggiornato per consultare le fonti argentine è: [www.infoleg.gob.ar](http://www.infoleg.gob.ar). Un inquadramento delle fonti di contesto è offerto da: G.A. AROCENA, J.D. CESANO, *op. cit.*, 40-48.

donne sostegno e supporto nel processo penale. Essa non contiene però la previsione di alcun reato<sup>121</sup>.

In senso stretto, nemmeno la *Ley* 26.791 ha introdotto nuove fattispecie, ma, in tre diversi punti, ha modificato l'art. 80 c.p.arg., dedicato agli *homicidios agravados*, la cui formulazione (per quanto qui interessa) risulta ora la seguente:

Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediar o no convivencia.
2. y 3. [omissis]
4. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
5. - 6. - 7. - 8. - 9. y 10. [omissis]
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediar violencia de género.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1.

Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediar circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> M.I. BELLOTTI, *La ley 26485 como recurso para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres*, in *Revista pensamiento penal*, 139, 2012, 1-11 (<http://www.pensamientopenal.com.ar>).

<sup>122</sup> «I. Si impondrá la pena della reclusione perpetua o della prigione perpetua, potendosi applicare quanto previsto dall'art. 52, a chi uccide: 1. un proprio ascendente, discendente, coniuge, ex coniuge o una persona con cui intratteneva o aveva intrattenuto una relazione di coppia, anche in assenza di convivenza; 2. e 3. [omissis]; 4. per piacere, cupidigia, odio razziale, religioso, di genere o diretto contro l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la sua espressione; 5., 6., 7., 8., 9. e 10. [omissis]; 11. Una donna quando il fatto è commesso da un uomo e si è in presenza di violenza di genere, 12. Con il proposito di causare sofferenza a una persona con la quale si intrattiene o intratteneva una relazione nei termini indicati al numero 1. II. Quando nel caso previsto al numero 1 di questo articolo intervengono circostanze straordinarie attenuanti, il giudice potrà applicare la pena della prigione o della reclusione da 8 a 25 anni. Ciò non

In estrema sintesi, le novità proposte dal legislatore argentino si possono riassumere in 5 punti:

a) Si aggiungono alla lista dei soggetti passivi della fattispecie aggravata di *parricidio* tanto gli ex coniugi, così come le persone con cui l'autore ha mantenuto una relazione di coppia, anche senza convivenza<sup>123</sup>.

b) Il numero 4) dedicato, tra l'altro, all'aggravante "per odio" vede ampliata la lista dei moventi, fino ad allora limitati all'odio razziale e religioso<sup>124</sup> (che si poteva estendere alla nazionalità in virtù dell'art. 2 della Ley 23.592). Sono, pertanto, aggiunte le motivazioni di genere, orientamento sessuale, identità o espressione di genere.

c) Si aggiunge il numero 11, specificamente dedicato alle situazioni di violenza di genere.

A prescindere dal fatto che il codice argentino non utilizzi una rubrica in apertura del numero 11, tanto nel dibattito pubblico come in quello accademico e giurisprudenziale argentino, questa circostanza è indicata come *femicidio*<sup>125</sup>. Ritengo, tuttavia, che si tratti di una semplificazione forzata del discorso, perché la Ley 26.791 non ha introdotto una nuova fattispecie autonoma, sebbene questa alternativa fosse stata

sarà applicabile a colui che, in precedenza, ha compiuto atti di violenza contro la donna vittima».

<sup>123</sup> J.E. BOUMPADRE, *Los delitos de género en la reforma penal (Ley N° 26.791)*, in *Revista pensamiento penal*, 152, 2012, 14-23; per inquadrare la nuova formulazione della fattispecie nel contesto della situazione precedente, si veda: J.E. BOUMPADRE, *Tratado de Derecho Penal - Parte Especial*, III ed., Buenos Aires, 2009. L'espressione «relación de pareja» presenta complessi problemi di interpretazione e sono stati espressi seri dubbi sul fatto che essa rispetti il principio di tassatività: E.R. ZAFFARONI, A. ALAGIA, A. SLOKAR, *Derecho penal - parte general*, II ed., Buenos Aires, 2006, 106-108.

<sup>124</sup> Fondamentale sul punto il contributo: E.R. ZAFFARONI, *Observaciones sobre la delincuencia por odio en el Derecho Penal argentino*, in C. GARCÍA VALDÉS ET ALII (a cura di), *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*, t. II, Madrid, 1748 (1735-1748). Nella parte finale del lavoro l'illustre Autore ha espresso la sua preferenza per una formulazione «más general y abarcadora, que no solo tome en cuenta – sin incurrir en discriminación, como parece hacerlo la ley vigente – los grupos actualmente victimizados, sino también las eventuales futuras hipótesis de discriminación».

<sup>125</sup> Così, p.e.: G.A. AROCENA, J.D. CESANO, *op. cit.*, 82. In giurisprudenza, p.e.: *Tribunal Oral Criminal*, 15, *Capital Federal*, 21 novembre 2016-15 dicembre 2016, n° 43587/2014, Ariel Azcona.

presa in considerazione durante l'*iter* del disegno di legge al punto da essere stata votata da uno dei rami del Parlamento, salvo poi essere estromessa dal testo approvato. Si tratta, a mio parere, di una "semplice" circostanza aggravante dell'omicidio, né più né meno delle altre ipotesi contenute nell'art. 80 c.p.arg. D'altra parte, come sottolinea anche Toledo, parlare di *femicidio* solo rispetto al n. 11, riduce le potenzialità applicative del n. 4 nel contrasto alla violenza contro le donne<sup>126</sup>.

Tornando al testo del n. 11, alla luce di quanto scritto rispetto alla giurisprudenza messicana, l'individuazione dell'uomo come soggetto attivo e della donna come soggetto passivo non è un dato né scontato né irrilevante, poiché esclude dal raggio applicativo della disposizione la violenza all'interno della relazione omosessuale.

La circostanza richiede, come unico altro elemento, che l'uccisione avvenga in un contesto di violenza di genere. Si tratta, evidentemente, di un elemento normativo della fattispecie<sup>127</sup>, i riferimenti del quale si trovano nella citata *Ley de protección integral a las mujeres* (26.485)<sup>128</sup>.

---

<sup>126</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, cit., 88. Riferisco ulteriori argomenti rispetto a questa ricostruzione in: E. CORN, *La revolución tímida*, cit., 122, nt. 52.

<sup>127</sup> Impossibile, a tal proposito, evitare di rinviare alla recente monografia: S. BONINI, *L'elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali*, Trento, 2016, 1-6 e 294 e ss.

<sup>128</sup> Il cui art. 4 definisce violenza contro le donne: «toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón». A sua volta, il *Decreto 1011/10, reglamentario de la Ley 26.485*, definisce la «desigual relación de poder» come: «la relación que se configura por prácticas socioculturales históricas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales». Secondo Buompadre: «para el legislador argentino – aun cuando no haya utilizado el término “género” en la definición de “violencia contra la mujer” – se debe entender que la expresión “violencia de género” está limitada y equivale a la “violencia contra la mujer”, no a otra

In termini di stretta copertura di spazi prima sanzionati come omicidi semplici anziché aggravati, è discutibile che il n. 11 abbia determinato grandi cambiamenti. Infatti, se si considera la nuova formulazione dei nn. 1 e 4 (per quanto stretta sia la sua interpretazione) rimane uno spazio assai limitato per altri esempi che non siano coperti da aggravamenti di pena.

È, infatti, complesso ipotizzare una relazione di potere diseguale tra un uomo e una donna se non c'è stata una relazione di coppia tra i due individui. Si dovrebbe ricorrere, per esempio, al caso dell'innamorato respinto che, incapace di accettare il rifiuto, uccide colei che ha fatto oggetto dei suoi desideri. Tuttavia, bisogna considerare che se, nell'atto di uccidere, l'uomo realizza o cerca di compiere qualsiasi condotta contemplata negli artt. 119 e 120 c.p.arg. come abuso sessuale, in base al successivo art. 124 la pena sarà sempre la medesima, cioè l'ergastolo.

In sostanza, per poter punire con la pena massima qualcosa che sarebbe punito meno se non esistesse il n. 11 bisognerebbe ipotizzare dei casi di *stalking*, ovvero, una serie di atti persecutori che in un primo momento non si manifestano nella forma della violenza fisica, ma si "limitano" a quella psicologica (per esempio con un gran numero di chiamate telefoniche indesiderate o di notte) e che solo in certi casi evolvono poi, per l'appunto, in violenze fisiche fino alle conseguenze più gravi<sup>129</sup>. È evidente che il legislatore argentino non può aver approvato questo n. 11 con il solo obiettivo di aggravare la pena per le con-

---

clase de violencia que también puede ser utilizada en las relaciones interpersonales, por ej. la que se emplea, también por razones de género o en un contexto de género, contra individuos que poseen orientación o identidades de género distintas, como ocurre con las lesbianas, homosexuales, personas intersex, transexuales, etc.»; J.E. BOUMPADRE, *Los delitos de género*, cit., 7. D'altra parte, come sottolinea anche Toledo, la grande diffusione che ha avuto nel contesto latinoamericano la normativa spagnola del 2004, anch'essa caratterizzata dalla confusione dei concetti di violenza contro le donne e violenza di genere, ha reso ancora più ingarbugliata la matassa. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, cit., 86.

<sup>129</sup> In Italia, la monografia di riferimento sul tema, in virtù della sua ampia analisi comparatistica e pur essendo antecedente rispetto al d.l. 14 agosto 2013, n. 93 c.d. decreto femminicidio, è ancora quella pubblicata da: A.M. MAUGERI, *Lo Stalking tra necessità politico-criminale e protezione mediatica*, Torino, 2010, in particolare 51-100.

dotte appena descritte. Come mostrerò riferendomi poi al comma secondo, il discorso assume rilevanza pratica nel bilanciamento delle circostanze e, dal punto di vista ideale, va tenuto in considerazione rispetto alla valutazione dei beni giuridici protetti.

d) In virtù del nuovo numero 12 diviene *homicidio agravado* anche quello realizzato per vendetta trasversale<sup>130</sup>.

e) Dopo l'ultima frase del secondo comma dell'art. 80, la *Ley* 26.791 ha aggiunto le parole: «Ciò non sarà applicabile a chi in precedenza abbia realizzato atti di violenza contro la donna vittima». Il riferimento è alla possibilità di abbassare la pena, riportandola entro i limiti edittali dell'omicidio semplice – che va dagli 8 ai 25 anni di reclusione –, per i casi di parricidio in cui si diano circostanze particolarmente attenuanti.

Ritengo che quest'ultimo punto, il più tecnico e criptico della riforma argentina, sia il più ricco di conseguenze pratiche.

Infatti, in esso emerge un aspetto chiave dell'applicazione da parte dei tribunali delle norme relative ai delitti contro la vita.

A questo proposito nel terzo capitolo (par. 5 nt. 71) ho fatto riferimento ad alcuni studi che evidenzerebbero una distorsione basata sul genere nell'applicazione della circostanza attenuante che nel codice penale spagnolo permette di ridurre la pena se l'agente ha agito per cause o stimoli tanto forti da provocare in lui un accesso d'ira, un offuscamento della mente o un altro stato passionale di simile entità.

La novella argentina è stata introdotta proprio per contrastare questo fenomeno, che, anche se non ancora studiato e provato come nel caso spagnolo, a giudizio di molte organizzazioni femministe è presente anche nel Paese sudamericano.

In effetti, a tutte le latitudini e dunque anche fuori i Paesi qui considerati, malgrado le norme penali manifestamente discriminatorie nei confronti delle donne stiano lentamente scomparendo, nelle discussioni

---

<sup>130</sup> Esempio: l'uccisione del figlio che la compagna ha avuto da una precedente relazione. Chiarisce gli antecedenti storici (che risalgono fino alla mitologia greca) comprese le ipotesi previste nei codici italiani preunitari: M.A. TERRAGNI, *Homicidio agravado por venganza transversal*, in *Código penal comentado de acceso libre*, 1-4 (<http://www.pensamientopenal.com.ar>). Mi sono già riferito a una di queste situazioni nel capitolo 3 nt. 97.

orali dei casi nei tribunali si continuano ad utilizzare argomenti tendenti a trivialisare la violenza dell'uomo nei confronti della donna con l'intento di scusarla o giustificarla. Non mi sto qui riferendo al richiamo a dati giuridici o logici, né tanto meno sto puntando il dito contro chissà quale mancanza di etica da parte di avvocati senza scrupoli, ma, più semplicemente, al fatto che i tribunali ancora prestano ascolto a tali argomenti e motivano le loro sentenze conformemente ad essi<sup>131</sup>.

Questo è un punto sul quale vale la pena di insistere perché se è vero che l'impunità nel perseguimento dei crimini contro le donne propria di molti Paesi dell'America centrale è fortunatamente lontana dall'esperienza europea, lo stesso non può dirsi (e il caso spagnolo lo dimostra) per il problema della disparità nell'applicazione delle pene. A ben guardare, inoltre, quest'ultimo in fondo non è altro che una versione "leggera" dello stesso oggetto: è un'impunità parziale e non totale, ma pur sempre si tratta di una condotta illecita priva di adeguata sanzione.

Tornando al caso argentino, la riforma mette il dito su una ferita aperta. Tanto la precedente formulazione dell'articolo 80 c.p., come la macroscopica riduzione della pena per l'omicidio realizzato da un soggetto in stato di «emoción violenta», erano (e ancora sono) funzionali a un contesto sociale ancora incapace, per esempio, di rifiutare completamente la condotta del marito che si sente legittimato a sparare alla moglie quando la scopre in compagnia di un amante<sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Negli Stati Uniti, studi pubblicati negli anni '90 dimostrarono che la media degli anni di reclusione comminati a uomini che uccidevano le loro attuali o ex compagne si collocava tra 2 e 6, mentre quella delle donne che uccidevano gli attuali o ex compagni era compresa tra 12 e 16 (fa riferimento ad essi: M. ANGEL, *Why Judy Norman Acted in Reasonable Self-Defense: An Abused Woman and a Sleeping Man*, in *Buffalo women's Law Journal*, 16, 2008, 65-88 (n. 61)). Non deve stupire, dunque, che lavori anteriori avessero già dimostrato che circa il 60% degli uomini che uccidono le loro mogli sostengano nel processo che erano infedeli (cfr. G.W. BARNARD ET ALII, *Till death do us part: a study of spouse murder*, in *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 10, 4, 1982, 277 ([www.jaapl.org](http://www.jaapl.org))).

<sup>132</sup> È sufficiente una rapida lettura della giurisprudenza per rendersi conto che l'applicazione di queste circostanze ai casi di liti tra automobilisti è assolutamente residuale. Cfr. S.M. TATO, *Homicidio (emoción violenta) - Art. 81 inc. 1 ro. a*, in *Código penal comentado de acceso libre*, 22-29 ([www.pensamientopenal.com](http://www.pensamientopenal.com) - visita 13 marzo 2014).



Dal punto di vista dogmatico, in sostanza, la riformulazione dell'ultima parte dell'art. 80 impone limiti significativi negli spazi di valutazione dell'elemento della colpevolezza da parte del giudice<sup>133</sup>.

Di fatto, il legislatore argentino ha utilizzato una scorciatoia: anziché entrare nel merito delle situazioni che possono determinare «emoción violenta», ha direttamente escluso che l'attenuante si possa applicare ai casi nei quali più frequentemente è invocata.

Si può obiettare che ad entrare nel merito delle situazioni è il giudice, non il legislatore, e io stesso concordo: come appena scritto si tratta di circostanze che riguardano la colpevolezza, non di cause di giustificazione.

Più propriamente, allora, l'intervento statale si sarebbe dovuto indirizzare non verso un condizionamento del lavoro del giudice "a valle", impedendo il conteggio dell'attenuante che a suo giudizio ci sarebbe, bensì "a monte". Le risorse andrebbero indirizzate nell'aggiornamento

La letteratura ha da tempo dimostrato l'infondatezza di molti luoghi comuni che riguardano questi aspetti. Durante gli attacchi violenti l'uomo in genere mantiene la consapevolezza di agire in modo scorretto (come chiarisce la psichiatra francese M.F. HIRI-GOYEN, *Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia*, Torino, 2006), ma ciò non basta a fermarlo per la contropinta dell'autoindulgenza che deriva dall'attribuire alla donna la responsabilità della provocazione. Se è vero che gli scoppi d'ira sono accompagnati dalla sensazione di perdere il controllo per effetto di una pressione diventata intollerabile, illustri Autori giungono ad affermare che raramente la rabbia in questa fase è del tutto "cieca". Sovente, infatti, l'uomo ricorda dettagliatamente la reazione della donna alla violenza e riferisce di aver adeguato la sua condotta in modo da ottenere la reazione di cui sentiva il bisogno, per esempio percuotendola con più forza per farla urlare e sentirla così davvero in suo potere (cfr. P. FONAGY, *Male perpetrators of violence against women: an attachment theory perspective*, in *Journal of applied psychoanalytic studies*, 1, 1998, 7-27).

<sup>133</sup> Arocena e Cesano giustamente precisano che l'art. 80 c. 2 c.p. «no es un tipo privilegiado que atenúa el reproche penal respecto de las figuras de homicidio en general, como lo hace la emoción violenta (art. 81, inc. 1, letra a, C.P.), sino una figura legal que [...] sólo disminuye la pena. [...] Las circunstancias extraordinarias de atenuación son circunstancias diferentes de la emoción violenta que, sin embargo, tienen, al igual que ésta, naturaleza subjetiva»: G.A. AROCENA, J.D. CESANO, *op. cit.*, 98-99. Io ho accostato le due situazioni perché, da una parte, la giurisprudenza mostra una grandissima sovrapposizione dei contenuti, al di là delle etichette definitorie astratte, e dall'altra producono le medesime conseguenze.

professionale del potere giudiziario, che, oggi, non ha alcuna formazione che consenta ai suoi membri di mettere in discussione i propri pregiudizi di genere<sup>134</sup>. Sarebbe evidente, allora, che il problema non risiede nella previsione in astratto della circostanza della «emoción violenta» (demandata al legislatore), che è opportuna, ma nella sua applicazione (demandata ai giudici) che oggi è distorta.

Come nel caso del Guatemala siamo di fronte a una norma che affronta il problema della violenza contro le donne rompendo il vincolo dell'uguaglianza formale tra i sessi.

Malgrado l'abbia criticata ritengo che, se fosse stata giustificata da uno studio empirico e fosse stata accompagnata dall'introduzione di percorsi formativi per gli organi giudicanti, la modifica dell'art. 80 sarebbe accettabile, come norma temporanea, nei termini in cui da decenni sono accettate, fuori dal diritto penale, le c.d. azioni positive<sup>135</sup>.

Passando a una sintetica disamina della giurisprudenza relativa a tutti gli aspetti fin qui presentati della nuova formulazione dell'art. 80 c.p., va detto innanzi tutto che, come abbiamo visto negli altri Paesi studiati, le difficoltà nell'interpretazione dell'elemento «violenza di genere» nel n. 11 e la facilità nella prova dei vincoli indicati nel n. 1, hanno fatto sì che vari casi di uccisioni di donne da parte dell'attuale o ex compagno

---

<sup>134</sup> È l'opinione anche di J.A. RAMOS VÁZQUEZ, *Provocación femenina, violencia masculina y mitología del femicidio pasional*, in *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, XXVII, 2012, 316-322.

<sup>135</sup> Pur giungendo a conclusioni che non condivido, chiarisce tutti i punti della questione: J.P. MAÑALICH RIFFO, *¿Arrebato y obcecación pasionalmente condicionados como atenuante por un femicidio frustrado?*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 25, 2016, 247-256, che esprime un commento adesivo nel risultato, anche se non nelle motivazioni, alla sentenza (cilena) relativa alla concessione dell'attenuante di furore ed offuscamento in un recente caso di *femicidio* in forma tentata in cui la vittima aveva rivelato al marito la propria infedeltà (Sentenza *Corte de Apelaciones, La Serena*, 31 maggio 2016). Sul caso in questione merita una citazione anche l'articolo per la stampa quotidiana (decisamente critico riguardo alla decisione della Corte) di due giuristi: J. COUSO, L. VILLAVICENCIO MIRANDA, *¿Es menos grave el femicidio cometido por infidelidad?*, in *Mercurio Legal*, 17 giugno 2016.

in contesti di violenza previa siano stati aggravati solo in riferimento al n. 1 e non al n. 11<sup>136</sup>.

Vi sono, comunque, diverse pronunce che, per determinare la sanzione da comminare, considerano applicabili entrambe le aggravanti.

Si tratta di una scelta significativa: preferendo questa ricostruzione a quella del concorso apparente di norme, diversi giudici hanno mostrato di cogliere la diversità di situazioni e di beni giuridici coinvolti, in aggiunta alla vita della persona uccisa<sup>137</sup>.

Toledo, giustamente, ritiene che queste sentenze dimostrino che principi e criteri della sanzione penale specifica della violenza contro le donne, quantomeno quando si tratta di violenza nella coppia (attuale o ex)<sup>138</sup>, sono oggi accolti ed avallati dalla magistratura argentina.

Questo, tuttavia, non significa che le pronunce indicate rispecchino sempre una comprensione profonda della violenza contro le donne<sup>139</sup>. A dimostrazione del grosso peso che hanno ancora gli stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali (e quindi della sensatezza della modifica dell'art. 80 c. II c.p.), non mancano sentenze che responsabilizzano – più o meno implicitamente – le donne stesse per la violenza che subiscono o che, pilatescamente, utilizzano l'argomento della relazione burrascosa per assolvere l'autore della violenza<sup>140</sup>.

---

<sup>136</sup> Per esempio la sentenza *Tribunal de Juicio, Salta*, 30 settembre 2014, n° 4792/2013, Avila, ha stabilito che l'uccisione della donna commessa dall'ex compagno costituisce un femminicidio intimo e ha dato abbondanti argomenti rispetto a come la violenza di genere si manifesti nel caso di specie. Ciononostante, al momento di individuare la pena, il tribunale ha aggravato la sanzione in virtù del n. 1 e non del n. 11 dell'art. 80.

<sup>137</sup> Sentenza *Tribunal Oral, Corrientes*, 8 agosto 2013, n° 97877/2013, García; sentenza *Cámara IV, Salta*, 26 maggio 2014, n° 2337/2014, Salva.

<sup>138</sup> P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, cit., 87.

<sup>139</sup> Un'eccezione positiva è offerta dalla sentenza della *Corte de Justicia, Salta*, 2 febbraio 2013, rispetto al ricorso per Cassazione fs. 480/483 vta (in specie il voto *particular* della giudice Kauffman de Martinelli) che si colloca su una posizione diametralmente opposta rispetto alle decisioni qui indicate nella nt. 130. Un suo commento in: J.L. PURICELLI, *Violencia de género. Reflexiones sociológicas y jurídicas*, in *Revista de Doctrina Judicial*, XXIX, 42, 2013, 21-24 (13-25).

<sup>140</sup> Nel primo gruppo si può indicare la già citata sentenza *Cámara IV, Salta*, 26 maggio 2014, n° 2337/2014, Salva, in cui si legge che la violenza familiare: «se fue agravando con el transcurso de los años, primordialmente por la indecisión de la referida mujer a ponerles fin, sea cual fuere la causa de ello». Dal secondo gruppo cito: *Auto*

D'altro canto, è ancora di là da venire un'applicazione consolidata dell'articolo 80 n. 11 rispetto a casi che non riguardino una relazione di coppia in cui si era sviluppata una situazione di violenza prima che avvenisse il femminicidio.

In proposito vale la pena citare un caso, discusso nel 2013, riguardante l'uccisione di una minorenni che l'autore aveva cercato di violentare<sup>141</sup>. Nelle motivazioni del voto di minoranza emergono chiaramente le difficoltà della magistratura nell'analisi della violenza contro le donne in ambiti esterni alla coppia. Si legge in esse, infatti, che l'omicidio sarebbe stato commesso per occultare lo stupro e non «por el hecho de ser mujer la víctima o por haber mediado violencia de género». Secondo questo giudice, la violenza di genere presupporrebbe una relazione preesistente tra autore e vittima, caratterizzata tra le parti dal binomio potere/subordinazione, elementi che – come detto più volte – caratterizzano certo la violenza nella coppia, ma non tutte le forme che può assumere la violenza contro le donne.

Inoltre, seguendo il ragionamento di questo voto di minoranza, se si decontestualizza il caso al punto da vedere davvero l'omicidio come lo strumento per l'occultamento dello stupro, escludendo qualsiasi elemento di genere in esso, anche i casi emblematici di Ciudad Juárez dovrebbero essere derubricati al livello di comuni omicidi<sup>142</sup>.

Concludendo (riprendendo le parole di una grande esperta spagnola), si potrebbe affermare che in Argentina, come negli altri Paesi considerati da quest'analisi, gran parte dei problemi di interpretazione e applicazione delle norme sono conseguenza di una comprensione penale della violenza contro le donne che tende a «la transformación de un

*de Procesamiento, Juzgado Nacional en lo Criminal, Instrucción 13, Capital Federal, 25 novembre 2014, n° 43587/2014, «[...] no parece errado concluir que para tener por acreditado el femicidio o femenicidio (sic) debe probarse que el homicida y la damnificada, antes de la muerte, debieron haber tenido un encuentro desarrollado en el tiempo – aunque, repito, más fuera de un lapso corto – para que esa relación enfermiza pudiera haberse materializado».* Sempre secondo Toledo questi stereotipi risultano meno pregnanti nei casi (come quelli citati) in cui la donna muore, ma sono ancora troppo numerosi nelle situazioni di violenza non letale; cfr. P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, cit., 88.

<sup>141</sup> Sentenza, *Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional*, 20 dicembre 2013, n° 29907/2013/CA5.

<sup>142</sup> È un'intuizione che raccolgo da: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, cit., 88.

problema social de violencia machista en hechos puntuales»<sup>143</sup> senza comprendere le specificità della violenza strutturale contro le donne.

La risposta, ovvia, del penalista a questa affermazione è che il giudice penale strutturalmente formula la sua decisione su singoli casi concreti e non si occupa (né deve farlo) di problemi sociali. Questa affermazione, vera e indiscutibile, ha tuttavia il difetto di rispondere solo in apparenza allo stimolo lanciato da Encarna Bodelón.

Cercherò di proporre una risposta calibrata sul contesto italiano nel prossimo capitolo.

## 6. *La pena*

Ho dato indicazioni puntuali relativamente al trattamento sanzionatorio per ciascuna delle fattispecie presentate nel corso di questo capitolo.

Ciononostante, alcuni interrogativi relativi alla pena debbono essere affrontati osservando dall'esterno e nel loro complesso tutti gli ordinamenti considerati.

Innanzitutto si osserva che per il reato di femminicidio non sono emerse in nessun caso situazioni paragonabili alla disciplina spagnola prevista per i reati connessi alla violenza contro le donne. In altre parole, non si dà mai il caso di una fattispecie X punita con la pena Y se la vittima è uomo e Y+Z se la vittima è una donna.

Le pene generalmente previste sono quelle che ciascun ordinamento già stabilisce per le ipotesi più cruente di omicidio, siano esse denominate omicidio aggravato, assassinio o parricidio.

Anche nei Paesi, come il Guatemala, in cui dal punto di vista della fattispecie sono state operate le scelte più intransigenti, sotto il profilo sanzionatorio, ci si è spinti al massimo ad escludere il reo dall'accesso a misure sostitutive od ogni altro strumento che provochi la riduzione del tempo da trascorrere in carcere.

---

<sup>143</sup> E. BODELÓN GONZÁLEZ, *Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales*, Buenos Aires, 2012, 353.

In assenza di un'evidente differenziazione della sanzione (e quindi di un riscontro pratico tangibile) ci si potrebbe chiedere allora che senso abbia dibattere su questi diversi modelli di fattispecie.

Si tratta però di una domanda viziata.

In primo luogo perché coloro che hanno stimolato il dibattito sulla violenza contro le donne e che, attraverso le articolazioni della società civile, hanno promosso l'adozione di leggi sul femminicidio, salvo rarissime eccezioni non avevano incarichi pubblici connessi alla formulazione dei testi legali. In sostanza: chi desiderava una legge l'ha avuta, ma il prodotto dei lavori parlamentari si è sempre distanziato di molto dai bisogni e dai desiderata delle studiose e delle attiviste politiche.

In secondo luogo, perché i partiti politici hanno preferito tener fede al principio di uguaglianza formale ritenendo che un intervento concentrato sulla descrizione della condotta piuttosto che sull'aggravio sanzionatorio fosse la migliore mediazione possibile attorno alla quale coagulare il consenso necessario per un'approvazione parlamentare. È una scelta comprensibile e ragionevole, che in sé e per sé non avrebbe bisogno di maggiori spiegazioni, se la storia recente, a tutte le latitudini<sup>144</sup>, non ci avesse abituato a scelte politico criminali indirizzate sempre e soltanto nel senso dell'aggravio sanzionatorio e operate solo a seguito di calcoli elettoralistici. Resta il dubbio che questo "sussulto di mitezza" non dipenda proprio da un pregiudizio di genere.

Infine, va tenuto presente che una pena più pesante rispetto a quella prevista per gli uomini non è mai stata realmente una richiesta condivisa dai movimenti femminili e femministi americani. Ciò che si chiedeva e si continua a chiedere è la fine dell'impunità, sia essa completa nei contesti drammatici in cui sequestri e uccisioni non vengono nemmeno presi in carico dalle autorità sia essa parziale nei casi in cui la protezione offerta alle donne vittime di violenza, pur presente, è comunque discriminatoria<sup>145</sup> e la sanzione è inadeguata. La richiesta di una fattispecie di femminicidio, da questo punto di vista, non va nel senso di una

---

<sup>144</sup> Come evidenzia in uno studio condotto tra Europa, Stati Uniti e America Latina: S. CUNEO NASH, *El encarcelamiento masivo*, Buenos Aires, 2017.

<sup>145</sup> La condanna nel caso *Talpis* (Sentenza CEDU, Sez. I, 2 marzo 2017, caso *Talpis vs Italia*), già citata in chiusura del capitolo III, certifica come questo problema sia anche italiano.

pretesa di “valere di più” degli uomini, ma nell’esigenza di cercare una via che dia concretezza all’esigenza di “valere tanto quanto”.

### *7. Alcune considerazioni riassuntive*

L’analisi condotta in queste pagine, assieme a molti interrogativi, offre, comunque, alcune certezze.

La prima è, senz’altro, che sarebbe più corretto parlare di reati di femminicidio al plurale piuttosto che, al singolare, di reato di femminicidio. Mentre l’omicidio è, ovunque, una fattispecie penale dalla struttura molto semplice, abbiamo visto come la fattispecie di femminicidio introdotta in alcuni Paesi sia estremamente complessa.

La seconda è che il contesto locale condiziona molto il legislatore nella scelta dei modelli da adottare. Infatti, l’analisi non ha mostrato un’evoluzione temporale per cui i primi Paesi che approvarono il reato di femminicidio optarono per il modello restrittivo, mentre gli ultimi a farlo hanno scelto il modello estensivo circostanziale. Questo è anche il motivo per cui tanta attenzione ho prestato, nel realizzare l’analisi comparata, all’esame del contesto dei singoli Paesi.

La terza è legata al fatto che, qualunque sia la forma che la fattispecie assume in un dato ordinamento, essa si inserisce in un contesto progressivo in cui la condotta sanzionata era comunque sempre prevista come reato, al quale si deve adattare e che, a sua volta, deve reciprocamente adeguarsi alla novità.

Gli snodi cruciali sono cinque:

- a) il rapporto con le varie ipotesi di parricidio e, più in generale, con gli omicidi realizzati in ambito familiare;
- b) l’eventuale limite temporale per considerare “ex” un soggetto con il quale la vittima ha avuto una relazione, breve o lunga che sia stata;
- c) la corretta distinzione, come due insiemi intersecanti ma non sovrapponibili, tra la violenza contro le donne in generale e la violenza in ambito domestico e familiare in particolare;
- d) le condotte assassine tra persone dello stesso sesso sentimentalmente legate;

e) la possibilità dei giudici di considerare scusanti o attenuanti che valorizzino gli stati emotivi transitori dell'assassino.

Un ulteriore aspetto che emerge chiaramente da questa analisi riguarda le aspettative sociali connesse all'introduzione del femminicidio nel novero dei reati. Esse erano, ovunque, altissime. A spingerle era, ed è, l'emersione di un autentico bisogno di giustizia da parte di ampi strati della popolazione, specie femminile, che in molti Paesi si sente abbandonata dalle istituzioni, anche rispetto a bisogni primari come la tutela della vita e dell'integrità fisica.

A dieci anni dalla prima esperienza in Costa Rica, in una fase, come quella attuale, in cui la nuova fattispecie è ancora in espansione e in evoluzione, si può comunque provare a esprimere un giudizio.

Salvo poche e timide luci, un bilancio disincantato alla luce dell'analisi fin qui condotta non può che essere sostanzialmente deludente.

A mio giudizio questo risultato dipende più dalle eccessive aspettative che la società latinoamericana nel suo complesso ha riposto nel diritto penale come strumento di cambiamento sociale, piuttosto che dai difetti (numerossimi) che il nuovo reato possiede in tutti i Paesi in cui è stato introdotto.

Da una prospettiva interna al diritto, infatti, l'introduzione nell'*agorà* penalistica del tema del femminicidio – e più in generale della violenza contro le donne – ha generato un dibattito in continua crescita anche fuori dall'America Latina che, sul lungo periodo, avrà effetti molto positivi.



## CAPITOLO V

### LE PROSPETTIVE ITALIANE

*SOMMARIO: 1. Il contesto italiano. 2. La risposta attuale dell'ordinamento penale alla violenza assassina contro le donne. 2.1. Tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia: la giustapposizione delle varie forme di violenza contro le donne. 2.2. Il parricidio. 2.3. Le relazioni concluse. 2.4. La violenza assassina tra omosessuali e la misoginia. 2.5. La giurisprudenza relativa alle scusanti e alle attenuanti. 3. Sintesi dei vuoti e degli squilibri di tutela. Un reato di femminicidio in Italia: no, ma...*

#### *1. Il contesto italiano*

L'analisi del contesto socio-culturale, all'interno di un'analisi giuridico-comparata, viene solitamente realizzata soltanto rispetto all'ordinamento che il ricercatore utilizza come termine di comparazione del proprio. Ciò accade, banalmente, perché si dà per scontato che il contesto nazionale sia noto tanto al ricercatore quanto al lettore e perciò dare spazio a una sua analisi risulterebbe inutile o ridondante.

Sul tema della violenza contro le donne in Italia, ritengo però che non ci sia oggi un livello sufficiente di condivisione sociale della lettura della realtà tale da poter prescindere, a questo punto dell'opera, da alcune considerazioni, rispetto proprio al contesto nazionale, che esporrò con l'intento principale di raccogliere e riordinare i molti spunti qua e là già offerti.

Come ha scritto Anna Pramstrahler<sup>1</sup>, oggi in Italia:

vengono dedicate piazze e giardini alle vittime del femminicidio, inaugurate targhe in memoria delle donne uccise, i Comuni si costituiscono parte civile e centinaia sono gli eventi organizzati [...come] seminari e mostre tematiche. Così nello stesso tempo si sbizzarriscono criminologi

---

<sup>1</sup> Co-fondatrice dell'Associazione Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e attualmente vice-presidente di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.

e psicologi, abbondano le testimonianze di donne che ce l'hanno fatta, si replicano spettacoli di successo, come quello di [...], si fanno *performance* in piazza con scarpe rosse ed elenchi delle donne uccise, si producono trasmissioni televisive stabili e romanzate, costruite intorno ai casi più drammatici. Rubriche sui maggiori quotidiani pubblicano storie e foto delle donne uccise, ma anche interventi in prima pagina dei maggiori quotidiani italiani, con firme di celebri giornalisti e giornaliste<sup>2</sup>.

Osservando dall'esterno questo grande sforzo collettivo si potrebbe arrivare a chiedersi com'è possibile che la violenza di genere esista.

Il fatto è che la citazione di Pramstrahler descrive la superficie: è una perfetta rappresentazione del quadro ufficiale, che è assolutamente monolitico. Oggi nei discorsi istituzionali, a qualsiasi livello, non è ammessa alcuna giustificazione o scusante della violenza contro le donne. Nell'ignoranza generale delle sue cause e delle sue complesse dinamiche – lo studio delle quali è riservato a opere specialistiche –, con qualche luce soltanto sulle sue pesanti conseguenze<sup>3</sup>, ciò che conta nell'ambito pubblico è condannare la violenza subita dalle donne senza se e senza ma.

È sufficiente grattare leggermente la superficie, però, perché la situazione si rovesci.

La violenza di genere esiste, proprio perché le iniziative per contrastarla a livello sociale – e per rompere la catena generazionale che permette che si replichi nel tempo – non hanno ancora intaccato le radici del problema.

La maggior parte degli uomini, ma non solo, non hanno finora mostrato interesse a mettere in discussione i propri stereotipi di genere<sup>4</sup> e

---

<sup>2</sup> A. PRAMSTRAHLER, *Il femminicidio in Italia: tra mancanza di statistiche ufficiali e impatto mediatico*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2, 2015, 144 (<http://www.gendersexualityitaly.com/gendersexualityitaly-2-2015-table-of-contents/#sthash.CmpbCyxq.dpuf>).

<sup>3</sup> Ha raggiunto una certa notorietà nazionale l'indagine promossa dalla onlus Intervita: G. BADALASSI, F. GARREFFA, G. VINGELLI (a cura di), *Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne*, Milano, 2013.

<sup>4</sup> Cfr. L. VILLAVICENCIO MIRANDA, A. ZÚÑIGA FAJURI, *La violencia de género como opresión estructural*, in *Revista Chilena de Derecho*, 42, 2, 2015, 719.

rispetto all'attenzione mediatica che oggi il fenomeno ha assunto in Italia<sup>5</sup> provano sensazioni che vanno dal fastidio all'ostilità manifesta.

Non è compito di questo lavoro interrogarsi sulle cause e sulle conseguenze di questo atteggiamento, ma va esplicitato perché ogni discorso giuridico *de lege lata* o *de lege ferenda* deve posare fondamenta solide in una realtà sociale: se si limitasse a posarsi sulla superficie verrebbe spazzato via al primo scroscio di pioggia.

Lascio perciò da parte “l'uomo comune”, che dal divano di casa commenta in calce agli articoli dei giornali *on line*: «non se ne può più del sessismo al contrario delle femministe» e: «le donne sono sempre morte e se si introducesse il femminicidio allora ci vorrebbe anche il maschicidio».

È mio compito però interrogarmi sul “giurista comune” e sul “penalista comune”.

Negli ambiti professionali settoriali, infatti, non si rinviene un atteggiamento diverso e più consapevole rispetto a quello della società nel suo complesso. Sotto il velo della condanna pubblica alla violenza contro le donne (nelle aule), infatti, emergono tanti piccoli distinguo (nei corridoi). Dove in pubblico si presentano cifre e si dimostrano con la forza della ragione i limiti della nostra realtà sociale, in privato ci si lascia guidare dagli aneddoti e dalle esperienze personali di amici e conoscenti, senza curarsi del fatto che queste possano essere saturate di stereotipi.

Malgrado oggi nella prassi dei tribunali penali italiani la quasi totalità delle cause riguardi soltanto tre ambiti, droga, furti/truffe e violenza contro le donne e/o minori, rispetto a quest'ultimo tema non c'è alcuna formazione specifica da parte dei giuristi. Solo recentemente qualche

---

<sup>5</sup> Di grande interesse l'attento studio operato sui *mass media* italiani da: C. GAMBERI, *L'alfabeto della violenza. Lo spettacolo Doppio Taglio e le rappresentazioni del femminicidio nei media italiani*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2, 2015, 149, <http://www.gendersexualityitaly.com/gendersexualityitaly-2-2015-table-of-contents/#sthash.CmpbCyxq.dpuf>. All'estero: P. TOLEDO VÁSQUEZ, C. LAGOS, *Cobertura mediática del femicidio y eventuales consecuencias*, in *Estrategias-Psicoanálisis y Salud Mental*, III, 4, 2016, 35.

Sul (difficile) rapporto tra *mass media* e diritto penale, vanno tenute sempre presenti le pagine di: C.E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 493 e ss.

timido segnale si avverte nella formazione permanente dei magistrati. Le facoltà giuridiche, dal canto loro, non si sono ancora mosse per coprire questa lacuna che pertanto coinvolgerà anche le giovani generazioni.

Se ogni giurista, come persona, non accetta di confrontarsi con i propri pregiudizi, non possono essere i suoi studi superiori ad aiutarlo ad avere un approccio più consapevole rispetto al tema del genere. Al contrario, essi malauguratamente potrebbero essere una scusa o una giustificazione per auto-assolversi e ritenere di non aver alcun bisogno di formazione e riflessione su questi temi.

Sono consapevole della fase particolarmente difficile che sta attraversando il diritto penale in molti Paesi occidentali e in Italia in particolare. A fronte di un legislatore che sembra ormai convinto, a prescindere dal colore politico delle maggioranze parlamentari, che l'unico strumento utilizzabile per mantenere un certo ordine sociale sia il diritto penale, i penalisti, tanto processualisti come sostanzialisti, e tanto teorici come pratici, avvertono il peso della responsabilità della difesa dei valori liberali dall'attacco del "panpenalismo massmediatico"<sup>6</sup>.

Il timore per una riduzione significativa degli spazi di libertà individuale, a mio avviso, è giustificato e io stesso lo condivido.

Tuttavia, ritengo che il tema della violenza di genere non vada posto sullo stesso piano di altri.

Non stiamo, infatti, assistendo a una replica di quanto avvenuto a partire dagli anni '90 con il diritto dell'immigrazione. Allora, i responsabili politici a vari livelli iniziarono a nascondere la loro incapacità di disciplinare e gestire un fenomeno nuovo e complesso ricorrendo a strumenti sanzionatori tanto apparentemente duri quanto sostanzialmente inefficaci, facendosi beffe non solo della scienza penale, ma anche

---

<sup>6</sup> Per tutti, basti la citazione degli atti del Convegno dell'associazione Franco Bricola, tenutosi a Modena nel 2009: M. DONINI, M. PAVARINI (a cura di), *Sicurezza e Diritto penale*, Bologna, 2011. In lingua spagnola: M. GARCÍA ARÁN, *Delincuencia, seguridad y pena en el discurso mediático*, in F. MUÑOZ CONDE (a cura di), *Problemas actuales del Derecho Penal y la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profa. Díaz Pita*, Valencia, 2008, 86.

del banale buon senso. Le critiche a questo modo di agire continuano a giungere numerose e giustificate<sup>7</sup>.

La violenza contro le donne, invece, non è un problema nuovo. Nuova è, fortunatamente, la maggiore consapevolezza della società rispetto alla presenza e all'importanza del problema.

Inoltre, è fin troppo evidente che, occupandosi di queste questioni, il penalista non si muove affatto *in munere alieno*, ma *in munere suo*, anche se, nel nostro Paese, fino a pochi anni or sono il senso comune imponeva al diritto penale di fermarsi sulle soglie della *domus*, per non "rovinare" le famiglie<sup>8</sup>, con buona pace della sorte individuale degli individui che le componevano.

Il penalista italiano oggi, allora, deve rompere questo tabù senza temere di cadere nel paternalismo penale ed iniziare ad utilizzare gli

---

<sup>7</sup> Cfr. L. MASERA, "Terra bruciata" attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, 27-82.

<sup>8</sup> Il tentennante atteggiamento del legislatore, che nel 2013 ha modificato due volte (prima col decreto legge n. 93 e poi in sede di conversione dello stesso nella legge n. 119) la sua scelta rispetto alla revocabilità della querela per il reato di atti persecutori, a mio giudizio è una manifestazione dell'evoluzione in atto (la cui criticità è acutamente analizzata da: C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015). Anche la dottrina, per parte sua, non ha ancora piena consapevolezza della differenza tra un conflitto familiare, che si può comporre anche grazie alla mediazione, e una violenza in famiglia determinata da uno squilibrio di potere tra l'uomo e la donna (mi sembra cadere in questo errore: O. DI GIOVINE, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il "dilemma del femminismo" è anche il "dilemma del diritto penale")*, in *Archivio pen.*, 1, 2017, 22). In quest'ultimo caso, rimettere la decisione sulle sorti di un processo completamente nelle mani della persona offesa sulla base dell'assunto che costei possa preferire «comporre la vicenda all'interno delle mura domestiche» (A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, Napoli, 2015, 81) non tiene conto del meccanismo ciclico della maggior parte delle situazioni di violenza familiare (come ha dimostrato già dal 1979 la psicologa L.E. Walker, citata nel capitolo II) preferendo dare pieno spazio all'autodeterminazione dell'individuo, in linea con quanto accade – giustamente – con i reati commessi da estranei, ma finendo per trasformarla in una vera e propria *fictio iuris*.

strumenti della sua scienza in un campo che è sempre stato suo, ma che altre regole sociali gli hanno imposto – per secoli – di lasciare incolto<sup>9</sup>.

È giunta l'ora di porre termine a una latitanza, quella dei penalisti sui temi della violenza in famiglia e della violenza contro le donne, che è ormai troppo evidente ed è dannosa per la società nel suo complesso.

Lasciando da parte per un momento il legislatore e le sue azioni compulsive<sup>10</sup>, anche se proposte legali meditate e ragionevoli a fatica possono raggiungere il Parlamento, esse possono comunque incidere in senso positivo se offerte adeguatamente al dibattito di un'opinione pubblica che oggi è molto più attenta che in passato alla violenza contro le donne.

In un dibattito ampio e di buon livello scientifico, si potrebbe finalmente contare su una pluralità di posizioni. Consenso e dissenso rispetto a una singola misura o a una strategia politica perderebbero forse, allora, il connotato di colori di tifoserie pro o contro le donne e in un clima un po' più disteso le voci della scienza, anche su questo tema, potrebbero davvero essere utili al progresso sociale.

---

<sup>9</sup> Un tratto del percorso sarebbe già compiuto se solo si fosse dato seguito alle parole, così attuali anche se espresse un quarto di secolo or sono, di: L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in *Democrazia e Diritto*, 2, 1993, 49-73.

<sup>10</sup> Lo stillicidio di decreti legge che negli ultimi anni stanno continuando a modificare la disciplina del contrasto alla violenza contro le donne è ricostruita con dettaglio da: M. GUERRA, *La violenza di genere: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Cass. pen.*, 2015, 2117. Siamo di fronte a una materia che «sembra non trovare neppure temporanei assestamenti normativi» anche secondo B. ROMANO, *Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne*, in *Archivio pen.*, 1, 2014, 7.

## 2. La risposta attuale dell'ordinamento penale alla violenza assassina contro le donne

### 2.1. Tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia: la giustapposizione delle varie forme di violenza contro le donne

L'art. 575 del nostro codice penale è immutato, nella sua chiara e concisa formulazione fin dal 1930 e tutto lascia intendere che così rimarrà finché il codice non verrà sostituito da uno successivo<sup>11</sup>.

Per contro, i successivi articoli da 576 a 578 sono stati oggetto di ripetute modifiche, che peraltro negli anni si sono fatte via via più frequenti e incisive e non paiono destinate a interrompersi<sup>12</sup>.

È nella fitta trama delle circostanze aggravanti che si nasconde, infatti, il vero volto di questa fattispecie di reato.

Così, prima di sbilanciarsi sull'opportunità o meno di recepire nel nostro ordinamento uno o l'altro dei modelli di femminicidio adottati in America latina è indispensabile far chiarezza su come oggi, *de lege lata*, è punita l'uccisione di una donna in Italia tracciando un quadro che coinvolga tanto il formante legale (nei prossimi paragrafi) quanto quello giurisprudenziale (nel 2.5).

Ebbene, con buona pace del principio di uguaglianza formale sulla base del sesso, dal punto di vista astratto oggi in Italia l'uccisione di una donna per mano di un uomo è potenzialmente punita di più rispetto all'ipotesi contraria.

Si tratta di un'affermazione fortissima ma, premesso che la dottrina più accorta ha già in parte sollevato il velo su questa situazione<sup>13</sup>, essa

---

<sup>11</sup> Anche in un contesto di un libro sul tema del femminicidio, non meritano particolare attenzione le critiche relative all'indicazione de «l'uomo» come soggetto passivo del reato. Non è mai stato messo in dubbio da alcuno che la norma sanziona anche le uccisioni di donne. *De lege ferenda* pare comunque opportuno sostituire «un uomo» con «una persona».

<sup>12</sup> È attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge, già approvato in prima lettura alla Camera, che pretende modificare in modo importante l'art. 577, parificando sul piano sanzionatorio l'uccisione del coniuge a quella dell'ascendente o del discendente in linea retta (A.C. 3772-A); cfr. *infra* nt. 50.

<sup>13</sup> S. BONINI, *Sulla tutela penale delle vittime fragili. Questioni sospese in materia di atti persecutori e di femminicidio (dopo il d.l. 93/2013)*, in *Indice pen.*, 2, 2014, 693.

poggia su dati normativi difficilmente contestabili, che andranno tenuti in grande considerazione nel momento in cui, proprio sulla base del principio di uguaglianza, affronterò il discorso dell'opportunità di introdurre in Italia una norma specifica per il femminicidio.

La norma da analizzare è l'art. 576 c. I n. 5 c.p. che qui ripropongo nella versione vigente fino al gennaio 2009 (ancora priva del n. 5.1 scaturito dalle modifiche apportate dall'art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38 e di nuovo dall'art. 4, l. 1 ottobre 2012, n. 172) e di seguito nel suo testo vigente.

5. nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521.

Testo vigente:

5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa.

Della vecchia formulazione della disposizione non è rimasto nulla in quella attuale.

In particolare con il d.l. 11/2009<sup>14</sup> sono stati (finalmente) aggiornati i riferimenti normativi, come necessario a seguito della riforma dei reati contro la libertà sessuale del 1996<sup>15</sup>, ed è stato modificato il testo permettendo così alla giurisprudenza di valutare meno rigidamente il re-

Si tratta di una situazione di cui hanno contezza, senza spingersi a un'affermazione così netta, anche: A. MERLI, *op. cit.*, 58 e ss. e P. COCO, *Il c.d. «femminicidio»*, Napoli, 2016, 250 e ss.

<sup>14</sup> Cfr. A. DELLA BELLA, *Le linee generali della riforma*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il «pacchetto sicurezza» 2009*, Torino, 2009, 220-222.

<sup>15</sup> Dopo l'abrogazione degli artt. da 519 a 521 c.p. e prima dell'approvazione del citato d.l. parte della dottrina aveva messo in dubbio, non senza buoni argomenti, che la circostanza ex art. 576 c. I n. 5 c.p. fosse rimasta in vigore (F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, XV ed., Milano, 2008, 54). Non così la giurisprudenza: cfr. *Cass. pen.*, sez. I, 12 dicembre 2007, n. 2120, in *Cass. pen.*, 2009, 1051 e *Cass. pen.*, sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775, in *Cass. pen.*, 2006, 1436.



quisito della contemporaneità delle condotte di violenza sessuale e omicidio<sup>16</sup>.

Lo stesso decreto legge ha introdotto il numero 5.1, collegato al reato di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p. - c.d. *stalking*) anch'esso inserito nel codice penale dallo stesso provvedimento.

L'intervento legislativo del 2009 è neutro dal punto di vista del genere, perché anche un maschio può essere vittima di violenza sessuale o di atti persecutori.

Tuttavia, la prassi mostra che le uniche vittime maschili dei reati di violenza sessuale sono bambini o comunque minorenni, mentre, se è pur vero che anche i maschi adulti sono coinvolti in casi di *stalking*, le condotte, a volte assai gravi, fortunatamente non arrivano mai a sfociare in un omicidio, come avviene invece, pur raramente, quando ad essere perseguitata è una donna.

La pena prevista dall'art. 576 c.p. – è appena il caso di ricordarlo – è fissa ed è l'ergastolo.

Con l'intervento del 2009 si è, dunque, coperto con il ricorso alla pena più dura del nostro ordinamento uno spazio importante della violenza assassina contro le donne, abbracciando pressoché completamente la casistica della violenza esterna all'ambito familiare, vale a dire quella commessa da chi perseguita una donna e da chi la stupra, si tratti o meno di una sconosciuta o della donna con cui l'autore aveva una relazione senza convivenza, o con cui lavorava.

La base teorica che ha promosso e sostenuto queste modifiche al codice penale nel 2009 è solo in parte sovrapponibile a quella presentata nel secondo capitolo rispetto al femminicidio e non ha elementi di contatto significativi con il dibattito latinoamericano. Come ha ben chiarito

---

<sup>16</sup> Questo sarebbe il senso della modifica anche a giudizio di: D. CARCANO, *Manuale di Diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2010, 738. Per un'interpretazione strettamente letterale si era espresso in dottrina: V. PATALANO, voce *Omicidio*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 965. La giurisprudenza, già nella vigenza del testo anteriore, si era comunque pronunciata nel senso che, se pure la violenza sessuale non poteva che essere contestuale all'azione omicida, la circostanza doveva ritenersi integrata anche qualora la morte fosse avvenuta in un momento successivo (*Cass. pen.*, sez. I, 4 marzo 1997, Chiatti, in *Cass. pen.*, 1998, 1117).

Maugeri<sup>17</sup>, in un lavoro uscito poco dopo l'introduzione dell'art. 612 *bis*, la matrice è anglosassone in particolare nordamericana.

Il risultato, tuttavia, è andato comunque nel senso di coprire una parte consistente delle ipotesi che, come ha evidenziato l'analisi comparata del quarto capitolo, si riconducono in diversi contesti latinoamericani a ipotesi di femminicidio.

Dall'intervento del 2009 è rimasto però completamente escluso l'ambito della violenza contro le donne che si origina nel contesto familiare, intendendo con esso non soltanto l'ambiente di vita generato a seguito di un matrimonio, ma il variegato insieme di relazioni interpersonali connotato da un certo livello di stabilità e, in un momento presente o passato, da forme di convivenza.

L'omicidio aggravato nel contesto familiare era costretto, sino al 2012, negli stretti spazi che il codice riservava alla tutela delle relazioni di parentela e di affinità in base alla famiglia tradizionale come tratteggiato dagli artt. 576 e 577 c.p. su cui mi soffermerò nel prossimo paragrafo.

La l. 172/2012 ha determinato un cambiamento importante perché è intervenuta fortemente sull'art. 572 e di riflesso sull'art. 576. Essa è la legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007<sup>18</sup>. Anche in questo caso riporto il testo del-

---

<sup>17</sup> A.M. MAUGERI, *Lo Stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, 9-23 e 51-99. Tra le opere di riferimento nel tratteggiare i contorni della nuova fattispecie: G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1377 ss.; S. BONINI, *Lo stalking come reato: il nuovo art. 612 bis c.p. e le fattispecie penali previgenti, anche in prospettiva comparata*, in AA.VV., *Lo Stalking. Caratteristiche del fenomeno e strumenti di tutela*, Trento, 2011, 17 ss.; A. CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 105-120.

<sup>18</sup> Ritiene che si sia trattato di una ratifica *ultra petita*, non essendo i maltrattamenti contemplati all'interno della Convenzione: P. COCO, *op. cit.*, 227. Ritiene invece che le innovazioni all'art. 572, in una lettura sistematica e teleologica, si muovano nel solco tracciato dalla Convenzione e vadano correttamente nel senso di un accrescimento di tutela: G. PAVICH, *Luci e ombre nel «nuovo volto» del delitto di maltrattamenti. Rifles-*

l'art. 572 c.p. nella versione antecedente alla riforma ed in quella attualmente vigente.

*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Testo vigente:

*Maltrattamenti contro familiari e conviventi.*

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

L'impatto della riforma va ben al di là delle poche parole che differenziano le due formulazioni della disposizione.

Va tenuto presente che oggi, nella prassi, l'art. 572 c.p. costituisce l'architrave delle indagini nei casi di violenza domestica e attorno ad essa è cresciuta nel tempo una rete di norme processuali estremamente utili per interrompere le *escalations* di violenza prima che le situazioni più gravi si trasformino in tragedie<sup>19</sup>.

---

*sioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012.

<sup>19</sup> L'etichetta con la quale è oggi indicata questa rete è quella della normativa per le vittime vulnerabili, di derivazione comunitaria, tema di grande attualità e di importanti sforzi per i processualpenalisti. Per tutti: L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazio-*

Con la riforma del 2012, la fattispecie di maltrattamenti in famiglia ha completato un'autentica metamorfosi perché, non va dimenticato, essa era stata concepita fin dai tempi del codice Zanardelli (assieme alla norma sull'abuso dei mezzi di correzione) «in funzione di sottrarre gli eccessi familiari alle assai più severe disposizioni comuni e di garantire all'autore di essi una sorta di *licenza* all'uso della violenza»<sup>20</sup>.

Pur ribadendo che *rubrica legis non est lex*, la scelta di modificarla, soprattutto con l'aggiunta della preposizione «contro», è estremamente significativa sia della volontà del legislatore sia della mutata sensibilità sociale che non è più disposta a concedere spazio alla violenza tra individui, nemmeno se questa serve per mantenere un certo (perverso) tipo di ordine e di apparente stabilità tra le mura domestiche.

Anche per quanto concerne l'inclusione dei conviventi nel novero dei soggetti passivi, la novità non ha determinato delle conseguenze pratiche immediate. Se è fuor di discussione che il codice Rocco intendesse per famiglia soltanto quella fondata sul matrimonio, già da diversi anni la giurisprudenza non solo ha accolto nell'ambito della tutela della norma le convivenze *more uxorio*<sup>21</sup>, ma anche alcune situazioni in cui i rapporti sentimentali si sviluppavano anche fuori da una vera e propria convivenza<sup>22</sup>.

*nali*, Padova, 2016; anche: F. ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 646-677.

<sup>20</sup> P. COCO, *op. cit.*, 227 e in particolare: 136-165. Cfr. anche G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Milano, 2012. In chiave storica vanno richiamate anche le pagine di: F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979; nonché: L. STORTONI, *L'abuso di potere nel diritto penale*, Milano, 1976, 26-30.

<sup>21</sup> «Il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la "famiglia di fatto". Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione»: *Cass. pen.*, sez. VI, 22 maggio 2008, A.B. n. 20647 confermativa di molte altre a partire da: *Cass. pen. Sez. VI*, 7 dicembre 1979, Segre, n. 4084.

<sup>22</sup> Con un'interpretazione che pare ai limiti dell'analogia *in malam partem* *Cass. pen.*, sez. VI, 1 marzo 2011, B.A. n. 7929 ha rigettato, perché ritenuto concernente il merito, il ricorso di un soggetto che contestava l'applicabilità della norma per le condotte agite

Le novità riguardanti l'appesantimento del quadro sanzionatorio, per parte loro, evidentemente non possono non avere conseguenze pratiche e risultano particolarmente complesse.

Concentrandomi, per ovvie ragioni, solo sulla parte dedicata all'evento morte, vanno subito segnalate le critiche ricevute dalla riforma in virtù del fatto che il massimo edittale di 24 anni risulterebbe sproporzionato per un'imputazione colposa, essendo quasi pari al quintuplo di quello previsto per l'omicidio colposo comune e superiore persino al minimo fissato per l'omicidio volontario<sup>23</sup>.

Non si può contestare che, facendo ricorso alle ordinarie regole del concorso formale, la pena sarebbe più bassa, ma non è mancato chi per trovare una spiegazione alla scelta del legislatore ha chiamato in causa il contesto innegabilmente illecito in cui si muove il maltrattante, che sarebbe ben diverso da quello lecito presupposto dall'art. 589 c.p. «anche senza scomodare il vecchio *versari in re illicita*»<sup>24</sup>.

A mio giudizio, anche in questo caso, non è corretto ricorrere alla spiegazione di un legislatore che mira a soddisfare tutte le istanze securitarie che provengono dall'opinione pubblica<sup>25</sup> e non solo perché la

ai danni della propria amante. In *Cass. pen.*, sez. V, 17 marzo 2010, G.M., n. 24688 si legge: «il delitto di maltrattamenti è configurabile anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un'assidua frequentazione della di lei abitazione».

<sup>23</sup> In questo senso si esprime: M.R. DE PASQUALE, *Maltrattamenti e morte della vittima. Considerazioni a margine della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2012, 2.

<sup>24</sup> P. COCO, *op. cit.*, 229. Si tratta di una posizione che si rifà alla ricostruzione di Pagliaro sulla c.d. responsabilità da rischio totalmente illecito; cfr. A. PAGLIARO, *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*, Milano, 1966, 101 ss.

<sup>25</sup> Sembra convinta da questa spiegazione: M.R. DE PASQUALE, *op. cit.*, 10, che riporta, su un piano d'indagine generale, un passo di L. EUSEBI, *La prevenzione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 1000, il quale si interroga sulla possibilità che il diritto penale coltivi ancora «l'ambizione di essere *razionale*, cioè di costruire le conseguenze sanzionatorie solo in rapporto a ciò che davvero l'autore di un reato era in grado di dominare, evitando di utilizzare simbolicamente (...) le forme tradizionali del punire per fini di assicurazione sociale». Posso sottoscrivere in pieno l'elegante citazione, ma come dirò subito, non la trovo calzante rispetto al problema della violenza contro le donne. Cfr. ID., *L'insostenibile leggerezza del testo: la*

l. 172/2012 avrebbe mostrato una mutata sensibilità del legislatore rispetto ai problemi della violenza domestica<sup>26</sup>.

Il punto di partenza per una corretta interpretazione tiene conto del fatto che la fattispecie in esame – al pari delle altre ipotesi di responsabilità oltre l'intenzione – sconta «l'esser nata come norma rivolta a punire fatti originariamente concepiti come dolosi e l'esser stata poi tenuta a balia dal *versari in re illicita*»<sup>27</sup>.

D'altra parte questo non basta, perché va tenuto altrettanto conto del fatto che l'art. 572 c.p. fu concepito strutturalmente non per aumentare, bensì per limitare il carico sanzionatorio che sarebbe spettato al maltrattante qualora gli fossero applicate le disposizioni comuni. A ciò si deve aggiungere, per valutare bene il contesto, la lunga catena di applicazioni giurisprudenziali «aberranti» che si registrarono soprattutto a partire dalla metà degli anni '70 e per tutti gli anni '80 dopo l'apertura del giudizio di bilanciamento a qualunque tipo di circostanza *ex d.l. 99/1974*<sup>28</sup>. Il cerchio si chiude, poi (come sopra segnalato), con l'inserimento ad opera della l. 172/2012 dell'art. 572 nella lista delle fattispecie che elevano all'ergastolo la pena dell'omicidio doloso in caso di concorso di reati.

Personalmente ritengo che nella prassi, oggi, a differenza di ieri, sia estremamente difficile vedere negli eventi lesivi conseguenti alle condotte di maltrattamento delle conseguenze non volute (e quindi colpose) da parte del maltrattante.

Possiamo, oggi, seriamente affermare che chi scarica la propria violenza più volte (ché la pluralità di atti è elemento imprescindibile della

---

*responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1668.

<sup>26</sup> P. COCO, *op. cit.*, 230.

<sup>27</sup> Di questo, in realtà, pur si rende conto anche M.R. DE PASQUALE, *op. cit.*, 9, dalla quale ho tratto la puntuale citazione di: F. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 963.

<sup>28</sup> Ancora: P. COCO, *op. cit.*, 229 e in particolare: 136-165.

condotta) contro la propria compagna non accetti il rischio o non ritenga probabile<sup>29</sup> farle del male e financo di ucciderla?

La mia opinione va nel senso di considerare che si tratta di un'ipotesi di concorso tra un delitto doloso e un delitto colposo solo perché non ce n'è un'altra possibile a causa della modifica del 576 c.p., che da un lustro a questa parte prevede la pena fissa dell'ergastolo per l'ipotesi di concorso tra i delitti di maltrattamenti e di omicidio quando entrambi sono in forma dolosa.

In precedenza, e per decenni, quando il maltrattante picchiava sistematicamente la propria compagna fino ad ucciderla andava incontro a una pena inferiore a quella per l'omicidio volontario *ex* 575 c.p. Questo risultato, che ci sembra oggi inconcepibile, era perfettamente in linea con la volontà dei redattori del codice e si spiega razionalmente con l'incapacità, da parte dei giuristi dell'epoca, di "leggere" quegli avvenimenti come un omicidio vero e proprio anziché un'inspiegabile "tragedia familiare"<sup>30</sup>.

Spulciando i repertori di giurisprudenza<sup>31</sup> emerge, non a caso, proprio negli ultimi anni di vigenza della vecchia formulazione degli artt. 572 e 576 n. 5, una ritrosia da parte della giurisprudenza ad applicare il secondo comma del 572 c.p. Per non cadere nel paradosso di una

<sup>29</sup> Qualunque sia la ricostruzione che del dolo eventuale vogliamo far nostra, guardando anche alle ricostruzioni e agli sviluppi più recenti dell'istituto; cfr. D. BRUNELLI (a cura di), *Il "mistero" del dolo eventuale: scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, il 27 gennaio 2012*, Torino, 2014.

Non mi sto riferendo, evidentemente, a qualche "isolato" ceffone (ché i resoconti dei centri antiviolenza riportano, comunque, il fatto che assai di rado i ceffoni sono "isolati"). Mi importa segnalare, invece, che la presenza di una relazione di coppia tra autore e vittima può avere un effetto distorsivo, a vantaggio del reo, nella valutazione del dolo da parte dell'organo giudicante. Se gli stessi colpi ci si dovrebbe chiedere fossero inferti a uno/a sconosciuto/a, si dovrebbe ritenere sussistente il dolo omicidiario almeno nella forma del dolo eventuale? Come è possibile, oggi, che il fatto che il reo affermi di amare la vittima (pur essendo chiaro a tutti che l'amore e la violenza sono sentimenti reciprocamente incompatibili), spinga dei giudici a supporre che anche violenze pesantissime non erano compatibili con l'accettazione del rischio di uccidere?

<sup>30</sup> Questi aspetti saranno adeguatamente approfonditi nel paragrafo 2.5.

<sup>31</sup> *Cass. pen.*, Sez. I, 14 maggio 2008, n. 21329. Cfr. L. MONTICELLI, Art. 572, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza*, Piacenza, 2011, 1933.

cornice edittale più bassa, si era ritagliata spazio una giurisprudenza che, quando si giungeva all'evento morte anche in presenza di maltrattamenti previ, prescindeva dalla contestazione dell'art. 572 c.p. per utilizzare direttamente il 575 c.p.

Come sopra segnalato, l'art. 572 c.p. è una norma fondamentale per il contrasto alla violenza contro le donne e in generale nell'ambito familiare. Proprio quell'ampiezza nel disegno della condotta tipica, col ricorso al verbo «maltrattare», che nell'intento originario del codice serviva a sottrarre ogni condotta realizzata *intra moenia* dall'operatività delle norme comuni, oggi è utile per includere le più svariate aberrazioni del maltrattante nell'ambito dell'illecito, specie quando assumono le insidiose vesti di violenze psicologiche e minacce trasversali e indirette.

Inoltre, ribadisco, l'art. 572 c.p. è il baricentro per il sistema processuale di misure di protezione che si va via via implementando negli ultimi anni e che, ben più di qualsiasi minaccia di ergastolo per l'aggressore omicida, può effettivamente interrompere lo scivolamento degli episodi più violenti verso il baratro degli eventi fatali<sup>32</sup>.

Per questo, malgrado la sua sciagurata storia passata, l'art. 572 c.p. è una norma molto utilizzata e fondamentale per il lavoro delle procure anche in sede di indagine. D'altra parte, anche le pene previste dal secondo comma, con l'esclusione di quella prevista per l'evento morte, sono così elevate da poter essere utilizzate, nella prassi, anche per eventi prodotti da condotte realizzate in realtà con dolo eventuale, con buona pace delle (pur corrette) speculazioni della dottrina.

In conclusione, per l'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 572 c.p. vedo uno spazio applicativo alquanto limitato, vuoi perché la prassi già in precedenza gli aveva preferito l'art. 575 c.p., vuoi perché ora la maggior parte dei casi ricadono nel nuovo art. 576 n. 5 c.p. Non è, d'altra parte, una norma inutile. Si pensi alla seguente ipotesi, tutt'altro che di scuola: una donna oggetto di ripetute condotte di violenza domestica in una certa occasione viene picchiata in casa; non potendo fuggire in cerca di aiuto dalla porta d'ingresso, bloccata dal maltrattante, costei

---

<sup>32</sup> Recentemente, come voce della penalistica di maggior grado accademico in Italia, ha segnalato questo aspetto facendo riferimento soprattutto all'esperienza inglese: M. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1733 e ss.



scavalca la finestra per provare a calarsi da una grondaia ma, perdendo l'appiglio, cade e muore. È certo possibile proporre di applicare al caso, se non l'art. 584 c.p., quanto meno il 586 c.p.<sup>33</sup>, ma l'art. 572 c. II c.p. offre all'accusa un indubbio vantaggio dal punto di vista probatorio<sup>34</sup> e una cornice editale più alta.

In termini comparatistici, confrontando le nuove ipotesi di omicidio aggravato *ex art. 576 c.p.* e quanto sanzionato in diversi Paesi latinoamericani come femminicidio emerge un quadro interessante e tutt'altro che scontato.

Le condotte punite dagli art. 572 e 612 *bis* c.p., infatti, coprono uno spazio davvero molto ampio, tra l'altro raccogliendo potenzialmente quasi tutte le situazioni in cui tra vittima e autore della condotta assassina sussisteva una relazione previa. Restano escluse solamente le condotte commesse in un contesto di coppia senza convivenza e quelle realizzate da innamorati respinti. Anche in queste situazioni, però, è difficile ipotizzare che l'autore, conoscendo la vittima, improvvisamente la uccida senza prima realizzare condotte punite dall'art. 612 *bis*.

Senza chiamarlo femminicidio, e senza fare ricorso a quell'impulso teorico, il nostro legislatore è venuto così riempiendo, negli ultimi anni, la maggior parte dello spazio coperto dalla nuova fattispecie anche in Paesi che hanno adottato scelte estensive, come il Guatemala e l'Argentina.

Questa "via italiana verso il femminicidio" – ammesso che si voglia vedere un disegno comune nei due interventi del legislatore del 2009 e del 2012 che francamente non c'era –, a mio giudizio ha sia dei vantaggi che degli svantaggi e forse, per una volta, i primi sono maggiori dei secondi.

---

<sup>33</sup> Interessante rileggere la relazione al codice, nella parte in cui mette in traccia il quadro degli equilibri reciproci che avrebbero dovuto assumere gli artt. 571, 572, 584 e 586. Cfr. A. ROCCO, *Relazione al Re per l'approvazione del testo definitivo del codice penale*, Roma, 1930, 357-358.

<sup>34</sup> Nell'esempio riportato è relativamente semplice dimostrare che l'improvvida discesa lungo la grondaia da parte della donna in fuga «derivi» dalla condotta di maltrattamento del compagno. Se l'accusa contestasse, invece dell'art. 572 c. 2, l'art. 584 c.p., la difesa avrebbe argomenti per sostenere che le modalità di fuga della vittima (per quanto mossa da un comprensibile spavento) sono state esorbitanti al punto da interrompere la catena causale tra azione di maltrattamento ed evento morte.

Iniziando, comunque, proprio da questi ultimi, aggravando il reato di omicidio nel modo in cui lo fa il 576 c.p. si perde il collegamento al contesto complessivo che porta ai femminicidi. In assenza di riferimenti vuoi in generale alla violenza di genere vuoi alle diseguali relazioni di potere all'interno della coppia negli artt. 612 *bis* e 572 c.p., quando l'art. 576 li prende in considerazione per aggravare la sanzione manca un sostegno adeguato per motivare l'aggravamento di pena.

La stratificazione degli interventi del legislatore ha determinato in questo caso un quadro in cui la scelta di comminare l'ergastolo alle uccisioni perpetrate in presenza di una delle varie ipotesi contemplate nei numeri 5 e 5.1 dell'art. 576 fatica a trovare una spiegazione unitaria che vada al di là delle ragioni contingenti rispetto alle singole modifiche.

L'aggravamento potrebbe perciò apparire come una scelta simbolica (ma con effetti pratici tutt'altro che trascurabili) per sanzionare un concorso di reati diversi fra loro ma rispetto ai quali l'opinione pubblica ha mostrato recentemente grande sensibilità<sup>35</sup>.

Tuttavia, se si accetta di cambiare la cornice di riferimento<sup>36</sup> e di far propri gli sviluppi del dibattito sociologico, prima ancora che giuridico, del femminicidio in America, la lettura di queste aggravanti acquista un diverso significato.

---

<sup>35</sup> In riferimento all'aggravamento per lo *stalking* si è scritto che: «dai lavori preparatori della suddetta legge può desumersi che il legislatore aveva avvertito la necessità di una connessione tra i due fatti criminosi, al fine di giustificare l'aggravamento della pena, sino all'ergastolo» M.L. D'ANDRIA, *art. 576*, in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Codice penale - Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina*, vol. VII, 2015, 36. D'altra parte, né G. DE SIMONE, *op. cit.*, 175-177, né A.M. MAUGERI, *op. cit.*, 185 e 222-225 dedicano speciale attenzione alla ricerca di una giustificazione per l'aggravante. Quanto all'aggravamento per l'omicidio nel contesto dei maltrattamenti, ribadendo quanto affermato *supra* in nt. 18, non vi era un obbligo specifico di incremento delle pene nella convenzione di Lanzarote.

<sup>36</sup> Una delle scoperte più importanti compiute dalle scienze dell'informazione e dalla teoria della comunicazione del Novecento è consistita nel riconoscere la decisiva funzione che ha la cornice (*frame*) nella produzione del senso (recuperando, in vero, conoscenze che erano proprie anche della retorica classica) e nella creazione del consenso. Cfr. E. GOFFMAN, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Londra, 1974 (tr. it. *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza*, Roma, 2001).

Tanto i maltrattamenti in ambito domestico quanto lo *stalking* sono caratterizzati, se osservati dal segnalato punto di vista, da un marcato disequilibrio di potere tra autore e vittima. È proprio questo, infatti, l'elemento che, agendo sulla psiche del soggetto passivo, gli impedisce di chiedere aiuto immediatamente per far interrompere la condotta lesiva.

Tanto nello *stalking* come nei maltrattamenti la persona offesa è posta su una specie di piano inclinato sul quale, inizialmente, si sente in grado di controllare la situazione senza la necessità di aiuti esterni. Solo successivamente, quando però la situazione dal punto di vista materiale è già degenerata, la spinta verso la richiesta di aiuto diventa preponderante.

L'esperienza empirica dimostra che autore e vittima del reato non si muovono alla pari. Se così fosse la vittima non sentirebbe alcun vincolo tale da impedirle di denunciare immediatamente il suo aggressore, esattamente come accade quando il reato in questione è contro il patrimonio (anziché contro la vita, l'integrità fisica o sessuale) e l'autore è uno sconosciuto.

Questo disequilibrio, del quale il reo approfitta per realizzare il reato, può giustificare a mio giudizio l'aumento di pena previsto dalla norma.

Non si tratta, evidentemente, di un disequilibrio sempre determinato dal genere. Tanto l'art. 572 come l'art. 612 *bis* sono neutri dal punto di vista del genere e, pur minoritaria, c'è casistica con autoria femminile e vittima maschile (per lo più minori e anziani). Ciò permette di escludere qualsiasi critica connessa alla violazione del principio di uguaglianza formale. Non solo: di una sanzione importante per i delitti di cui sono vittime soprattutto le donne (per la loro condizione di donne nel contesto culturale e sociale in cui oggi ci troviamo) beneficia a mio giudizio l'altro versante del principio di uguaglianza: quello sostanziale, che pure esiste ed è riconosciuto dalla Costituzione e dalla Corte<sup>37</sup>.

Utilizzare il dibattito sul femminicidio in America solo a questo livello, però, se permette di dare una spiegazione tecnica più convincente delle nuove ipotesi contenute nell'art. 576, a nulla giova rispetto al di-

---

<sup>37</sup> A partire dalla fondamentale pronuncia: Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167.

battito nella società civile, che su questi temi per il solo fatto di esservi può determinare autentici progressi sociali.

Tornando agli elementi positivi, gli artt. 572 e 612 *bis* sanzionano condotte ampie e probabilmente il rinvio alle norme, che puniscono i comportamenti costitutivi di reato che la prassi italiana ha evidenziato come previ e prodromici rispetto al femminicidio vero e proprio, è una scelta abbastanza efficace.

Diversi esempi presentati rispetto all'America Latina hanno certo un impatto simbolico maggiore, ma anche quando le norme sono molto dettagliate, come in Guatemala, l'applicazione pratica risulta deficiente a causa di difficoltà dal punto di vista probatorio.

Gli artt. 572 e 612 *bis*, pur non privi di difetti<sup>38</sup>, sono invece norme di frequente applicazione da parte dei tribunali del nostro Paese.

## 2.2. Il parricidio

Maltrattamenti contro familiari e conviventi ed atti persecutori coprono molto, come detto, ma non tutto lo spazio che il dibattito sociologico e le scelte dei legislatori latinoamericani hanno inteso riunire sotto l'ombrello del femminicidio.

Proseguendo, dunque, nell'esame dalla prospettiva italiana degli snodi cruciali del femminicidio come reato segnalati in chiusura del capitolo precedente vanno analizzate le varie ipotesi di parricidio.

Nel nostro Paese la figura è presente, anche se il *nomen* non è particolarmente utilizzato, probabilmente proprio perché essa è spezzettata in più disposizioni suddivise tra gli artt. 576 e 577<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Si intenda qui richiamata la bibliografia indicata *supra* nt. 17.

<sup>39</sup> «Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: [omissis] 2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; [omissis] Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. I. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 1) contro l'ascendente o il discendente; [omissis] II. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta». Cfr. D. TASSINARI, *I delitti di omicidio doloso (Artt. 575-580)*, in A. CADOPPI, S. CANE-

Senza ripetere ma considerando richiamato quanto affermato nello studio del caso cileno nel capitolo precedente, il parricidio è un fattore di aggravamento dell'omicidio che sta cambiando pelle, sospeso, nella sua giustificazione, tra la tutela del vincolo e la protezione degli autentici legami di fiducia tra familiari<sup>40</sup>.

Lasciando da parte la differenza tra il parricidio aggravato (art. 576) e quello semplice (art. 577 c. I)<sup>41</sup>, viene qui in rilievo la differenza operata dal codice tra quest'ultimo e quello c.d. «improprio» (art. 577 c. II).

Ebbene, così come è redatto attualmente, il parricidio *ex art. 576 c.p.* appare come una norma assolutamente anacronistica, perché figlia di uno schema di valori che non corrisponde più a quelli propri della società italiana contemporanea.

Certo, non sto affermando che l'uccisione di un genitore o di un/a figlio/a, nell'Italia dell'inizio del XXI secolo, non sia un fatto gravissimo, ma la giustificazione di questa gravità non può risiedere, come accade ora, “nel sangue” o, per essere più in linea con i tempi, con la trasmissione di un patrimonio genetico.

STRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di Diritto Penale, Parte speciale*, vol. VII, Torino, 2011, 3-124 (in particolare 41-86) e S. TORDINI CAGLI, Art. 575-580, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza*, Piacenza, 2011, 1974.

<sup>40</sup> Scrive Marini: «La *ratio* di questa previsione aggravatrice è (...quella di) assicurare maggior tutela ai soggetti trovantisi in particolari rapporti con l'agente, ritenendoli [...] degni di una specifica protezione in relazione alla carica etica che ne caratterizza la relazione con l'autore del fatto e [...] considerando le condizioni di minore difesa» nelle quali detti soggetti possono trovarsi. G. MARINI, voce *Omicidio*, in *Dig. Discipline Pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 511.

<sup>41</sup> Che tutt'ora sussiste, malgrado l'eliminazione della pena di morte dal catalogo del nostro ordinamento penale, in virtù delle conseguenze a catena della norma contenuta nell'art. 585 c.p. che prevede sanzioni diversificate in caso di lesioni dolose e all'omicidio preterintenzionale aggravati, oltre alla possibilità di operare un diverso bilanciamento delle circostanze in base all'art. 69 c.p. Così D. TASSINARI, *op. cit.*, 50; sembra propendere per la tesi dell'abrogazione implicita del 576 c. I n. 2, che sarebbe assorbito nell'art. 577: F. RAMACCI, *I delitti di omicidio. Corso di lezioni*, III ed., Torino, 1997, 176 e 181.

In base all'art. 577 c. 2, con buona pace della recente legislazione in tema di uguaglianza tra i figli<sup>42</sup>, uccidere un figlio adottato è punito meno dell'uccisione di uno che sia frutto dello sperma o dell'ovulo dell'autore. A poco valgono, in proposito, i richiami all'acquisizione dello *status* di figlio legittimo degli adottanti operata a mezzo di adozione in base all'art. 27 della l. 184/1983<sup>43</sup>, perché, a fronte di un dato letterale della disposizione codicistica assolutamente inconfutabile, essi darebbero luogo a un'analogia *in malam partem*<sup>44</sup>.

Nell'impianto del codice del 1930, a fianco del figlio adottato, con una pena ridotta rispetto a quanto previsto per l'uccisione dell'ascendente e del discendente, si colloca il coniuge. Rispetto ad esso emergono due profili, uno per distinguerlo nel trattamento dal parricidio proprio ed uno per differenziarlo dall'omicidio semplice.

Quanto al primo, breve o lunga che sia stata la convivenza o la condivisione di vita con l'assassino, la pena prevista si colloca nella fascia più alta prevista dal codice per la reclusione, ma non raggiunge l'ergastolo. Il coniuge è equiparato al fratello e all'affine in linea retta. Non essendovi, nel testo della disposizione, riferimenti ad altri elementi, l'unica spiegazione possibile per questa differenza nella sanzione risiede nel diverso valore assegnato dai redattori del codice a certi rapporti di parentela piuttosto che ad altri. Si badi, ciò senza considerare mini-

---

<sup>42</sup> Principio che avrebbe dovuto finalmente giungere in tutti gli ambiti della legislazione attraverso il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"; cfr. A. GIUDICI, *Riflessi penalistici della riformata disciplina della filiazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2014.

<sup>43</sup> Con un'interpretazione tendente a ridurre la portata della norma contenuta nell'art. 577 c. 2 c.p. alle forme di adozione c.d. attenuate, ovvero previste in «casi particolari» o nei confronti di persone maggiorenni; come sostenuto da: S. STRANO LIGATO, voce *Omicidio*, in A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, IV ed., Padova, 2003, 1777.

<sup>44</sup> Condivide questa lettura: D. TASSINARI, *op. cit.*, 51. Così anche la recentissima *Cass. pen.* 28 settembre 2017, sul caso Talpis le cui motivazioni non sono state ancora depositate; nel dispositivo i giudici hanno censurato le sentenze di merito che avevano condannato il reo all'ergastolo per l'uccisione del figlio adottivo e hanno ordinato la remissione degli atti a una diversa Corte d'Appello per ridefinire la pena.

mamente la relazione interpersonale effettivamente intercorsa tra i soggetti, ma solamente il dato anagrafico-documentale.

Quanto al secondo, perché vi sia parricidio improprio del coniuge e non semplice omicidio, autore e vittima debbono essere in costanza di matrimonio. Pertanto, il separato uxoricida subirà la condanna alla pena ex art. 577 c.p.<sup>45</sup>, a differenza di quanto accadrà al convivente *more uxorio*<sup>46</sup>, dacché ogni diversa interpretazione costituirebbe un'analogia in *malam partem*; pertanto, sarebbero omicidi semplici anche quelli commessi all'interno di coppie sposate solo religiosamente per le confessioni che non hanno specifici accordi con lo Stato italiano<sup>47</sup>.

La legislazione italiana sul punto si differenzia perciò dalle legislazioni europee che, nel dopoguerra, hanno eliminato *tout court* il parricidio dal catalogo dei delitti, ridando spazio all'omicidio semplice e alle altre sue aggravanti<sup>48</sup>. Il nostro codice, restando uguale a se stesso, non è evoluto però nemmeno nella direzione delle legislazioni latinoameri-

---

<sup>45</sup> *Cass. pen.*, sez. I, 19 dicembre 2006, n. 42462, in *Cass. pen.*, 2007, 4610 e *Cass. pen.*, sez. I, 1 febbraio 2011, n. 7198, in C.E.D. Cass., n. 249230.

<sup>46</sup> Nel 1988 la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata, non trasmettendo dunque gli atti alla Corte, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla supposta disparità di trattamento che l'art. 577 c.p., sotto questo aspetto, realizzerebbe. Secondo i giudici, il riferimento dell'aggravante al vincolo matrimoniale rispondeva a criteri di razionalità in quanto il rapporto di coniugio presenterebbe, rispetto ad identica situazione di fatto, caratteri di maggiore stabilità e riconoscibilità (*Cass. pen.*, sez. I, 22 febbraio 1988, in C.E.D. Cass., n. 178415). Questa lettura, certamente datata e senz'altro non in linea con i più recenti arresti delle sezioni civili della Cassazione rispetto alla stabilità del matrimonio, non è ancora stata oggetto di nuovo giudizio da parte del collegio.

<sup>47</sup> In un caso simile, ma non identico, piuttosto recente la Cassazione ha mostrato di soffrire le spinte tendenti all'abbandono delle ricostruzioni formalistiche a vantaggio di quelle sostanzialistiche. Infatti, la Corte ha riconosciuto l'aggravante nel caso del cittadino straniero che aveva ucciso la donna, anch'ella straniera, a lui unita da rapporto coniugale contratto all'estero e non riconosciuto formalmente in Italia, rilevando, ai fini del riconoscimento dell'aggravante ex art. 577 c. II c.p., non il dato formale ma la sussistenza di stabili vincoli affettivi tra agente e vittima (*Cass. pen.*, sez. I, 3 luglio 2012, n. 29709, in *Cass. pen.*, 2013, 2697).

<sup>48</sup> Nel quarto capitolo abbiamo indicato, tra gli altri, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svizzera; cfr. D. GONZÁLEZ LILLO, *El delito de parricidio: consideraciones críticas sobre sus últimas reformas*, in *Política criminal*, 10, 19, 2015, 196.

cane che, non solo nel caso cileno, mantenendo il parricidio, ne hanno progressivamente ampliato i contorni abbracciando, alla pari degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, oltre al coniuge, anche il convivente e coloro che lo erano stati anteriormente.

A mio giudizio, la scelta se mantenere o meno formalmente il parricidio all'interno del nostro ordinamento, in prospettiva *de iure condendo*, non è tecnica, ma squisitamente politica.

In ogni caso, l'aggravamento del carico sanzionatorio a fronte della lesione del bene vita, qualsiasi sia l'etichetta nominale prescelta, per essere finalmente coerente con il principio personalista proprio della Costituzione repubblicana, deve spostarsi dalla tutela di vincoli che potrebbero essere soltanto anagrafici verso la protezione dell'affidamento negli stabili vincoli affettivi che, in un contesto familiare, generano tra gli individui quegli atteggiamenti di fiducia reciproca, che la condotta omicida, infine, mostra di tradire<sup>49</sup>.

Stante la necessità di rivedere la fattispecie del parricidio come vigente oggi in Italia, la linea sviluppata in America latina sullo stimolo e la falsariga del femminicidio, pur con tutti i suoi difetti, si configura come un'ipotetica alternativa rispetto alla scelta di tutti quei Paesi europei che l'hanno eliminata completamente. Infatti, a ben guardare, la scelta sudamericana, riconosciuta l'impossibilità e l'anacronismo di una lettura della famiglia solo in chiave anagrafico-documentale, non opta per toglierle completamente valore, ma al contrario le riconosce un ruolo nella sua dimensione sostanziale.

In un'Italia, come quella contemporanea, in cui la famiglia continua ad essere un asse portante della società, ma ha una fisionomia multiforme ben diversa da quella che desiderava il legislatore del 1930 e che riconosceva il costituente del 1948, la valorizzazione di una sua dimen-

---

<sup>49</sup> Si tenga presente, sempre in chiave di ridefinizione delle circostanze sulla base dell'assetto dei valori dell'Italia contemporanea, che la Cassazione ha ritenuto, stante un contenuto letterale nettamente diverso e una diversa *ratio*, che l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. («aver commesso il fatto con abuso di [...] relazioni domestiche [...] coabitazione») non è incompatibile né con l'aggravante di parricidio proprio (*Cass. pen.*, sez. I, 12 novembre 2009, n. 6587, in *C.E.D. Cass.*, n. 246310), né con quella di parricidio improprio (tra le altre: *Cass. pen.*, 15 febbraio 1990, in *Cass. pen.*, 1991, 1964).



sione più sostanziale e meno formale all'interno dell'ordinamento penale mi sembra importante.

Purtroppo, queste istanze paiono disattese dai progetti parlamentari. La Camera, infatti, ha approvato in prima lettura un disegno di legge che modificherebbe l'art. 577 c. 2 c.p. aumentando la pena nel caso di uccisione del coniuge (prescindendo dal sesso) portandola allo stesso livello di quella prevista per ascendenti e discendenti in linea retta<sup>50</sup>.

Questo, se confermato dal Senato, non solo non risolverebbe le numerose criticità segnalate, ma finirebbe persino per esacerbarle, aumentando lo scarto nella pena tra l'uccisione della moglie e quella della compagna nei contesti di relazioni burrascose.

### *2.3. Le relazioni concluse*

Affrontando questo tema, va immediatamente ribadito quanto già chiarito nell'introduzione ed evidenziato nel primo capitolo: discutendo del femminicidio come reato non ci si propone di dibattere sulle più efficaci strategie per evitare le morti, ma "semplicemente" sulla forma più corretta, oggi, di sanzionare le condotte assassine una volta che si siano verificate tenendo fede ai principi del nostro ordinamento giuridico.

Come già detto, tra i due aspetti c'è un collegamento stretto, ma non una dipendenza logica. Vi sono esperienze all'estero di efficaci strategie pubbliche per la riduzione dei femminicidi e il diritto penale in esse

---

<sup>50</sup> AC 3772-A; Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. Art. 2. (Modifiche all'articolo 577 del codice penale). 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»; b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Il testo, ora con la numerazione di AS 2719, è stato assegnato alla 2<sup>a</sup> commissione permanente (giustizia) in sede deliberante il 2 maggio 2017; inizio esame: 3 ottobre 2017.

gioca un importante ruolo di supporto<sup>51</sup>, ma quando l'uccisione è avvenuta, a meno di abbracciare teorie abolizioniste, il penale è indiscutibilmente protagonista.

La premessa è necessaria perché la prevenzione generale è senz'altro un'importante funzione della pena, ma il fatto che nelle uccisioni di donne in contesti di violenza di genere la minaccia della sanzione abbia un peso limitatissimo sull'agente<sup>52</sup>, non è argomento sufficiente a far venir meno il senso di un discorso sull'opportunità o meno del reato di femminicidio.

In primo luogo, evidentemente, le funzioni della pena sono anche altre e la retribuzione non è l'ultima di esse; in proposito, è legittimo chiedersi, al contrario, se la funzione rieducativa della pena sia correttamente espressa dal sistema sanzionatorio constatando che la proporzione tra le sanzioni dei vari tipi di omicidio non corrisponde più ai valori espressi dalla società contemporanea.

In secondo luogo, anche se la prevenzione generale ha scarsissimi effetti rispetto a tutte le tipologie di omicidio (dunque non solo i femminicidi), deve far riflettere il fatto che nessuno questioni l'opportunità di sanzionare penalmente l'omicidio in generale.

Ho ripreso e riordinato queste considerazioni perché, da una parte, le statistiche dimostrano che il momento immediatamente successivo alla rottura delle relazioni di coppia (separazione/divorzio) è quello in cui il rischio di morte violenta di una donna per mano del (ex) compagno è più alto e, dall'altra, il codice penale italiano dà solo un rilievo minimale a questo dato, mentre l'esperienza latinoamericana sul femminicidio offre molti spunti.

---

<sup>51</sup> Sull'esperienza inglese: M. BERTOLINO, *op. cit.*, 1733 e ss.; sugli sforzi che si stanno compiendo in Spagna: P. FARALDO CABANA, M. CATALINA BENAVENTE, *La formación y especialización de los agentes implicados en el tratamiento penal de la violencia de género. La situación en España*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017.

<sup>52</sup> L'affermazione è sostenuta dai dati, di portata globale e non solo locale, in base ai quali la somma dei suicidi, dei tentati suicidi e della confessione spontanea alle forze dell'ordine immediatamente dopo il delitto da parte degli autori di femminicidi copre almeno i due terzi dei casi. Cfr. J.G. FERNÁNDEZ TERUELO, *Análisis de feminicidios de género en España en el período 2000-2015*, Cizur Menor (Navarra), 2015, in particolare 24-30 e 151-167.

Studi statistici condotti in Spagna su un campione di 753 casi di morte violenta di una donna per mano del marito o del compagno (attuale o ex), coprendo un arco temporale che va dal 2000 al 2011<sup>53</sup>, evidenziano una percentuale di uccisioni del 34,4% in contesti di separazione, avvenuta o in corso. Si tenga presente che il dato è certamente sottostimato<sup>54</sup>, poiché fu conteggiato solo ciò che emerse con certezza dalle indagini delle forze dell'ordine, che potrebbero non essere riuscite a far luce su questo aspetto in casi di femminicidio-suicidio o potrebbero non avervi dato peso in contesti in cui la coppia non era sposata o non conviveva stabilmente.

Il dato emerge in tutta la sua rilevanza se comparato con quello relativo alle denunce alle forze dell'ordine di comportamenti violenti commessi dal soggetto che successivamente ucciderà la vittima, che si ferma al 15,7%<sup>55</sup> dei femminicidi conteggiati.

Dagli stessi studi si evidenzia inoltre un nesso molto chiaro tra il tempo trascorso dalla separazione e l'evento violento, che sfocia nell'uccisione o nel tentativo. Il rischio è massimo in concomitanza con il momento della separazione (si tratti o meno di separazione legale), ma scema fortemente trascorsi almeno tre mesi, per tornare a salire, sia pure in forma più lieve, nella fase in cui, avvenuta la separazione legale, la donna avvia il procedimento per il definitivo divorzio.

---

<sup>53</sup> La banca dati esaminata è quella costruita dal *Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia*, istituzione pubblica creata in Spagna nel 1997, con sede a Valencia, che ha cessato le sue attività nel 2011.

<sup>54</sup> Per ammissione dell'Autore stesso: J.G. FERNÁNDEZ TERUELO, *op. cit.*, 42.

<sup>55</sup> Dalla stessa ricerca (condotta con straordinario rigore grazie alla collaborazione con il centro di statistica dell'ateneo di Oviedo, Università presso la quale l'Autore è docente di diritto penale) emerge che la situazione di rischio più alto cui deve far fronte una donna è quella in cui affronta la separazione senza aver previamente denunciato situazioni di violenza, poiché in questo caso non gode dei meccanismi di protezione che comunque l'ordinamento prevede e le metterebbe a disposizione. Cfr. J.G. FERNÁNDEZ TERUELO, *op. cit.*, 43-53. Tra gli studi sviluppati nel mondo anglosassone che confermano questa lettura: W.S. DEKESEREDY, M. ROGNESS, M.D. SCHWARTZ, *Separation/Divorce sexual assault: The current state of social scientific knowledge*, in *Aggression and Violent Behavior*, 9, 2004, 675-691 e M.L. ROSENBERG, M.A. FENLEY (a cura di), *Violence in America: A Public Health Approach*, New York, 1991, 135 e ss. (che hanno posto in evidenza queste correlazioni più di un quarto di secolo or sono).

Il legislatore italiano, nei già citati interventi recenti per il contrasto alla violenza contro le donne, ha mostrato di non ignorare queste evidenze, ma le modifiche introdotte hanno creato un quadro con forti incongruenze. La disposizione che viene in rilievo è il secondo comma dell'art. 612 *bis*, in base al quale:

La pena [da sei mesi a cinque anni prevista per la fattispecie base] è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La norma, oggetto di severe critiche specie nella sua formulazione originaria<sup>56</sup>, è importante perché riconosce l'esistenza e la problematicità degli episodi violenti connessi in alcuni casi alla conclusione delle relazioni sentimentali.

C'è chi ha faticato a trovare una *ratio* per questa aggravante<sup>57</sup>, ma la più attenta dottrina ha individuato come possibile giustificazione per un trattamento sanzionatorio più severo patito dall'ex coniuge o compagno il fatto che costui avrebbe «maggiori conoscenze della vittima, delle sue debolezze e delle sue abitudini, che potrebbero rendere le condotte moleste più mirate e insidiose»<sup>58</sup>. Il bene giuridico verrebbe, dunque, messo più seriamente in pericolo dalle modalità di aggressione predisposte e realizzate da queste categorie soggettive<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Che escludeva, in modo ingiustificato e irragionevole, dall'aggravamento di pena la condotta del coniuge non ancora separato legalmente ma semplicemente di fatto. Cfr. G. DE SIMONE, *op. cit.*, 165-166.

<sup>57</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. Stalking)*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, 260.

<sup>58</sup> A.M. MAUGERI, *op. cit.*, 221.

<sup>59</sup> La stessa Autrice fonda quest'affermazione sugli studi criminologici di: P. ZAVATTI, S. LUBERTO, *Impotenza e aiuto: l'esperienza di donne vittime di stalking attraverso l'analisi qualitativa di interviste*, in MODENA GROUP ON STALKING (a cura di), *Percorsi di aiuto per vittime di Stalking*, Milano, 2007, 47-69, ma cita come opinione contraria G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I (I delitti contro la persona) - Addenda, II ed. agg., Bologna, 2007-2009, 11, secondo i quali: «se si guardano le cose non nell'ottica esclusiva della vittima, la plausibilità politico-criminale dell'aggravamento di pena può risultare controvertibile: nella diversa

Personalmente condivido questa ricostruzione e ritengo ragionevole la previsione di quest'aggravante. Proprio per questo motivo mi chiedo allora se, al di là delle evidenze statistiche emerse dagli studi spagnoli sopra citati, le maggiori conoscenze della vittima tali da rendere, secondo Maugeri, le condotte del reo più insidiose, non potrebbero costituire ragione di aggravamento anche per l'omicidio commesso dall'ex.

Nel caso dello *stalker* il problema non si pone perché, come abbiamo visto, l'art. 576 c. I n. 5.1 c.p. prevede un'aggravante specifica. Tuttavia, se l'uccisione avvenisse in assenza di atti persecutori previ (o in loro presenza, ma senza che la vittima abbia mai fatto denuncia) e non si potessero applicare al caso le aggravanti per il parricidio (ex artt. 576 e 577), magari perché la coppia ha appena divorziato, essa verrebbe inquadrata come un omicidio semplice.

Il valore del dibattito latinoamericano sul femminicidio, anche in questo caso, sta nel fatto di permettere all'interprete di osservare le condotte assassine da un punto di vista finora inesplorato alle nostre latitudini, proponendo l'opportunità di raggruppare le aggravanti dell'omicidio in modo diverso da quello attuale, che (femminicidio o no) non risulta più al passo coi tempi<sup>60</sup>.

---

prospettiva dell'autore del fatto, una tendenza a perseguire finalizzata a recuperare un legame perduto potrebbe infatti essere sintomatica di una più attenuata colpevolezza e potrebbe, pertanto, al contrario giustificare un trattamento penale più benevolo». Non mi sento di condividere questo argomento perché presuppone il fatto che recuperare un legame perduto sia di per sé un fatto positivo, cosa tutt'altro che scontata. Inoltre, premesso che una relazione "recuperata" a mezzo della persecuzione fatica a definirsi tale, assomigliando più a una costrizione, se proprio si vuole tenere presente il punto di vista dell'autore del fatto va contestato il presupposto stesso del suo movente. Egli, in realtà, non vuole ricostruire una relazione fondata sull'affetto e il reciproco rispetto dell'altra persona, perché (stando al c. I dell'art. 612 *bis*) agisce nella direzione opposta, manipolando cioè la psiche della vittima per imporle il suo potere e coartarne la libertà e la volontà.

<sup>60</sup> Nel documento che ha introdotto il congresso 2010 dell'Associazione Franco Bricola ("Gli ottant'anni del Codice Rocco" - Bologna - 19/20 marzo 2010) si legge che ci troviamo di fronte a una «incapacità politica di riscrivere i delitti contro la vita: è un fenomeno tutto italiano [...] un esempio significativo dell'accidia parlamentare su una questione di fondo, dove le tensioni laici/cattolici rappresentano un blocco storico, più che una volontà di mediazione. Se la vita resta il bene più importante nella tavola dei valori si può pensare che, solo quando lo si potrà aggiornare saremo in grado di riscrivi-

Vi sono delle situazioni in cui ora vi è un eccesso di tutela, come potrebbe dirsi rispetto ad alcune forme di parricidio (specie osservando la disciplina in altri Paesi occidentali), mentre ve ne sono altre che apparentemente ora soffrono il problema contrario: sarebbe questo il caso del soggetto vittima della violenza assassina dell'ex-coniuge o dell'ex-convivente.

Se del primo si è detto (l'uomo che uccide la (ex) moglie dopo il divorzio commette omicidio e non parricidio), l'applicazione del diritto vigente in Italia produce degli effetti incoerenti anche rispetto al secondo. Si pensi al caso della donna che, affrontando con coraggio un difficile percorso di uscita dalla violenza col sostegno dei servizi sociali, abbandona la casa che condivideva col compagno e in cui subiva violenza (configurabile come violazione dell'art. 572 c.p.). Ebbene, se l'uomo, dopo un mese in cui non ha avuto contatti con la donna, riesce a trovare il luogo dove ella risiede e la uccide, egli risponderà di omicidio semplice, mentre sarebbe andato incontro all'ergastolo (ex art. 576 c. I n. 5) se la donna non avesse cercato una via di uscita e fosse morta in casa al termine dell'ennesima violenza.

Siamo davanti a delle disfunzioni del sistema su cui è bene intervenire e per far ciò non è necessario né utilizzare la parola femminicidio<sup>61</sup>, né elaborare norme non neutre dal punto di vista del genere andando ad intaccare il principio di uguaglianza formale. Si tenga presente, però, che anche questa lacuna è emersa qui in tutta la sua evidenza perché in quest'analisi utilizziamo come termine di comparazione lo spazio di tutela offerto dalle varie fattispecie di femminicidio presenti nel contesto latinoamericano.

---

vere tutto il codice che dal rango di quel bene trae la base assiologica delle gerarchie del sistema sanzionatorio e dei beni giuridici» (p. 3; il testo completo è collocato in apertura del volume: L. STORTONI, G. INSOLERA (a cura di), *Gli ottant'anni del Codice Rocco*, Bologna, 2012, 19 ss.).

<sup>61</sup> Dopo anni di studio dedicati alle problematiche penalistiche del fine vita, Stefano Canestrari è arrivato a chiedersi se una parte del problema non risieda proprio nella parola «eutanasia». Essa sarebbe così negativamente connotata nel dibattito pubblico da ostacolare la soluzione di questioni sulle quali, forse, si potrebbe trovare una mediazione una volta che si prescinda dal suo utilizzo (S. CANESTRARI, *Bioetica e diritto penale*, Torino, 2012, 45-49 e 83). Un discorso non troppo diverso forse si potrebbe fare rispetto al vocabolo «femminicidio», almeno in Italia.

Sempre dal dibattito d'oltreoceano, da allargare sul punto però anche al contesto spagnolo<sup>62</sup>, dovremmo trarre spunto, in Italia, per interrogarci sull'opportunità di prevedere un limite temporale per considerare rilevante la previa relazione affettiva ai fini del riconoscimento dell'aggravante. In altre parole: ha senso essere considerati "ex" per sempre?

L'esame del contesto comparato nel capitolo precedente ha evidenziato una sostanziale assenza di limiti, ma, certamente nel caso cileno e forse anche in altri, ciò è dipeso più dalla volontà politica di non limitare eccessivamente lo spazio di operatività delle nuove norme sul femminicidio, piuttosto che da un attento esame empirico e dogmatico dell'opportunità di questa scelta.

Anche se si tratta di ipotesi scarsamente probabili, è difficile controargomentare a González Lillo quando domanda, provocatoriamente, il senso di condannare all'ergastolo per femminicidio colui che uccide la ex compagna con la quale aveva convissuto per sei mesi vent'anni prima, magari essendosi sposato nel mentre con un'altra persona, e senza che la passata relazione possa in alcun modo essere posta in relazione con la condotta assassina<sup>63</sup>.

Non serve andare molto lontano per trovare esperienze di diritto positivo in cui i limiti ci sono. Nel codice penale della confederazione elvetica, infatti, vi sono tre norme (minacce, lesioni e percosse), modificate una decina di anni or sono da una legge dedicata alla violenza intrafamiliare, che estendono il loro raggio di applicazione fino all'anno successivo al provvedimento con cui è dichiarato il divorzio<sup>64</sup>.

<sup>62</sup> Rinvio *in toto* a quanto già scritto nel capitolo precedente, nt. 59.

<sup>63</sup> D. GONZÁLEZ LILLO, *El delito de parricidio: consideraciones críticas sobre sus últimas reformas*, in *Política criminal*, 10, 19, 2015, 222 ([www.politicacriminal.cl](http://www.politicacriminal.cl)).

<sup>64</sup> Si tratta della Legge Federale del 3 ottobre 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° aprile 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761) che ha modificato, tra gli altri gli artt. 123 (lesioni semplici), 126 (vie di fatto/percosse), 180 (minaccia). A titolo di esempio, riporto un estratto di quest'ultimo articolo: «Art. 180 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il colpevole è perseguito d'ufficio se: *a.* è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o *a bis.* è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata

Personalmente sono dell'idea che un limite vada posto, anche se sono convinto che si tratta di un problema più teorico che pratico<sup>65</sup>. I dati empirici dimostrano che chi uccide (oppure usa minaccia o violenza contro) la persona con cui ha avuto una relazione, lo fa in un arco di tempo tutto sommato ristretto: se costui riesce a trattenere gli istinti violenti per un triennio dopo l'ultimo momento forte di separazione (come può essere il divorzio) è pressoché certo che non cederà alla tentazione successivamente.

Sulla base dei dati già citati, la scelta svizzera mi sembra restrittiva e propenderei per un limite di tre anni.

In prospettiva *de iure condendo*, il citato d.d.l. AC 3772-A non si pone nella direzione corretta nemmeno su questo punto.

Infatti, ciò che realizzerebbe la norma, ove approvata, sarebbe un innalzamento dei limiti edittali del quadro attuale, senza una sua messa in discussione. Lo stimolo che spinge l'assassino a uccidere la sua coniuge al momento della separazione è il medesimo che lo spinge a ucciderla al momento del divorzio. Prevedendo una sanzione per i separati e un'altra per i divorziati, l'ordinamento continuerebbe a proporre una differenziazione semplicemente "documentale", sulla falsariga di quanto accade già ora.

Confido che da quanto scritto risulti evidente che il problema non è la pena dell'ergastolo<sup>66</sup> e non voglio in alcun modo fomentare una as-

---

commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o *b.* è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione». La fonte legale è disponibile sul sito: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19370083/index.html>.

<sup>65</sup> È pur vero che l'introduzione di un limite, ponendo un discrimine tra un prima e un dopo, contiene sempre un elemento di arbitrarietà. La legislazione, tuttavia, conosce tantissimi termini, anche per quel che riguarda la rilevanza penale dei fatti illeciti. La loro previsione è però giustificata quantomeno nei casi in cui l'alternativa sarebbe peggiore.

<sup>66</sup> Per non appesantire la trattazione, rispetto alla mia posizione sull'ergastolo, mi sia concesso rinviare a un mio precedente lavoro: E. CORN, *Il silenzioso ritorno dell'ergastolo in Spagna. La risposta sanzionatoria contro la criminalità organizzata offerta dalla Ley Orgánica 7/2003*, in G. FORNASARI (a cura di), *Modelli sanzionatori per*



surda rincorsa delle pene verso l'alto. Il problema è l'incoerenza di prevedere sanzioni diverse per situazioni simili, sulla base della scala di valori prevista dalla Costituzione. Così, il d.d.l. AC 3772-A anziché risolvere le incongruenze segnalate finirebbe, anche su questo aspetto, per perpetuarle.

#### 2.4. *La violenza assassina tra omosessuali e la misoginia*

La violenza assassina all'interno delle coppie omosessuali, dal punto di vista del giurista italiano, non si è posta finora come un problema specifico.

Propongo qualche cenno, soltanto perché è emerso come snodo problematico nelle legislazioni latinoamericane.

A mio modo di vedere, tuttavia, ciò si deve semplicemente al fatto che le disposizioni inerenti al femminicidio in alcuni Paesi, come il Cile, sono formulate in modo tale da crearlo in modo artificioso<sup>67</sup>, anche se con tutta probabilità involontariamente.

Quanto riportato nel secondo capitolo, rispetto all'emersione del dibattito della violenza di genere come forma di discriminazione nei confronti delle donne, ha evidenziato come le realtà maggiormente attive nella rivendicazione dei diritti delle persone omosessuali abbiano – giustamente – cercato con decisione di mantenere separati gli ambiti e i discorsi inerenti al loro gruppo di riferimento rispetto a quelli riguardanti le donne<sup>68</sup>.

---

*il contrasto alla criminalità organizzata. Un'analisi di diritto comparato*, Trento, 2007, 13-90.

<sup>67</sup> Fondamentali gli spunti e le intuizioni metodologiche di alcuni maestri della comparazione penalistica: A. CADOPPI, *Tra storia e comparazione. Studi di diritto penale comparato*, Padova, 2014, 63-109; G. FORNASARI, *Conquiste e sfide della comparazione penalistica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 265-283; A. BERNARDI, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, Torino, 2004.

<sup>68</sup> Pur non essendo scorretto, proprio per questo motivo, a mio giudizio genera confusione il paragrafo dedicato alla tutela penale della vittima nella coppia omosessuale in: A. MERLI, *op. cit.*, 49-52. Scivolano nella sovrapposizione dei due piani anche: J.M. PERALTA, *Homicidios por odio como delitos de sometimiento. Sobre las razones para agravar el femicidio, el homicidio por odio a la orientación sexual y otros homi-*

Infatti, in Argentina e in Messico, dove le fattispecie penali indicano chiaramente che l'autore deve essere un uomo e la vittima una donna, non si discute dell'applicazione del femminicidio nelle coppie omosessuali.

Non si vuole con questo negare che vi possa essere violenza anche in questa tipologia di coppie e che, magari, essa abbia dei tratti specifici che la differenziano da altre; al contrario, proprio per questo è possibile ritenere quantomeno improprio, perché immotivato, traslare il discorso relativo agli squilibri di potere tra uomini e donne nella coppia eterosessuale nell'ambito di quella omosessuale.

Pertanto, è del tutto fuori luogo chiedersi se, nella coppia omosessuale in cui si consuma un omicidio, l'autore abbia assunto un ruolo maschile e la vittima uno femminile, per proporre, in caso di risposta positiva, l'applicazione delle norme sul femminicidio. Questo bisogno di inquadramento della relazione omosessuale negli schemi del maschile/femminile propri dell'esperienza eterosessuale, infatti, segue una lettura dell'esperienza dell'omosessualità dal punto di vista dell'osservatore eterosessuale, invero, piuttosto limitata e datata<sup>69</sup>.

In Cile, come accennato, il dibattito si è creato e ha una sua ragion d'essere in virtù dell'improvvida redazione della fattispecie che, da una parte si limita a richiedere il sesso femminile della vittima, ignorando l'autore, e dall'altra, ricorrendo *tout court* alla fattispecie di parricidio, esclude ogni riferimento al contesto di violenza di genere che fa da brodo di coltura per il femminicidio.

---

*cidios por odio*, in *InDret*, 4, 2013; nonché: J.P. MAÑALICH RIFFO, *¿Arrebatado y obcecación pasionalmente condicionados como atenuante por un femicidio frustrado?*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 25, 2016, 252-253.

<sup>69</sup> I riflessi giuridici di questa situazione sono colti ed analizzati con precisione (limitandomi a segnalare un'opera recente) da: G. ZANETTI, *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Bologna, 2015.

La Cassazione è giunta recentemente persino a chiedersi se sia configurabile: «la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso da un omosessuale in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato venendone respinto». La risposta dei supremi giudici, espressa in un ambito strettamente tecnico-giuridico, è andata nel senso di escludere «il concetto di “abietto” possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale» *Cass. pen.*, Sez. I, 22 aprile 2009, n. 16968, Bottari C.E.D. n. 243914.

In Italia, come altrove, è invece oggetto di dibattito<sup>70</sup> la necessità di una protezione specifica degli omosessuali rispetto alla violenza che essi possono patire, come forma estrema di discriminazione, in virtù di tale loro condizione. Questa problematica fuoriesce però dall'oggetto di questo lavoro<sup>71</sup>, mentre basta un cenno per ricordare: che l'art. 572 c.p. si applica anche alle relazioni omosessuali stante il riferimento alle coppie «comunque conviventi» e che le norme sul parricidio – con i loro pochi pregi e molti difetti – si applicano anche alle coppie omosessuali in regime di unione civile in base al nuovo art. 574 *ter* c.p.

La misoginia, invece, soffre del problema opposto risultando con tutta probabilità sottorappresentata rispetto ad altre manifestazioni dell'omicidio, poiché in essa si concentra il numero oscuro che purtroppo esiste anche per questa fattispecie<sup>72</sup>.

Infatti, lungi dall'immagine caricaturale che ne ha dato la letteratura del XIX secolo, concedendo una certa legittimazione sociale al misogino<sup>73</sup>, all'interno di questa categoria è possibile collocare un'ampia gamma di comportamenti, accomunati dalla difficoltà relazionale che un uomo può provare nei confronti delle donne come categoria, alcuni dei quali possono essere violenti. Sovente, ad esserne vittime sono le donne più esposte all'emarginazione sociale, vale a dire le prostitute.

---

<sup>70</sup> Dopo essere stato approvato nella fase iniziale dell'attuale legislatura alla Camera, il d.d.l. AC 245 è ancora fermo alla discussione in Commissione al Senato come AS 1052. L'iniziativa legislativa (nota come: "Ddl Scalfarotto", dal nome dell'onorevole primo firmatario della proposta) è invero piuttosto limitata, poiché semplicemente pretende di inserire l'omofobia e la transfobia nell'elenco delle forme di discriminazione punite tramite la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, come modificata dalla c.d. legge Mancino, ossia, d.l. 122/1993 convertito nella legge 205/1993).

<sup>71</sup> Tra i penalisti rinviamo agli scritti di E. DOLCINI, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 7-31 e F. PESCE, *Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili. Le prospettive possibili in Italia e le soluzioni nell'Unione Europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015. In chiave internazionale: M.C. VITUCCI, *La tutela internazionale dell'orientamento sessuale*, Napoli, 2012.

<sup>72</sup> Cfr. A. CERETTI, R. CORNELLI, *Omicidi e uccisioni violente nel mondo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1230-1280.

<sup>73</sup> A. SCHOPENHAUER, *L'arte di trattare le donne*, IX ed., Milano, 2000.

Non ogni omicidio commesso per odio nei confronti delle donne si dirige verso una prostituta e non ogni omicidio commesso ai danni di una prostituta avviene per misoginia<sup>74</sup>. Tuttavia, colui che desidera scaricare il proprio rancore e le proprie perversioni nei confronti delle donne, picchiando, violentando o uccidendo una prostituta ha a disposizione un ampio campo di azione e una non infima speranza di impunità.

Le prostitute extracomunitarie in Italia sono decine di migliaia e sono inserite in un mercato del sesso controllato da organizzazioni criminali, che ne hanno curato l'ingresso illegale nel territorio e ne trattengono i documenti<sup>75</sup>. Inserita com'è in un contesto di illegalità (in cui l'unica cosa non illecita penalmente è la prestazione sessuale fornita al cliente), la prostituta solo in rarissimi casi denuncia le violenze subite, vuoi dall'organizzazione, vuoi dai clienti. Costei vive spesso in un contesto di omertà e paura, dove la violenza e il sopruso sono considerate parti del "mestiere" e coloro che cercano i servizi delle prostitute<sup>76</sup> ne sono consapevoli.

Quando la perversione (recentemente ribattezzata con un'etichetta legittimante "gioco erotico") sfocia nella violenza estrema e nell'omicidio, l'assassino può spesso contare su alcuni fattori che ne agevolano l'impunità. Infatti, se la donna era presente irregolarmente nel territorio difficilmente qualcuno ne denuncerà la scomparsa. Non lo faranno i

---

<sup>74</sup> Per uno studio, anche in chiave comparata, dei reati connessi alla prostituzione si veda: A. CADOPPI, *Prostituzione e diritto penale*, Roma, 2014.

<sup>75</sup> A. DI NICOLA, *La prostituzione nell'Unione europea tra politiche e tratta degli esseri umani*, Milano, 2006. Lo stesso Autore propone informazioni più aggiornate, anche se in un'opera di carattere divulgativo, in A. DI NICOLA, G. MUSUMECI, *Confessioni di un trafficante di uomini*, Milano, 2015. Il traffico di donne a scopo di prostituzione non solo è un fenomeno antico, ma secolare è ormai l'attenzione del diritto per il suo contrasto (pur con scarsi risultati). «Animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione del traffico conosciuto sotto il nome di "Tratta delle bianche" hanno risolto a questo scopo di concludere una Convenzione» è il preambolo della Convenzione di Parigi del 1910, firmata dall'Italia assieme ad altri tredici Paesi.

<sup>76</sup> In base ai dati raccolti e pubblicati dall'associazione "Comunità papa Giovanni XXIII" le donne che esercitano la prostituzione sarebbero tra le 75000 e le 120000. Ad impressionare oltre al numero è la forbice tra le due cifre che da conto del numero oscuro del fenomeno. I clienti stimati sarebbero addirittura 9 milioni (<http://www.apg23.org/it/prostituzione/>).

familiari, che probabilmente non conoscevano la situazione in cui lei si trovava, non lo faranno i trafficanti e probabilmente nemmeno le amiche-colleghe della vittima. Se anche costoro vincessero il timore nei confronti delle forze dell'ordine e riuscissero a raccontare che una compagna si è appartata con un cliente e non è più tornata, difficilmente riuscirebbero a dare veri elementi di indagine agli inquirenti, ammesso che conoscano la vera identità della persona scomparsa.

Così, un'indagine per omicidio ai danni di una prostituta si apre soltanto nel momento in cui se ne rinviene il corpo senza vita. Se l'assassino riesce ad occultare il cadavere della vittima, il delitto può restare a lungo impunito, almeno fino a quando il reo, aggredendo un'altra prostituta, non ne abbandona il cadavere o per errore la lascia in vita creando così una testimone. Allora potranno emergere anche i crimini passati, vuoi per diretta confessione dell'autore, vuoi per il lavoro scientifico delle forze dell'ordine che troveranno riscontri nelle tracce organiche raccolte sulle scene di precedenti delitti.

Se accostato al fenomeno dell'uccisione delle prostitute, la misoginia assume però maggiore concretezza anche per il giuspenalista.

Come evidenziato nel capitolo 4, nei Paesi in cui è stato adottato un modello espansivo per il femminicidio, vuoi con una fattispecie *ad hoc* vuoi con un'aggravante, i riferimenti alla misoginia o all'odio nei confronti del genere non mancano mai.

D'altro canto, anche in Italia, le Autrici che si sono interrogate sul significato da attribuire alla parola «femminicidio», nel senso dell'uccisione di una donna «per la sua condizione di donna», pur senza far cenno alla dimensione internazionale e comparata del dibattito, non hanno comunque mai mancato di parlare di misoginia<sup>77</sup>.

Né Coco, né Merli, tuttavia hanno proposto riguardo a questo dei collegamenti rispetto all'omicidio delle prostitute<sup>78</sup> e l'uccisione di una donna determinata dall'odio verso le donne in generale è tratteggiata in quei lavori come un'evenienza più ipotetica che altro. L'uccisione delle prostitute, episodica o seriale, è invece un fenomeno ricorrente ma scientificamente poco studiato, salvo in opere di carattere narrativo e

---

<sup>77</sup> P. COCO, *op. cit.*, 253 e ss.

<sup>78</sup> Un fugace cenno in: A. MERLI, *op. cit.*, 55 nt. 100.

divulgativo che si concentrano sugli aspetti grotteschi e caricaturali delle perversioni del reo<sup>79</sup>.

L'omicidio commesso ai danni di una prostituta nel nostro ordinamento è sanzionato tramite la norma generale dell'art. 575 c.p. Nel caso in cui il reo abbia ucciso nel corso del tempo più prostitute si applicherà la disciplina del concorso, con un effetto che tende perciò a contenere l'aumento del carico sanzionatorio. Non essendo prevista dall'ordinamento un'aggravante per l'odio nei confronti del genere un aumento di pena sarà possibile solo qualora, dalle risultanze peritali, emergano elementi facenti capo all'art. 61 c.p. Si pensi, per esempio, al soggetto che deliberatamente aumenta le sofferenze della vittima, oppure al motivo contingente che potrebbe aver spinto il cliente alla violenza (p.e. una lite sul prezzo della prestazione) che potrebbe integrare un motivo futile<sup>80</sup>.

L'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, che in base all'art. 576 c. I n. 5 c.p., come abbiamo visto, conduce all'ergastolo, risulta estremamente complesso da provare perché il rapporto sessuale tra prostituta e cliente sovente si presume come realizzato consensualmente e la vittima non può testimoniare rispetto al momento in cui potrebbe aver chiesto di interromperlo.

---

<sup>79</sup> Il poco interesse scientifico si spiega, forse, con la grande emarginazione sociale che ancora oggi vivono le prostitute. A esso fa da contraltare un certo interesse letterario, per le figure e le psicologie degli assassini di prostitute a partire da Jack "Lo Squartatore". Lungi da un reale approfondimento del problema, nella lettura degli omicidi di prostitute, sovente ci si accontenta di ricostruzioni che concentrano tutta l'attenzione sullo squilibrio mentale patologico del reo, che agirebbe per «desiderio di espiazione, delirio religioso o *voglia di pulire il mondo*» P. COCO, *op. cit.*, 84, nt. 218 (corsivo dell'Autrice).

<sup>80</sup> È un percorso simile a quello suggerito, rispetto ai delitti commessi in contesti omofobi, dagli Autori che sostengono che non sia necessario introdurre un reato specifico, esistendo già nell'ordinamento norme idonee al contrasto dell'omofobia. Dolcini, riportando queste posizioni (tra esse M. RONCO, *Legge contro l'omofobia è una violazione della libertà*, in *La Nuova Bussola Quotidiana*, 9 luglio 2013, [www.lanuovabq.it](http://www.lanuovabq.it)), segnala però come non risulti ad oggi mai applicato l'art. 61 n. 1 c.p. a casi nei quali ricorrevano motivi di omofobia; E. DOLCINI, *op. cit.*, 13. Ritengo sia possibile fare un parallelo, su questo punto, tra la tutela per le vittime dell'omofobia e quelle dell'odio nei confronti delle donne.

Sul punto l'ordinamento italiano manifesta dunque una lacuna, sulla quale ritengo si dovrebbe intervenire in virtù del fatto che la Costituzione stabilisce il principio di uguaglianza tanto per quel che riguarda il sesso come per la razza e la religione, ma sanziona penalmente solo talune condotte discriminatorie basate su queste ultime<sup>81</sup>.

### 2.5. *La giurisprudenza relativa alle scusanti e alle attenuanti*

L'ultimo snodo cruciale, tra quelli indicati in chiusura del quarto capitolo, per l'esame delle prospettive italiane per il tema oggetto di studio riguarda l'esame della giurisprudenza.

Nei paragrafi precedenti non sono mancati i consueti e necessari riferimenti in nota alla giurisprudenza della Cassazione, citata di volta in volta per corroborare – con la forza della prassi – le varie ricostruzioni argomentative delle circostanze e degli elementi normativi presentati uno dopo l'altro nell'analisi.

È rimasto però sullo sfondo il quadro complessivo che si può osservare soltanto dall'interazione delle circostanze tra loro.

Si tratta di un quadro dai contorni assai vaghi, che pochi sinora si sono proposti di definire con studi specifici.

D'altra parte, è proprio nelle pieghe dell'applicazione delle norme che sinora ho analizzato una ad una, che trova “concime giuridico” il dibattito pubblico sul femminicidio oggi in Italia, così ricco di spinte positive verso il miglioramento della condizione femminile, ma sovente così grossolano nel suo confronto con gli aspetti tecnici del diritto.

Mentre l'opinione pubblica si interessa del fenomeno generale e delle tendenze evolutive, il giurista penalista in Italia studia analiticamente le norme e l'applicazione ai casi concreti degli elementi che in esse si trovano.

A mio giudizio, una parte del disinteresse dei penalisti per il femminicidio e della mancata ricerca da parte dell'opinione pubblica delle risposte di esperti giuspenalisti – ai quali sono preferiti sovente psico-

---

<sup>81</sup> Condivido l'auspicio di Dolcini, formulato sul tema parallelo dell'odio determinato dall'orientamento sessuale, rispetto a un'apertura della giurisprudenza a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 61 n. 1 c.p., almeno fino al momento in cui mancherà una normativa specifica; E. DOLCINI, *op. cit.*, 14.

logi, criminologi e sociologi – dipende dal fatto che “domanda pubblica” ed “offerta tecnica” non si incrociano.

Il lavoro che ho fin qui proposto, nel solco della tradizione penalistica e convinto della sua bontà e utilità sociale, non è andato nel senso di “inseguire la domanda”, ma, nei limiti delle mie capacità, di offrire un contributo per migliorare l’offerta, che comunque fin qui è stata assai carente.

Tutto ciò considerato, una ricerca come questa non può non ambire a gettare qualche luce sugli aspetti applicativi della disciplina, quantomeno nella misura della ricostruzione dei dati ad oggi disponibili.

Malgrado la traiettoria degli studi sul femminicidio, a livello internazionale, finora, pur breve, non sia brevissima, gli studi sulla giurisprudenza sono scarsi anche fuori dall’Italia.

Ho già presentato, in vari punti di questo scritto, quanto emerso dalle ricerche condotte tanto negli Stati Uniti come in Spagna e pertanto qui è sufficiente richiamarli e riordinare i loro risultati.

Nel corso del capitolo 3, in riferimento agli obblighi di penalizzazione sanciti dalla Convenzione di Istanbul e al possibile diverso impatto di norme neutre dal punto di vista del genere, ho fatto riferimento a studi pubblicati negli anni Novanta negli Stati Uniti. In essi risultava che la media di anni di condanna di uomini che uccisero le loro compagne o ex-compagne era compresa tra i 2 due e i 6 anni, mentre quella delle donne che uccisero i loro compagni o ex-compagni era nella forbice 12-16 anni<sup>82</sup>. Quanto alla Spagna, avevo richiamato uno studio di Aurora Genovés García, nel quale si affermava che in 11 di 116 sentenze, per omicidi di donne commessi in Spagna tra il 1999 e il 2004 per mano dei loro compagni o ex-compagni, era stata applicata al condannato la circostanza attenuante prevista dall’articolo 21.3 del *Código* spagnolo, ovvero: agire per cause o stimoli tanto potenti da provocare escandescenza, ira o un altro impulso passionale di uguale entità<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> I riferimenti sono reperibili in: M. ANGEL, *Why Judy Norman Acted in Reasonable Self-Defense: An Abused Woman and a Sleeping Man*, in *Buffalo women’s Law Journal*, 2008, 16, 15 (nota 61) – versione on line –.

<sup>83</sup> Cfr. A. GENOVÉS GARCÍA, *El delito de homicidio en el ámbito de la pareja*, Barcelona, 2009, 350 e ss. e 133 e ss. nonché J.A. RAMOS VÁZQUEZ, *Provocación femeni-*



Nel capitolo 4, trattando del caso argentino, ho portato l'attenzione sull'introduzione di una disposizione che ha escluso l'applicazione della riduzione della pena per l'omicidio realizzato da un soggetto in stato di «emoción violenta», quando la vittima sia una donna in passato già oggetto di violenza da parte dell'autore. Questa modifica, come ho lamentato, non era sostenuta da uno studio empirico realizzato sulle applicazioni date dalla giurisprudenza alla circostanza, che prima della riforma non prevedeva limitazioni soggettive. Essa era sintomatica, tuttavia, di un problema che, se non scientificamente provato, era quantomeno socialmente percepito (al punto da indurre il legislatore a modificare il codice penale), vale a dire la presunta disponibilità da parte dei giudici ad utilizzare i meccanismi loro concessi dalle varie norme dell'ordinamento per attenuare la pena inflitta all'autore di un reato violento commesso contro una donna.

Come detto, la riforma argentina intendeva imporre limiti significativi negli spazi di valutazione dell'elemento della colpevolezza da parte del giudice. Allo stesso modo, gli studi statunitensi e spagnoli, scientificamente ben più consistenti, se analizzati con gli occhi del penalista mettono in luce il ruolo determinante che ha nel giudizio l'elemento della colpevolezza, in particolare nelle vesti delle scusanti e delle attenuanti, nonché quello dell'imputabilità.

In Italia, gli studi sull'omicidio di buona od ottima fattura non mancano<sup>84</sup>. La maggior parte di essi purtroppo però non è utilizzabile per

*na, violencia masculina y mitología del femicidio pasional*, in *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, XXVII, 2012, 316-322.

<sup>84</sup> A. COLOMBO, *Gli omicidi in Italia. Tendenze e caratteristiche dall'unità a oggi*, in *Rass. it. crim.*, 4, 2011, 52-64; G.A.M. CARTOCCI, G.B. TRAVERSO, *L'omicidio volontario in Italia: i risultati di una ricerca sulla stampa nazionale nel periodo 1992-2004*, in *Rass. it. crim.*, 2, 2008, 271-285; G. CANEPA (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, 1985.

Con un *focus* particolare sulla violenza assassina contro le donne: A.C. BALDRY, E. FERRARO, *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni*, Torino, 2008; I. MERZAGORA BETSOS, *Odia il prossimo tuo come te stesso. L'omicidio-suicidio a Milano e provincia*, Milano, 2005; F. PIACENTI, P. DE PASQUALI, *Il femminicidio in Italia nel periodo 2000-2012*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2014, 181-192; P. ROMA, F. PAZZELLI, S. FERACUTI, *Epidemiologie dell'omicidio-suicidio passionale in Italia*, in *Rass. it. crim.*, 4, 2011, 8-12; G. RUSSO, D. DELLA, P. D'ARRIGO ET ALII, *Gli omicidi di coppia in Italia*

questa ricerca, avendo un'impostazione quasi esclusivamente criminologica, od utilizzando notizie di stampa come propria fonte per la raccolta dei dati.

Vi sono, fortunatamente, alcune interessanti eccezioni dalle quali si possono trarre spunti di riflessione oltre a stimoli per futuri e necessari approfondimenti<sup>85</sup>.

Il lavoro più interessante ai nostri fini è lo studio su trenta casi di omicidio «domestico» (secondo la definizione che ne ha dato l'Autore) realizzato dal giudice Luigi Lanza su pronunce della Corte d'Assise d'Appello di Venezia relative a fatti di reato verificatisi tra il 1985 e il 1993. Il saggio, pubblicato nel 1994, se da una parte purtroppo non si occupa di materiale particolarmente recente, d'altra parte restituisce uno spaccato molto chiaro dei rapporti di genere prima che qualsiasi discorso sulla violenza contro le donne avesse cominciato a circolare nel dibattito pubblico italiano e in quello giuridico in particolare.

Un parziale raffronto sarà possibile con il lavoro di Bandini, Gatti e Traverso, che hanno condotto un'indagine su omicidi e tentati omicidi nella città di Genova tra il 1961 e il 1975 (campione assai più ampio: 202 casi). Anche lo studio ligure, infatti, è stato realizzato sulla base di sentenze, anche se si trattava semplicemente di quelle istruttorie. Purtroppo però, sono state escluse quelle relative agli omicidi preterinten-

(1996-2004), in *Rass. it. crim.*, 2, 2009, 309-327; L. NOVELLA, E. TAGLIABUE, *Intimate partner violence e disturbi di personalità: uno studio meta-analitico*, in *Rass. it. crim.*, 1, 2016, 42-53.

Dedicati alla violenza assassina commessa più in generale in ambito domestico: J.M. BIRKHOFF, D. TORRI, L. SANGREGORIO, *Omicidio in famiglia ieri e oggi in Varese e provincia*, in *Rass. it. crim.*, 1, 2010, 75-109; P. CARUSO, G. TRAVAINI, *L'onore e l'onore*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2010, 399-415; G. RUSSO, D. DELLA, P. D'ARRIGO ET ALII, *Studio su 866 omicidi familiari commessi in Italia (1996-2004)*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2008, 453-479.

<sup>85</sup> L. LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, Milano, 1994; T. BANDINI, U. GATTI, G.B. TRAVERSO, *I comportamenti violenti in ambiente urbano*, in G. CANEPA (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, 1985, 21-119; M. SIMONDI, *Dati su ottanta casi di omicidio*, Firenze, 1970. Più recente, ma senza specifico riferimento agli omicidi: L. CARLINI, G. BENUCCI, M. LANCIA ET ALII, *Violenza intrafamiliare: un'indagine casistica sulle sentenze del Tribunale di Terni dal 1985 al 2005*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2009, 451-470; A.C. BALDRY ET ALII, *Donne uccise e donne maltrattate. Stesso passato, ma anche stesso destino?*, in *Rass. it. crim.*, 4, 2011, 13-21.

zionali, che sarebbe stato interessante studiare, proprio perché a venire in gioco è la valutazione relativa al dolo e alla colpa che sostengono la condotta, particolarmente sensibile agli stereotipi di genere.

Fondamentali sono, altresì, le tematiche dell'imputabilità. Lanza scrive che esse

nelle ipotesi in cui non è contestato l'evento mortale e la sua attribuibilità in termini di rapporto causale all'azione dell'imputato stesso [costituiscono/ivano] la quasi totalità del contendere e del dibattere giudiziario<sup>86</sup>.

Nei casi valutati l'indagine sull'imputabilità era stata effettuata dal giudice di primo grado nel 60% dei casi, ma anche lo studio del gruppo di Bandini evidenziava una percentuale assai alta e superiore al 57%. Quanto agli esiti, in entrambi gli studi la percentuale più alta era relativa ai casi in cui era stata dichiarata piena imputabilità, tuttavia, quelli in cui l'imputabilità fu considerata grandemente scemata o totalmente esclusa erano del 44,4% nello studio di Lanza e addirittura del 65% in quello del gruppo di Bandini.

Secondo Lanza, la riferita distribuzione con le sue differenze di risultato non potrebbe essere in alcun modo interpretata, poiché le conclusioni dell'accertamento sarebbero condizionate, in modo assorbente, dal materiale umano sottoposto ad indagine<sup>87</sup>.

Personalmente, concordo sul fatto che ogni caso, rispetto all'elemento dell'imputabilità, faccia storia a sé. Tuttavia, la percentuale di casi in cui l'elemento è stato valutato è davvero alta tanto in Veneto come a Genova. D'altra parte, la lettura delle sentenze con gli occhi dell'osservatore contemporaneo rafforza il dubbio che in alcuni casi, di fronte alla violenza assassina più brutale, il vizio di mente sia un approdo rassicurante, ma non veritiero, per offrire una spiegazione razionale della violenza.

---

<sup>86</sup> L. LANZA, *op. cit.*, 227.

<sup>87</sup> *Ivi*, 229.

Ad esempio, nel caso n. 3<sup>88</sup> un uomo, nel 1991, uccise a coltellate nel cortile della scuola la moglie, insegnante, dalla quale era di fatto separato. Con incidente probatorio fu espletata una consulenza tecnica sull'imputabilità conclusasi con l'affermazione che all'atto dell'omicidio l'imputato versava in una condizione di capacità di intendere e di volere grandemente scemata. Motivo dello sconvolgimento dell'uomo sarebbe stata una aspra lite scoppiata il giorno precedente tra i due figli della coppia in casa della donna, per sedare la quale il nuovo compagno di quest'ultima (che nella sentenza è indicato come: «l'amico della moglie») era stato costretto a chiamare i Carabinieri. Il figlio maggiore, autore dell'aggressione, era stato perciò costretto ad allontanarsi prima dell'arrivo dei militari. La donna sarebbe stata, dunque, uccisa per non essere stata in grado di gestire adeguatamente, una volta separata dal coniuge, le relazioni tra i due figli della coppia, appoggiandosi all'estraneo. Agli atti risulta, inoltre, che, dopo l'uxoricidio, l'uomo abbia cercato di rintracciare anche il nuovo compagno della donna e, non riuscendovi, sia poi fuggito nella regione d'origine, non prima, però, di aver telefonato alla suocera per metterla al corrente dei fatti.

Impressiona, a fronte di questo esempio – che oggi si potrebbe definire quasi un caso di scuola di femminicidio –, leggere che secondo Lanza:

in nessuno dei trenta omicidi veneti si pone come elemento causale assorbito il “vecchio motivo passionale” della gelosia, e ciò contrariamente all'autorevole assunto espresso nell'aggiornatissima indagine curata dall'Eurispes che pone invece la gelosia in vetta alle cause dell'omicidio domestico in Italia<sup>89</sup>.

Tornando al caso, spicca la richiesta, tra i motivi d'appello, del riconoscimento dell'aggravante della provocazione. Non è stata accolta, ma è comunque significativo che sia stata invocata. Non sorprende allora

---

<sup>88</sup> Nel saggio di Lanza le sentenze sono numerate e non ne sono riportati gli estremi completi per tutelare l'identità dei giudici popolari che, per studiare le dinamiche della decisione in Corte d'Assise d'Appello sono stati intervistati dall'Autore tramite questionari.

<sup>89</sup> L. LANZA, *op. cit.*, 230. L'indagine citata è: EURISPES, *Rapporto Italia 1994 (Gli omicidi in famiglia, scheda n. 41)*, a cura di F. Piacenti.

che la pena finale, complice anche la scelta del rito abbreviato, si contenga in 12 anni e 20 giorni.

A mio giudizio Lanza non propone le sue ricostruzioni sulla base di palesi errori, sviste o in malafede. Nei vent'anni che separano la sua ricerca dalla mia è radicalmente cambiato, a livello sociale, il modo di accostarsi a certi fenomeni, sia per quanto concerne la lettura della devianza, sia per quel che riguarda i rapporti tra i generi. È del tutto normale che i giudici siano al contempo autori e testimoni di questo cambiamento<sup>90</sup>.

Così, secondo Lanza, il gruppo più numeroso di omicidi sarebbe formato da quelli:

che si realizzano nella psiche dell'autore, come soluzioni finali a problematiche relazionali per le quali nessuna altra strada appare in concreto più praticabile. Prova ne sia che l'imputato ammette subito il fatto e lo arricchisce di una storia di vita, quasi sempre impressionante per il corredo costante di prevaricazioni, abusi sistematici, illiceità abitudinarie realizzate dalla vittima<sup>91</sup>.

Il riferimento alla vittima e agli abusi da essa commessi non deve stupire ed è assolutamente pertinente al tema della violenza contro le donne, anche se per un aspetto che in questo libro, come specificato nell'introduzione, non ho analizzato direttamente. La Corte veneta, infatti, in quegli anni si trovò a giudicare più volte casi di donne che uccisero i loro compagni, mariti o padri, dopo aver subito per periodi significativi la loro violenza.

Queste situazioni, che oggi si possono leggere nell'ottica degli studi di genere come l'altro lato della medaglia rispetto all'introduzione del reato di femminicidio, non a caso hanno portato recentemente molti Paesi dell'America Latina a ridiscutere le regole dello stato di necessità e della legittima difesa<sup>92</sup>. All'osservatore attento però non può sfuggire

---

<sup>90</sup> Pochi hanno saputo cogliere, anche nell'esperienza italiana, il ruolo del giudice come fattore di trasformazione del diritto come A. CADOPPI, *Introduzione allo studio del diritto penale comparato*, II ed., Padova, 2004, *passim*.

<sup>91</sup> L. LANZA, *op. cit.*, 230.

<sup>92</sup> J.P. CASTILLO MORALES, *El estado de necesidad del artículo 10 n. 11 del Código penal chileno: ¿Una norma bifronte? Elementos para una respuesta negativa*, in *Polí-*

che queste situazioni, proprio alla luce di una casistica che anche nei tribunali europei non è mai mancata<sup>93</sup>, sono sempre state studiate anche alle nostre latitudini e dalla dogmatica tedesca utilizzando l'etichetta del "tiranno domestico"<sup>94</sup>.

Nel caso n. 9 una ragazza di ventuno anni (NS) fu condannata a dieci anni di reclusione nel 1992 per aver ucciso il compagno (GI), che l'aveva nei mesi precedenti ripetutamente violentata e minacciata di morte. La giovane, la sera del delitto era stata nuovamente stuprata dall'uomo e costretta ad assumere superalcolici ed hashish. Nel corso della notte, svegliata dalla mano di lui e temendo che egli volesse tormentarla nuovamente, NS andò in cucina e, preso un coltello, colpì GI, che era sdraiato nel letto e forse dormiva, con otto colpi, sette dei quali superficiali e uno al collo che ne recise la vena giugulare. La ragazza si allontanò di casa, recandosi dalla propria madre raccontandole l'accaduto, per poi dirigersi con lei dai Carabinieri. Giunti sul luogo del delitto, i militari trovarono l'uomo nel frattempo morto dissanguato sul letto.

Secondo i giudici:

ci si troverebbe di fronte ad un omicidio commesso da persona che, subito prima e subito dopo di esso, era capace di intendere e di volere, es-

---

*tica criminal*, 11, 22, 2016, 340-367 ([www.politicacriminal.cl](http://www.politicacriminal.cl)); M. VILLEGAS DÍAZ, *Homicidio de la pareja en violencia intrafamiliar. Mujeres homicidas y exención de responsabilidad penal*, in *Revista de Derecho (Valdivia)*, XXIII, 2, 2010, 165. P. TAPIA BALLESTEROS, *Legítima defensa. Requisitos y aplicabilidad en supuestos de violencia de género*, in *Revista Doctrina y Jurisprudencia penal*, 16, 2014, 47.

<sup>93</sup> Come dimenticare le pagine intrise di tragedia de *La luna e i falò* di uno dei più grandi scrittori italiani del XX secolo, Cesare Pavese.

<sup>94</sup> Proprio attorno a questa tipologia di casi è stato realizzato il monumentale studio (già citato nel capitolo I): A. ESER, W. PERRON (a cura di), *Strukturvergleich strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Strafrechtsvergleichung*, Berlino, 2015 (in particolare sulla comparazione con l'Italia le pagine: 414 e ss., 831 e 837; con ampia nota di recensione di: G. OSS, *Riflessioni su una particolare impostazione teorica della comparazione penale*, in *Indice pen.*, 2017, 433-449, e anche: R. ORLANDI, *Esercizi e lezioni di comparazione penale. A proposito del volume Strukturvergleich strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa*, in *Criminalia*, 2015, 619).

sendo unicamente portatrice di un disturbo della personalità che non ha inciso sulla sua responsabilità<sup>95</sup>.

A loro giudizio, l'unica coltellata risultata letale fu sferrata con dolo intenzionale e omicida. La pena di 10 anni fu calcolata riconoscendo a NS le attenuanti generiche oltre a quella di cui all'art. 62 n. 2. Non risulta agli atti che furono eseguiti esami tossicologici su NS per verificare il possibile influsso del mix di alcol e droga da lei non liberamente assunti sul decorso degli eventi. Non risulta nemmeno che nel dibattimento sia stata discussa la possibilità di riconoscere lo stato di necessità o che vi sia stato un errore nel ricorso a una causa di giustificazione.

Nel caso n. 7 anche se la pena inflitta fu molto più alta (anni 18 di reclusione) la Corte d'Assise d'Appello di Venezia non riconobbe il dolo di UM che accoltellò la compagna FP nel corso di una lite nel 1986. In particolare UM colpì la vittima una prima volta con un pugnale e poi, disarmato dalla stessa FP, con un secondo, vibrando più colpi. Non avendo ancora placato la sua ira UM costrinse la donna ad alzarsi e pulire il suo sangue. Uno dei colpi di pugnale (con lama di 14 cm) raggiunse la vittima all'ipocondrio, nella parte alta dell'addome, perforando il peritoneo, un'ansa intestinale e il mesentere. Il decesso fu lento e determinato dal difetto di cure. La morte, infatti, sopraggiunse il giorno seguente non prima però che la donna fosse stata nuovamente costretta ad alzarsi dal letto per preparare il caffè. UM commise il delitto in situazione di recidiva plurima specifica infraquinquennale, ma ciò fu ritenuto equivalente e compensato tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche.

L'accusato dichiarò che se la sua volontà fosse stata quella di uccidere avrebbe potuto immediatamente raggiungere il risultato una volta verificata la non letalità dei colpi inferti e tenuto conto dell'arma a sua disposizione. La ricostruzione convinse il collegio giudicante che ritenne l'omicidio non doloso, bensì preterintenzionale<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> L. LANZA, *op. cit.*, 144-147.

<sup>96</sup> Anche il caso n. 1 fu giudicato in appello come omicidio preterintenzionale mentre in primo grado la Corte d'Assise aveva ritenuto l'azione sorretta dalla volontà di uccidere. La donna, in questo caso, al culmine dell'ennesima lite viene percossa, anche con una statuetta e presa a calci fino a romperle le costole. Non ricevendo soccorsi,

Il confronto in ordine all'elemento dolo/colpa nel caso n. 7 e nel n. 9 lascia perplessi anche perché pure in quest'ultimo vi era stata una certa distanza temporale tra la coltellata risultata letale e il sopraggiungere della morte. Inoltre, mentre NS si era recata immediatamente da terzi comunicando l'accaduto, attivando così la catena dei soccorsi che avrebbe potuto essere salvifica, UM si disinteressò completamente della sorte di FP, lasciando letteralmente che costei morisse prima di avvertire i vicini, quando era ormai troppo tardi.

Anche nel caso n. 6<sup>97</sup> vi fu il riconoscimento di un omicidio preterintenzionale.

Secondo le dichiarazioni dell'imputato CG, costui rincasò verso le 23.00 del 28 giugno 1987 e trovò la compagna DN, sveglia ed ubriaca, che gli chiese se le avesse portato degli alcolici. Di fronte alla risposta negativa la donna lo avrebbe offeso ed il CG, preso dall'ira, la picchiò. In base alla perizia sul corpo della vittima l'uomo colpì DN più volte e in particolare le assestò un pugno sull'occhio tanto forte da farla cadere dalla sedia, all'indietro. La donna batté violentemente la nuca e l'urto le provocò un'emorragia interna alla testa. Poiché DN non reagiva e si lamentava, CG la sollevò da terra e la adagiò sul letto coprendola con una coperta. All'una del mattino rincasò il comune amico VS che chiese il motivo per cui DN rantolasse: la risposta di VS fu che la compagna era morta. Immediatamente VS si attivò per chiamare i soccorsi che giunsero quando la donna era effettivamente ormai morta. L'autopsia chiarì che il trauma aveva agito su un terreno condizionato dall'intossicazione alcolica della vittima, accelerandone la morte.

Agli atti risultavano testimonianze secondo le quali in pubblico, nei giorni precedenti, CG aveva già aggredito DN.

Questo malgrado, la contestazione dell'omicidio volontario qui non fu presa nemmeno in considerazione e l'ipotesi di partenza, confermata in primo e secondo grado, fu l'omicidio preterintenzionale. La difesa ruotò attorno alla non intenzionalità del colpo letale e sostenne che il

---

anche a causa di pregresse patologie di cui il coniuge era in parte consapevole, muore lentamente sul pavimento della sua stanza. Per i giudici di secondo grado, il reo: «nelle circostanze concrete del suo agire si propose soltanto di dare alla moglie una delle solite, usuali "lezioni", con gli stessi risultati ed effetti delle precedenti»; *Ivi*, 117-120.

<sup>97</sup> *Ivi*, 133-136.



reato dovesse essere ritenuto colposo. All'atto pratico, però, ciò avrebbe modificato ben di poco il quadro sanzionatorio. Infatti, la pena base dell'art. 584 c.p. fu calcolata a partire dal minimo e furono riconosciute le attenuanti generiche, in relazione tanto al comportamento processuale del reo, quanto alle sue «defedate condizioni di vita»<sup>98</sup>. In appello la pena fu ulteriormente ridotta di 4 mesi portandola a 6 anni e 8 mesi – sanzione corrispondente al massimo edittale previsto per l'omicidio colposo realizzato con colpa cosciente –

onde adeguare la sanzione di fatto, tenuto conto della sub-cultura e dello stile di vita che connotava la relazione di convivenza tra reo e vittima e l'ambiente di miseria e di degradazione nel quale il fatto illecito ha potuto attecchire e svilupparsi<sup>99</sup>.

Il corto circuito argomentativo risulta piuttosto evidente: le miserevoli condizioni di vita del reo sono utilizzate, in modo ragionevole e condivisibile, per motivare un'attenuazione della sanzione. Anche le condizioni di vita della vittima sono utilizzate per il calcolo della pena ma non, come sarebbe lecito aspettarsi, per un aggravamento, viste le sue difficoltà, che la espongono a pericoli maggiori, per la sua integrità personale, rispetto a quelli corsi da una donna socialmente inserita. La miseria, l'abuso di alcol e (forse, visto che il fatto risale alla fine degli anni '80) il fatto di convivere con il reo, anziché esserne la legittima moglie, significarono per DN un'ulteriore diminuzione della pena a vantaggio di CG<sup>100</sup>.

Anche se il numero di sentenze è limitato, l'impressione è che, nel calcolo delle circostanze e nell'accertamento dell'elemento soggettivo, entrino in gioco degli elementi influenzati dal pregiudizio rispetto alla condotta che, nella società italiana (e veneta in particolare) dell'epoca

---

<sup>98</sup> *Ivi*, 135.

<sup>99</sup> *Ivi*, 135-136.

<sup>100</sup> Preciso, a scanso di equivoci, che attraverso questa presentazione del caso non intendo sostenere che si sarebbe dovuto punire il soggetto per dolo. Le mie critiche sono indirizzate agli argomenti utilizzati per giustificare il riconoscimento della preterintenzione e, ancora di più, al fatto che attraverso di essi la punizione concretamente inflitta si discosta così tanto dalla cornice edittale dell'omicidio preterintenzionale da risolversi in quella prevista per un omicidio colposo.

era socialmente accettabile per una donna: la convivenza solo successiva al matrimonio, l'attenzione per la casa e la cura dei figli, la sconvenienza degli eccessi, in particolare l'alcol. Coi che fuoriusciva da questo schema, a prescindere dal motivo, che ben poteva essere indipendente dalla sua volontà, si esponeva a pericoli anche gravi dei quali doveva essere consapevole e per il concretizzarsi dei quali non poteva pretendere una speciale protezione da parte del diritto applicato<sup>101</sup>.

Il numero delle sentenze è troppo limitato per poter affermare con sicurezza che il genere della vittima e dell'autore abbia influenzato sistematicamente le decisioni della Corte. Certo è che, ipotizzando di invertire il sesso dei protagonisti delle vicende indicate, la maggior parte delle argomentazioni delle sentenze e delle dichiarazioni di parti e testimoni apparirebbe quantomeno grottesca o difficile da comprendere. Questo, insisto, non è una prova, anche se certamente è un indizio consistente.

Lo "scandalo" di queste pronunce, a mio giudizio, non sta nella diversità di comportamenti realizzati e socialmente attesi tra uomini e donne (che sono un dato di fatto), ma nel tradimento dell'aspettativa legittima, che cittadine e cittadini ripongono nell'ordinamento, circa il fatto che il diritto non avalli queste differenze quando producono conseguenze discriminatorie, nemmeno quando esse sono socialmente accettate.

Maggiori ricerche su questo sono indispensabili per cercare conferme rispetto alle ipotesi qui tratteggiate, ma osservando l'oggetto con freddezza ciò che sarebbe da considerare con sospetto non dovrebbe essere il fatto di vedere confermata questa ricostruzione, bensì il contrario. Se in tantissimi contesti in tutto il mondo, anche a voler considerare soltanto quello Occidentale, le donne sono ancora discriminate rispetto agli uomini e dato per certo che anche il diritto contribuisce ancora a questa situazione: quali elementi potrebbero convincerci che la prassi applicativa del diritto penale in Italia faccia eccezione?

Tornando alle pene irrogate dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia risulta che per un omicidio in famiglia la pena media inflitta nelle

---

<sup>101</sup> Sono le conclusioni cui giunge, attorno allo stereotipo della donna «buona madre di famiglia», rispetto alla giurisprudenza spagnola degli anni 2000 anche: J.A. RAMOS VÁZQUEZ, *op. cit.*, 311-322.

sentenze considerate fu di 10 anni e 2 mesi di reclusione. Scorporando le tipologie del reato risulta che per l'omicidio volontario la pena media è stata 13 anni e mezzo, mentre per quello preterintenzionale 9 anni e 1 mese<sup>102</sup>.

La pena massima comminata nel caso di omicidi commessi all'interno della coppia corrisponde ai 18 anni dell'omicidio preterintenzionale del caso n. 7, dato che lascia in un certo qual modo perplessi vista la pena minima di 21 anni di reclusione prevista dall'art. 575 c.p.

I citati 10 anni di pena media, non sono dunque soltanto il frutto di un calcolo matematico, ma corrispondono al grosso dei casi.

Su tutti questi casi, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia stende una sorta di velo di pietà che uniforma tutte le situazioni, umanamente comprensibile ma giuridicamente nefasta. In tutti e 30 gli omicidi considerati tranne uno, sono state concesse le attenuanti generiche<sup>103</sup>. Anche il fattore temporale certamente ha il suo ruolo: tutti i processi considerati sono stati assai rapidi e la durata media dei procedimenti, compreso il passaggio in Cassazione per alcuni di essi, è stata di 2 anni e 8 mesi<sup>104</sup>. Quando la Corte d'Appello ha affrontato i casi, c'era ancora una certa vicinanza temporale rispetto alle morti, aspetto da tenere ben presente trattandosi di giudizi in Corte d'Assise<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Ancora per fugare ogni dubbio, preciso che a mio giudizio le pene detentive effettivamente comminate sono sufficientemente gravi. In un mio precedente scritto, ho motivato il mio personale apprezzamento per la scelta tedesca di una pena massima di 15 anni di privazione della libertà affiancata a quella di un ergastolo ricondotto a umanità dall'adeguamento ai limiti promossi dalla giurisprudenza CEDU. Cfr. E. CORN, *Il silenzioso ritorno dell'ergastolo in Spagna*, cit., *passim*. Le mie riflessioni vanno lette, perciò, non nel senso di una critica ai magistrati per eccesso di "buonismo", ma in quello della contestazione del percorso argomentativo che essi seguono per ridurre le pene, che è fortemente condizionato da pregiudizi e stereotipi di genere.

<sup>103</sup> Caso n. 10 riguardante un omicidio maturato all'interno di una coppia gay.

<sup>104</sup> L. LANZA, *op. cit.*, 114.

<sup>105</sup> Lo stesso Autore ha dedicato tutta la prima parte del volume ad uno studio sulle dinamiche della decisione in una Corte d'Assise d'Appello; *Ivi*, 3-93. Lanza, laureato anche in psicologia, ha prestato grande attenzione a questi aspetti in tutto il suo scritto, cosa che rende ancora più evidente l'assenza nel dibattito, anche psicologico, della fine degli anni '80 e dei primi anni '90 del tema della violenza di genere. Come propria fonte principale sulle dinamiche della deliberazione in camera di consiglio, Lanza ha

Come lo stesso Lanza finisce per ammettere, non si può credere di non agire e non giudicare, anche in base a dei pregiudizi. A mio modo di vedere, per non cadere nell'errore di valutare delle situazioni come qualcosa di diverso da quello che sono, cercando di neutralizzare i pregiudizi, è indispensabile accettare la loro esistenza e cercare di riconoscerli, consapevoli del fatto che se non si trova nulla si è cercato male<sup>106</sup>.

### 3. Sintesi dei vuoti e degli squilibri di tutela. Un reato di femminicidio in Italia: no, ma...

Nei tribunali italiani, i giuristi – in sinergia con gli assistenti sociali – che si occupano ogni giorno della sanzione e della prevenzione delle condotte di violenza di genere fanno ricorso ad un sistema di norme che poggia sugli artt. 572 e 612 *bis* c.p. e correlate misure di protezione.

Chiunque – sia dai banchi dell'accademia<sup>107</sup>, sia da quelli del Parlamento<sup>108</sup>, sia da posizioni di spicco nella società civile – proponga l'in-

citato: W.J. MCGUIRE, *The nature of attitudes and attitude change*, in G. LINDZEY, E. ARONSON (a cura di), *Handbook of social psychology*, III, Reading (MA), 1969.

<sup>106</sup> Affronta (senza comunque utilizzare il *focus* degli studi di genere) con speciale acume il ruolo all'interno del processo penale degli stereotipi e degli schemi di pensiero cristallizzati come difesa per la tranquillità dell'individuo che spingono però il giudicante verso una "cecità rassicurante" che favorisce errori e giustificazioni: R. PERROTTA, *Un caso di parricidio. Processo penale e costruzioni della realtà*, Milano, 1994.

<sup>107</sup> Fino ad oggi, stante il limitato dibattito sulla violenza di genere di cui si è detto, non sono state avanzate proposte articolate e dal mondo accademico italiano, generalmente restio all'introduzione di nuove fattispecie in un catalogo di incriminazioni già interminabile, sono venute delle (assai) timide e condizionate aperture solo da: A. MERLI, *op. cit.*, 88.

<sup>108</sup> I politici si sono, invece, mostrati assai più intraprendenti. Non si contano i consigli comunali e le gli altri organi territoriali che hanno votato mozioni per stimolare Governo e Parlamento in tal senso. Citiamo però, vista la loro facoltà di depositare disegni di legge, gli interventi dei deputati Nicola Molteni (Lega Nord) e Pasquale Maietta (Fratelli d'Italia) nel corso della discussione delle mozioni votate a seguito dell'approvazione della ratifica della Convenzione di Istanbul da parte della Camera dei Deputati ([www.camera.it](http://www.camera.it) sedute del 3 e 4 giugno 2013) e le mozioni dei gruppi parlamentari Scelta Civica - UDC nr. 1-00036 Binetti e altri, MoVimento 5 stelle nr. 1-00042 Mucci

troduzione di un reato di femminicidio nel nostro Paese, rifacendosi o meno alle esperienze latinoamericane, deve guardare con grande attenzione al delicato equilibrio del sistema di protezione, che sostiene le donne nei percorsi di uscita dalla violenza, come disegnato dalle norme vigenti.

Ignorarlo, anziché spendersi pazientemente per migliorarlo, e introdurre norme di sicuro effetto mediatico, ma di scarsa pregnanza, non rende servizio alla soluzione del problema della violenza contro le donne e può persino allontanare dall'obiettivo della sua riduzione<sup>109</sup>. Già

---

e altri, Lega Nord nr. 1-00063 Rondini e altri. Già nella precedente legislatura vi erano state iniziative specifiche da parte delle deputate Buongiorno e Carfagna. In quella attuale va citato il d.d.l. S. 764, depositato il 4 giugno 2013 a firma di Mussolini ed altri, intitolato: "Introduzione del reato di femminicidio". Il progetto si compone di un solo articolo che prevederebbe l'inserimento nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III del Codice penale, dopo l'articolo 613, il seguente: "Art. 613-bis. - (Reato di femminicidio). - La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, commessi a danno di donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà". Insisto nel ricordare (cfr. cap. 3) che, malgrado emerga il contrario dalla relazione di accompagnamento a questo d.d.l., la Convenzione di Istanbul non impone alcun obbligo di aumentare la pena per l'omicidio se la vittima è donna. All'inizio della legislatura l'iter di questa proposta sembrava avanzare abbastanza celermente al punto da essere stata riunita a quella di un d.d.l. (S. 724, Puglisi) che affrontava, esso sì, il fenomeno della violenza di genere con strumenti non solo repressivi. Si può certamente discutere sul fatto che norme differenziate in base al sesso, anche in sede penale, possano costituire uno strumento efficace per frenare la violenza contro le donne. Non è ammissibile, tuttavia, che il principio di uguaglianza formale in materia penale sia liquidato da un pugno di righe svogliatamente redatte, al punto che si rubrica come «reato» ciò che è definito nel corpo della disposizione come una aggravante. Fortunatamente, dal 2014, la trattazione di questa proposta non è più stata calendarizzata, anche se va segnalato come nella seconda parte della legislatura ne siano seguite altre (S. 2424, Ginetti e altri; S. 2434 Scilipoti e altri), comunque apparentemente destinate a non essere approvate.

<sup>109</sup> In questo senso, estremamente positiva, come strumento di ricerca, conoscenza e approfondimento, è l'istituzione al Senato della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere". Creata con delibera del 18 gennaio 2017, la Commissione concluderà i suoi lavori in concomitanza con il termine della XVII legislatura.

l'esperienza straniera ha mostrato come altrove la cattiva politica abbia usato anche questo serissimo problema sociale per ottenere consenso elettorale, facendo naufragare legittime aspettative di giustizia sociale<sup>110</sup>.

Tanto l'art. 572 come il 612 *bis* c.p. sono tutt'altro che perfetti e, per quanto qui di competenza, non ho mancato di segnalarlo. Tuttavia, ogni intervento che invochi maggiore repressione deve tener presente che spesso quei due articoli vengono applicati in situazioni dinamiche, nelle quali va privilegiato l'interesse della vittima e delle persone che la circondano alla propria protezione. I due obiettivi, repressione e prevenzione, solo a volte sono coincidenti.

Altre sono le parti del codice che certamente hanno bisogno di un intervento, ma con minori timori di esternalità negative, a cominciare dal parricidio, che va completamente rivisto.

Personalmente ritengo che, al di là dei limiti della logica anagrafico-documentale adottata dal codice Rocco, la soluzione da preferire sarebbe il completo abbandono di questa circostanza aggravante.

Non si tratta di imitare passivamente le scelte dei nostri vicini europei, ma con onestà bisogna ammettere che se in molti ordinamenti nel corso del dopoguerra è stata compiuta questa scelta ciò non può che dipendere da un mutato quadro di valori in un contesto europeo del quale anche il nostro Paese fa parte.

Ciò non significa cancellare il valore della famiglia, non solo perché tecnicamente non sarebbe possibile visto il suo riconoscimento costituzionale, ma anche perché sarebbe assurdo dato il suo ruolo insostituibile nella società.

Uno dei percorsi possibili potrebbe essere l'adozione di una circostanza generale connessa alla parentela di tipo misto (potenzialmente aggravante o attenuante a seconda dei contesti) sulla base del più volte

---

<sup>110</sup> È una delle amare conclusioni cui giunge una delle Autrici che più ho citato in questo lavoro: P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 2014, 281-290. Si tratta di un vergognoso atteggiamento politico (la «política de simulación») che ha toccato il suo apice in Messico, come già fatto presente nel quarto capitolo; cfr. L. MELGAR, *Feminicidio en México: insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017, 7 ss. e: S. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *The Femicide Machine*, Cambridge (MA), 2012.

citato modello spagnolo, precisando che, come nel Paese iberico, al legame parentale andrebbe dato un significato e una connotazione tale da esigere che al momento del fatto esso sia effettivamente sussistente e non risulti soltanto “dalla carta”.

Amnesso che, come detto, l'intero capo dedicato ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale andrebbe rivisto completamente, un percorso alternativo, ma potenzialmente anche complementare, a quello appena indicato potrebbe andare a colpire coloro che agiscono approfittando della vicinanza alla vittima nelle relazioni quotidiane e della conoscenza delle sue abitudini con maggiore pregnanza rispetto all'attuale abuso delle relazioni domestiche ex art. 61 n. 11 c.p. Ritengo a tal proposito che si potrebbe spostare il riferimento all'art. 572 c.p. dall'art. 576 n. 5 al successivo n. 5.1.

In tal modo diverse situazioni oggi escluse, come negli esempi proposti nei paragrafi precedenti, andrebbero ricomprese nella norma. D'altro canto va tenuto presente che la formulazione del n. 5 («in occasione della commissione di») è adatta per reati che si sostanziano in una singola condotta materiale, come la violenza sessuale. I maltrattamenti in famiglia si manifestano sì in una catena di episodi separati di violenza e minaccia, ma, pur non potendosi qualificare precisamente come reato permanente, si caratterizzano per una significativa continuità temporale della condotta<sup>111</sup>.

La formulazione del n. 5.1. («dall'autore del delitto di») è più ampia.

Resterebbero comunque escluse le condotte assassine di coloro che uccidono, per esempio, l'ex fidanzata con la quale non avevano mai convissuto e che in precedenza non avevano fatto oggetto di molestie in qualche modo inquadrabili nel reato di atti persecutori. Tale esclusione mi sembra corretta.

D'altra parte il problema della violenza assassina contro le donne, come tutto questo scritto ha cercato di evidenziare, non sta nel fatto che uccidere una femmina debba essere visto come qualcosa di diverso dal-

---

<sup>111</sup> L'art. 572 c.p. è l'esempio manualistico di reato abituale, connotato dalla necessità di comportamenti ripetuti nel tempo, proposto da D. PULITANÒ, *Diritto penale*, VI ed., Torino, 2015, 181; cfr. anche F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, 2016, 228-229 e 532-533.

l'uccidere un maschio, ma nel fatto che oggi, in questa fase storica della nostra società, molte uccisioni di donne si caratterizzano per elementi di discriminazione. Laddove quegli elementi (in buona misura già inquadrati nel nostro ordinamento negli artt. 572 e 612 *bis* c.p.) non siano presenti ritengo che non sia giustificato aggravare la pena rispetto alla fattispecie base dell'art. 575 c.p.

Quanto al tema delle uccisioni commesse per odio nei confronti delle donne, accertata la loro esistenza specie sotto forma di omicidi di prostitute, nell'attuale contesto italiano ritengo che il problema dovrebbe essere collocato all'interno dei reati commessi per odio e in esso discusso, rispetto all'opportunità o meno di introdurre specifiche aggravanti<sup>112</sup>.

Ciò che, invece, non è procrastinabile e può avere un grande impatto pratico è l'adozione della prospettiva di genere nella fase applicativa del diritto, da parte dei giudici, nonché negli studi di valutazione della giurisprudenza nel suo complesso da parte degli accademici e dei tecnici del Ministero della giustizia.

Anche se oggi solo pochissimi magistrati italiani hanno una formazione adeguata rispetto alla prospettiva di genere applicata al diritto, questo non cancella il fatto che essa sia un obbligo assunto a livello internazionale dal nostro Paese con l'adozione della Convenzione di Istanbul (cfr. cap. 3 par. 5)<sup>113</sup>. È compito del Ministero della giustizia e del CSM attivarsi per formare i magistrati in questo campo.

---

<sup>112</sup> Sono consapevole che in questo momento il dibattito sui reati commessi per odio in Italia è condizionato dalla tematica connessa del negazionismo (cfr. i contributi del Convegno annuale dell'AIPDP del 2015 pubblicati nel n. 2 della *Rivista italiana di diritto e procedura penale* del 2016; nonché: E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012). Tralasciando i riferimenti di *common law* sugli *hate crimes* proposti nel secondo capitolo, basta guardare ancora una volta alla vicina Spagna per trovare maggiori spunti: P. TAPIA BALLESTEROS, *Identificación de las víctimas de los delitos de odio: aproximación a algunos de los problemas que plantea esta categoría delictiva*, in M. DE HOYOS SANCHO (a cura di), *La víctima del delito y las últimas reformas procesales penales*, Cizur Menor, 2017, 355-371; nonché: A. LÓPEZ ORTEGA, *Análisis de los delitos de odio en España (2011-2015)*, in *Pensamiento al Margen*, 6, 2017, 25-54.

<sup>113</sup> Mi rifaccio alla bibliografia citata in quel paragrafo, in particolare nt. 65-71. Ad essa aggiungo un'altra pubblicazione già indicata nel quarto capitolo: A. FACIO MONTEJO, *Cuando el Género suena Cambios trae. Una Metodología de Análisis de Género del*



Come è emerso dalle pagine di questo studio, non è necessario stravolgere principi costituzionali consolidati per adottare una prospettiva di genere. La stessa Convenzione di Istanbul, che esige dalle parti l'adozione di questa metodologia, non pretende l'inserimento di alcuna norma non-neutra dal punto di vista del genere nei codici penali.

A solo titolo di esempio, può già essere estremamente significativo invitare i magistrati a testare la neutralità delle motivazioni addotte per giustificare una scelta invertendo il sesso dell'autore e della vittima del reato. Laddove il ragionamento, apparentemente scorrevole con un maschio come autore e una femmina come vittima, si inceppasse rovesciando i ruoli, il giudice o il pubblico ministero dovrebbero scegliere una motivazione diversa. Nel caso in cui non la trovassero dovrebbero mettere in discussione la correttezza della decisione assunta.

Il percorso spagnolo, più volte richiamato, che, pur in assenza di una fattispecie di femminicidio, prevede delle sanzioni differenziate per uomini e donne per alcuni reati connessi alla violenza di genere, è una delle strade percorribili, ma non ritengo sia quella preferibile.

L'architettura argomentativa utilizzata per giustificare la soluzione assunta nel Paese iberico è costituita da una lettura del principio di uguaglianza maggiormente calibrata sul suo versante sostanziale anziché su quello puramente formale. Si tratta di una ricostruzione che trovo valida e convincente, seppur decisamente radicale<sup>114</sup>, e a mio giudizio sarebbe possibile astrattamente adottarla anche in Italia.

Ciononostante, sono dell'idea che non sia una strada utile, rispetto all'obiettivo di una sanzione equilibrata del caso concreto.

*Fenómeno Legal*, San José de Costa Rica, 1992. Per dare contezza del ritardo con il quale l'Italia si muove su questo tema si tenga presente che risale a venti anni fa il volume edito dall'Istituto basco per la donna: A. RINCÓN (a cura di), *Análisis del Código penal desde la perspectiva de género*, Vitoria, 1998.

<sup>114</sup> Tra le Autrici, con interessanti scritti non ancora citati, che hanno presentato con ampiezza e profondità il tema: M.C. GORJÓN BARRANCO, *La tipificación del género en el ámbito penal. Una revisión crítica a la regulación actual*, Madrid, 2013, 255-276. Tra le firme più note: E. LARRAURI, *Cinque stereotipi sulle donne vittime di violenza... e alcune risposte del femminismo ufficiale*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, 2, 2008, 65-78; P. LAURENZO COPELLO, *¿Hacen falta figuras género específicas para proteger mejor a las mujeres?*, in *Estudios penales y criminológicos*, 35, 2015, 783-830.

Come il precedente paragrafo ha ben evidenziato, probabilmente ha poco senso mettere in discussione principi (quei pochi...) in cui tutti ci riconosciamo, tralasciando la formazione rispetto al tema del genere della magistratura, in un contesto come quello italiano in cui la regola del bilanciamento delle circostanze concede al giudice grandissimi margini di manovra.

Ritengo che una maggiore consapevolezza dei temi della disuguaglianza di genere rispetto a tutti gli operatori del diritto (non solo magistrati, dunque) darebbe risultati più condivisi socialmente e di conseguenza più duraturi, rispetto alla divisiva adozione di norme sessuate, gli effetti delle quali potrebbero essere comunque neutralizzati in sede applicativa.

È indiscutibile che il bene vita di una donna non valga più di quello di un uomo in termini di principio di uguaglianza e che, guardando alla colpevolezza, non si possa far ricadere su un reo il castigo per discriminazioni di ordine sociale e culturale subite fin dai tempi remoti dalla categoria di persone cui appartiene la sua vittima. D'altra parte, tutto questo studio ha mostrato come il vero dibattito intorno al femminicidio sia ben più profondo di queste scontate affermazioni. Scandagliare questa profondità è indispensabile per permettere agli studi di genere di dare il loro benefico apporto a tutti i settori del diritto anche nel nostro Paese.

Una risposta adeguata e razionale alla maggior parte dei casi di violenza assassina contro le donne in Italia si può già dare attraverso un uso oculato delle disposizioni vigenti.

Se però davvero ogni vita umana vale come un'altra e si vuol dare contenuto al principio di uguaglianza, la formazione dei giuristi sul genere da sola non basta ed è necessario intervenire rispetto alle ipotesi puntualmente indicate.

Non si tratta, infatti, di interventi di dettaglio, sui quali la cattiva politica possa mostrare atteggiamenti attendisti. Anche sulla tutela da offrire all'ex coniuge o *partner*, per esempio, che è emerso come uno dei punti più carenti nel quadro dell'ordinamento italiano, la Convenzione di Istanbul (art. 46 lett. a)) è esplicita e non lascia spazio a dubbi.

In definitiva, in prospettiva *de iure condendo* – e comunque in un contesto di totale revisione del codice –, un'aggravante generale per il

femminicidio sul modello argentino non va scartata in assoluto, perché essa avrebbe il grande vantaggio di dare contezza delle molteplici forme che assume la violenza assassina contro le donne: dall'uccisione della prostituta da parte del misogino a quello della ex-compagna del quale il reo si dice ancora innamorato.

Si tratta però di una proposta che racchiude in sé mille insidie e l'esperienza latinoamericana, per ora, ci trasmette proprio questo: molti legislatori hanno convogliato le speranze sociali di un cambiamento della condizione femminile verso una fattispecie-manifesto che ha dato risultati molto al di sotto delle aspettative.

Penso che il nostro Paese abbia bisogno oggi di soluzioni radicali ai propri problemi, senza lasciarsi incantare dall'ennesima sirena gatto-pardesca.



## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (L. GUZMÁN STEIN, G. PACHECO OREAMUNO dir.), *Estudios Básicos de Derechos Humanos IV*, San José de Costa Rica, 1996
- AA.VV., *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*, Ciudad de Panamá, 2014
- AA.VV., *The Commitment of the States: Plans and policies to eradicate violence against women in Latin America and the Caribbean*, Ciudad de Panamá, 2015
- N. ABRAHAMS ET ALII, *Every eight hours: intimate femicide in South Africa 10 years later!*, in *South African Medical Research Council Research Brief*, August, 2012
- M. ACALE SÁNCHEZ, *El artículo primero de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género*, in P. FARRALDO CABANA (a cura di), *Política criminal y reformas penales*, Valencia, 2007, 35-76
- M. ACALE SÁNCHEZ, *La discriminación hacia la mujer por razón de género Código penal*, Madrid, 2006
- L. ADOLFI ET ALII (a cura di), *Il costo di essere donna. Indagini sul femicidio in Italia. Dati 2010*, Bologna, 2011
- R.A. ALIJA FERNÁNDEZ, *La violencia doméstica contra las mujeres y el desarrollo de los estándares normativos de derechos humanos en el marco del Consejo de Europa*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 24, 2011, 1-49
- C. ALONSO SALGADO, C. TORRADO TARRÍO, *Acerca de las cifras de la violencia de género en España: Historia de un despropósito con solución*, in R. CASTILLEJO MANZANARES (a cura di), *Violencia de género y Justicia*, Santiago de Compostela, 2013, 15-29
- S.E. ÁLVAREZ, *Advocating feminism: The Latin American Feminist NGO 'Boom'*, in *International Feminist journal of politics*, 1, 2, 1999, 181-209
- C. AMORÓS, *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres*, 2004
- M. ANGEL, *Why Judy Norman Acted in Reasonable Self-Defense: An Abused Woman and a Sleeping Man*, in *Buffalo women's Law Journal*, 2008, 16, 15

- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, XV ed., Milano, 2008
- F. ARIAS SCHREIBER BARBA, I. ORTIZ SÁNCHEZ, A. PEÑA JUMPA, *El lenguaje de los jueces en el Distrito Judicial de Lima Sur: una investigación exploratoria sobre el lenguaje en procesos judiciales de familia*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 26, 2017, 1-74
- J. ARMAZA GALDOS, N. BATISTA, *Homicidio simple y homicidio calificado*, Arequipa, 2015
- G.A. AROCENA, J.D. CESANO, *El delito de femicidio. Aspectos político-criminales y análisis dogmático-jurídico*, Montevideo-Buenos Aires, 2013
- C. ARROYO LANDA, L. CASSETTI, A. DI STASI (a cura di), *Diritti e giurisprudenza. La corte interamericana dei diritti umani e la corte europea di Strasburgo*, Napoli, 2014
- G. ATENCIO, *Lo que no se nombra no existe*, in ID. (a cura di), *Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres*, Madrid, 2015, 17-35
- G. ATENCIO, *¿Por qué documentar el feminicidio desde la sociedad civil?*, in ID. (a cura di), *Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres*, Madrid, 2015, 215-238
- G. BADALASSI, F. GARREFFA, G. VINGELLI (a cura di), *Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne*, Milano, 2013
- A.C. BALDRY ET ALII, *Donne uccise e donne maltrattate. Stesso passato, ma anche stesso destino?*, in *Rass. it. crim.*, 4, 2011, 13-21
- A.C. BALDRY, E. FERRARO, *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni*, Torino, 2008
- G. BALMACEDA HOYOS, *Manual de Derecho penal: parte especial*, Santiago de Chile, 2014
- T. BANDINI, U. GATTI, G.B. TRAVERSO, *I comportamenti violenti in ambiente urbano*, in G. CANEPA (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, 1985, 21-119
- G.W. BARNARD ET ALII, *Till death do us part: a study of spouse murder*, in *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 10, 4, 1982, 277 ([www.jaapl.org](http://www.jaapl.org))
- F. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 911-968
- G. BATTARINO, *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza*

- za nei confronti delle donne e la violenza domestica, in *www.penalecon temporaneo.it*, 2013, 6-8
- A. DELLA BELLA, *Le linee generali della riforma*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, 203-227
- M.I. BELLOTTI, *La ley 26485 como recurso para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres*, in *Revista pensamiento penal*, 139, 2012, 1-11 (<http://www.pensamientopenal.com.ar>)
- A. BERNARDI, *L'europizzazione del diritto e della scienza penale*, Torino, 2004
- M. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1710-1742
- BIBLIOTECA DEL CONGRESO, *Dossier legislativo. Violencia de género* (V, 118), Buenos Aires, 2017 (<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/03/doctrina44944.pdf>)
- J.M. BIRKHOFF, D. TORRI, L. SANGREGORIO, *Omicidio in famiglia ieri e oggi in Varese e provincia*, in *Rass. it. crim.*, 1, 2010, 75-109
- E. BODELÓN ET ALII, *La limitada perspectiva de género en la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008*, in G. NICOLÁS, E. BODELÓN (a cura di), *Género y dominación. Críticas feministas del derecho y del poder*, Barcelona, 2009, 247-262
- E. BODELÓN GONZÁLEZ, *Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales*, Buenos Aires, 2012
- M. BONET ESTAVA, *Derecho penal y mujer: ¿debe ser redefinida la neutralidad de la ley penal ante el género?*, in E. BODELÓN GONZÁLEZ, D. HEIM (a cura di), *Derecho, género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas*, vol. I, Barcelona, 2009 (<http://antigona.uab.cat/>)
- S. BONINI, *L'elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali*, Trento, 2016
- S. BONINI, *Lo stalking come reato: il nuovo art. 612 bis c.p. e le fattispecie penali previgenti, anche in prospettiva comparata*, in AA.VV., *Lo Stalking. Caratteristiche del fenomeno e strumenti di tutela*, Trento, 2011
- S. BONINI, *Sulla tutela penale delle vittime fragili. Questioni sospese in materia di atti persecutori e di femminicidio (dopo il d.l. 93/2013)*, in *Indice pen.*, 2, 2014, 667-699
- M.L. BONURA, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Trento, 2016
- S. BORTOLATO, E. DANNA, C. FABIANI ET ALII, *Indagine sui femminicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale - Anno 2014*, Bologna, 2015

BIBLIOGRAFIA

- E. BOULDING, *Women in the Twentieth Century World*, New York, 1977
- J.E. BOUMPADRE, *Los delitos de género en la reforma penal (Ley N° 26.791)*, in *Revista pensamiento penal*, 152, 2012, 14-23
- J.E. BOUMPADRE, *Tratado de Derecho Penal - Parte Especial*, III ed., Buenos Aires, 2009
- S. BROWNMILLER, *Against our will: men, women and rape*, XI ed., New York, 1990 (ed. orig. 1975)
- D. BRUNELLI (a cura di), *Il "mistero" del dolo eventuale: scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, il 27 gennaio 2012*, Torino, 2014
- C. BUNCH, *Organizing for women's human rights globally*, in J. KERR (a cura di), *Ours by Right: Women's rights as human rights*, Londra, 1993, 141-149
- J. BUSTOS, *Manual de Derecho penal, Parte especial*, II ed., Barcelona, 1991, 64-65
- A. CADOPPI, *Introduzione allo studio del Diritto penale comparato*, II ed., Padova, 2004
- A. CADOPPI, *Prostituzione e diritto penale*, Roma, 2014
- A. CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 105-120
- A. CADOPPI, *Tra storia e comparazione. Studi di diritto penale comparato*, Padova, 2014
- A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova, 2015
- F. CALDERONI, *Where is the mafia in Italy? Measuring the presence of the mafia across Italian provinces*, in *Global Crime*, 1, 2011, 41-69
- J. CAMPBELL, C. RUNYAN, *Femicide: Guest Editors Introduction*, in *Homicide Studies*, 4, 1998, 347-352
- S. CANESTRARI, *Bioetica e diritto penale*, Torino, 2012
- D. CARCANO, *Manuale di Diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2010
- A. CARCEDO (a cura di), *No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006*, San José de Costa Rica, 2010
- A. CARCEDO, G. MOLINA, *Mujeres contra la violencia: una rebelión radical*, San José de Costa Rica, 2001
- A. CARCEDO, M. SAGOT, *Femicidio e Costa Rica. 1990-1999*, San José de Costa Rica, 2000
- L. CARLINI, G. BENUCCI, M. LANCIA ET ALII, *Violenza intrafamiliare: un'indagine casistica sulle sentenze del Tribunale di Terni dal 1985 al 2005*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2009, 451-470



- G.A.M. CARTOCCHI, G.B. TRAVERSO, *L'omicidio volontario in Italia: i risultati di una ricerca sulla stampa nazionale nel periodo 1992-2004*, in *Rass. it. crim.*, 2, 2008, 271-285
- P. CARUSO, G. TRAVAINI, *L'onere e l'onore*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2010, 399-415
- M. DEI CAS, *Le fattispecie penali in tema di femminicidio nei Paesi dell'America Latina*, 2014/2015, inedita ma consultabile sul sito: <http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Tesi>
- M. DEI CAS, *Spunti dall'America Latina per un dibattito europeo su femminicidio e «reati satellite»*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 1, 2016, 77-101
- G. CASAS VILA, *Mediazione familiare e violenza domestica: prospettive internazionali*, in P. ROMITO, M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Roma, 2013
- R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in [www.penalecontempo.raneo.it](http://www.penalecontempo.raneo.it), 2017
- J.P. CASTILLO MORALES, *El estado de necesidad del artículo 10 n° 11 del Código penal chileno: ¿Una norma bifronte? Elementos para una respuesta negativa*, in *Política criminal*, 11, 22, 2016, [www.politicacriminal.cl](http://www.politicacriminal.cl), 340-367
- J. COUSO, L. VILLAVICENCIO MIRANDA, *¿Es menos grave el femicidio cometido por infidelidad?*, in *Mercurio Legal*, 17 giugno 2016
- CEJIL (a cura di), *Sumarios de Jurisprudencia. Violencia de género*, II ed., Buenos Aires, 2011
- CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA DI MODENA, *Le parole per (non) dirla. La parte che devono fare i media*, in *In Genere*, 20.11.2014, disponibile alla pagina: <http://www.ingenere.it/articoli/le-parole-non-dirla-la-parte-che-de-vono-fare-i-media>
- A. CERETTI, R. CORNELLI, *Omicidi e uccisioni violente nel mondo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1230-1280
- M.D. CERVILLA GARZÓN, F. FUENTES RODRÍGUEZ (a cura di), *Mujer, Violencia y Derecho*, Cadice, 2006
- M. CHEN, *Engendering World Conferences: The International Women's Movement and the U.N.*, in T. WEISS, L. GORDENKER (a cura di), *NGOs, the UN & Global Governance*, Boulder (CO), 1996, 139-158
- A. CHIRINO SÁNCHEZ, *Costa Rica. Ley N° 8589*, in E. MARÍN DE ESPINOSA (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 135-157

- A. CHIRINO SÁNCHEZ, *La penalización de la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Análisis a propósito de un Proyecto de Ley*, disponibile alla pagina: [www.generoy sociedad.com/geso/wp-content/uploads/2011/Articulos%20sobre%20violencia/01-CHIRINO-Comentarios%20sobre%20pry.%20penalizacion.pdf](http://www.generoy sociedad.com/geso/wp-content/uploads/2011/Articulos%20sobre%20violencia/01-CHIRINO-Comentarios%20sobre%20pry.%20penalizacion.pdf), 1 (sito web della fondazione Género y sociedad)
- P. COCO, *Il c.d. «Femminicidio». Tra delitto passionale e ricerca di una identità perduta*, Napoli, 2016
- A. COLOMBO, *Gli omicidi in Italia. Tendenze e caratteristiche dall'unità a oggi*, in *Rass. it. crim.*, 4, 2011, 52-64
- COMITATO DI ESPERTI IN VIOLENZA DEL MECCANISMO DI CONTROLLO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONVENZIONE DI BELÉM DO PARÁ (CEVI), *Declaración sobre Femicidio*, 15 agosto 2008, OEA/Ser.L/II.7.10 MESS/CEVI/DEC. 1/08 ([www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf](http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf))
- COMMISSIONE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos*, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 57 31.12.2009
- COMMISSIONE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. Informe de la Relatora especial para los derechos de las mujeres*, OEA/Ser.L/V/II.117 del 07.03.2003
- COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, *Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, Adición: Misión a México*, 13.01.2006, E/CN.4/2006/61/Add.4., 4 disponibile alla pagina: <http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/mujer.pdf>
- J. CONAGHAN, Y. RUSSELL, *Rape Myths, Law, and Feminist Research: 'Myths About Myths'?*, in *Feminist legal studies*, 1, 2014, 25-48
- CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELL'ONU, *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, Rashida Manjoo. Adición: Informe resumido de la reunión del grupo de expertos sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género*, 16 maggio 2012, A/HRC/20/16/Add.4, 5 (<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.16.ADD4.SPA.pdf>)
- CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELL'ONU, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk. Addendum: 15 years of the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences (1994-2009) A critical review*, 27 maggio 2009, A/HRC/11/6/Add.5

- R. COOK, *Los derechos humanos internacionales de la mujer: el camino a seguir*, in R. COOK (a cura di), *Derechos humanos de la mujer: perspectivas nacionales e internacionales*, Bogotá, 1997, 3-33
- F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979
- M. CORCOY BIDASOLO, *Problemática jurídico-penal y político-criminal de la regulación de la violencia de género y doméstica*, in *Revista de Derecho (Valparaíso)*, XXXIV, 1, 2010, 305 ss.
- E. CORN, *Apuntes acerca del problema de la discriminación y de su tratamiento penal*, in *Revista chilena de derecho y ciencias penales*, 2, 3, 2013, 139-156
- E. CORN, *Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell’esperienza cilena*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), settembre 2013
- E. CORN, *Il reato di “femminicidio”. Note da un’analisi comparata con i Paesi latino-americani*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere*, II ed., Padova, 2016, 295-317
- E. CORN, *Il silenzioso ritorno dell’ergastolo in Spagna. La risposta sanzionatoria contro la criminalità organizzata offerta dalla Ley Orgánica 7/2003*, in G. FORNASARI (a cura di), *Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un’analisi di diritto comparato*, Trento, 2007, 13-90
- E. CORN, *La revolución tímida. El tipo de femicidio introducido en Chile por la Ley N° 20.480 desde una perspectiva comparada*, in *Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte*, 21, 2, 2014, 103-136
- M. CRAWFORD, R.M. GARTNER, *Women killing: intimate femicide in Ontario (1974-1990)*, Toronto, 1992
- M.F. CUCCHIARA, *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l’Italia*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2017, 1-7
- S. CUNEO NASH, *Carcerazione di massa. L’innalzamento dei tassi di detenzione e la percezione di insicurezza nelle società occidentali. Un’analisi del caso cileno*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2, 2017, in stampa
- S. CUNEO NASH, *El encarcelamiento masivo*, Buenos Aires, 2017
- R. DAHRENDORF, *Citizenship and Beyond: the social Dynamics of an Idea*, in *Social Research*, 1974
- M.L. D’ANDRIA, art. 576, in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Codice penale - Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina*, vol. VII, 2015, 27-37
- P. DAVIES, *Lessons from the gender agenda*, in S. WALKLATE (a cura di), *Handbook of Victims and Victimology*, Cullompton (UK), 2007, 175-201

- W.S. DEKESEREDY, M.ROGNESS, M.D. SCHWARTZ, *Separation/Divorce sexual assault: The current state of social scientific knowledge*, in *Aggression and Violent Behavior*, 9, 2004, 675-691
- RE. DOBASH, RU. DOBASH, *Violence against wives: a case against the patriarchy*, New York, 1983
- E. DOLCINI, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 7-31
- M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011
- M. DONINI, *Tecnicismo giuridico e scienza penale cent'anni dopo. La prolusione di Arturo Rocco (1910) nell'età dell'europaismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2010, 127-178
- M. DONINI, M. PAVARINI (a cura di), *Sicurezza e Diritto penale*, Bologna, 2011
- J. DUNN, M. POWELL-WILLIAMS, 'Everybody makes choices': *Victim advocates and the social construction of battered women's victimization and agency*, in *Violence Against Women*, 10, 2007, 977-1001
- A. ESER, W. PERRON (a cura di), *Strukturvergleich strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Strafrechtsvergleichung*, Berlino, 2015
- EURES, *Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio*, Roma, 2012
- EURISPES, *Rapporto Italia 1994 (Gli omicidi in famiglia, scheda n. 41)*, a cura di F. Piacenti
- L. EUSEBI, *La prevenzione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 963-1003
- L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1668-1688
- A. FACIO MONTEJO, *Cuando el género suena cambios trae. Una metodología para la análisis de género del fenómeno legal*, San José de Costa Rica, 1992
- P. FARALDO CABANA, M. CATALINA BENAVENTE, *La formación y especialización de los agentes implicados en el tratamiento penal de la violencia de género. La situación en España*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017
- J.G. FERNÁNDEZ TERUELO, *Análisis de feminicidios de género en España en el período 2000-2015*, Cizur Menor (Navarra), 2015

- J.G. FERNÁNDEZ TERUELO, *Feminicidios de género: evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la incidencia del tratamiento mediático*, in *Revista española de investigación criminológica*, 9, 2011, 1-27
- L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in *Democrazia e Diritto*, 2, 1993, 49-73
- M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000
- G. FIANDACA, *Rocco: è plausibile una de-specializzazione della scienza penalistica?*, in *Criminalia*, 2010, 179-206
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I (I delitti contro la persona), II ed., Bologna, 2007-2009
- P. FONAGY, *Male perpetrators of violence against women: an attachment theory perspective*, in *Journal of applied psychoanalytic studies*, 1, 1998, 7-27
- G. FORNASARI, *Conquiste e sfide della comparazione penalistica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 265-283
- G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, 2013
- G. FORNASARI, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali nel diritto penale*, in S. CANESTRARI ET ALII (a cura di), *Il governo del corpo - Trattato di Biodiritto*, Milano, 2011, 715-728
- G. FORNASARI, E. CORN (a cura di), *Codice penale della Repubblica del Cile*, Padova, 2013
- E. FRIEDMAN, *Re(gion)alizing Women's Human Rights in Latin America*, in *Politics & Gender*, 5, 2009, 349-375
- L. FRIES, *Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos*, in *El Otro Derecho*, 36, 2007, 39-58
- E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012
- G. GALLEGGO, *El Convenio de Estambul. Su incidencia en el sistema español de lucha frente a la violencia contra la mujer*, in *Revista de Jurisprudencia*, 2, settembre, 2015
- C. GAMBERI, *L'alfabeto della violenza. Lo spettacolo Doppio Taglio e le rappresentazioni del femminicidio nei media italiani*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2, 2015, 149-163, <http://www.gendersexualityitaly.com/gendersexualityitaly-2-2015-table-of-contents/#sthash.CmpbCyxq.dpuf>
- M. GARCÍA ARÁN, *Delincuencia, seguridad y pena en el discurso mediático*, in F. MUÑOZ CONDE (a cura di), *Problemas actuales del Derecho Penal y la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profa. Díaz Pita*, Valencia, 2008

- L. GARCÍA VARGAS, *La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. La accidentada realidad de su ser*, in R. CHINCHILLA CALDERÓN (a cura di), *Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica. Análisis de los recientes cambios normativos*, San José de Costa Rica, 2012, 555-574
- A.I. GARITA VÍLCHEZ, *La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe*, Ciudad de Panamá, 2013
- R.J. GELLES, *Intimate violence in families*, III ed., London, 1997
- A. GENOVÉS GARCÍA, *El delito de homicidio en el ámbito de la pareja*, Barcelona, 2009
- O. DI GIOVINE, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il “dilemma del femminismo” è anche il “dilemma del diritto penale”)*, in *Archivio pen.*, 1, 2017, 1-23
- A. GIUDICI, *Riflessi penalistici della riformata disciplina della filiazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2014
- N. GLASS, J. KOZIOL-MCLAIN, J. CAMPBELL, C. BLOCK, *Female-perpetrated femicide and attempted femicide: a case study*, in *Violence Against Women*, 6, 2004, 606-625
- E. GOFFMAN, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Londra, 1974 (tr. it. *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza*, Roma, 2001)
- P. GOLDBERG, N. KELLY, *Recent Developments: International Human Rights and Violence Against Women*, in *The Harvard Human Rights Journal*, 6, 1993, 195-228
- M. GÓMEZ TOMILLO (a cura di), *Comentarios prácticos al Código penal. Los delitos contra las personas (Artículos 138-233)*, T. II, Cizur Menor (Navarra), 2015
- D. GONZÁLEZ LILLO, *El delito de parricidio: consideraciones críticas sobre sus últimas reformas*, in *Política criminal*, 10, 19, 2015, [www.politicacriminal.cl](http://www.politicacriminal.cl), 192-233
- S. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *Ossa nel deserto*, Milano, 2006
- S. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *The Femicide Machine*, Cambridge (MA), 2012
- M.C. GORJÓN BARRANCO, *La tipificación del género en el ámbito penal. Una revisión crítica a la regulación actual*, Madrid, 2013
- J. GOYENA HUERTA, *De la circunstancia mixta de parentesco*, in M. GÓMEZ TOMILLO (a cura di), *Comentarios al Código penal*, II ed., Valladolid, 2011, 222-225
- M. GUERRA, *La violenza di genere: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Cass. Pen.*, 2015, 2117-2127

- E. GUERRERO, *Informe sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe español (1990-2000)*, Santiago de Chile, 2002
- J.L. GUZMÁN DALBORA, *Cultura y delito*, Bogotá, 2010
- J.L. GUZMÁN D'ALBORA, *Elementi di filosofia giuridico penale*, ed. it. a cura di G. FORNASARI, A. MACILLO, Trento, 2015
- M. HAWKESWORTH, *Globalization and feminist activism*, Lanham (MD-USA), 2006
- L. HEISE, *International dimension of violence against women*, in *Response to the Victimization of Women and Children*, XII, 1, 1989, 3-11
- H. HERNÁNDEZ BASUALTO, *Discriminación y Derecho Penal*, in *Revista chilena de derecho y ciencias penales*, 2, 3, 2013, 157-175
- M.F. HIRIGOYEN, *Sottomessa. La violenza sulle donne nella coppia*, Torino, 2006
- H. IBSEN, *Casa di bambola*, Milano, 2002, ed. originale norvegese bokmål, 1879
- T. INCHÁUSTEGUI, M. LÓPEZ, *Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios*, Ciudad de México, 2011
- ISTAT, *Le principali cause di morte in Italia nel 2012*, Roma, 2014
- ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Nota metodologica*, Roma, 2015
- S. JACKSON, J. JONES, *Thinking for Ourselves: An Introduction to Feminist Theorising*, in S. JACKSON, J. JONES (a cura di), *Contemporary Feminist Theories*, Edinburgh, 1998, 1-11
- J.B. JACOBS, K. POTTER, *Hate Crimes, Criminal Law & Identity Politics*, New York-Oxford, 1998
- C. KARADOLE, A. PRAMSTRAHLER (a cura di), *Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Bologna, 2011
- L. KELLY, *The continuum of sexual violence*, in J. HANMER, M. MAYNARD (a cura di), *Women, violence and social control*, New Jersey, 1987, 46-60
- B. KOHEN, *El feminismo jurídico en los países anglosajones: el debate actual*, in H. BIRGIN (a cura di), *El derecho en el género y el género en el derecho*, Buenos Aires, 2000, 73-105
- M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, *El feminicidio, delito contra la humanidad*, in AA.VV., *Feminicidio, justicia y derecho*, CEFRM, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión - LIX Legislatura México, 2005 (<http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Especiales/Feminicidios/docts/FJyD-teriores-web.pdf>), 151-164
- M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*, IV ed., Ciudad de México, 2005

BIBLIOGRAFIA

- M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, *Segundo informe de trabajo. Por la vida y la libertad de las mujeres*, Grupo parlamentario del PRD, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 2006
- L. LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, Milano, 1994
- E. LARRAURI, *Cinque stereotipi sulle donne vittime di violenza... e alcune risposte del femminismo ufficiale*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, 2, 2008, 65-78
- E. LARRAURI, *Control formal y el Derecho penal de las mujeres*, in ID. (a cura di), *Mujeres, Derecho penal y Criminología*, Madrid, 1994, 93-108
- E. LARRAURI, *Igualdad y violencia de género. Comentario a la STC 59/2008*, in *InDret*, 1, 2009
- P. LAURENZO COPELLO, *Apuntes sobre el feminicidio*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 8, 2012, 119-143
- P. LAURENZO COPELLO, *¿Hacen falta figuras género específicas para proteger mejor a las mujeres?*, in *Estudios penales y criminológicos*, 35, 2015, 783-830
- P. LAURENZO COPELLO, *Prologo*, in P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 19-26
- T. DE LAURETIS, *Technologies of gender*, Indianapolis, 1987
- G. LEMUS (a cura di), *Monitoreo Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer*, Città del Guatemala, 2010
- G. LEO, *Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare*, nota a Corte cost., 5 novembre 2015, n. 223, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015
- A. LÓPEZ ORTEGA, *Análisis de los delitos de odio en España (2011-2015)*, in *Pensamiento al Margen*, 6, 2017, 25-54
- J.F. LOUSADA AROCHENA, *El caso González Carreño contra España*, in *Aequalitas*, 37, 2015, 6-15
- L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2016
- C. MACKINNON, *Are Women Human? And other international dialogues*, Cambridge (MA), 2006
- C. MACKINNON, *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law*, Cambridge (MA)-Londra, 1987
- C. MACKINNON, *Toward a feminist theory of the State*, Cambridge (MA)-Londra, 1995 (ed. spagnola, *Hacia una teoría feminista del Estado*, a cura di E. Martín, Madrid, 1995)
- A. MALINVERNI, *Scopo e movente nel diritto penale*, Torino, 1955



- R. MANJOO, *Homicidios de mujeres relacionados con el género - Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias*, 2012
- R. MANJOO, C. MCRAITH, *Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas*, in *Cornell International Law Journal*, 44, 1, 2011, 11-31
- A. MANNA, *La donna nel diritto penale*, in *Indice pen.*, 2005, 851-887
- H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, ed. it. a cura di F. FERRACUTI, vol. II, Torino, 1975
- F. MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, 59-72
- J.P. MAÑALICH RIFFO, *¿Arrebató y obcecación pasionalmente condicionados como atenuante por un femicidio frustrado?*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 25, 2016, 247-256
- M. MAQUEDA ABREU, *¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres?*, in *InDret*, 2007
- E. MARÍN DE ESPINOSA, *España. Ley Orgánica 1/2004*, in ID. (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 159-175
- E. MARÍN DE ESPINOSA (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015
- G. MARINI, voce *Omicidio*, in *Dig. Discipline Pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 491-546
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, 2015
- S. MARTELLI, *Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul. Un quadro d'insieme*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2016, 31-44
- L. MASERA, *"Terra bruciata" attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, 27-82
- E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, Trento-Napoli, 2017
- J.P. MATUS, M.C. RAMÍREZ, *Lecciones de Derecho penal chileno: Parte especial*, t. I, III ed., Santiago, 2014
- A.M. MAUGERI, *Lo Stalking tra necessità politico-criminale e protezione mediatica*, Torino, 2010
- M.E. MAYER, *Rechtsnormen und Kulturnormen*, Breslavia, 1903

- W.J. MCGUIRE, *The nature of attitudes and attitude change*, in G. LINDZEY, E. ARONSON (a cura di), *Handbook of social psychology*, III, Reading (MA), 1969
- L. MELGAR, *Feminicidio en México: insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) , 2017
- G. MENDES DE CARVALHO, G. FAUSTINO ROSA, *Feminicídio pra quê? Uma análise dogmática e político-criminal da nova qualificadora do homicídio introduzida pela Lei 13.104/2015* , in *Revista pensamento penal*, 17 marzo 2017 (<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/03/doctrina45047.pdf>)
- J. MERA FIGUEROA, *Femicidio*, in RED CHILENA CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL (a cura di), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*, Santiago de Chile, 2009 (<http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Tipificar-el-femicidio-un-debate-abierto.pdf>), 53 ss.
- J. MERA FIGUEROA, J. COUSO, H. HERNÁNDEZ BASUALTO ET ALII, *Código penal comentado - Parte general*, Santiago de Chile, 2011
- A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Napoli, 2015
- I. MERZAGORA BETSOS, *Odia il prossimo tuo come te stesso. L'omicidio-suicidio a Milano e provincia*, Milano, 2005
- R. MESTRE, *La Caixa de Pandora. Introducció a la teoria feminista del dret*, Valencia, 2006
- M.K. MEYER, *Negotiating International Norms: The Inter-American Commission of Women and the Convention on Violence against Women*, in M.K. MEYER, E. PRÜGL (a cura di), *Gender Politics in Global Governance*, New York, 1999, 58-71
- S. MIR PUIG, *Derecho Penal. Parte General*, VIII ed., Barcelona, 2008
- C. DE MIRANDA AVENA, G. MARTOS MARTÍNEZ, *La violencia de género y el principio de igualdad ante la Ley (Comentario a la STC 59/2008, de 14 de mayo)*, in *La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario*, 2010, 77, 92-103
- M. MOLYNEUX, *Movimientos de mujeres en América Latina. Estudio teórico y comparado*, Madrid-Valencia, 2003
- M. MOLYNEUX, S. LAZAR, *Doing the Rights Thing. Rights-based Development and Latin American NGOs*, Londra, 2003
- J.E. MONÁRREZ FRAGOSO, *Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez - 1993/2005*, in AA.VV., *Sistema socioeconómico y geo-referencial sobre la violencia de género en Ciudad*

- Juárez, Chihuahua. *Propuestas para su prevención, emicidio, justicia y derecho*, vol. II, México D.F., 2006, 353-398
- J.E. MONÁRREZ FRAGOSO, *Trama de una injusticia. Femicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*, México D.F., 2009
- E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di “femicidio”*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 12.12.2013
- L. MONTICELLI, Art. 572, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza*, Piacenza, 2011, 1920-1937
- L. MONTICELLI, *Dei delitti contro la morale familiare*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza*, Piacenza, 2011, 1853-1873
- J. MUERZA ESPARZA (a cura di), *Comentario a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género*, Cizur Menor (Navarra), 2005
- A. MUÑOZ D'ALBORA, *El proyecto de ley para la tipificación del femicidio en Chile y estado actual del debate parlamentario*, in RED CHILENA CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL (a cura di), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*, Santiago de Chile, 2009 (<http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Tipificar-el-femicidio-un-debate-abierto.pdf>), 35-40
- A. DI NICOLA, *La prostituzione nell'Unione europea tra politiche e tratta degli esseri umani*, Milano, 2006
- A. DI NICOLA, G. MUSUMECI, *Confessioni di un trafficante di uomini*, Milano, 2015
- L. NOVELLA, E. TAGLIABUE, *Intimate partner violence e disturbi di personalità: uno studio meta-analitico*, in *Rass. it. crim.*, 1, 2016, 42-53
- OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMICIDIO (OCNF), *Una mirada al femicidio en México 2009-2010*, Città del Messico, 2010
- G. OLIVER CALDERÓN, *Delitos contra la propiedad*, Santiago, 2013
- D. ORGAN, *The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behaviour*, in *Research in Organizational Behaviour*, 1990
- R. ORLANDI, *Esercizi e lezioni di comparazione penale. A proposito del volume Strukturvergleich strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa*, in *Criminalia*, 2015, 619
- F. ORTIZ, *Femicidio. Vacíos y deficiencias para una aplicación efectiva de la legislación*, in AA.VV., *Acti del Congreso: Políticas públicas y estrategias para la prevención de la violencia contra la mujer*, Lima 10 dicembre 2010, 5

- ([http://www.mimp.gob.pe/files/programas\\_nacionales/pncvfs/logros/femicidio\\_vacios\\_deficiencias\\_aplicacion\\_efectiva\\_legislacion.pdf](http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/logros/femicidio_vacios_deficiencias_aplicacion_efectiva_legislacion.pdf))
- G. OSS, *Riflessioni su una particolare impostazione teorica della comparazione penale*, in *Indice pen.*, 2017, 433-449
- M.M. OSSANDÓN WIDOW, *La faz subjetiva del tipo de parricidio*, in *Revista de Derecho (Valparaíso)*, XXXIV, 1, 2010, 415-457
- T. PADOVANI, *Lezione introduttiva sul metodo nella scienza del diritto penale*, in *Criminalia*, 2010, 227-238
- A. PAGLIARO, *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*, Milano, 1966
- F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, 2016
- C.E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 467-538
- M. PAOLI, *Femminicidio: i perché di una parola*, 2013, disponibile alla pagina: <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/femminicidio-perch-parola>
- R. PARIZOT, *Utilità e metodo del diritto penale comparato*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 2, 2017, in stampa
- C. PARODI, *La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2013
- M.R. DE PASQUALE, *Maltrattamenti e morte della vittima. Considerazioni a margine della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012
- D.R. PASTOR, *Presentazione*, in G. FORNASARI, E. CORN, E. FRONZA, A. MENGHINI (a cura di), *Il Codice penale della Nazione Argentina - Traduzione italiana*, Padova, 2008, XI-XIX
- V. PATALANO, voce *Omicidio*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 916-1020
- G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Milano, 2012
- G. PAVICH, *Luci e ombre nel «nuovo volto» del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012
- C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016
- J.M. PERALTA, *Homicidios por odio como delitos de sometimiento. Sobre las razones para agravar el femicidio, el homicidio por odio a la orientación sexual y otros homicidios por odio*, in *InDret*, 4, 2013

- R. PERROTTA, *Un caso di parricidio. Processo penale e costruzioni della realtà*, Milano, 1994
- F. PESCE, *Omofoobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili. Le prospettive possibili in Italia e le soluzioni nell'Unione Europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015
- F. PIACENTI, P. DE PASQUALI, *Il femminicidio in Italia nel periodo 2000-2012*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2014, 181-192
- M. POLAINO-ORTS, *La legitimación constitucional de un Derecho penal sui generis del enemigo frente a la agresión a la mujer*, in *InDret: Revista para el análisis del Derecho*, 3, 2008, 1-39 (<http://www.indret.com/>)
- F. POLLOCK, A.E. RANDALL, A. LEHMAN GOODHART, *R. vs Jackson*, in *The Law Quarterly Review*, vol. 51, 1935
- A. PRAMSTRAHLER, *Il femminicidio in Italia: tra mancanza di statistiche ufficiali e impatto mediatico*, in *Gender/Sexuality/Italy*, 2, 2015, 144-148 (<http://www.gendersexualityitaly.com/gendersexualityitaly-2-2015-table-of-contents/#sthash.CmpbCyxq.dpuf>)
- D. PULITANÒ, *Diritto penale*, VI ed., Torino, 2015
- D. PULITANÒ, *Etica e politica del diritto penale ad 80 anni dal Codice Rocco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 486-520
- D. PULITANÒ, *La scienza penale tra fatti e valori*, in *Criminalia*, 2010, 239-252
- D. PULITANÒ, *Legittima difesa tra retorica e problemi reali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017
- J.L. PURICELLI, *Violencia de género. Reflexiones sociológicas y jurídicas*, in *Revista de Doctrina Judicial*, XXIX, 42, 2013, 13-25
- I. RADAČIĆ, *Rape Myths and Gender Stereotypes in Croatian Rape Laws and Judicial Practice*, in *Feminist legal studies*, 1, 2014, 67-87
- J. RADFORD, E. STANKO, *Violence Against Women and Children: The Contradictions of Crime Control Under Patriarchy*, in M. HESTER, L. KELLY, J. RADFORD (a cura di), *Women, Violence and Male Power*, Buckingham, 1996, 142-157
- F. RAMACCI, *I delitti di omicidio. Corso di lezioni*, III ed., Torino, 1997
- M.C. RAMÍREZ GUZMÁN, *Anteproyecto de Código Penal: hacia una racionalización de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. El caso de las agravantes*, in *Política criminal*, 4, A2, 2007, 1-22
- S. RAMOS (a cura di), *Investigación sobre aborto en América Latina y Caribe*, Buenos Aires-Città del Messico-Lima, 2015

BIBLIOGRAFIA

- J.A. RAMOS VÁZQUEZ, *Provocación femenina, violencia masculina y mitología del femicidio pasional*, in *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, XXVII, 2012, 311 ss.
- H. REECE, *Rape Myths: Is Elite Opinion Right and Popular Opinion Wrong?*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 3, 2013, 445-473
- N. RIED S., *Un delito propio. Análisis de los fundamentos de la ley de femicidio*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 16, 2012, 171-193
- A. RINCÓN (a cura di), *Análisis del Código penal desde la perspectiva de género*, Vitoria, 1998
- R. ROBSON, *Lesbian (Out)Law: Survival under the rule of law*, Ann Arbor (MI), 1992
- R. ROBSON, *Lesbianism and the death penalty: a 'Hard Core' case*, in *Women Studies Quarterly*, 32, 3-4, 2004, 181-191
- A. ROCCO, *Il problema e il metodo nella scienza del diritto penale, Prelezione al corso di diritto e procedura penale, letta nella R. Università di Sassari il 15 gennaio 1910*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1910, 497-521 e 560-582
- A. ROCCO, *Relazione al Re per l'approvazione del testo definitivo del codice penale*, Roma, 1930
- L. RODRÍGUEZ COLLAO, *Delitos sexuales*, Santiago de Chile, ristampa della prima edizione, 2012
- L. RODRÍGUEZ COLLAO, *Robo con homicidio*, in *Revista de Estudios de la Justicia*, 11, 2009, 131-151
- R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Análisis estadístico descriptivo de los femicidios ocurridos durante el año 2007*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2008, XXXV, julio, 336
- R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *Informe sobre femicidio en Chile. Estadísticas relevantes 2011 y datos comparativos*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2012, L, marzo, 239
- P. ROMA, F. PAZZELLI, S. FERRACUTI, *Epidemiologie dell'omicidio-suicidio passionale in Italia*, in *Rass. it. crim.*, 4, 2011, 8-12
- B. ROMANO, *Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne*, in *Archivio pen.*, 1, 2014, 1-8
- P. ROMITO, *Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori*, Milano, 2005
- P. ROMITO, M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Roma, 2013
- M. RONCO, *Legge contro l'omofobia è una violazione della libertà*, in *La Nuova Bussola Quotidiana*, 9 luglio 2013, [www.lanuovabq.it](http://www.lanuovabq.it)

- B. DEL ROSAL, *El tipo de violencia en el ámbito familiar o tutelar (art. 425)*, in *Revista de Derecho Público*, XIV, 1, 1992
- M.L. ROSENBERG, M.A. FENLEY (a cura di), *Violence in America: A Public Health Approach*, New York, 1991
- A. RUBIO, *El feminismo de la diferencia: los argumentos de una igualdad compleja*, in *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, LXX, 1990, 185-207
- I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012
- D. RUSSELL, *Definición de feminicidio y conceptos relacionados*, in D. RUSSELL, R. HARMES (a cura di), *Feminicidio: una perspectiva global*, Ciudad de México, 2006, 73-96, ed. originale inglese: *Femicide in global perspective*, New York, 2001
- D. RUSSELL, "Femicide". *The Power of a Name*, 2011 (5 ottobre 2011)
- D. RUSSELL, *The origin and importance of the term Femicide*, 2011, disponibile sul sito web della ricercatrice: [http://www.dianarussell.com/origin\\_of\\_femicide.html](http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html)
- D. RUSSELL, J. CAPUTI, 'Femicide' *Speaking the unspeakable*, in *Ms. magazine*, september-october, 1990, 34-37
- D. RUSSELL, J. RADFORD (a cura di), *Feminicidio. La política del asesinato de mujeres*, Ciudad de México, 2006, ed. originale inglese: *Femicide: the politics of women killing*, New York, 1992
- D. RUSSELL, N. VAN DE VEN, *Crimes against women. Proceedings of international tribunal*, Millbrae (CA-USA), 1976
- G. RUSSO, D. DELLA, P. D'ARRIGO ET ALII, *Gli omicidi di coppia in Italia (1996-2004)*, in *Rass. it. crim.*, 2, 2009, 309-327
- G. RUSSO, D. DELLA, P. D'ARRIGO ET ALII, *Studio su 866 omicidi familiari commessi in Italia (1996-2004)*, in *Rass. it. crim.*, 3, 2008, 453-479
- R. SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007
- L.B. SALAZAR GÓMEZ, *Reconociendo el feminicidio. La exigencia en sociedad y la legislación ecuatoriana*, in *Persona y Sociedad (Universidad Alberto Hurtado)*, XXVIII, 2, 2014, 109-126
- C. SÁNCHEZ, M. BELTRÁN, S. ÁLVAREZ, *Feminismo liberal, radical y socialista*, in E. BELTRÁN, V. MAQUEIRA, *Feminismos: debates teóricos contemporáneos*, Madrid, 2001, 75-125
- M.E. SANTIBÁÑEZ TORRES, T. VARGAS PINTO, *Reflexiones en torno a las modificaciones para sancionar el feminicidio y otras reformas relacionadas (Ley N° 20.480)*, in *Revista chilena de Derecho*, XXXVIII, 1, 2011, 193 ss.

BIBLIOGRAFIA

- C. SCHEECHLER CORONA, *El cónyuge y el conviviente en el Código penal chileno: perspectivas de un tratamiento (dispar) desde la Ley de violencia intrafamiliar*, in *Doctrina y Jurisprudencia Penal*, 11, 2012, 25-46
- A. SCHOPENHAUER, *L'arte di trattare le donne*, IX ed., Milano, 2000
- J. SCOLAR, *Feminist Jurisprudence*, in S. JACKSON, J. JONES (a cura di), *Contemporary Feminist Theories*, Edinburgh, 1998, 62-72
- R. SEGATO, *Femi-geno-cidio como crimen en fuero internacional de los derechos humanos: el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho*, in R. FREGOSO, C. BEJARANO, *Femicidio en America Latina*, Città del Messico, 2011, 249-278
- R. SEGATO, *Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente*, in *Mora - Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género*, 2006, disponibile anche alla pagina: [http://192.64.74.193/~genera/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/que\\_es\\_un\\_feminicidio.pdf](http://192.64.74.193/~genera/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/que_es_un_feminicidio.pdf)
- I. SEPÚLVEDA SÁNCHEZ, M. SOVINO MELÉNDEZ, *Violencia de género e investigación penal: deberes y desafíos para el Ministerio Público*, in *Revista jurídica del ministerio público*, 2017, LXIX, abril, 125-171
- G. SHARMA, *La prima presidente del Nepal e la sua lotta per i diritti delle donne*, in *Internazionale on-line*, 12.11.2015, disponibile alla pagina: <http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/12/nepal-presidente-donne>
- J.M. SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en la sociedades postindustriales*, Madrid, 1999
- A. SIMONATI, *La cittadinanza di genere: un nuovo concetto giuridico "inclusivo"? Riflessioni alla luce del diritto positivo*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, II ed., Padova, 2016, 115-138
- M. SIMONDI, *Dati su ottanta casi di omicidio*, Firenze, 1970
- G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013
- D. ŠIMONVIĆ, *Global and Regional Standards on Violence Against Women: The Evolution and Synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions*, in *Human Rights Quarterly*, 36, 3, 2014, 590-606
- C. SMART, *Feminism and the Power of Law*, New York, 1989
- C. SOTIS, D. PULITANÓ, S. BONINI ET ALII, *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016
- B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008
- A. DI STASI, *Diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani*, Torino, 2012, 75-95



- A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 11.10.2012
- A. DI STEFANO, *Prospettive di genere e diritti umani. Il contributo delle teorie femministe sui diritti umani*, Firenze, 2014
- L. STORTONI, *L'abuso di potere nel diritto penale*, Milano, 1976
- L. STORTONI, G. INSOLERA (a cura di), *Gli ottant'anni del Codice Rocco*, Bologna, 2012
- K. STOUT, *Intimate femicide: a national demographic overview*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 4, 1991, 476-485
- S. STRANO LIGATO, voce *Omicidio*, in A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, IV ed., Padova, 2003
- V. STREIB, *Death penalty for lesbians*, in *The National Journal of Sexual Orientation Law*, 1, 1, 1995, 105-127
- A. SZEGÖ, *Addio, marital exemption*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 2013, 107-135
- M.J. TALADRIZ EGUILUZ, R. RODRÍGUEZ MANRÍQUEZ, *El delito de femicidio en Chile*, in *Revista jurídica del ministerio público*, XLVI, marzo, 2011, 213 ss.
- J. TAMARIT SUMALLA, *La reforma de los delitos de lesiones: análisis y valoración de la reforma del Código Penal de 21 de junio de 1989*, Barcelona, 1990
- P. TAPIA BALLESTEROS, *Chile. Ley N° 20.066 Establece ley de violencia intrafamiliar y de la Ley N° 20.480 Modifica el Código Penal*, in E. MARÍN DE ESPINOSA (a cura di), *Régimen jurídico de la violencia de género en Iberoamérica y España*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 79-105
- P. TAPIA BALLESTEROS, *Identificación de las víctimas de los delitos de odio: aproximación a algunos de los problemas que plantea esta categoría delictiva*, in M. DE HOYOS SANCHO (a cura di), *La víctima del delito y las últimas reformas procesales penales*, Cizur Menor, 2017, 355-371
- P. TAPIA BALLESTEROS, *Legítima defensa. Requisitos y aplicabilidad en supuestos de violencia de género*, in *Revista Doctrina y Jurisprudencia penal*, 16, 2014, 37-60
- L. TARASCO, *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di 'ulteriore' riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2015, 78-94
- D. TASSINARI, *I delitti di omicidio doloso (Artt. 575-580)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di Diritto Penale, Parte speciale*, vol. VII, Torino, 2011, 3-124

BIBLIOGRAFIA

- S.M. TATO, *Homicidio (emoción violenta) - Art. 81 inc. 1 ro. a*, in *Código penal comentado de acceso libre*, 22-29 ([www.pensamientopenal.com](http://www.pensamientopenal.com) - visita 13 marzo 2014)
- M.A. TERRAGNI, *Homicidio agravado por venganza transversal*, in *Código penal comentado de acceso libre*, 1-4 (<http://www.pensamientopenal.com.ar>)
- K. TIERNEY, *The Battered Women Movement and the Creation of the Wife Beating Problem*, in *Social Problems*, XXIX, 3, 1982, 207-220
- P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Feminicidio. Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, Messico D.F., 2009
- P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 2014
- P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Femicidio*, in *Sistema Penal & Violência (Revista Eletrônica da Faculdade de Direito - PUC Rio Grande do Sul)*, 8, 1, 2016, 77-92
- P. TOLEDO VÁSQUEZ, *Leyes sobre femicidio y violencia contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes*, in RED CHILENA CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL (a cura di), *Tipificación del femicidio en Chile: un debate abierto*, Santiago de Chile, 2009 <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Tipificar-el-femicidio-un-debate-abierto.pdf>, 41 ss.
- P. TOLEDO VÁSQUEZ, *¿Tipificar el femicidio?*, in *Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile*, 2008
- P. TOLEDO VÁSQUEZ, C. LAGOS, *Cobertura mediática del femicidio y eventuales consecuencias*, in *Estrategias-Psicoanálisis y Salud Mental*, III, 4, 2016, 35-38
- S. TORDINI CAGLI, Art. 575-580, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza*, Piacenza, 2011, 1967-1980
- TRANSCRIME, *Progetto PON sicurezza 2007-2013. Gli Investimenti delle Mafie*, Milano, 2013
- A. DI TULLIO D'ELISIIS, *Il nuovo reato di femminicidio*, Santarcangelo di Romagna, 2013
- UNODC, *2011 Estudio mundial sobre el homicidio*, Vienna, 2012
- UNODC, *Global Study on Homicide 2013. Trends, contexts, Data*, Vienna, 2014
- A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1377 ss.
- A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. Stalking)*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, 260 ss.

- S.J. VÁZQUEZ CAMACHO, *El caso “Campo Algodonero” ante la Corte interamericana de Derechos Humanos*, in *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 2011, 515-561 (<http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a18.pdf>)
- A. DEL VECCHIO, *La tutela dei diritti delle donne nelle convenzioni internazionali*, in T. VASSALLI (a cura di), *Atti del Convegno in Memoria di Luigi Sico*, Napoli, 2011, 315-329
- P. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000
- L. VILLAVICENCIO MIRANDA, A. ZÚÑIGA FAJURI, *La violencia de género como opresión estructural*, in *Revista Chilena de Derecho*, 42, 2, 2015, 719-728
- M. VILLEGAS DÍAZ, *Homicidio de la pareja en violencia intrafamiliar. Mujeres homicidas y exención de responsabilidad penal*, in *Revista de Derecho (Valdivia)*, XXIII, 2, 2010, 149-174
- S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano*, vol. I, *Concetto, fonti, validità, interpretazione*, II ed., Padova, 2009
- M.C. VITUCCI, *La tutela internazionale dell'orientamento sessuale*, Napoli, 2012
- C. VIVES CASES, J. TORRUBIANO DOMÍNGUEZ, C. ÁLVAREZ-DARDET, *The effect of television news items on intimate partner violence murders*, in *European Journal of Public Health*, 19, 6, 2009, 592-596
- L.E. WALKER, *The battered woman*, New York, 1979
- L. WATTIS, *Revisiting the Yorkshire Ripper Murders. Interrogating Gender Violence, Sex Work, and Justice*, in *Feminist Criminology*, 1, 2017, 3-21
- F. ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 646-677
- E.R. ZAFFARONI, *Observaciones sobre la delincuencia por odio en el Derecho Penal argentino*, in C. GARCÍA VALDÉS ET ALII (a cura di), *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*, t. II, Madrid, 1735-1748
- E.R. ZAFFARONI, A. ALAGIA, A. SLOKAR, *Derecho penal - parte general*, II ed., Buenos Aires, 2006
- G. ZANETTI, *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Bologna, 2015
- P. ZAVATTI, S. LUBERTO, *Impotenza e aiuto: l'esperienza di donne vittime di stalking attraverso l'analisi qualitativa di interviste*, in MODENA GROUP ON STALKING (a cura di), *Percorsi di aiuto per vittime di Stalking*, Milano, 2007, 47-69
- H. ZIPF, *Politica criminale*, ed. it. a cura di A. BAZZONI, Milano, 1989



## COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *Il GEIE «italiano» tra impresa e società* - ALESSIO BARTOLACELLI (2014)

2. *Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti. La norma costituzionale come limite e garanzia per le dimensioni della spesa pubblica territoriale* - FLAVIO GUELLA (2014)

3. *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato* - MATTEO FERRARI (2015)

4. *La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell'attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita* - SIMONE PENASA (2015)

5. *Diritto e teologia alle soglie dell'età moderna. Il problema della potentia Dei absoluta in Giordano Bruno. Prefazione di Diego Quagliani* - MASSIMILIANO TRAVERSINO (2015)

6. *La successione a titolo particolare nel diritto controverso* - PAOLA WIDMANN (2015)

7. *Contributo allo studio del filtro in appello* - SILVANA DALLA BONTÀ (2015)

8. *«BONUS IUDEX». Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e prima età moderna* - CECILIA NATALINI (2016)

9. *BANNITI NOSTRI TEMPORIS. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune* - CHRISTIAN ZENDRI (2016)

10. *L'elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali* - SERGIO BONINI (2016)

11. *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema* - ANTONIA MENGHINI (2016)

12. *L'abbandono mero degli immobili* - CARLO BONA (2017)

13. *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale* - MATTEO COSULICH (2017)

14. *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale* - ELENA MATTEVI (2017)

15. *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive* - EMANUELE CORN (2017)